DIFESA FISCALE

CONTRO DELLA CERTOSA

D I

S. STEFANO DEL BOSCO

NELL' ESAME, CHE FAR SI DEE

Nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria

In grado di revisione della Sentenza profferita a' VIII. Agosto dell' anno MDCCLVIII.

P R O M O S S A

DAL REGIO CONSIGLIERO

D. GIOVANNI FERRARO

Presidente della Regia Camera della Sommaria, ed Avvocato Fiscale del Real Patrimonio.

IN NAPOLI MDCCLXVIII.
NELLA STAMPERIA SIMONIANA.

INDICE

De' Capi, che vengono in esame nella presente Allegazion fiscale.

LA causa del Regio Fisco promossa da Domenico Giancotti, e Santo Timpano contro alla Certosa di S.Stefano del Bosco non meno per la insussistenza de' Privilegj, che la medesima vanta indi confermati da Serenissimi Re 1 di questo Regno, in ordine all' ampia estension de' Terreni, i quali gode coi Casali di Spatola, Serra, Bivongi, Montauro, e Gasparrina, oltre la Terra di Montepavone, e 'l Feudo di Sagginario, al Fisco stesso, come i primi, dovuti, che similmente per le Giuridizioni di prime, e seconde Cause civili, criminali, e miste, ed altri Corpi, o sieno Dritti giuridizionali su de' cinque Casali medesimi usurpati, non ebbe colla Sentenza del Tribunale della Regia Camera profferita agli 8. Agosto del 1758. quell' esito felice, di cui la ragion fiscale in tutte le sue parti 2 ugualmente facea sperare. Non era da porsi, a mio credere, in disputa, oltre la usurpazione delle intere Giuridizioni già dette, e degli altri Corpi giuridizionali, quella parimente della Lega di Territorio, che i Certosini asseriscono donata al Patriarca S. Bruno co' sognati Diplomi dell' Anno 1090., e del 1093. attribuiti al Normanno Conte Ruggiero, e molto più de' riferiti cinque Casali, come quelli, che per rispetto a Spatola, ed alla Serra, non possono affermarsi conceduti colle accennate due Carte del Conte, anche nella finta ipotesi della sussistenza di esse: e per riguardo a Bivongi, Montauro, e Gasparrina, la qualità stessa de' Documenti, dalla Certosa esibiti, ne condanna per apocrifa la concessione.

Merito, e Stato della Causa presente.

Tempra poi niente diversa contengono i pretesi Privilegj di con-3 ferma ascritti successivamente a' Monarchi di questo Regno da' Certosini. E se quello dell' Imperador Carlo V. non soggiaccia ad ugual condizione, giovamento alcuno però a' precedenti recar non potea, nè può nel giudizio, in cui siamo, di *Petitorio*, come spedito *in forma communi*, e strappato *ex falsa causa* da quel Principe. Nè finalmente alcun profitto loro somministrava, come non somministra il Diploma del Monarca delle Spagne Carlo II. del 1666., di cui per altro non abbiamo negli Atti, che una copia di *Esecutoria* in istampa, per parte della Certosa prodotta: imperocchè, riducendosi la Causa anche dentro i cancelli

di cotesto Diploma, era, com' è irreparabile il dichiararsi tali beni devoluti alla R. Corte, per non essersi dalla Certosa adempiuto alle condizioni, e circostanze, che quel Principe volle, si eseguissero, a cagion della di lui Conferma.

Per quanto poi si appartiene alla Terra di Montepavone, e al 4 Feudo di Sagginario, chiara, se non traveggo, risultava dagli Atti la devoluzione al Fisco, una colle Giuridizioni di prime, e seconde Cause, per non vedersi ottenuto l'Assenso dal Monarca di quel tempo, che richiedevasi, e fu con ispecial patto riserbato allora, quando dalla stessa Certosa domandossi l'intestazione di quelli in suo beneficio, e si ottenne dal Vicerè collo sborso di ducati ottomila, anche affin di conseguirsi la Giuridizione delle seconde Cause per l'accennata Terra. Aveano i Certosini ottenuti detti Feudi dal Duca di Nocera col pagamento di duc.45. mila: gli posero prima in testa dell'Avvocato Fiscale di quel tempo D. Giacomo Salluzzo, indi del Consigliero Gio. Battista del Migliore, e successivamente in testa di Pietro Paolo di Tuccio: alla per fine domandarono intestarsi alla Certosa medesima. Onde richiedeasi per lo passaggio, come suol dirsi, *in manus mortuas*, l'Assenso immediato del Sovrano, che dopo non si curò ottenere: anzi nè per l'addietro, nè al presente si osserva dagli Atti, che i Certosini dimostrato avessero legittimamente d'essere esistente almeno tuttavia la Linea del menzionato Pietro Paolo di Tuccio.

Sentenza profferita dal Tribunale agli 8. Agosto del 1758.

Contuttociò nondimeno ecco il tenore della Sentenza profferita 5 dal Tribunale: *Regia Camera declarat, Jurisdictionem secundarum Causarum civilium, criminalium, & mixtarum in Terris Spatulæ, Serræ, Bivongi, Montauri, & Gasparrinæ, esse incorporandam in beneficium Regiæ Curiæ, una cum fructibus, seu proventibus perceptis, pro quantitate, & tempore liquidandis: pro qua liquidatione facienda in biduo audiantur Fiscus, & Partes. Respectu verò Jurisdictionis primarum Causarum civilium, criminalium, & mixtarum in prædictis Terris, absolvatur Venerabilis Carthusia S. Stephani de nemore ab impetitis per Regium Fiscum & Denunciantes. Cætera verò Corpora Jurisdictionis Siclæ ponderum, & mensurarum, Portulaniæ, Catapaniæ, Scandagii, Bajulationis, Plateæ, & Dohanæ incorporentur, una cum fructibus in beneficium Regiæ Curiæ a die petitionis factæ in anno 1751. pro quantitate liquidandis: pro qua liquidatione facienda in biduo audiantur Fiscus, & Partes. Respectu verò feudorum Montispavonis, & Saginarii Venerabilis Carthusia S. Stephani de nemore infra mensem doceat de existentia Lineæ qu. Petri Pauli Tuccio, alias providebitur super sequestro petito per Regium Fiscum.*

Et

Et demum, respectu aliorum deductorum, & contentorum in instantia Regii Fisci, ac Relatione magn. Rationalis D. Joannis Bruno, absolvatur Venerabilis Carthusia ab impetitis pro parte Regii Fisci, & Denunciantium (1).

Revisione della Sentenza, prescritta dal Re Cattolico.

6 Di questa sentenza prescrisse la Maestà del Re Cattolico la revisione al medesimo Tribunale con Dispaccio de' 24. dello stesso mese di Agosto, la quale si eseguisse coll'intervento di tre altri Ministri aggiunti. E dichiarandosi intesa della Causa della Dinunzia, in ordine alle molte Giuridizioni, e Corpi giuridizionali, usurpati senz' alcun titolo su de' predetti cinque luoghi di Spatola, Serra, Bivongi, Montauro, e Gasparrina: ingiunse nel tempo stesso di ammettersi la istanza, che a tal effetto avrebbe fatta l'Avvocato Fiscale in quel tempo del Real Patrimonio, Cavaliere D. Francesco Vargas Macciucca, oggi degnissimo Consigliero della Real Camera di S. Chiara, e Caporuota del S. C. (2).

7 Ma, siccome spiegò indi quel Ministro la sua intenzione, dando alla luce una, quanto dotta, altrettanto eruditissima Scrittura, con cui dinotò, le sue mire drizzarsi alle cose medesime, quì da me poste debolmente in breve per lo intero sistema della Controversia: così i Denuncianti Domenico Giancotti, e Santo Timpano, pria di darsi fuora l'anzidetta Scrittura fiscale, ricorsero alla Maestà del Re Cattolico a Novembre dello stesso anno 1758. Dimostraronsi nella supplica intesi del tenore della divisata Sentenza; e questa impugnando per gli Punti accordati a' Certosini, specialmente si dolsero per gli Casali di Spatola, e Serra, quali dissero non contenersi nella pretesa Lega, che si finge conceduta coll'apocrifo Diploma del Conte Ruggiero, ancorchè quella figurar si volesse di quattro miglia. Chiesero intanto misurarsi la medesima da un Perito, affin di rendersi sempre più manifesta la usurpazione di detti due Casali, e del restante Territorio fuor della Lega, dovuti al Regio Fisco, ancorchè la stessa si volesse a' Certosini accordare.

Dispaccio del Re Cattolico de' 10. di Novembre 1758. sul Ricorso dei Denuncianti richiamandosi dalla sentenza.

8 La Maestà del Re Cattolico, facendosi di tutto intesa, drizzò al Tribunal della Camera, così una Pianta del Monistero di S. Stefano, e de' feudi, e beni, possiede, come il descritto ricorso con Dispaccio de' 10. di detto mese di Novembre; e prescrisse, che nel tempo di rivedersi, e trattarsi la Causa pendente tra il Regio Fisco, e la menzionata Certosa, si tenesse presente l'espresso da' Denuncianti, sentendo parimente il medesimo Avvocato Fiscale; ed occorrendo al Tribunale dar provvidenza, che richiedesse maggiore autorità, lo rappresentasse (3).

 Non

(1) *Fol. 291., & a t. Proc. 1. vol. ann. 1751.*
(2) *Fol. 292. ad 294. d. Proc.*
(3) *Fol. 300. ad 306. eod. Proc.*

Non contento però Santo Timpano di quanto erasi per sua par-
9 te, e del Giancotti, di lui compagno esposto nella precedente supplica, pensò proprio del suo dovere, alludendo al contenuto nella di loro istanza, presentata per la dinunzia in Agosto del 1751. (1) umiliare alla Maestà del Re Cattolico un arbore cronologico de' Privilegj vantati da' Certosini, esponendo con suo memoriale di esser apocrifi, e falsi. E dalla Maestà Sua fu con dispaccio de' 27. Febbrajo del 1759. ingiunto al Signor Cavalier Vargas di tener il tutto presente, per farne l'uso, che conveniva, ed era di sua obbligazione, come Avvocato Fiscale, nell' esame della Causa (2).

Equivoco preso dall' Anonimo Certosino nella risposta alla Scrittura del Signor Cavalier Vargas.

Ho stimato minutamente esporre tutto ciò, per dileguare l'equivo-
10 co, in cui l'anonimo Certosino è incorso nella Parte I. della risposta, da lui formata alla voluminosa Scrittura del Signor Cavalier Vargas, allorchè nella *pag.* 6. e 7. lodando la moderazione di cotesto Ministro, n' esprime il motivo; cioè di essersi, com' egli crede, ristretto a chiedere le sole Giuridizioni. Cosa, che non solo si oppone alla gran Materia di quanto prese ad esaminare il detto Ministro, come ognuno può osservare in leggendo la sua Allegazione, dove prende, tra dell'altro, in veduta la insussistenza de' Privilegj, vantati da' Certosini: ma, se anche tale fosse stato il suo sentimento, quale l' Anonimo lo considera, ciò non sarebbe atto a ledere la ragion Fiscale, parimente sostenuta da' Denuncianti, che, quantunque non cerziorati giuridicamente della riferita Sentenza, se ne sono richiamati per le trascritte cagioni.

La Certosa all' incontro ritrovasi aver prodotto della medesima il
11 rimedio della Restituzione *in integrum* per gli capi, che ha creduto a se nocivi (3).

Or dovendosi cotesta Sentenza rivedere, io, che far debbo in
12 questa causa le veci del Fisco, mi conosco nell' obbligo non meno di sostenere, per quanto la debolezza de' miei talenti mi somministra, la ragion fiscale contro al gravame, da' PP. della Certosa promosso, che similmente d' impugnare tutto quello, si osserva nella Sentenza medesima accordato alla Certosa di S.Stefano, ritrovandosi con ciò leso, e pregiudicato il Fisco; ed anche a riguardo della Terra di Montepavone, e del Feudo di Saginaro.

Divisione della presente Scrittura.

Intanto, ad oggetto di non recar menoma confusione in quello,
13 che mi sono determinato proporre, e sostenere, per quanto le mie

(1) *Fol. 2. d. Proc. 1. vol.*
(2) *Fol. 309. ad 310. a t. eod. Proc.*
(3) *Fol. 295. cit. proc.*

mie forze si estendono, con questa Scrittura, stimo dividerla ne' seguenti Capi.

Nel I. nulla ostando l'eccezione *Rei judicatæ*, proposta dalla Cer-
14 tosa pria, che si fosse profferita la Sentenza, tratterò della insussistenza de' Titoli, e Privilegj di conferme, da' Certosini prodotti per dimostrar l'acquisto non solo della pretesa Lega di due miglia di Territorio: ma benanche delle cinque Terre, o sian Casali, appellati Spatola, Serra, Bivongi, Montauro, e Gasparrina.

Nel II. dimostrerò non potersi la Certosa giovare del possesso di
15 più secoli, che afferma di essersi da quel Monistero avuto de' divisati Luoghi, nè di alcune Carte Angioine, unite ad un documento di Cedolare de' Fuochi, che vanta, non meno per convalidare il possesso medesimo, che affin di dare a creder veri que' Titoli, e Diplomi di conferma, i quali il Fisco le combatte, non ostante un altro documento del Cedolario *di Adoi de' Baroni*, novellamente esibito.

Nel III. che all' usurpazion della Lega, la quale pretendono i
16 Certosini conceduta dal Conte Ruggiero a S. Bruno, si trovi accompagnata l'altra de' Casali di Spatola, e Serra.

Nel IV. che gli accennati cinque Luoghi, oltre quello della men-
17 zionata Lega, volendosi attendere il Privilegio di conferma del *1666.* del Re Carlo II. debbano tutti dichiararsi devoluti alla Regia Corte, per non essersi da' Certosini, dopo l'accettazion del medesimo, adempiuto alle leggi, e riserbe in quello contenute; cioè al registro ne' Quinternioni prescritto dal Re, al feudale servizio, o sia adoa, ed altro ivi ordinato.

Nel V. che dovendosi dal Tribunale della Camera, a tenore de'
18 Reali ordini, esaminar di nuovo la Causa in grado di revisione, non solo abbiasi a confermare la incorporazione, ordinata nella descritta Sentenza, a beneficio del Regio Fisco delle Giuridizioni di seconde cause civili, criminali, e miste, una co' frutti conseguiti dal giorno della usurpazione di quelle: ma anche prescriversene lo stesso per le prime.

Nel VI. che senza meno abbiasi a confermare la incorporazione
19 con detta Sentenza stabilita, in pro della Regia Corte, de' Corpi giuridizionali della Zecca de' pesi, e misure, della Portolania, Bagliva, Piazza, Scannaggio, Catapania, e Dogana, come usurpati su de' cinque Casali. E per quello, riguarda i frutti, e proventi de' Corpi medesimi, debbasene ordinare la condanna, non già dal tempo della Dinuncia, che fu nel 1751. secondo viene determinato nella Sentenza; ma dal giorno della usurpazione di tali Corpi.

E nel VII. ed ultimo Capo farò chiaro, che i Feudi di Mon-
20 tepavone, e Saginaro si debbano, colla revision della Senten-
za medesima, incorporare a beneficio della Regia Corte colle Giuridizioni; ed obbligarsi la Certosa di S. Stefano del Bosco a restituirne i frutti, non legittimamente riscossi.

L'Assunto, da me così diviso, proccurerò colla maggior brevità di
21 adempiere. E se non riuscirà di quella soddisfazione, che meritano le menti illuminate di sì riguardevoli Senatori, i quali debbono in una tal Causa giudicare: loro prego a rendermi degno di compatimento, non solo riflettendo alla mia debolezza, ma anche al vasto campo della Causa, in cui con brevità di tempo ho dovuto inoltrarmi, con distinguerne, ed esaminarne le circostanze in tutte le sue parti, ancorchè di continuo distolto dalle altre occupazioni della mia Carica, e particolari separate incumbenze.

C A P O I.

Della insussistenza de' Titoli, e Privilegj di conferme, prodotti dalla Certosa di S. Stefano, per giustificare gli acquisti de' Terreni, e Feudi, che possiede.

Eccezione della cosa giudicata, promessa da' Certosini.

NOn mi dilungo quì a porre in aspetto quei motivi, per gli quali si è riputato giusto nel corso di questa Causa, non
1 doversi attendere la obbiezione della Certosa in virtù de' decreti, che vantava del Tribunale della Regia Camera coll'epoca de' 22. Marzo dell'Anno 1544., de' 16. Ottobre del 1703., e de' 7. Luglio del 1705., da' quali, affine d'impedire il proseguimento del Giudizio, ha creduto poterne ritrarre l'eccezione *Rei judicatæ*, come già la propose, pria che dato si fosse il termine ordinario in questa causa: donde, poi compilato, nacque la Sentenza, che ora soggiace alla revisione. Dagli atti si rileva non essere una tal'eccezione riuscita di ostacolo al Tribunale nel dare il termine anzidetto nella causa. Nè quello restrinse su la medesima eccezione; poichè col decreto de' 13. Settembre del 1755. fu ordinato: *Infra quatuor dies audiantur Fiscus, &*

Par-

Partes super omnibus hinc inde deductis (1); e la Sentenza, che si fece, rispondendo solo a' Punti del Giudizio, contro de' Certosini introdotto, fu con formola; totalmente estranea da detta eccezione, concepita.

Ed in vero il decreto del 1544. di cui la copia esibita si vede, ancorchè si voglia giudicar non favoloso, attente le riflessioni fatte su di esso dal magnifico Razionale del Cedolario D. Giovanni Bruno nella conchiusione, o sia epilogo di sua Relazione, data alle stampe su di questa Causa, nella pagina 178. e 179. nacque su la Dinunzia, o sia Risulta fiscale per l'adoa dovuta, e tassa di quella su gli accennati cinque Casali di Spatola, Serra, Bivongi, Montauro, e Gasparrina; e fu proferito ne' termini di possessorio, a veduta de' Privilegj allora esibiti dalla Certosa. Nè la sussistenza, o invalidità di essi fu in quel tempo in disputa, come il suo tenore dimostra, che quì trascrivo.

Tenore del decreto del 1544. in vista de' Privilegj esibiti da' Certosini.

Die 22. Martii 1544. Super Mandato expedito per Regiam Cameram Summariæ contra Venerabile Monasterium S. Stephani de Bosco ordinis Carthusiensium super Adobis petitis, & taxatione Adobæ pro Terris, seu Casalibus Spatulæ, Serræ, Bombugi, Montauri, & Gasparrinæ, & aliis, prout in mandato in actis latius continetur. Visis per magnificum Dominum Franciscum Reverterium U. J. D. & Præsidentem dictæ Regiæ Cameræ Privilegiis, productis ex parte dicti Venerabilis Monasterii super concessionibus factis dictarum Terrarum, seu Casalium, Spatulæ, Serræ, Bombugi, Montauri, & Gasparrinæ, Provinciæ Calabriæ ultra, per retroprincipes, & Reges hujus Regni expeditis; videlicet Comitis Rogerii, Imperatoris Federici, & confirmationis expeditæ per Cæsaream Majestatem: per quæ clarius apparet, quòd dicta Casalia, sive Terræ fuerunt, & sunt penitus libera ab omni solutione, & servitio, burgensatica: fuit per eandem Regiam Cameram, facto verbo de eisdem per Dominum Franciscum Reverterium, provisum consensu, & decretum, dictas Terras, seu Casalia fore, & esse burgensatica; & tanquam burgensatica non debere taxari pro dictis Adobis; & per consequens dictum Monasterium non esse molestandum pro causa prædicta. E cito io quì la *pag.* 83. al *num.* 25., e la *pag.* 179. della stessa Relazione di D. Giovanni Bruno, dalla quale, essendo già per le mani de' Signori, che sono per dare il Voto in questa causa, possono di ciò, ed altro, che sarò per esporre, con maggior facilità restarne informati. Trattavasi allora di tassa di Adoa: ed allegatosi di possedere senza peso alcuno della medesima, con

(1) *Fol.* 198. *d. proc.* 1. *vol. ann.* 1751.

con essersi esibite in compruova le pretese Concessioni, nelle quali affatto non si fa parola di servizio feudale: dovea esecutivamente nascerne il decreto di non molestarsi. Nè si potea diversamente decidere ne' termini di un puro Possessorio.

Altri decreti del 1703. e 1705.

Non di altra indole furono i decreti de' 16. Ottobre 1703., e 4 de' 7. Luglio 1705., imperocchè la Dinunzia, che diede occasione al primo, si aggirava nel dire, che la Terra, o sia Casale della Serra veniva posseduta dalla Certosa senza Real concessione. Onde speditosi il mandato, ad istanza del Fisco, agli 11. Marzo 1702. dopo altri atti, nel corso de' quali si esibì da' Certosini la divisata copia di decreto della Camera de' 22. Marzo 1544., fu a 16. Ottobre del 1703. ordinato: *Quòd non procedatur ad ulteriora super contentis in Mandato, expedito ad instantiam Regii Fisci; ac proinde pro dicta causa amplius non molestetur Ven. Monasterium S. Stephani Nemoris, siti in Provincia Calabriæ ulterioris*, come tutto ciò si rileva dalla stessa Relazione di Bruno nella *pag.* 82. fino alla *pag.* 88. al *num.* 26. e di nuovo lo riassume nella conchiusione di essa alla *pag.* 179.

Per quello poi si appartiene al decreto del 1705. è da sapersi, che que-5 sto ebbe l'origine da altra Dinunzia, formata su della Giurisdizione de' menzionati cinque Casali, esponendosi, che, come feudale, dovea esser soggetta alla prestazion dell' adoa. Ciò diede motivo alla Certosa di S. Stefano di produrre, tra le altre scritture, un ideato Privilegio del Re Ferdinando I. di Aragona de' 22. Maggio 1491., di cui al suo luogo farò parola. Ed alla fine su 'l mandato, spedito dal Fisco in ordine alla detta Giurisdizione, ed a Corpi giuridizionali, e per tassa, e quindemj di tutti cinque i Casali, si formò decreto nella Ruota del Regio Cedolario, a relazione del fu Presidente D. Michele Vargas Macciucca nel dì 5. Luglio del 1705. *Quòd non molestetur Ven. Monasterium Carthusiæ S. Stephani Nemoris in Provincia Calabriæ ulterioris pro deductis in resulta fiscali*. Il tutto può riscontrarsi nella stessa Relazione di D. Giovanni Bruno dalla *pag.* 88. nel *num.* 26. fino alla *pag.* 97., e nella conchiusione di essa alla *pag.* 179. Resta dunque assodato, che i riferiti tre Decreti furon esecutivamente promulgati nel semplice Possessorio, e colla semplice veduta de' Privilegj. Non però così avviene in questo Giudizio, in cui ci ritroviamo. Il medesimo è plenario, *compilato processu*; e riguardando la insussistenza de' Titoli, allora che si diede il termine *super omnibus hinc inde deductis* a 13. Settembre 1755. fu l'epigrafe del decreto: *In causa denunciationis factæ contra Regalem Carthusiam Divi Stephani de Nemore, super usurpatione feudorum Serræ, Spatulæ,*

Ga-

Gasparrinæ, *Montisauri*, & *Bivongi*, *prout ex actis* &c. (1)

6 Trattasi inoltre di una Dinunzia, che alla invalidità de' Titoli unisce il non ritrovarsi, anche in senso de' pretesi Diplomi del Conte Ruggiero, compresa ne' medesimi concessione alcuna de' Casali di Spatola, e Serra; e che siano fuori della Lega del Territorio, il quale si vuole da' Certosini donato a S. Bruno; e conseguentemente debbansi dichiarare usurpati. Anzi cotesti, e gli altri tre, cioè Bivongi, Montauro, e Gasparrina, abbiano almeno a stabilirsi devoluti a beneficio della Regia Corte, volendosi attendere il Diploma del Re Carlo II., dalla Certosa presentato: per non essersi dal *1666.*, in cui spedito si porta, soggettati al feudal servizio, ed altri dritti, secondo la legge in quello apposta. Laonde sono cose tutte diverse dall' indole di quei Giudizj, su de' quali nacquero i primi tre riferiti decreti.

7 Queste sode riflessioni, che senza dubbio escludono l'eccezione *Rei judicatæ*, mi serviranno quì di norma, non solo per introdurmi ora nel presente Capo, che tratta della insussistenza de' Titoli, presentati da' PP. Certosini: ma anche per quei due altri Capi, cioè il V., e'l VI., dove tratterò delle Giurisdizioni, e Corpi giuridizionali, usurpati: esentandomi dalla necessità di doverle ivi nuovamente ripetere, con tedio de' Signori, che nel Tribunale della Camera debbono la presente Causa decidere.

Si comincian ad esaminare i Titoli.

8 Vengo dunque a dimostrare la invalidità de' Titoli. Questi a disteso ritrovansi trascritti dal Razionale D. Giovanni Bruno nella menzionata sua Relazione dal *num.* 4. della *pag.* 5. fino alla *pag.* 78. nella *pag.* 92. e 93., e nella *pag.* 99. fino alla *pag.* 107., ove al *num.* 39. è situata finalmente una Iscrizione, che si asserisce scolpita in tavola marmorea della Tomba del Conte Ruggiero. Non ho io su di un tal Punto, per l'esame de' Titoli, l'ardire di riandare minutamente quanto con maestria somma, e profonda erudizione, allorchè faceva le veci del Fisco, ha scritto il Signor Cavaliere Vargas, per dimostrarne la insussistenza, nella sua dotta Allegazione, che già è presso de' Signori Ministri. Nè gli Avvocati de' Dinuncianti hanno tralasciato di porre lo stesso in lume colle di loro Dissertazioni. Prenderò intanto la via di mezzo, come suol dirsi. Ed in breve, per quanto sia possibile, farò uso di quelle riflessioni, che nella disputa presente credo necessarie, secondo mi vengono somministrate dal mio, quantunque debole, pensare.

E co-

(1) *Fol.* 198. *eod. proc.* 1. *Vol.*

Documenti, su cui fondano i Certosini la concession loro fatta della Lega dal Conte Ruggiero.

E cominciando dalla prima Concessione, che i Certosini di S. Ste-
9 fano del Bosco attribuiscono al Conte Ruggiero di una Lega di territorio, donato nel 1090. al Patriarca S. Bruno, e suoi compagni, nel tempo della scelta dell' Eremo in un luogo di solitudine tra Stilo, ed Arena: ravviso dagli atti, essersi una tal donazione, su le prime, creduta fondare da'medesimi in quattro Documenti. Questi consistono in due pretesi Diplomi dello stesso Conte; cioè uno del 1090., e l'altro del 1093., ed in due Carte di conferma: una di esse ascritta a Teodoro Mesimerio Vescovo di Squillace, Stilo, e Taverna, colla data de' 3. Dicembre del medesimo anno 1090., e l'altra del Pontefice Urbano II. de'14. Ottobre del 1092. *Ab incarnatione Domini*, come ivi si legge.

Di queste due ultime Carte, e del primo Diploma non riscontria-
10 mo altro dagli atti, se non che di ritrovarsene dal P.Manfredi Certosino trascritto nella sua Opera il tenore, che viene poi rapportato dal Razionale D. Giovanni Bruno in detta sua Relazione alle *pag.* 100. 101., e 102. ne' *num.* 34. 35., e 36. Per quanto poi si appartiene al secondo Diploma del Conte, del 1093., in cui si porta l'accennata Lega, da lui successivamente confinata, se ne vede in istampa, da' Certosini prodotto l'esemplare, inserito nella stessa Relazione al *num.* 4. della *pag.* 5. sino alla *pag.* 8. Nè di altro carato si osserva la copia del Diploma di conferma, che sostengono i Certosini ottenuta dal Duca Ruggiero nell' anno della Incarnazione 1094. ivi parimente riferito, in quanto al suo tenore al *num.* 5.

Con tali premesse passo a descriverne il contenuto, per indi, asso-
11 dati alcuni altri Punti, trarne quelle illazioni, che abbattono l'idea della Certosa.

Nella prima Carta del Conte Ruggiero si legge, come i Certo-
12 sini col di loro P.Manfredi asseriscono, la donazione, fatta agli Eremiti Brunone, e Lanuino, loro Compagni, e Successori *in perpetuum* di un Luogo di solitudine fra le Terre di Arena, e Stilo, che aveansi prescelto. Ed una tal concessione fu, *cum tota silva, & Terra, & Aqua, & Monte, in spatium unius Leucæ, in omni parte adjacente*. Ed a questo Diploma si dà l'Epoca del 1090.

Siegue poi l'altro del 1093., in cui, facendo il Conte memo-
13 ria della suddetta donazione, già fatta a' divisati Eremiti, soggiugne, *Sed cum postea, gratia commendandi nos ipsorum orationibus supradictos visitassemus Fratres, eorumque societatem, gratias Deo suscepissemus, prædictæ spatium Leucæ, bis in circuitu terminis distincte per nos metipsos designavimus, ac terminorum nomina, in memoriam futuris conscribere jussimus*. E venendo a dichiarare l'effettiva confinazione del Territorio donato, fa in oltre

pa-

palese, *Hanc autem donationem nostram, tam Dominus noster apostolicus Urbanus, quam Squillacinus Episcopus Theodorus, in cujus Episcopatu ipse locus situs est, laudaverunt, Privilegiis confirmaverunt, atque terribili anathemate munierunt.*

Dopo aver in oltre descritto le prerogative, ed esenzioni, colle quali avea inteso adornare la donazione, conchiude; *Ut ergo Constitutio hæc inviolabiliter, & omnino firma permaneat, concedente uxore nostra Adelais Comitissa, & filio nostro Goffredo, in præsentia bonorum Hominum donationem istam fecimus, & sigillo proprio signavimus. Insuper donavi Mule cum filiis suis ad custodiendam silvam. Datum in pratis Squillacii, ubi tunc collecto morabamur Exercitu, Anno ab Incarnatione Domini millesimo nonagesimo tertio, Inditione 1. nonis Maii. Rogerius Comes.*

14

Passo quì a descrivere la Bolla del Vescovo Teodoro Mesimerio in conferma del Diploma del Conte del 1090. Questa è segnata, come ho detto, colla data de' 7. Dicembre dell' anno medesimo, e di cui si osserva fatta menzione nell' altra Carta del Conte, come sopra, del 1093. In questa Bolla, per quello farebbe al caso, leggonsi le seguenti parole; *Et sicut Dominus noster Comes vobis donavit Montem, Campos, & Molendina circa Ecclesiam usque ad duo miliaria, ipsa in perpetuum possideatis vos Monachi superius laudati, & socii, & successores vestri &c.* E nel corpo della soscrizione del Vescovo si dice, che dona: *Terram de Turribus, scilicet duo milliaria circa Ecclesiam in Monte constitutam ex omni parte Domino Brunoni, & Lanuino, sociisque, eorum successoribus illum Montem inhabitantibus, eo modo, & tenore, ut in vita sua liberè habeant, & possideant; & post eorum discessum successores eorum similiter liberè possideant Montem, & Terram, & Boscum infra fines supradictorum duorum milliariorum ab omni parte circa Ecclesiam, in prædicto Monte constitutam.* E poco appresso: *Et si ordinationem aliquam facere voluerint, aut consecrationem, prout libuerit, agant.*

15

L' altra Bolla finalmante, che viene attribuita al Pontefice Urbano II., andrebbe a contestare non solamente la donazione del Conte, ma anche l' anzidetta Conferma del Vescovo Teodoro Mesimerio. In essa ritroviamo determinato: *Apostolica authoritate statuimus, ut locus ille, quem habitationis vestræ, disponente Domino, elegistis, a jugo, potestate, injuria, & molestia omnium Hominum, omnino liber cum tota silva, & Monte, Terra, Aqua, in spatium unius Leucæ in omni parte adjacente, in vestra omnimodo, & successorum vestrorum dispositione permaneat, sicut vobis a dilecto filio Rogerio Comite commendatus est, & a confratre nostro Theodoro Squillacino Episcopo confirmatus &c.*

16

Tra

Carta di Teodoro Mesimerio confutata dal Signor Cavalier Vargas, e sua domanda.

Tra le descritte quattro Carte prese a confutare il Signor Cavaliere Vargas quella specialmente di Teodoro Mesimerio, come apocrifa non meno, che le altre, nella sua Difesa fiscale dalla *pag.* 199. in poi. Si accompagnò indi a questo di lui Assunto l'averlo confessato la Certosa di S.Stefano in occasione di una Pianta topografica stampata, ed in suo nome esibita, su di cui domandato avea quel Ministro una ricognizione, e perizia non solamente col già detto Privilegio del Conte Ruggiero del 1093., ma parimente con la Carta del 1090. di Teodoro Mesimerio. Fu ciò di motivo, doversi trattare un tal Incidente nel Tribunale della Camera a dì 5. Dicembre 1764. coll' intervento de' Ministri aggiunti, intese, ed esaminate le ragioni, così della Certosa, come del Fisco. Allora il Signor Cavaliere Vargas restrinse l'accennata sua domanda, dichiarando contentarsi, che la chiesta perizia, ad oggetto di vedersi, se i Casali di Spatola, e Serra fossero dentro la supposta Lega di Territorio, solo si mandasse ad effetto in confronto del Diploma del 1093., e non già più colla Carta di Teodoro Mesimerio; giacchè la Certosa, recedendo dalla prima idea, la confessava non vera. E ciò fu di occasione, ordinarsi col decreto dello stesso giorno: *Procedatur ad expeditionem causæ* (cioè per la revisione della sentenza), *& de deductis per Regium Fiscum in Comparitione fol.* 4., *&* 5., *& juxta declarationem facta in Aula*, *habeatur ea ratio*, *quæ de jure habenda erit*, *tempore expeditionis causæ*; *& fiat consultatio S. M.* (1). Ed in fatti ritrovasi il tutto spiegato in detta Consulta umiliata al Re a' 7. Gennajo del 1765., come dal documento (2).

Si riprovano i Documenti de' Certosini.

Secondo questa posizione di fatto la cosa è bella, e finita. Se non è vera la Carta di Teodoro Mesimerio, che pria la Certosa fondava su 'l detto dell' Ughelli nella sua Italia Sacra, vera similmente non è l'altra del Conte Ruggiero del 1090., in essa menzionata; e tanto più confessar si dee apocrifa quella del 1093., in dove facendosi memoria della donazione contenuta nel Diploma del 1090., si soggiugne, come ho già avvertito: *Hanc autem donationem nostram tam Dominus noster Apostolicus Urbanus*, *quàm Squillacinus Episcopus Theodorus*, *in cujus Episcopatu ipse locus situs est*, *laudaverunt*, *Privilegiis confirmaverunt*, *atque terribili anathemate munierunt* (3). E finalmente di non diversa indole viene a dichiararsi la Bolla di Urbano II. del 1092. mentre in essa, confermandosi la concessione del Luogo, che da' Certosini si pre-

(1) *Fol.* 62. *Proc.* 2. *vol.* 1762. *Atti seguenti*.
(2) *Fol.* 254. *ad* 257. *eod. Proc.*
(3) *D. pag.* 6. *della Relaz. di Bruno*.

pretende donato a S. Bruno dal Conte Ruggiero, si pongono specialmente in bocca del Papa le seguenti parole: *Sicut vobis a dilecto filio Rogerio Comite commendatus est, & a confratre nostro Theodoro Squillacino Episcopo confirmatus* (1).

Ma la Certosa di S.Stefano, che fu pronta, allora che si trattò del 19 riferito Incidente, a non dare per vera la Carta di Teodoro, per isfuggire in quel tempo il colpo, preparatole dal Signor Cavaliere Vargas, chiedendo la ricognizione, e perizia sulla Pianta topografica con aversi presente così il Diploma del Conte Ruggiero del 1093., in cui si porta la confinazion della pretesa Lega, come la Carta di Teodoro, per farne comparire la dissonanza; prevedendo poi, che dall' insussistenza di tale Carta fuor di dubbio derivate sarebbero quelle conseguenze, che ho già proposte, mutò pensiere, secondo ci dimostra la Risposta dell' anonimo Certosino, fatta alla Scrittura fiscale dello stesso Signor Cavaliere.

Obbjezione dell' Anonimo Certosino alla Scrittura del Signor Cavalier Vargas, intorno all' Epoca, e all' arrivo di S.Bruno in Roma.

Egli l' Anonimo, dopo essersi nella Dissertazione 3. affaticato in 20 proporre i motivi, per gli quali ha creduto, aver preso degli abbagli l'accennato Signor Cavaliere Vargas nel fondare la falsità delle Carte Certosine, col supposto specialmente, che le cronologiche note dell'Anno, ed Indizione non si trovassero alcune volte battere d' accordo cogli anni dell'Era nostra comune; passa nella Dissertazione 4. a difendere, che dalle date de'Diplomi del Conte Ruggiero degli anni 1091.(come egli situa il primo) 1093. e 1094. non posa dedursi argomento da credersi apocrifi. E ponendo nel §. 1. per un punto fisso, che S.Bruno avesse la sua Religione fondato nell' anno 1084., s' induce all' impegno di giustificare ciò con varj fatti, che narra avvenuti a quel Patriarca fino a detta fondazione. Soggiugne nella *pag.* 171. un suo pensiere della cagione, per cui non tutti concordano all' anno stesso; onde detto avea il Mabillone: *In assignando anno, qui Cartusiæ principium dedit, variant Auctores, tum recentiores, tum antiqui nonnulli; alii quippe ann.* 1084., *alii* 1085., *alii denique* 1086. *&c.* Quindi, proseguendo a voler comprovare, l' anno della Fondazione essere stato il 1084., viene al §. 2. ad impugnare l' assunto del Signor Cavaliere Vargas, il quale ha sostenuto, che alla chiamata del Pontefice Urbano II. ubbidendo il Patriarca S. Bruno, non dovette prima giugnere in Roma, che nell' anno di nostra Salute 1092.: e difende l'Anonimo d'esser non già in quel tempo pervenuto in Italia, ma nel 1089. Ricordevole poi di aver asserito precedentemente, che per allora bastava-

(1) *Pag.* 101. *della menzionata Relazione di Bruno al num.* 36.

gli assentare coll'autorità di tanti eruditi Scrittori l' arrivo di S. Bruno in Roma nell' anno 1090., espone alla *pag.* 205. per non contraddirsi, d' esserne stata la cagione, che tanto, e non più necessitava, per confutare il sentimento del Signor Cavaliere: ma che in ogni conto pervenir dovette S. Bruno in Roma nel 1089., e cerca di fondarlo con quello, che proseguisce a dire.

Pensò egli di evitare in tal guisa nella miglior maniera, poteagli 21 riuscire, quell'urto della data del 1090., in cui si porta il primo Diploma del Conte Ruggiero, anche a tal oggetto dallo stesso Anonimo trasportato nel 1091. Imperocchè, discettando egli la diversità dell'Ere, ha creduto poter dare con franchezza la situazione del 1091. al suddetto Diploma: e che unendo questa idea all'altra di essere giunto S. Bruno in Roma dalla Certosa di Grenoble nel 1089., e non già nel 1090., venisse a dileguarsi quella implicazione, ed anacronismo, che altrimente sarebbero corsi tra la permanenza in Roma di quel Patriarca, e 'l tempo, in cui, passato successivamente nella Calabria per fondare la nuova Certosa, ottenne, come pretendono i Certosini, colla elezione del Luogo della solitudine il riferito Diploma, con cui si vuol conceduta la Lega.

Avvalora poi l' Anonimo tal'ideata concessione, con far quì spe- 22 zialmente parola dell' anzidetta Carta di Teodoro Mesimerio, secondo si ravvisa nella *pag.*234., e 235. della sua Difesa, nella quale, al fine medesimo, l'asserisce scritta in Greco, e Latino colla data de' 7.Dicembre del 1091., e non già del 1090., come si porta dal P.Manfredi nella sua Opera, e vien trascritta dal Razionale D.Giovanni Bruno nella sua Relazione, al *num.*35. della *pag.* 100. e 101.

Non contende però l'Anonimo nella *pag.*213. della sua Scrittura, che, 23 dopo sei anni di vita nella Certosa di Grenoble, si portò in Roma S.Bruno co'suoi Compagni, come sovra, dal Pontefice, secondo afferma il Codice di S.Remigio nel libretto della Istituzion dell'Ordine Certosino, dal Labbeo nella sua Biblioteca pubblicato. Desidera però una spiega; *cioè a dire*, ripiglia esso, *cinque anni compiuti, correndo il sesto, secondo l' Autor della sua vita, che è quanto a dire nell' anno* 1089., industriandosi a far questa dichiarazione, come ognuno ben vede, ad oggetto di schivare sempre più la contraddizione, e l'anacronismo, in cui s'incorrerebbe per la data del Diploma del Conte, donde l'apocrifa sua qualità particolarmente si ricava.

Fondazione della Certosa di Grenoble.

Ma io, tralasciando per ora di appigliarmi all' autorità di coloro, 24 i quali ci anno lasciato registrato, d'essersi da S.Bruno, e Compa-

pagni fondata la Certosa di Grenoble, non già nel 1084., ma nell'anno 1086., voglio seguir l'Epoca, dall'Anonimo stabilita del 1084., ed a di lui esempio, con un altro Autore, il quale descrive anche la vita, e morte di cotesto Patriarca, proccurerò fargli conoscere, che la verità va lungi dalle sue intraprese. Questi è il Croiset, la di cui Opera della vita de' Beati ritrovasi tradotta nel nostro Idioma da Selvaggio Canturani.

Croiset Autore della vita di S. Bruno, in che tempo colloca detta fondazione della Certosa.

25 Or l'accennato Scrittore, tessendo nel giro dell' anno le vite de' Santi, secondo i giorni, ne'quali corrono le di loro rimembranze, situa quella di S. Bruno nel dì 6. Ottobre. Ed andando a secondare l'Epoca, fissata dall' anonimo Certosino per riguardo al principio della fondazione del di lui Ordine, afferma, che, dopo aver l'anzidetto Patriarca ottenuto colla piccola schiera de' suoi seguaci da S. Ugone Vescovo di Grenoble un Luogo asprissimo di solitudine, per poter ivi da Eremiti far la di loro permanenza; verso la Festività della Nascita di S. Gio: Battista dell' anno 1084. cominciarono ad abitare quel Diserto. *Non erano* (soggiugne) *ancora sei anni, che S. Brunone colla sua piccola compagnia era rinchiuso nella Certosa, quando il Papa Urbano II., che avea conosciuto molto particolarmente S. Brunone in Rems, risolvette chiamarlo appresso di se, per servirsi de' suoi lumi, e de' suoi consigli nel governo della Chiesa. Gli mandò un Breve, col quale gli ordinò di andare a Roma.* Ed ecco, per queste due Epoche le più favorevoli a' Certosini in questa Causa, già siamo all' anno 1090.

Partenza di S. Bruno per Roma, e ritorno de' suoi Compagni.

26 Passa indi l'Autore a descrivere la partenza di cotesto Patriarca, e di sei Compagni, che non vollero da lui separarsi, per la Città di Roma, ove giunto, lo ritenne il Papa presso di sua persona, e lo ammise nel Consiglio Ecclesiastico. Riferisce, che i Socj ebbero nella Città un Albergo, nel quale proccuravano di vivere ritirati, ad esempio della solitudine acquistata nella Certosa. Ma sperimentando in nulla corrispondente al di loro Istituto l'abitazione in Roma, non ebbe S. Bruno difficoltà di farli determinare al ritorno in quel Diserto, che eletto avea per la Certosa. Non lasciava però, dopo esser in quella ritornati, col mezzo delle sue lettere istruirli, non potendo ottenere dal Papa la permissione di andare ad unirsi con essi.

27 Questa seconda narrativa del Croiset ci fa apertamente comprendere, che la dimora di S. Bruno in Roma esser non potea di breve tempo, come non lo fu: mentre gli affari della Chiesa, i quali spinsero il Pontefice a chiamarlo dalla Certosa di Grenoble,

erano, e doveano essere cotanto serii, ed urgenti; onde vi bisognava lungo tempo per esaminarli, e darsi a' medesimi quel fine, che si desiderava. In fatti l'istesso Anonimo nella *pag.* 213. di detta sua Allegazione ci narra il Concilio Romano, che ivi si celebrò coll' assistenza di S. Bruno; e coll' intervento di centocinque Vescovi; e fra le altre cose, che si eseguirono, fu (dice l'Anonimo) la conferma della scomunica contro l' Antipapa Guiberto, e suoi fautori. *Ab Urbano II., qui ejusdem Brunonis discipulus fuerat, Romam accersitur. Ejus consiliis, ac doctrina Pontifex in tot illis Ecclesiæ calamitatibus per aliquot annos usus est, donec Bruno, recusato Rhegiensi Archiepiscopatu, discedendi facultatem obtinuit* (son parole del Breviario Romano nella 2. lezione della di lui vita).

S. Bruno rinuncia l' Arcivescovado di Reggio, si parte di Roma, e si ritira nel diserto della Torre in Diocesi di Squillace.

Segue intanto a dire il Croiset, parlando di S. Bruno, che *il soggior-* 28 *no nella Corte di Roma divenendogli tutto giorno più duro, e non sospirando, che per la sua cara solitudine*, ebbe alla fine colle sue replicate istanze il congedo, che quantunque poi sospeso fino che il Pontefice, mosso dalle sue lagrime, gli accordò ritornare alla di lui solitudine, dispensandolo dalla carica di Arcivescovo della Città di Reggio in Calabria, per essere, come l'Autore afferma, venuti gli Abitanti di quella Città a chiederlo dal Papa per loro Prelato; cadde nondimeno in nuove apprensioni, avvertisce il Croiset, sopra il suo ritorno alla Certosa. *Il Papa* (son sue le parole) *era per partire per la Francia. S. Brunone temette, ch' essendo nel Regno, potesse ancora trovarsi esposto a nuovi impegni. Risolvette di allontanarsi, e avendo notizia esser nel cuore della Calabria una solitudine ancora più orrenda, che il suo primo Diserto, non pensò più a ritornare alla Certosa. Ritirossi dunque con alcuni Discepoli, che avea acquistati in Roma, nel Diserto della Torre nella Diocesi di Squillace, dove aggiugnendo al suo primo fervore un fervore novello, si diede tutto alla contemplazione, e a' rigori della più austera penitenza.*

Morte di S. Bruno.

Ed in fine conchiude, che morì a' 6. Ottobre dell' anno 1101. 29 non essendo ancora giunto all' età di cinquant' anni, il quindicesimo anno dopo la fondazione del suo Ordine nella Certosa del Delfinato, e 'l quinto dopo di essersi ritirato nella Calabria. Sicchè resta in chiaro, secondo questa narrativa, che sarebbe la favorevole a' Certosini, di non essere giunto in Calabria, per fondare la sua nuova Certosa, il glorioso S. Bruno, se non che nell' anno 1096.

Qual conto si abbia a tenere de' Diplomi, e Privilegj asseriti da' Certosini.

Sempre più adunque resta confermato, non doversi alcuna ragion 30 tenere del Diploma del 1090., ovvero, come lo vuole l' Anonimo, del 1091., per la diversità dell' Ere (le quali ha preso

qui

quì a sostenere a pro del suo assunto) , e dell' altro del 1093. ascritti al Conte Ruggiero da'Certosini, conforme non si debba similmente conto alcuno farsi dell'ideate Conferme di Teodoro Mesimerio , e del Pontefice Urbano : giacchè in quei tempi , nè meno per sogno avea posto il piede in Calabria il Patriarca S. Bruno . E perciò resta anche dichiarato apocrifo l'altro Privilegio, attribuito al Duca Ruggiero coll' Epoca dell' anno *Dominicæ Incarnationis* 1094. , che nella Relazione del Razionale Bruno vien trascritto alla *pag.* 8. nel *num.* 5. Cotesto Privilegio per altro, da'Certosini esibito affin di convalidare i precedenti due sognati Diplomi del Conte, a motivo della concessione non solo del Luogo di solitudine da S. Bruno , e suoi Compagni eletto, ma anche della Lega , verrebbe, se vero fosse, a distruggere più tosto il fatto di detta Lega , che a confermarlo : mentre l' Inventore, che foggiò tale Carta, non badò ad esprimerla.

Ragioni addotte per la scelta del Croiset.

31 Ma quì sento rampognarmi , come in tessere queste illazioni , abbia prescelto il Croiset, che finalmente, essendo il di lui principale scopo , descrivere la Vita di S. Bruno , e degli altri Santi , per le virtù delle quali furono adorni in questo Mondo: siccome per le medesime dee prestarsegli ragionevole , e soda credenza, così non possa lo stesso ammettersi per riguardo agli anni , ne'quali fissa la dimora in Calabria del menzionato Patriarca sino alla sua morte . Doveasi in ordine a ciò , mi si dice , ricorrere a' documenti della Storia , che rendono i fatti nel di loro chiaro aspetto . Io però , quantunque conosco esser vera la proposizione, come suol dirsi , in astratto , raccordo a chi fa le veci della Certosa , o sia l'Anonimo , o sia l'odierno suo Avvocato, aver io fatto uso di tale Scrittore , ad esempio dello stesso anonimo Certosino , come mi sono spiegato . Gli dico inoltre , che leggesi presso di questo Autore la vita del Santo , con accuratezza somma descritta . Gli dico finalmente , aver prescelto il Croiset col motivo , che avendo il medesimo scritto la vita di S. Bruno con somma onorificenza , e stima del suo Ordine , ed ammettendo tanti fatti , i quali vogliono per costanti gli stessi Certosini ; non mi aspettava, che dovesse poi recar loro occasione di riprovare quello , ci ha lasciato registrato l' Autore nella sua Opera , cioè , che non più di cinque anni durato era in vita il Santo, dopo il suo ritiro da Roma nella Calabria, ove fondò la sua nuova Certosa.

32 Che se poi mi si voglia dire di esservi argomento chiaro dell' abbaglio, preso dal Croiset: mentre afferma seguita la morte di quel Patriarca, dopo il quindicesimo anno della fondazion del suo Ordine , quandochè eran decorsi anni diciassette dal 1084. , epoca dallo stesso

Autore fissata, e perciò non rechi maraviglia, se dicasi aver errato anche in affermare per la morte l'anno quinto dopo il suo ritiro nella Calabria; io rispondo, che con maraviglia sento una tal proposizione, di non aver saputo cotesto grave Scrittore contare gli anni decorsi dal 1084., fino a' 6. Ottobre del 1101. Non si sognò il Croiset, descrivendo l'Epoca del 1084. avvisare, che allora si fosse effettivamente fondato l'Ordine de' Certosini: poichè ben sapea, cosa importasse la vera fondazione di un Ordine, e quali requisiti, e solennità in ciò dovean concorrere, trattandosi precisamente di porre in piedi un Istituto, che per l'austerità, e delicatezza della Santimonia, la quale s'imprendeva, eravi bisogno di sodo sperimento. Solo disse, che verso la Festa della Natività di S.Gio: Battista dell'anno 1084. cominciarono S.Bruno, e i suoi Compagni ad abitar quel Diserto, ed a menarvi la vita più austera, e più santa, che per anche si fosse veduta nella Cattolica Chiesa. Dov'è l'abbaglio dunque nel computo degli anni? L'abbaglio è stato di colui, che in foggiare di pianta quei Diplomi, e Carte di conferma, fissò quelle date di tempo, le quali non corrispondono alla ritirata di S. Bruno nella Calabria, e nè anche per molto tempo dopo.

Stravaganza tale fu questa, che saltando su gli occhi dell'Anonimo 33 gli diè motivo, abbenchè similmente indarno, come ho già dimostrato, di affaticarsi nell'imprendere colla diversità dell'Ere, che l'anno 1090. fosse l'anno 1091. Ma poi urtando allo scoglio di un' altra Carta, attribuita dalla Certosa allo stesso Conte Ruggiero, della data di Giugno *Incarnationis anno* 1102., come dalla Relazion di Bruno alla *pag.* 17., e 18., per evitarne l'anacronismo, nascente dalla morte del Conte, che avvenne pria di quella di S. Bruno, defunto, come dissi, in Ottobre del 1101., ha creduto nel *foglio* 456. della sua Scrittura porsi in salvo, col dire, che l'anno 1102. di cotesto altro Diploma debbasi intendere *more Pisano*: onde vaglia lo stesso, che l'anno nostro comune 1101.: e così gli anni a suo arbitrio ora si allungano, ed ora si restringono.

D'onde anche apparisca la Ragion Fiscale.

Quanto ho proposto fin'ora camminerebbe, attendendosi l'Epoca del 34 1084. voluta da' Certosini, e con essi anche dal Croiset. Passo ora a dimostrare, che sempre più certa riluce la ragion del Fisco, se non rincresca di ascoltarne la testimonianza di tanti rinomatissimi Autori. Dicono essi, che nella Certosa di Grenoble si ritirò S. Bruno, non già nel 1084., ma nel 1086., come specialmente col Baronio lo attestano *il Petavio* (1), *il Labbè*

(1) *Rationar. Tempor. part.* 2. *lib.* 8. *cap.* 19.

bè (1), e 'l *Bellarmino* (2). E tralasciando altri, che lo stesso anonimo Certosino, usando quì della sua ingenuità, non ha omesso porgli in notizia nella sua Scrittura alla *pag.* 171. verso il fine, ed alla *pag.* 172., giovami solo aggiugnere alcuni altri particolari Scrittori rapportati da Giovanni Launojo nella sua Dissertazione, *De vera causa secessus S. Brunonis in Eremum*. Il primo è di Gaufredo Vosiense nel *cap.* 21. delle sue Croniche: *Ordo Cartusiensium sanctissimus incepit hoc tempore, scilicet Anno* 1086. *per Brunonem Virum Sanctum, natione Alemanum &c.* Il secondo è la Cronaca manoscritta di S. Martino Turonese, in cui si legge: *Anno* 1086. *incepit Ordo Cartusiæ tali modo &c.* E 'l terzo è la testimonianza di S. Antonino Arcivescovo di Firenze nella 2. parte dell'Istoria al *tit.* 15. *cap.* 22., dove leggiamo: *Anno Domini* 1086. *secundùm Vincentium in Speculo histor. lib.* 26. *cap.* 82., *qui hoc refert ex historia Sigeberti, habuit initium Cartusiensium Ordo*.

35 Or da questa Epoca numerando gli anni sei, non compiuti in senso de' Certosini, e del Croiset, ne' quali fece permanenza nell' anzidetta Certosa di Grenoble S. Bruno, ci ritroveremo nel 1092., allora che, per comando del Pontefice, si dovette portare in Roma ad assisterlo in quelle gravi occorrenze. E detraendosi poi quell' altro lungo spazio di tempo, in cui fu necessitato il medesimo ivi far permanenza presso al Papa, ci accorgeremo, che non già nel 1096. potè S. Bruno trovarsi in Calabria, secondo il Croiset, che lo afferma indi defunto nel 1101. quinto anno, com' egli attesta, dopo essersi ritirato in quel luogo; ma tempo molto appresso.

36 Egli è vero, che tra gli Scrittori anche si contende, se il Santo morto fosse nell'anno 1101., come non ne dubita l'Anonimo, nè può dubitarne; ovvero nel 1102., del che fa parola nella sua Scrittura il Signor Cavaliere Vargas alla parte 1. dalla *pag.* 146. in poi: ma questa disputa niente fa al caso; mentre, da quanto ho premesso, sempre resta vero, che i Diplomi, attribuiti al Conte Ruggiero del 1090., o sia 1091., come lo vuole l'Anonimo, e del 1093., e le Bolle di conferma dimostrano l'apocrifa qualità, che ritengono: e tale anche sia il menzionato Privilegio del 1094. attribuito al Duca Ruggiero; poichè allora S. Bruno non era, nè potea trovarsi nella Certosa di Calabria, che dopo colà fondolla..

Al-

(1) *Dissert. histor. apud Bellar*, e nel *tom.* 6. *Conciliorum apud Harduin. col.* 1598. nel margine.

(2) *De scriptor. Eccles. ab Anno* 1000. *ad* 1110.

Alla veduta di ciò, ben comprende ogni uno con qual discerni-
37 mento debbasi entrare all'esame degli altri Diplomi, e Privilegj, prodotti in questa Causa nel nome della Certosa. Veggonsi cavati i medesimi da quella stessa fucina, da cui le antecedenti Carte derivarono. Onde, riserbandomi di appresso trattare per tutti in una sola volta del merito dell'estrinseca loro fede, potrei quì ora affermare, che per detta sola riflessione riuscisse adattabile la massima: *Falsus in uno, falsus in omnibus*. Nè fuor di proposito.

Avvertimento del Muratori intorno a' Diplomi, e Carte Antiche.

Mi fa strada l'avviso di quanto lasciò registrato il celebre Ludovico
38 Antonio Muratori nel *Tom.* 2. delle sue *Dissert.* sopra le Antichità Italiane, e propriamente nella *Dissert.* 34., ove tratta dei Diplomi, e delle Carte antiche, o dubbiose, o false. Egli, per quello, si appartiene all'Italia, ci previene, che, sebbene gli Uomini dotti di questi ultimi Secoli, a motivo della scarsezza di memorie istoriche d'Italia, derivata dopo la declinazione del Romano Imperio, coll'esser una tal Regione andata in mano di Barbariche Nazioni, avessero proccurato da' vecchi Archivj raccogliere tutto quello, per avventura vi restava, e potea servire a formare in qualche guisa il ritratto di quegl'infelici tempi; per disavventura però si rinviene, che gli stessi Archivj abbian patito varie burrasche, o perchè furon un tempo svaligiati, o perchè le Carte, quantunque per la maggior parte vere ed autentiche, si veggono mischiate con delle false.

Soggiugne poi, *Non esservi stato alcun Secolo, alcun Regno, che ado-*
39 *perasse Lettere, il quale si possa vantare d'essere ito esente dall'Impostori. Anzi nè pure gli stessi ultimi Secoli, e nè pure la medesima nostra età sono stati privi di questa abominevol sorta di mortali. Il recarne esempli sarebbe superfluo per gli Eruditi, e nojoso al resto delle persone. Ma di lunga mano riusciva una volta facile, e comodo a i Falsarj il fabbricar delle carte adulterine, e lo spacciarle con franchezza, perchè, stante l'ignoranza delle Lettere, e l'imperizia nell'Arte Critica diffusa per tutti gli allora viventi, apparenza ordinariamente non restava di scoprire l'impostura, se pure qualche lite non rendeva industriosi i contraditori ad impugnarne l'autenticità. Però si poteano a man salva fingere Diplomi: trovavasi la buona gente ben disposta a ricevere col medesimo ossequio, e credulità quelle finzioni, che usavano per gli legittimi documenti.*

Prosegue l'Autore a dire, che due specie di persone si osservano
40 negli antichi tempi, le quali dilettavansi di tali merci. *I primi* (son sue le parole) *guidati dalla buona fede, e nulla sospettando di falsità, facilmente accettavano come buona moneta i Diplo-*

mi

mi fabbricati da' Falsarj per lor onore, e vantaggio . . . . Altri ancora consentirono in somiglianti frodi, perchè non credevano atto di malvagità il valersi di questo soccorso; mentre quelle Carte tendevano solamente alla conferma, e Difesa di veri dritti, nè alcun danno ne risultava a qualsivoglia altra persona &c.

41 E dopo aver trascritto alcuni esempli di quei Religiosi, ed Ecclesiastici, i quali avendo perduto i loro Privilegj, Diplomi, e Strumenti per incendj de' loro Archivj in occasione di Guerra, o per altre funeste cagioni, ricorrevano a dirittura al Principe, affin di provvedere con particolar sua Carta alla indennità de' loro dritti, ed averi, come in fatti il conseguirono specialmente da Berengario I. Re d' Italia, Egilulfo Vescovo di Mantua, ed Adelberga Badessa del Monistero delle Vergini di S.Sisto di Piacenza; ci avvertisce però: *Ma non tutti proccurarono di provvedere alla loro indennità con questi legittimi mezzi: Vi furono altri, che senza malizia accettarono Strumenti spurii, fabbricati da qualche Impostore; o pure senza scrupolo, e ad occhi aperti sostituivano in luogo de' vecchi perduti i lavorati di nuovo. Quelche è peggio, altri non mancarono, i quali non ebbero difficoltà di fingere antiche pergamene, e privilegi, o per attribuirsi de' non giusti Dominj, o per acquistarsi un maggiore, ma falso decoro &c.*

Di qual specie sieno i Diplomi della Certosa, e qual carattere debbasi loro attribuire.

42 Io non intendo con tali premesse ledere quella venerazione, che si dee all'Ordine rispettabile de' Certosini: ma mi veggo nel tempo stesso nella necessità d'indagare, di quale specie, fra le descritte dal Muratori, sieno quei Diplomi, ed altre Carte, che vengono in controversia. Tanto maggiormente, che non potendosi affermare di quella tempra, la quale narra l'Autore, parlando de' Privilegj di Berengario, ottenuti dal Vescovo di Mantua Egilulfo, e dalla Badessa Adelberga per riparare a' loro Titoli, e Dritti, contenuti ne' precedenti Diplomi dati alle fiamme, o smarriti per la incursione de' Barbari; nè anche la Certosa di S. Stefano si sogna dire, che le sue Carte potessero essere di quell'altra indole, dallo stesso Ludovico Antonio Muratori proposta; cioè, che state fossero inventate di pianta in luogo delle prime, le quali con lealtà ottenute, per disavventure poi sofferte, si trovassero involate, o consumate tra le fiamme; onde in buona fede sorrogate si osservassero le seconde in luogo delle prime.

43 Qual carattere adunque dobbiamo dare alle anzidette Carte da' Certosini esibite? Non altro, che quello stesso, che alle prime cinque, di già precedentemente esaminate, si è attribuito, come

apo-

apocrife, e sciocèamente inventate. Questo camminerebbe, anche se fossimo nel dubbio circa la sussistenza delle susseguenti Carte, le quali ora sono in esame, come ho avvertito, o sien quelle, che nella copia in istampa, citata dal Razionale D.Giovanni Bruno nella *pag.7.* e seguenti di sua Relazione, si portano l'une dopo l'altre infilzate; o sien le riferite dal P. Manfredi Certosino nell' accennata sua Opera, di cui su questo proposito fa uso la Certosa, mancandole similmente di esse i pretesi originali monumenti, o copie, le quali si osservassero esibite in di lei nome negli atti. Ella è certa la massima in Legge, che vien giustamente ripulsato un Testimonio, qualora si ritrovi aver altra volta deposto il falso: nè possa prestarsi alcuna fede a ciascun Notajo ne' suoi atti, ogni qual volta egli abbia falsamente altro precedente atto formato. Con ciò sia che la stessa Legge, dichiarando così l' uno, come l'altro infami, gli espelle dal potere più, o in giudizio deporre, o di formare pubblici Atti, che alla sola integrità dell' Uomo approvato si confidano: anzi di ciò non contenta gli condanna a quella pena, che viene stabilita sotto il titolo della Legge Cornelia *de Falsis*.

44 Ma non siamo noi nella dura necessità di fermarci a questa sola riflessione: vi sono altre cose essenzialissime, delle quali farò uso nell' esame delle Carte Certosine, e che sempre più confermano quanto mi ho proposto dimostrare.

Altro Diploma di donazione del Conte Ruggiero a S.Bruno del Monistero di S. Maria di Arsafia, ed altro: e riflessioni sul medesimo.

45 Passo adunque, dopo aver già parlato delle precedenti Carte, che contengono la pretesa concession della Lega di Territorio, cronologicamente a descrivere l'altro Diploma di Agosto del 1094. riferito dal P.Manfredi in detta sua Opera, ed attribuito similmente al Conte Ruggiero, il quale, se vero fosse, riguarderebbe un'altra donazione fatta a S.Bruno del Monistero di S.Maria di Arsafia con tutte le sue pertinenze, dovunque fossero: e dopo descritti i confini del Territorio di detto Monistero con due Casali inclusi, cioè quelli di S.Andrea, e Roseti, anche si afferma di avergli donato il Conte un luogo, che chiamasi *Gli Apostoli* con due Casali nominati Vigni, e Bivongi colla descrizione parimente de' confini, e la Chiesa di S. Fantino con tutte le sue ragioni, e pertinenze: e finalmente il Casale di Arungo nel distretto della Città di Squillace, nella maniera, che lo godea la stessa Chiesa di Arsafia: e questi Luoghi con tutti i dritti, corsi di acque, molini, boschi, miniere di bronzo, ferro, e di tutti i metalli con pascoli, ed altri dritti, da esso Conte, e dalla sua Curia goduti, come rilevasi nella *pag.* 102. *num.* 37. della Relazion di Bruno.

Questo Privilegio di concessione viene trascritto a pro de' Certosi-

ni

46 ni suoi compagni dal P.Manfredi colla medesima franchezza, da lui usata nel riferire le precedenti Carte, già da me esaminate, senza egli considerare, che l'Epoca, in cui si porta spedito, cioè in Agosto dell' anno *ab Incarnatione* 1094., solamente basta per dichiararlo non vero, e manifestamente apocrifo. Imperocchè l'andata di S. Bruno nella Calabria per fondare ivi la Certosa, che chiamasi di S.Stefano del Bosco, fu in tempo molto posteriore all' anno 1094., secondo la dimostrazione da me, come sovra, fatta, o si attenda l' anno 1084., nel quale vogliono i Certosini essersi 'l detto Patriarca ritirato nell'Eremo di Grenoble verso la Festività della Nascita di S. Gio: Battista, com' esprime il Croiset, ovvero nel 1086., conforme gli Autori più rinomati sostengono. Ciò cammina, perchè il calcolo degli anni intermezzi, dallo stesso Patriarca consumati nella Certosa di Grenoble, ed indi presso al Pontefice in Roma, ci porta per la ritirata del Santo nell'Eremo della Calabria nel 1096., standosi all'Epoca anzidetta del 1084., e ci conduce più oltre, se nel 1086. si ritirò con suoi compagni in detta prima Solitudine: tanto maggiormente che non più di cinque anni visse in quella poi di Calabria.

Dovea in oltre cotesto P. Manfredi, volendo nella sua Opera far 47 la figura di vero Critico per la risposta, ch'egli fa in difesa della Certosa di S. Stefano al Fatto istorico, e cronologico di Raimondo Castagna, almeno far alto alla veduta di questa Carta del 1094., che si pose a trascrivere, per quelle parole, che in essa incontrò; cioè: *Dedi Beato Patri Brunoni, & successoribus suis Monasterium S.Mariæ de Arsapbia, cum omnibus pertinentiis suis, ubicumque sint*. Dovea riflettere, se quel *Beato Patri Brunoni* partorito avrebbe ostacolo in credersi espressiva del Conte Ruggiero, e specialmente quando già erasi accorto, che pochi versi prima leggeasi lo stesso titolo adattato alla Madre di Dio, ed al precursore S.Gio. Battista nella medesima Carta: e questo, fingendosi l'ipotesi, che la data del tempo, in cui si legge spedita, non ne mandasse in fumo la sua ideata sussistenza.

Egli è vero, nè io posso negare, che cotesto titolo siasi ne' ve-48 tusti Secoli usato. Nel Supplemento al Glossario di Dufresne leggiamo: *Eo titulo compellatur Hugo Cluniacensis Abbas a Simone Comite in Charta an. 1076. inter instr. tom. 10. Gall. Christ. col. 207. Venerando Abbati Hugoni* (sono le proprie parole) *& omni Congregationi Cluniacensis Cœnobii, Simon comes vestræ Sanctitatis servulus salutem. Notum sit vestræ celsitudini, Beatissime Pater &c.* E lo stesso, parlando de' Patriarchi, e de'Vescovi, ci ricorda in persona dell' Imperador Giustiniano Giovanni Calvino.

vino nel suo *Lexic. Jur. Beatissimos Patriarchas , & Episcopos in Constit. subinde compellat Justinian. Nec caret mos ita compellandi exemplo vetusto , vel D. Hieron. testimonio*. Anzi nel Glossario principale del Dufresne si attesta : *BEATÆ , Mulieres in Hispania præ cæteris Religiosæ , quales fere sunt Beguinæ in Flandria*. Ma che per questo?

Riassunto del Diploma , e sua improprietà.

La Copia del Diploma , di cui trattiamo , e da me riassunto in 49 quelle parti , che si riconoscono trascritte dal Razionale D. Giovanni Bruno nella sua relazione è intera negli atti della presente Causa (1), e 'l principio di essa è concepito come segue: *In nomine Dei Æterni , & Salvatoris nostri Jesu Christi , anno ab Incarnatione Domini* 1094. *Indictione secunda. Cum ego Rogerius Comes Calabriæ , & Siciliæ , pro Dei amore , & Animæ meæ remedio , & salute Animæ Roberti Guiscardi fratris mei gloriosissimi Ducis Apuliæ , & pro remedio Animarum fratrum meorum , atque omnium parentum , & uxorum mearum , vellem deducere facere ad honorem Dei , & Beatæ Mariæ , & Beati Joannis Baptistæ , Ecclesiam de Eremo , quæ sita est inter Arenam , & oppidum , quod dicitur Stylum super Territorio dicti oppidi Styli per Venerabiles , & Sanctissimos Patres , Panormitanensem Archiepiscopum , & Militensem , Tropiensem , Neocastrensem , Catanienſem , atque Squillacienſem Episcopos : collaudantibus eisdem Sanctissimis Patribus , dedi Beato Patri Brunoni Magistro ejusdem. Eremi , sibi , & successoribus suis Monasterium Sanctæ Mariæ de Arsaphia , cum omnibus pertinentiis suis , ubicumque sint &c.* Or si può dare simile ammasso di sconcezze in formarsi un Diploma , che si vuol attribuire ad un Signore , qual era il Conte Ruggiero?

Fino a che proccurato semplicemente si fosse di adattare al Fonda- 50 tore della Certosa di S. Stefano il titolo di Beato , io l'intendo: imperocchè gli esempli additati ci fan comprendere , che tali espressive ne' tempi a noi remoti soleansi praticare: e pure , trattandosi del Conte Ruggiero , non resterei fuori di esitazione: ma che un Principe di questa fatta voluto avesse uguagliare ne' Titoli un S. Gio: Battista , anzi la Madre di Dio a Brunone fondatore della Certosa , nè meno un Uomo scimunito sarebbe per ammetterlo . E perciò , quando anche non concorresse altro per dimostrare apocrifo cotesto Diploma , ben si conosce , che , inventatosi molto tempo dopo la morte dell' anzidetto Patriarca , se gli ascrisse , in fingendolo vivo , inavvedutamente con trasporto della penna quel Titolo , che , ritrovandosi già defunto, gli

(1) *Fol.* 15. *Proc.* 1. *vol. An.* 1751.

gli veniva attribuito per gli suoi meriti, coi quali avea conseguito il premio eterno della Gloria. Ben dunque si osserva, che l'Autore di cotesta Carta inventata, nell' atto di formarla non badò, nè al tempo, in cui la foggiava, nè al tempo, in cui dar volea ad intendere, che scrivesse: anzi pregna la sua mente di notizie indigeste de' Titoli, che soleansi usare ne' secoli passati per le persone religiose, e per gli Vescovi, ed Arcivescovi, tutti volle con disordine grande praticarli nel finto Diploma, che abbiamo in esame, ora uguagliando ne' Titoli la Vergine Santissima, e 'l Glorioso Precursore di Cristo Signor nostro con Brunone fondatore della Certosa in Calabria, ed ora il Titolo in grado superlativo della Santità ascrivendolo a' Prelati, i quali esprime nel Diploma con detrarlo alla Madre di Dio specialmente, qual' è la Reina de' Santi.

Impostura del sudetto Diploma.

51 Che diremo poi, se pongasi mente alla stravagante comminazion di pena, la quale, infocato da un estro di somma cupidigia il Fabro della presente Carta, ritroviamo aver posta in bocca del Conte Ruggiero in fulminarla a coloro, che avessero contravvenuto alla concessione fatta nel suo Diploma, non eccettuandone pur anche la sua Discendenza, col renderlo parimente dimentico della sua dignità, e di quella de' Posteri? *Si verò persona aliqua, Filius meus, aut aliquis heres, seu successor hoc meum quassaverit donum, seu privilegium, mihi, & Posteris meis, aut Ecclesiæ Romanæ centum libras auri persolvat, nisi ad condignam satisfactionem venerit Fratrum, ibi Deo servientium, & perpetuæ subjaceat damnationi* (1). Or si può dare simile sconcezza; giacchè si finge, per l'osservanza di un tal Diploma di aversi arrogato il Conte quella potestà, intorno alla pena di eterna condanna, che solo a Dio si appartiene, ed a Dio solo spetta il decretarla. Dunque ben disse il famoso Muratori nel tom. 2. delle Differtazioni sopra le Antichità Italiane nella Differt. 34. ritrovarsi alcuni Diplomi, *sì sciocamente finti, che anche i principianti nello studio dell' Erudizione ne possono scorgere l' impostura*.

Osservanza dell' Istituto de' Certosini esattamente adempiuta da S. Bruno, e suoi Compagni.

52 L' impostura di un tal Diploma sempre più si manifesta, se diasi uno sguardo all' Istituto de' Certosini, che venne da S. Bruno, e suoi compagni osservato, e proseguì ad osservarsi finchè durò quel fervore presso i Religiosi di un tal Ordine. Abbiamo del suo tenore la testimonianza presso di Pietro Cluniacense nel libro 2. de' Miracoli al Capo 28. trascritta da Giovanni Launojo nella menzionata Dissertazione, *De vera causa secessus San-*

C

(1) *Pag. 103: della Relazion di Bruno.*

Sancti Brunonis in Eremum al cap. 1. nel luogo 8. *Servatur* (sono le parole) *in Burgundiæ finibus inter omnes Europæ nostræ Monastici Ordinis professiones, professio quædam multis aliis ejusdem Monastici propositi sanctior, & cautior, instituta nostro tempore a quibusdam Patribus magnis, doctis, & sanctis, Magistro Brunone Coloniensi, Magistro Lauduino Italico, ac quibusdam aliis, & verè magnis, ut dixi, & Deum timentibus viris, qui quorumdam antiquorum Monachorum tepiditate, negligentia, ac desidia prædocti, sæculo abrenuntiare volentes, cautius sibi, suisque in via Dei sectatoribus consuluerunt, & vigilanti oculo Ordinem contra omnes penè Satanæ insidias circumspectum instituerunt. Nam ut contra superbiam, quæ juxta Scripturam initium est omnis peccati, & contra ejus nefandam sobolem, invidiam dico, ambitionem, & vanam gloriam, ac si quæ sunt alia, Ordo ab eis institutus, quantùm juxta eorum scientiam bomini erat possibile, armaretur, vestes vilissimas, ac super omne religionis propositum abjectissimas, ipsoque visu horrendas assumpserunt; quantitate enim breves & angusta, qualitate, ita ut vix aspici possint, hirsuta & sordidæ, nullum gloriandi vitium se posse admittere judicant.*

E poco appresso: *Cupiditatem insuper, quæ radix malorum dicitur,*
53 *vel avaritiam, quæ idolorum servitus vocatur, ne nimis venenosa virgulta quolibet tempore producere posset, ita radicitus avulserunt, ut certos terminos, juxta locorum suorum fertilitatem, aut sterilitatem in circuitu Cellarum suarum majores, minoresve præfigerent, extra quos, etiamsi totus Mundus offerretur eis, nec saltem quantum pes humanus occupat Terræ, spatium acciperent, & ut non esset eis quandoque necessarium, vel plus terræ, quàm dictum est, possessioni suæ addere, aut numerum jumentorum suorum, vel pecorum augere, duodecim tantum Monachos cum decimo tertio Priore, ac octodecim Conversis, paucisque Mercenariis, nullo prorsus superaddito, in sui Ordinis Monasteriis esse perpetuò decreverunt &c.*

Si arguisce la falsità de' suddetti Diplomi.

Se dunque tale fu l'Istituto de' Certosini, e tale era la osservanza
54 esatta del medesimo, nessuno potrà aver l'ardire, nè men per sogno, di affermare, che il Glorioso S.Bruno, dopo aver fondata la Certosa di Grenoble con sì rigido Istituto, ed aver ivi dimorato per pochi anni a cagion del passaggio fatto in Roma; slacciatosi finalmente dalla sua dimora in quella Città, dove sospirava la sua prima solitudine: e rapido essendo corso a rintanarsi in un Diserto più aspro nella Calabria con sei Compagni, che seco menò, come ci narra il Croiset; in vece poi di aggiugnere, secondo lo stesso Autore ci attesta, *al suo primo fervere*

vore un fervore novello, con darsi tutto alla contemplazione, ed a' rigori della più austera penitenza, cangiato avesse in un baleno il suo primiero stabile proposito con adottare sentimenti di acquistar Signorìe, e Vassalli, come ci si vuol dare ad intendere con simili Diplomi, ed altri, che dovrò in appresso esaminare. Bisogna in tanto conchiudere, che se non può darsi la marca d'impostori, e specialmente al Cluniacense, che ne descrisse l'Istituto, e la osservanza dell'Ordine, ed al Croiset, che ha composta la vita del Santo, poichè la Chiesa tutto giorno ci assicura dell'esimie virtù, praticate nell'austera sua vita da cotesto Patriarca fino alla sua morte; impostori sieno quei, che han fabbricato gli anzidetti, ed altri Diplomi.

55 Resta ciò sempre più confermato nella Causa presente per lo Casale di Bivongi, che viene in disputa in occasion di ritrovarsi menzionato nell' apocrifa Concessione, che ora ci troviamo esaminando. Tanto è lungi dalla verità di esserſi lo stesso dal Conte Ruggiero donato a S.Bruno ad Agosto del 1094., attenta la data di cotesta Carta; che nella fede del Cedolare de' Fuochi, Terre, e Baroni della Provincia di Calabria ultra dell' anno 1496., (il quale si conserva nel Grande Archivio) esibita negli atti per parte de' Certosini, affin di giustificare fin da quel tempo, e prima, il possesso avuto dal Monistero di S. Stefano del Bosco de' Casali; che vengono sottoposti al presente Giudizio, affatto non si trova sotto la Rubrica del Monistero di S. Stefano, e sua Badia di quel tempo, registrato il Casale medesimo (1). Nè leggesi di cotesto Casale fatta alcuna parola nella Platea, che i Certosini vantano formata nel 1533. col permesso dell' Imperador Carlo V. da Nicolangelo de Amectis, giusta un esemplare di essa, trascritto dal Razionale D.Giovanni Bruno nella sua Relazione (2). Di cotesto esemplare vuol fare uso indubitabilmente la Certosa; mentre, esibitosene dalla medesima un preteso Originale, fu con tale copia collazionato dallo stesso D.Giovanni Bruno, e dall' interino Archivario del Grande Archivio D.Antonio Chiarito, prescelti d'ordine del Tribunale della Regia Camera a farne la ricognizione, e perizia, che domandaron i Certosini medesimi (3).

56 Stimo adunque rimaner da ogni parte ben fondata la insussistenza, e l'apocrifa qualità del Diploma del 1094., o si riguardi l'anacronismo, che contiene per la data del tempo, in cui si propone da' Certosini formato, giacchè allora non avea S. Bruno posto il piede nelle Calabrie: o si rifletta il tenore della medesima

(1) *Fol. 283. a t. Proc. 1. vol. An. 1751.*
(2) *Pag. 48. ad Pag. 72.*
(3) *Fol. 275., & a t., & fol. 276., & a t. d. Proc.*

Carta, per le chiarissime irregolarità, e sconcezze, che in se racchiude: o finalmente si vuol porre un occhio particolare al Casale di Bivongi, che in tal Diploma descrivesi conceduto; mentre da quanto finora ho esposto, chiarissima se ne scorge la usurpazione.

Si esamina il Privilegio del 1096. attribuito al Conte Ruggiero.

Passo in tanto all' esame dell' altro Privilegio ascritto al Conte 57 Ruggiero nel 1096., e inserito nella Relazione di Bruno al *num.* 6. della *pag.* 9. In cotesta Carta di concessione, soggetta per altro a' medesimi anacronismi per cagione de' motivi, già additati, come sovra, non dovrei affannarmi; poichè tratta di una donazione di quanto in una Carta Greca si rinveniva notato, ed anche di alcuni Villani, i nomi de' quali s'individuano. Non si sa però cosa si contenesse nella medesima, non ritrovandosi prodotta. In oltre quei Villani, si voglion donati, non sono certamente più al Mondo. Ma pur, ciò non ostante, è da notarsi di speciale, che quel Conte Ruggiero, il quale nel 1094. dato avea, come pretendono i Certosini, il titolo stesso di Beato a Brunone fondatore della Certosa in Calabria, con cui avea ivi trattata la Madre di Dio, e con essa il Battista, riguardando tutti e tre del pari: quì nondimeno lo degradò dalla Beatitudine, prima accordatagli. Onde quel *Beato Brunoni* della Carta del 1094. quì si ridusse ad un semplice *Magistro Brunoni*. Il Conte poi salta ad arrogarsi la potestà Pontificia nell' anatemizzare: *Hanc autem donationem meam, si ego, aut Comitissa* (ch' era la sua Moglie) *post mortem meam, aut aliquis heres meus, aut qualibet alia persona violare, aut decurtari tentaverit, nisi ad condignam satisfactionem venerit coram Eremitis, anathemate feriatur insanabili*(1). A buon linguaggio sottopose non solo la Moglie, ed i suoi discendenti, ma eziandio la sua medesima persona al più orribile gastigo spirituale, qual è quello in vita di essere perpetuamente esuli dal Grembo della Chiesa, se non si andavano, contravvenendo, a costituire come Rei avanti degli Eremiti con risarcire loro il danno. E pur, ciò non ostante, si vuol dare ad intendere da' Certosini, che il Vescovo di Martirano di quel tempo, e l' Arcivescovo di Cosenza si fossero, come nel Diploma si legge, ivi sottoscritti. Creda chi vuole simili inezie; mentre ripeto col Muratori nell'accennata *dissert.* 34., che tali Diplomi, così scioccamente finti, son quei appunto, *che anche i principianti nello studio dell' Erudizione ne possono scorgere l'impostura*.

Con questa scorta per gli Diplomi fin ora esaminati, ogn'Uom di sa-58 na mente potrà riflettere, che conto abbiasi a tenere dell' altro da'

(1) *Fol.* 334. *Proc. Anni* 1717.

da' Certosini esibito coll' Epoca del 1098. *ab Incarnatione*. In questo, che viene trascritto dal magn. Razionale Bruno dalla *pag. 9.* al *num. 7.* sino alla *pag. 16.* di sua Relazione, si fa narrare al Conte Ruggiero una prodigiosa rivelazione fattagli da S. Bruno, allora vivente, in atto ritrovavasi egli il Conte all' assedio di Capua sul tradimento di Sergio, da cui libero lo rese. Quindi concede il Conte in retribuzione al medesimo Patriarca, *ejusque successoribus ad habendum in perpetuum absque temporali servitio*, oltre del Monistero di S. Giacomo di Montauro con altri corpi, il Casale di S. Maria, e quei tre appellati Montauro, Oliviano, e Gasparrina con tutte le pertinenze. Ed andando poi quelle descrivendo soggiugne, *omnia enim quaecumque infra hos sunt terminos, tam Vassallos, qui in dictis Casalibus habitant nunc, quam qui habitaturi sunt, praeter si personali servitio alicui Baronum meorum, eorum aliquis teneatur, tui juris, tuorumque Fratrum tibi succedentium, Pater Bruno, esse concedo*. E poco dopo: *Habitationes Casalium tibi, successoribusque tuis, quandoquunque volueritis, commutare licebit, & etiam ipsum Monasterium Sancti Jacobi, quod donavi, & omnia in eadem, & de eadem terra facere, quae ego facere potui, quum licebat*. Indi tra l'altro fa la seguente spiega. *Multae intra has divisas Terrae sunt, quae ad te, Pater Bruno, spectant, & successores tuos, quas cum Arsaphia dedi majori Ecclesiae vestrae tempore dedicationis ipsius*.

Si descrive il Diploma del Conte Ruggiero del 1098. in compenso di essere stato liberato dal tradimento di Sergio.

59 Facciamo quì alto un poco in esporre il restante della concessione. Io non entro a ripetere ciò, che dall'Avvocato di Santo Timpano si ritrova esaminato in ordine al tempo, in cui portasi l'assedio di Capua avvenuto: ma solo riflettendo al principio del tenore, col quale ritrovasi concepito il Diploma, ed a quello, che poi verso il fine di esso ritrovasi registrato, vado a conchiudere, che questi soli due estremi bastano a manifestare la favola delle largizioni, le quali si leggono nel medesimo. Porta senza dubbio cotesta Carta nella sua fronte il cominciamento, che siegue: *In nomine Dei aeterni Salvatoris nostri Jesu Christi Anno ab Incarnatione ejusdem millesimo nonagesimo octavo indictione VII. Gloriosus Rex David &c.* (1) Ma poi verso il fine si dice: *Hoc Privilegium scriptum est secundo Augusti, Anno ab Incarnatione Domini millesimo nonagesimo nono Ind. VII. per manus Fulconis Capellani mei &c.* (2) Tanto erasi acceso di fantasia il Fabro di questo inventato Privilegio nel com-

Insussistenza delle donazioni ricavata dalla stessa pretesa Carta di concessione del Conte Ruggiero.

(1) *Pag. 9. num. 7. della Relazione di Bruno.*
(2) *Pag. 14. nel fine, a pag. 15. di detta Relazione.*

comporlo, che meditando qual Epoca dar gli dovesse, allucinatosi ne assegna una nel principio, ed un' altra diversa nel fine.

Tenore ideale del Diploma.

Ma andiamo avanti. Si fa dire in un tale Diploma al Conte, 60 che scampato dal tradimento di Sergio, *Reversus sum, Deo volente, 29. Julii mensis Squillacium, posthabita Capuæ Civitate, ubi fui per quindenam continuam infirmatus. Venit verò ad me jam dictus Venerabilis Pater Bruno &c. cui Reverendo viro & visionem retuli, & humiles egi gratias, quòd de me etiam absente curam in suis orationibus habuisset.* Gran cosa! Nel Privilegio del 1094. inserito nella sua Opera dal P. Manfredi, senza aver in quel tempo il Conte goduto di alcun prodigio per opera di cotesto Patriarca, gli ascrive del pari il titolo di Beato, che ivi dà alla Vergine Santissima: *Dedi Beato Patri Brunoni*: e quì, che decanta la sua liberazione dal tradimento di Sergio per opera sua, lo fa decader di merito, ora chiamandolo col titolo di *Venerabile*, ed ora col titolo di *Reverendo*. E chi da tutto ciò non raccoglie, che secondo le diverse fantasie di quei, che inventavano tali apocrife Carte, ora si poneva in uso un Titolo, ed ora un altro?

Ma per ritornare alla liberazione del Conte, che si descrive nel 61 Diploma ottenuta in virtù de'meriti di S.Bruno, si passa indi dal Conte medesimo, desideroso di retribuirlo, a dire: *Rogavi quoque ipsum humiliter, ut propter amorem Dei in terra mea Squillacii sumere dignaretur largos redditus, quos donabam*: ma se gli fa soggiugnere poi, *Renuens ipse recipere, dicebat, quòd ad hoc Domum sui Patris, meamque dimiserat, ut a Mundi rebus extraneus deserviret libere Deo suo.* Tal era in verità il modello di questo servo di Dio, che non si è potuto fare di meno quì esprimere, affin di prestarsi credenza all' inventato Diploma. Egli prescelto avea un Istituto tanto austero, e lontano dalla familiarità degli Uomini, e dalla cupidigia di acquistare, quanto la Storia di sua vita ha pubblicato. E perciò non ha mentito il Cluniacense, allora chè attestando qual era l' istituto dell' Ordine Certosino, e la esatta sua osservanza, ci ha fatto sentire tutto quello, che mi ritrovo aver già trascritto. Non ha badato però l'Autore di cotesta altra favolosa Carta, che la stessa risposta da lui situata in bocca di S. Bruno avrebbe da se sola dichiarati apocrifi i suntuosi precedenti acquisti di vaste Tenute, Casali, e Vassalli, che vogliono i moderni Certosini aver fatto quel Patriarca in vigore delle precedenti Carte di concessioni, da me già esaminate. Come, di grazia, potea reggere altrimenti l' anzidetta risposta, che si vuol data

data al Conte Ruggiero, quando lo stesso Conte sapendo le tante concessioni da lui fattegli prima, e da quello accettate, avrebbe potuto smentirlo, giacchè da povero, e rigido Anacoreta cangiato si era in un Barone ricco di tanti Poderi, e Vassalli.

Altri acquisti sostenuti da' Certosini per un tal Diploma, e loro insussistenza.

Ma pur ciò non ostante, volendosi col tenore di cotesto favoloso 62 Diploma, che ora si esamina, sostenere altri acquisti, oltre i precedenti, che sono in disputa, si è pensato con un modo lenitivo superare il tutto, per non far comparire alcuna improporzione tra la risposta situata in bocca del Santo; *Ut a Mundi rebus extraneus deserviret liberè Deo suo*, e quanto si pretende di nuove concessioni, da esso accettate. E l'invenzione fu il far soggiugnere in detta Carta dal Conte con artificioso diminutivo parlare, *& tandem vix cum eo impetrare potui, ut gratis acquiesceret sumere modicum munus meum*. O che graziosa espressiva! *Modicum munus* chiamasi per giustificare l'acquiescenza di S.Bruno, e renderci della medesima persuasi, quanto di sopra ho in parte esposto di rinvenirsi conceduto nel presente Diploma, e si proseguisce a donare nel medesimo, oltre gli acquisti prima fatti, come vantano i Certosini colle antecedenti Carte? Leggasi l'intero Diploma, di cui ora trattiamo, e si vedrà quello, che ivi, se vero fosse, portasi donato, fino ad obbligare cento e dodici Linee di persone ad essere gli Uomini di esse perpetui servi della Certosa, come seguaci di Sergio nel tradimento. E si fa dire al Conte, parlando a quel Patriarca: *Hos morti obnoxios in reversione mea Squillacium servaveram, diversis mortibus puniendos: sed tuis postulationibus liberatos eos, filiosque eorum tibi, & Successoribus tuis obligo, & filios filiorum in aeternum servos perpetuos, & Villanos ad Beatae Mariae, & Protomartyris Stephani personalem, & perpetuam servitutem.*

Bell'onore quì rendeasi alla Madre di Dio, ed al Protomartire 63 S.Stefano! Si condannava la Discendenza intera di coloro, che si volean aver fallito con Sergio, ad una perpetua servitù, e così gl'innocenti patir dovessero la pena per gli Rei di essere servi e Villani perpetui. Cose, che nè anche nella rigorosissima Legge *Quisquis Cod. ad L. Juliam Majestatis* si ebbe coraggio di prescrivere: mentre ivi i figli de' Ribelli si condannano ad esser privi delle successioni, e di altri acquisti con titolo lucrativo: ma non già, che restino essi, e gli altri loro discendenti per la Perduellione da' primi loro Maggiori contratta, ad una perpetua servitù sottoposti *in aeternum*. E pure si vuol dare ad intendere, che S. Bruno, il quale esprimesi in questo finto Diploma, d'aver ottenuto il perdono dal Conte per

gli

gli Malfattori, avesse voluto in iscambio della loro pena accettare, e per suo profitto, e per quello della Certosa in Calabria la perpetua servitù, non solo de' Rei, ma anche di tutta la di loro innocente Discendenza *in aeternum*, conforme si esprime nel Diploma (1).

Si proccurò in oltre con astuzia dall' Autore di cotesta Carta da-
64 re una qualche apparenza di verità a quella del 1094. trascritta dal P. Manfredi, e già, come sovra, manifestata per apocrifa, se anche attendere semplicemente si volesse alla sola data del tempo, in cui si porta spedita, per non corrispondere all' Epoca dell' andata di S. Bruno nella Calabria. La invenzione fu di fingersi con detta nuova Carta del 1098., che il Conte Ruggiero avesse nella medesima succintamente ripetuto quello, si contenea nella precedente del 1094. in occasion della donazione fatta a S. Bruno del Monistero di Arsafia .. *Multae*, se gli fa dire, *intra has Divisas Terrae sunt*, *quae ad te*, *Pater Bruno*, *spectant*, *&* *successores tuos*, *quas cum Arsaphia dedi majori Ecclesiae vestrae tempore dedicationis ipsius*.. Si passa avanti con dichiarare d'aver comandato il Conte apporsi i termini a quel Casale di Arunco, già contenuto nello stesso Diploma del 1094. (2). Ma da quello, ho fin' ora posto in chiaro, ben si accorge ognuno, quanto riuscita fosse infelice tal nuova invenzione: mentre con essa non solo restar non può avverato il Diploma del 1094., come già smentito con tante dimostrazioni; ma anche si conferma quì sempre più la favola del Privilegio del 1098., che ora è in esame, per lo motivo appunto di rinvenirsi in esso replicate quelle stesse menzogne, che si erano volute dare ad intendere colla insussistente Carta del 1094.

Falsità del Diploma dell' anno 1102.

E per conseguenza di tutto ciò stabilissima, e fuor d' ogni esita-
65 zione si rende la pruova d' essere falso l' altro Diploma coll' Epoca del 1102. trascritto nella Relazion di Bruno alla *pag.* 17. nel *num. 9.*, dove si finge aver l' istesso Conte Ruggiero voluto spiegare i nomi, e le Linee cento dodici de' servi, che col precedente del 1098., di cui ho trattato finora, si vuole da' Certosini, soggettato avesse a perpetua servitù. Imperocchè, se è certo, che il primo scaturisca da ogni parte luminose pruove di essere apocrifo; non si può giudicar d' indole diversa il presente del 1102. dall' Incarnazione di nostro Signore. Epoca per altro è questa, da cui avvertito l'anonimo Certosino della sconnessione, giacchè il Conte Ruggiero si ritrovava morto fin dall' anno

(1) *Pag.* 14. *della Relazione di Bruno*.
(2) *Pag.* 12., *e* 13. *della Relazion di Bruno*:

anno precedente, si è industriato, come sovra ho detto, di ricorrere per ajuto all' Era Pisana, ad oggetto di ridurre l' anno 1102. all' anno 1101., quasi fosse in sua balìa colla diversità dell'Ere, ora avanzar gli anni, conforme ha sostenuto per lo Diploma del 1090.; volendolo del 1091., ed ora restringerli, secondo ha preteso in occasion della presente Carta del 1102.

Esamina di un altro Privilegio del Duca Ruggiero.

66 Resta ad esaminarsi l'altro Privilegio del Duca Ruggiero, per indi passare alle pretese conferme, e concessioni insieme de' Sovrani di questo Regno da' Certosini esibite. Mi basterebbe, è vero, per confutare il medesimo, la ripruova già data de' precedenti Diplomi, con essersi tutti dimostrati apocrifi: onde per la rapportata massima legale, non altrimente deesi giudicare anche di questo, come prodotto ugualmente cogli altri da una stessa Miniera. Ma voglio similmente dirne qualche mia debole riflessione. Il Diploma è dell' anno *ab Incarnatione* 1099., senza però esprimersi il luogo, in cui si fece, ed in quale solenne occasione: imperocchè leggiamo in esso la soscrizione dell' Arcivescovo di Reggio suo figlio, del Vescovo di Cassano Vicario del Papa, dell' Arcivescovo di Tropea, oltre di due altri Personaggi. Non si comprende poi, come tanti Arcivescovi, e Vescovi si chiesero a concorrere ad un tale atto, che altro non contenea, se non di aver conceduto alla Chiesa di S. Maria dell' Eremo de' Certosini alcuni Villani; *Quos apud Squillacium habebum* (1): quandochè nell' altro, già esaminato del 1094., in cui (se vero fosse) trattavasi non di simile concessione, ma di conferma del Luogo principale di solitudine, accordato dal Conte Ruggiero a S.Bruno, *inter locum, qui dicitur Arena, & oppidum, quod appellatur Stylum*: e pur, ciò non ostante, ivi non vedesi aver adoperato il Duca Ruggiero tanta solennità; ma dopo aver fulminato anche pena di morte à chi violasse tal sua conferma, altro non soggiugne, se non che, *Ut omnia igitur superius concessa, firma, & illibata permaneant, hanc cartulam cuidam nostro Clerico Rodulfo ego Rogerius Dux, & Uxor mea Adelais scribere præcipimus, & sigillo nostro signavimus* (2).

Incongruenze osservate sul medesimo Privilegio.

67 Tralascio la sconnessione, che in cotesta Carta incontriamo coll' osservare in essa prima soscritto l'Arcivescovo di Reggio, e poi il Duca: quandochè il Concedente esser dovea il primo a sottoscrivere, oltre l'esser Duca di Puglia, di Calabria, e di Sicilia, come nel Diploma s'intitola. Dico solo però, che quella predica, la quale ivi si legge formata da penna Ecclesiastica su la limosina

(1) *Pag.* 16., & 17. *della Relazion di D. Giovanni Bruno.*
(2) *Pag.* 8., *e* 9. *della suddetta Relazione.*

na da farsi a' Poveri, non sarebbe stata in quel tempo adattabile per la concessione de' Villani a S. Bruno, e Compagni, se veri fossero stati tutti quei Diplomi precedenti di tante concessioni di Signorie, di Vassalli, e Villani, quante ne vogliono i Certosini aver ottenute dal Conte Ruggiero, e che io finora ho dovuto esaminare.

Privilegj de' Certosini asceritti a' Monarchi di questo Regno, tenore de' medesimi, e loro confutazione.

Passiamo a scrutinare gli altri Privilegj, che da' Certosini di 68 S. Stefano si ascrivono a' Monarchi di questo Regno in conferma degli antecedenti, ottenuti dal Conte, e dal Duca Ruggiero. E prima di tutti ci si propone quello del Re Ruggiero figlio del Conte, *Anno Dominicæ Incarnationis* 1144. rapportato dal P. Manfredi nella sua Opera. Basterebbe invero per confutarlo, che, siccome gli altri da lui medesimo in quella inseriti, non meritano altro pregio, che di riconoscersi per una favola; non diversamente abbiasi questo a riputare.

Il suo tenore, venendo inserito dal Razionale D. Giovanni Bruno 69 in detta Relazione al *num.* 38. della *pag.* 103., e sino alla *pag.* 107. può ivi da ognuno riscontrarsi. Nel medesimo s'infilza la notizia di tante Carte, o sian suggelli, come in essa denominati vengono, con asserirsi a quel Re presentati. Alcuni, dicesi, erano Greci, altri Latini, e taluni misti, attribuiti tutti al Conte suo Padre, ed uno al Duca Ruggiero; e questi, oltre una Platea Greca. E' cosa però notabile, che sebbene quel *Frater Andreas*, *Magister Ecclesiæ Sanctæ Mariæ Eremitarum* studiato si fosse, come si vuol dare ad intendere coll' anzidetto Privilegio, di produrre al Re Ruggiero tante Carte, delle quali chiedea la conferma, e sino quelle, che conteneano solamente la donazione, o di un Molino, o di un Villano (1); tralasciato nulla però di meno avesse di produrre il decantato primo Diploma del Conte Ruggiero del 1090. descritto dal P. Manfredi, ove si finge la concession della Lega di Territorio fatta a S. Bruno, e suoi seguaci nel di loro ingresso nella Calabria; e solo si menzioni quello del 1093. da me ugualmente, come il primo, già dimostrato per apocrifo. Reca in oltre della maraviglia, che in vece di osservarsi cotesto Diploma del 1093. riassunto nella Carta del Re Ruggiero, come una seguela del primo, e di essersi formato per la sola confinazione della medesima Lega, si legga trascritto, come allora, cioè nell' anno stesso 1093., e non prima, si fosse la Lega donata, designandosi contemporaneamente (2). Questo è il solito effetto della Divina

(1) *Pag.* 105. *verso il fine*, *e Pag.* 106. *della Relazion di Bruno*.
(2) *Pag.* 103. *num.* 38., *e Pag.* 104. *della medesima Relazione*.

na Provvidenza; imperocchè non permette agl'Impostori, che parlino, o scrivano sempre di un medesimo tenore: onde nato è il comune detto, *Mendacem oportet esse memorem*. E se l'altrui malizia giugne tal volta a fare, che nella prima apparenza sembri vero ciò, che si propone; restano però sempre in piedi alcune circostanze, da esso non prevedute, che giungono finalmente a smentirlo, affinchè la verità abbia sempre il suo luogo.

Qualità delle Carte inserite nel Diploma suddetto.

70 Niente dico su la qualità delle Carte, che in un tale Diploma del Re Ruggiero si leggono inserite, alcune colle date degli anni, *ab Incarnatione*, altre colle date, *ab initio Mundi*, ed altre finalmente senza Epoca alcuna: quasi che il Conte Ruggiero, niente stabile su la Regola di ogni esatto Principe nella formazion de' suoi Diplomi, sempre variato avesse più, che variano i tempi, e le stagioni. Non posso però far di meno ad avvertire, che da questa medesima Carta, sebbene apocrisa, la quale si attribuisce da'Certosini al Re Ruggiero, riluce sempre più la ragion fiscale, e specialmente nel confermarsi di non esser vero quel Privilegio di concessione del Conte nel ritorno dall'assedio di Capua, libero dal tradimento di Sergio, che particolarmente contiene l'inviluppo di due date di tempo, cioè del 1098. nel suo principio, ed indi del 1099. Si ponga di grazia in confronto la carta del Re Ruggiero (1) col menzionato Privilegio (2), e si vedrà esser indubitato quanto io dico. Questa circostanza di fatto dimostra indubitatamente, che in tempo si meditò finger la Carta di conferma di cotesto Re, non si ritrovava ancora foggiata quella del Conte con tante profuse largizioni.

In che modo vien concepito il Diploma.

71 L'astuzia finalmente adoperata dal Fabro della Carta di conferma del Re Ruggiero, con aver proccurato dare alla medesima un aspetto sincero, per la clausola, che contiene, niun profitto, se venisse assistita dalla verità, recherebbe per un altro principio a' Certosini di S. Stefano del Bosco nel presente Giudizio *Plenario*, in cui siamo. La medesima, ad oggetto di far credere autografo il Diploma, si è concepita colle seguenti riserve: *Et robore nostræ Celsitudinis communimus in omnibus, de quibus hodie juste retinent, & investiti sunt, & quæ juste recuperare poterunt, si quid ex prædictis injuste amiserunt* (3). Or, ciò supposto, chi da tali spieghe non verrebbe in cognizione, che il Re Ruggiero, se vero fosse il suo Privilegio di conferma, non altrimente avesse inteso spedirlo, che *in forma communi*,

(1) *Num.* 38. *della pag.* 103. *fino alla pag.* 107. *della Relazione di Bruno.*
(2) *Num.* 7. *della pag.* 9. *fino alla pag.* 16. *della stessa Relazione.*
(3) *D. pag.* 107.

ni, cioè a dire, che valesse, qualora le Carte a lui esibite, fossero vere, e valide, e non apocrife, come le ho dimostrate. In altro caso sarebbe una contraddizione quel *communimus in omnibus, de quibus hodie justè retinent, & investiti sunt, & quæ justè recuperare poterunt, si quid ex prædictis injustè amiserunt*. Giuste in vero sarebbero state le ritenzioni, e le concessioni, se egli l'avea per vere: e giusto sarebbe stato il ricuperar in tutto, o in parte quello, si era conceduto; onde non occorreva nè anche quella soggiunta, *si quid ex prædictis injustè amiserunt*.

Privilegio attribuito al Re Guglielmo II. e suo tenore.

Che diremo poi del Privilegio attribuito da' Certosini al Re 72 Guglielmo II. *Anno Dominicæ Incarnationis* 1173.? Il tenore di questo vien trascritto interamente dal Razionale D.Giovanni Bruno nella sua Relazione al *num.* 10. della *pag.* 18. fino alla *pag.* 22., ed io ne rileverò alcune particolari circostanze. Si riferiscono in esso presentati a cotesto Principe sei Diplomi da un tal Benedetto, Maestro del Monistero di S. Stefano: *Præsentavit enim sex Privilegia latina*, *Bulla plumbea sigillata, facta a dicto Comite Rogerio Magno*, *Proavo nostro*, ed altri due in Idioma Greco dello stesso Conte, *Ubi continebatur donatio trium Villanorum*, *nominibus*, *& proprietatibus eorum*, come ivi si legge. Or io domando a' Certosini, qual sorte ebbero tutte quelle altre Carte, o sian suggelli, tra i quindici esibiti al Re Ruggiero, in parte Greci, in parte Latini, ed altri misti, posto che non si osservano tutti essersi ugualmente indi presentati al Re Guglielmo II. per ottenere anche la conferma? Forse restarono presso del Re Ruggiero? Se mi si risponde affermativamente, io replico loro di voler sapere, qual fu il motivo della sorte diversa, che incontraron le dette Carte, onde alcune di esse restarono in potere del Re Ruggiero, ed altre furon restituite; e perciò non si poterono tutte produrre al Re Guglielmo?

Se poi da' Certosini mi si dirà, che nè l'une, e nè l'altre rima-73 sero presso di Ruggiero, perchè il suo Privilegio di conferma, essendo *in forma communi*, conveniva, che tutte si restituissero al Monistero, affinchè in ogni caso di contesa, avvenir potesse, o desiderandosi nuova conferma de' Principi Successori, fossero state originalmente tutte pronte ad oggetto di presentarsi; replico io allora: quale dunque fu il motivo, per cui non si esibiron tutte al Re Guglielmo per lo desiderio, che si avea già di stabilire sempre più validi tutti gli acquisti colla conferma, che si chiedea dal medesimo Principe?

Domando in oltre, quale fu la cagione, per cui al Re Ruggie-

ro,

74 ro, quantunque allora fosse più recente la memoria delle concessioni fatte dal Conte suo Padre a' Certosini (se eran vere) non si presentò quel Diploma di due date di tempo , cioè del 1098., e del 1099. per la liberazione riportata dal tradimento di Sergio ; e poi si stimò proprio quì produrlo al Re Guglielmo ? Tra le prime sei Carte di concessioni a questo Principe esibite, viene in quinto luogo del di lui Privilegio di conferma situata la Carta , o sia l' anzidetto Diploma di retribuzione fatta dal Conte Ruggiero a S. Bruno , per averlo liberato dal proditore Sergio ; e si riferisce avergli donato il Monistero di S. Giacomo di Montauro , *cum omnibus juribus, & pertinentiis suis , quatuor Casalibus , quorum unum pertinet ad Arsaphiam , cum ipsorum Casalium Hominibus , Vassallis , & Recommendatis , quos habere concedit , & centum duodecim lineis Villanorum* . Se vero fosse stato un tale Diploma pieno di largizioni, da me esaminato al proprio luogo, con dimostrarne la insussistenza, si sarebbe senza dubbio esibito ancora al Re Ruggiero, figlio del Conte , per impetrarne la conferma , siccome procurata erasi dal medesimo di alcune Carte , sebbene di picciolo rilievo.

Chi dunque da tante sconnessioni non raccoglierà in compruova 75 di quanto finora si è detto , che le Carte Certosine , oltre di esser tante favole, siensi inventate , secondo le occorrenze han portato di credersi opportuno : fingendosi anche in esse quelle anteriori date di tempo , che poi han palesato , e palesano tanti anacronismi , ed incoerenze ? Nè di natura diversa è il presente Privilegio , che viene attribuito al Re Guglielmo II. , anzi dal suo tenore si appalesa il motivo , per cui si foggiò .

Carte de' Certosini apocrife , e inventate secondo l' opportunità de' tempi .

Si esprime in bocca del Re Guglielmo con questa Carta , in ordine 76 ai primi sei Privilegj a lui esibiti , che il primo di essi *continebat qualiter idem Comes libere dederat solitudinis locum per certa spacia ab eodem designata:* ma si aggiugne , *cum Casali , quod dicitur Spatula , Terris , Sylvis &c.* E pure , se vero fosse, d'essergli stato esibito cotesto finto Diploma del Conte Ruggiero della data del 1093., si sarebbe accorto , che ivi nel designarsi il circuito del Territorio , che si vuole da' Certosini a S. Bruno conceduto , non si legge la concessione del Casale di Spatola ; ma semplicemente, dinotandosi la confinazion del Territorio donato , si dice : *Et inde descendit per cavam , sicut aqua decurrit per Spatulam usque ad Flumen Enchinar , & inde ascendit illud Flumen usque ad aliud Flumen , quod vocatur Alba &c.* (1) . Non vi si ravvisa dunque la concession del

D Ca-

(1) *Pag. 6. della cit. Relazion del Razionale Bruno.*

Casale di Spatola; e perciò non si presero cura gli Autori delle ideate Carte Certosine, anche allora quando si foggiò la conferma del Re Ruggiero, di esprimerlo (1). Ma poi, sopravvenuto il desiderio dell'acquisto colla usurpazione di detto Casale, si pensò farlo trovar descritto, e specificato nell'ideato Diploma di Guglielmo. Non sarebbero al certo stati così gentili i Ministri, che lo consigliavano sovra detta conferma, se vera stata fosse, a permettere, che, senza un esatto discernimento di fatto, e di dritto, si spiegasse nella medesima conceduto il Casale di Spatola col Privilegio del Conte Ruggiero, quando da quello ciò non si ravvisava espresso.

Motivi per gli quali si procurò, in architettarsi la Carta di Guglielmo, farsi anche menzione in essa del sognato Diploma del Re Ruggiero.

77 Non fu contento chi architettò la Carta del Re Guglielmo di fingere in essa quel che ho premesso per lo Casale di Spatola; ma volle parimente, con una infelice bensì riuscita, avanzarsi a dare ad intendere, che quel Maestro, per nome Benedetto, avesse a quel Sovrano presentato l'antecedente sognato Diploma di conferma del Re Ruggiero: *Præsentavit etiam aliud Privilegium confirmationis factum a prædicto excelsæ memoriæ Rogerio, glorioso Rege Siciliæ Avo nostro, quo omnia Privilegia prædicta confirmabat, & validiora reddebat in Messanæ Palatio:* senza riflettere, allucinato dalla passione in rappresentare il falso per vero, che coll'anzidetta Carta di Ruggiero, qualora non fosse apocrifa, i Privilegj, i quali si asserivano confermati, erano stati in tale concetto presso del medesimo Principe, onde lo spinsero a dichiarare, che la sua conferma s'intendesse *in omnibus, de quibus hodie juste retinent, & investiti sunt, & quæ juste recuperare poterunt, si quid ex prædictis injuste amiserunt* (2). Parole eran queste, che al certo non rendeano più valide le antiche pretese concessioni, ma piuttosto le costituivano dubbiose; onde non potea il Re Guglielmo, consigliato da'suoi Ministri, nel far menzione del Privilegio del Re Ruggiero, concepito con le descritte proteste, indursi ad asserire, che le concessioni suddette venivano col medesimo confermate, e rimaste fossero con esso più valide.

78 Per ultimo, affinchè resti per ogni parte sempre più chiaro di non eser vero il Diploma del Re Guglielmo, ma inventato dall'altrui malizia, pongo nella considerazione de'savj Signori Ministri, che han da giudicare su la Causa presente, fin dove giunse l'astuzia, ma senza frutto, del suo Fabro. Pensò egli coll'asertiva della presentazione fatta a quel Principe

(1) *Pag.* 103. *num.*38., *e pag.* 104. *della stessa Relazione.*
(2) *Pag.* 107. *della Relazion di Bruno.*

cipe della conferma del Re Ruggiero, soggiugnere le già trascritte parole: *quo omnia Privilegia prædicta confirmabat, & validiora reddebat*, per tirare ognuno nella rete in credere, d'essersi dal Re Ruggiero, tra gli otto Privilegj spiegati nel Diploma di Guglielmo, confermato specialmente quello, ivi posto in quinto luogo, della diffusa largizione, come si pretende da' Certosini, fatta dal Conte Ruggiero a S. Bruno nel ritorno dall' assedio di Capua, per essere scampato dal tradimento di Sergio. E ciò fu studiato a motivo di avvalorare la Carta del Conte, in cui, oltre la concessione del Monistero di S. Giacomo di Montauro, si contiene l'altra particolarmente de' tre Casali appellati Oliviano, Montauro, e Gasparrina, e delle cento, e dodici linee de' servi, e villani.

Presentazione di una Platea Greca, ricavata dall' ideato Privilegio del Re Ruggiero: e cosa da esso rilevasi di contenersi nella medesima.

Ma siccome, avendo io già esaminato al suo luogo una tal favo-79 losa donazione, e dimostrato abbondantemente la sua insussistenza, ed indi essendo passato a far vedere, che nel Diploma del Re Ruggiero non s' incontri parola alcuna della medesima; così mi conviene quì nuovamente avvertirlo, affin di rendere sempre più smentita la Carta di conferma, che si è voluta attribuire per la difesa della Certosa di S. Stefano al Re Guglielmo. Si legga di grazia con attenzione il sognato Privilegio del Re Ruggiero, ed ivi altro non si troverà, se non che, per rispetto a' soli Casali di Arungo, e Montauro, quel Frate Andrea Maestro della Chiesa di S. Maria degli Eremiti gli avesse presentata una Platea Greca. *Et attulit Plateam Græcam*, (si finge in bocca di quel Principe) *plumbea bulla sigillatam, scriptam mense Junii Ind. IX.*, *per quam prædictus Pater noster S.S. memoriæ*, cioè il Conte Ruggiero, *dederat Fratribus Eremitis in Territorio Squillacii Casale, quod dicebatur Arunco, & Casale, quod dicebatur Mentaurum cum omnibus suis pertinentiis, & Villanos in his duobus Casalibus: & in eadem Platea continebatur, qualiter dederat eis prædictum Molendinum, quod dicebatur Alexi* (1). Se poi si voglia ricorrere a' suggelli del 1098., e 1099., che ivi si descrivono prodotti a quel Monarca, ritroveremo, che nè l'uno, e nè l'altro abbiano che fare col Diploma, di cui si discetta, se esibito si fosse allo stesso Principe, a fin di vedere, se possa reggere l'assertiva nella Carta di Guglielmo II. di essere stato confermato da Ruggiero medesimo.

I due Suggelli, e sien Diplomi del 1098, e 1099. trascritti nella Carta di Conferma, attribuita al Re Ruggiero, tutt' altro contengono, che quello da' Certosini si pretende donato a S. Bruno nel ritorno del Conte Ruggiero da Capua.

Non ha che fare quello del 1098., imperocchè, secondo ci avver-80 tisce il Re Ruggiero nella sua Carta, contenea, *qualiter Rogerius*,

D 2 ma-

(1) *Pag. 105. della Relazion di Bruno.*

magnificus Comes beatissimæ memoriæ Pater noster veniens ab obsidione Capuæ audivit proclamationem factam a quibusdam Squillacensibus Villanis super Eremitis, videlicet Magistro Brunone, & cæteris Fratribus, sicuti in ipso sigillo continetur, quam propterea injustam fuisse reperiit ex Chartis eorumdem Eremitarum. Quatuor autem Hominibus illius loci, qui aderant Terram Oliviani, quæ pertinet ad Arsaphiam, dividentibus per terminos, qui in illo sigillo continentur cum aliis adstantibus, præfatus SS. memoriæ Pater noster Causam rusticorum nil juris obtinere videns in præsentia Episcopi Squillacensis, & conjugis suæ Adelaidæ beatissimæ memoriæ Matris nostræ, præsente filio suo fratre nostro, Simeone, Terram, sicuti in ipso Privilegio continetur, fratribus Eremitis concessit, itaut in suo Dominatu tantum obtinerent, quantum octo paribus boum sufficeret, & de reliquo justitiam suam reciperent (1). Nè finalmente ha menoma connessione quello del 1099., per non essere del Conte, ma del Duca Ruggiero, portandosi aver donato a S. Bruno, e Compagni venti Villani, che avea in Squillace (2).

Tanto adunque è lontano dal vero, che al Re Ruggiero, per ottenersi la sua conferma, si ritrovasse nel finto di lui Diploma dichiarato di essergli stata esibita la Carta, o sia il Privilegio di concessione scritto, come già dissi, colle due date, cioè del 1098., e del 1099., che da'Certosini si vuol fatto dal Conte Ruggiero a' S. Bruno nel ritorno dall'assedio di Capua, in retribuzione di averlo liberato dal tradimento orditogli, quanto ne dimostrano le Carte menzionate dal Re Ruggiero in confronto di quella dello stesso Conte, che quantunque riassunta con brevità nel favaloso Diploma del Re Guglielmo, può interamente riconoscersi nella Relazione di D. Giovanni Bruno al *num.* 7. della *pag.* 9. fino alla *pag.* 16.

81

Altra contraddizione tra 'l descritto privilegio del Conte Ruggiero, e la Carta di suo figlio.

Come dunque si è avuto l'ardire, nell'inventare il Privilegio del Re Guglielmo, di caricarlo di un mendacio, cioè in fargli esprimere d'avere il Re Ruggiero confermato quello del Conte (3)? Ma ciò non dee recar maraviglia, ogni qual volta nell'idearsi tante apocrife Carte, altro da esse finora non abbiam riconosciuto, che anacronismi, e sconnessioni, siccome si è dimostrato, e farò per manifestare nell'esame delle altre. Qui però non rincresca per giustificare sempre più il mio assunto, riflettere un altra contraddizione, che corre tra il descritto Privilegio del Conte Ruggiero, e quello di conferma del Re Ruggiero suo figlio.

82

Nel

(1) *Pag.* 106. *di detta Relazione.*
(2) *Pag.* 107. *della stessa Relazione.*
(3) *Pag.* 19. *della Relazion di Bruno.*

Nel primo, che porta, come ho detto, due date di tempo; vale a dire del 1098., e 1099., oltre la Indizione, si ritrova registrato: *Dedi etiam eidem Patri Brunoni, & Successoribus suis viridarium Sancti Nicolai, quod proprium tenebam in manu mea. Dedi etiam eisdem hæreditatem Calogerici Villani mei, qui mortuus fuerat sine lingua, & filiis &c.* (1) Nel secondo però di conferma del Re Ruggiero si riconosce, che quel Frate Andrea Maestro della Chiesa di S. Maria degli Eremiti, in ordine a tal concessione, non gli esibì il Privilegio suddetto, ma un altro totalmente diverso, poichè senza data alcuna di tempo, e senza indizione. *Et ostendit aliud sigillum latinum scriptum sine annis, & Indictione, in quo continebatur, qualiter jam dictus Pater noster beatissimæ memoriæ dederat eisdem Fratribus Eremi viridarium de Sancto Nicolao ad usus eorum in perpetuum, quod ipse propriè tenebat in manu sua, & hæreditatem Calogerii Villani sui, qui mortuus fuerat sine lingua, & filiis &c.* (2) Di grazia si può desiderare più bella commedia di questa?

Qual conto abbiasi a tenere della ricognizione, e perizia fatta sul preteso Diploma originale del Re Guglielmo II.

83 In tanto, ritornando al finto Diploma del Re Guglielmo II. già da me con tante sode ragioni per tale dimostrato, mi dicano i Certosini di S. Stefano, ma in senso di verità, se vaglia per isnervare la forza del mio ragionamento quella ricognizione, e perizia, da' medesimi chiesta nel Tribunale della Regia Camera, pria che si fosse profferita la sentenza, che ora dee rivedersi, e loro accordata, ed eseguita sovra un preteso originale del Diploma suddetto.

84 I Periti, a ciò prescelti, furono il più volte menzionato D. Giovanni Bruno, e l'Archivario interino del grande Archivio D. Antonio Chiarito. Se la osservazione fatta da cotesti Periti, appoggiata venisse ad altri veri, ed originali Diplomi del Re Guglielmo II., coi quali eseguita si vedesse la ricognizione da essi formata, nè anche sarebbe atta a dar valore alcuno al sognato Originale da' Certosini esibito della Carta di conferma, che al Sovrano anzidetto si vuol attribuire. Egli è certo, che ogni giudizio de' Periti in simile rincontro è fallibile: e molto più non si avrebbe potuto attendere nel caso, in cui siamo; mentre la corteccia esteriore della Carta originale, che a Guglielmo si ascrive, e che avrebbe ad essi servito per loro guida in paragonarla co' veri Diplomi, soliti ad imitarsi ne' casi particolari da' Falsarj, non avrebbe potuto mai, e poi mai evitare quei scogli da me proposti, i quali fuor d'ogni esitazione

(1) *Pag.* 13. verso il fine, e *pag.* 14. *di detta Relazione.*
(2) *Pag.* 106., *e* 107. *di detta Relazione.*

ne manifestano per apocrifa la Carta medesima di Guglielmo.

Ma che diremo, se la perizia nè anche si osserva fatta nella divisata maniera? Affermano i Periti nella Relazione, che diedero indi alla luce, di non aver nel grande Archivio, nè in altro Luogo pubblico, con tutte le ricerche in non pochi antichi Monisteri di questa Città, potuto rinvenire qualche originale Privilegio dello stesso Re, onde riuscito fosse il poterne fare la comparazione con quello esibito dalla Certosa. Però la forma del Carattere, con cui tale Privilegio è scritto, l'aria, l'ortografia in quello usata, il Pergameno, che contiene: e finalmente i Titoli, che in tale Privilegio si leggono praticati dal menzionato Sovrano, le formole, gli anni del suo regnare, la Indizione, e gli Ufficiali, che in quello si veggono intervenuti, sieno corrispondenti a' due Privilegj dallo stesso Re segnati nel 1172., uno spedito a pro della Chiesa di Girgento in Sicilia, rapportato dal Pirri nella Sicilia sacra, e l'altro a benefizio della Cattedrale di Giovenazzo, recato dall'Ughelli nella sua Italia sacra. Onde giudicarono esser vero, anche perchè nel Privilegio dell'Imperador Carlo V. da essi verificato, inserendosi l'altro dell'Imperador Federico II. del 1224., ritrovato aveano, che in quest' ultimo venivan confermati alla Certosa tutt' i Privilegj, concessioni, e libertà accordate, e specialmente da' Re Guglielmo I., e II. (1).

85

Siccome però un tale giudizio, che diedero i menzionati due Periti, ognuno già ben può osservare per le considerazioni da me premesse, che affatto non regga, nè avrebbe potuto sostenersi, ancorchè la ricognizione della pretesa Carta del Re Guglielmo II. riuscita loro fosse di eseguirla in confronto di altre Carte veramente originali, ed autografe dello stesso Principe; mentre il tenore medesimo del Diploma, che si contende, in se stesso dimostra annidare tante marche per dichiararlo apocrifo, quante se ne riconoscono già manifestate; così degni gli rende di compatimento: poichè non istrutti dell'intrinseche circostanze, le quali ora sul medesimo si sono considerate, avviaronsi all'oscuro, come suol dirsi, nel dar fuora quel parere, che ho riferito, guidati da alcune loro considerazioni.

86

Difficoltà nel distinguere i legittimi Diplomi dagli spurj.

Del rimanente, prescindendosi dalle cause, e ragioni essenziali, e dal dritto autorizzate, per le quali ho già fondato meritare l'anzidetta Carta di Guglielmo fuor di dubbio il titolo di una vera favola; se anche fossimo in altri termini, ed avessero i Periti posto mente a quello, ci lasciò registrato il Murato-

87

(1) *Fol. 276. a t. & 277. & a t. proc. 1. vol. an. 1751.*

ratori nel *tom.* 2. delle sue *Dissertazioni sopra le Antichità Italiane*, e propriamente nella *Dissertazione* 34., non sarebbero per la di loro ben nota probità stati così facili ad indursi a pubblicare quel parere, che han proposto, ancorchè non già colle Carte del Pirri, e dell' Ughelli, ma con veri, ed originali Diplomi del Re Guglielmo II., si fossero posti a fare il paragone della presente Carta, che vien da' Certosini allo stesso Principe attribuita. Avvertisce l' accennato celebre Scrittore, il quale era molto ben inteso della materia Diplomatica, nel principio dell' anzidetta sua Dissertazione: *Il distinguere poi quali sieno legittimi, e quali spurj i Diplomi, e gl' Istrumenti dell' antichità, non è già un facile mestiere. Perciocchè, quantunque se n' incontrino alcuni sì scioccamente finti, che anche i Principianti nello studio dell' Erudizione ne possono scorgere l' impostura; pure altri ve n' ha fabbricati con tal arte, ed ingegno, ed anche ne' vecchi Secoli, che anche i più sperti Critici penano a decidere intorno alla loro autenticità, o falsità.*

Quali requisiti debbano concorrere ad oggetto di prestarsi fede agl' Istorici.

88 Si sarebbero inoltre avveduti di non poter loro dare argomento di veracità su la Carta, che si contende, il Pirri, e l' Ughelli pe' due Diplomi di Guglielmo, che cotesti Autori trascrivono rispettivamente. Per darsi fede agl' Istorici su i proprj loro detti, più requisiti debbono concorrere, ancorchè si voglia seguire la regola generale, o sia distinzione, come avvertisce il Card. de Luca *de Judic.* nel *Disc.* 33. al *num.* 8. *An agatur de Chronistis antiquis, & probatis, in quibus nulla affectationis suspicio vigeat, vel e converso de modernis, aut alias parum probatis, vel suspectis*, con soggiugnere: *attamen hujusmodi generalitates parum concludunt, cum totum pendeat a qualitate causarum, sive effectuum, ad quos probatio deducatur, an sint graves, vel leves: sive an principaliter, vel incidenter: potissime verò, & super omnia a concursu aliorum adminiculorum, sine quibus non de facili datur casus, ut hæc sola probatio sufficiat.*

Non doveansi appoggiare i Periti al Pirri, ed all' Ughelli.

89 Or se il Pirri per lo Diploma, che trascrive di Guglielmo in ordine alla Chiesa di Girgento, e l' Ughelli per l'altro, che attesta della Cattedrale di Giovenazzo, incontrerebbero le stesse difficoltà in prestarsi fede a' loro detti; non poteano al certo presso dei Periti nella causa presente essere di fondamento, per inferire dal tenore de' menzionati due Diplomi, da quelli trascritti, la verità della Carta, di cui ora si disputa, se sia del medesimo Sovrano: non ammettendosi in Legge presunzione di presunzione, e molto più, se si fossero avvertiti di quello insegna il Muratori nel citato luogo al §. 4., parlando dell' Ughelli. *Assai più di simili false merci* (dice l'Autore) *si conten-*

ten-

tengono nell' Italia sacra, perchè non ebbe l' Ughelli bastante cognizione di critica, o non usò la convenevol diligenza, per distinguere le vere dalle false memorie. Con maggior enfasi ciò compruova il Card. de Luca *de Jurisdict.* nel *disc.* 20. al *num.* 7., ove nel caso, di cui parla, ci avvisa, essersi rescritto, *exhiberi authenticum documentum Litterarum Pii V., cum deduceretur solum illarum tenor registratus apud Ughellium in 7. tom. Italiæ sacræ agendo de ista Ecclesia, cui meritò in hac parte delatum non fuit, tamquam historico moderno, multa referenti, pluresque scripturas registranti ad simplicem relationem, seu exhibitionem ipsorum Episcoporum, vel aliarum Partium &c.* Giovami quì avvertire di esser questi quell' Ughelli, che, come sovra ho accennato, facea menzione della Bolla di Teodoro Mesimerio per la favolosa donazion della Lega di Territorio fatta a S.Bruno in tempo dell'elezione del luogo per l'Eremo nella Calabria. E soggiugne il Muratori nel *cit.* §.4. della riferita sua Dissertazione, parlando delle memorie da tale Istorico registrate: *Fra queste se ne truovano tali, che alla prima occhiata se ne scuopre l' impostura: cotanto si allontanano le formole di esse dallo stile, e da' costumi delle persone, e dei tempi, e combattono contro i monumenti della storia indubitata &c.*

Non doveano i Periti fondarsi su le parole incontrate nella Carta di conferma dell' Imperador Federigo II. del 1224.

Ma, per ritornare a' nostri Periti, non avrebbe loro dovuto finalmente dar motivo di creder vero il Diploma di Guglielmo, che nella presente Causa è in esame, l' aver rinvenuto nell' altro, che dalla Certosa di S. Stefano si attribuisce all' Imperador Federigo II., essersi fatta menzione a pro della stessa Certosa di un Privilegio ottenuto da quel Principe: mentre le parole di Federigo, da essi notate, altro non contengono, se non che: *Confirmantes ei universa Privilegia, concessiones, & libertates, quas ibi, tam a Rege Rogerio, quam ab aliis Regibus Guillelmo I., & II. piæ memoriæ, & Divis Augustis Domino Imperatore Henrico, & Domina Imperatrice Costantia parentibus nostris eidem Monasterio sunt indulta* (1). Chi dunque i medesimi accertar potea, che Federigo, parlando di Guglielmo II., avesse colle parole anzidette individuato quel Diploma appunto del riferito Principe, che ora è in controversia, e contro di cui sono cotanto lucide le pruove, le quali ne dimostrano l' impostura? Potea esser tutto altro ciò, si contenea in quel Diploma di Guglielmo, di cui fa menzione Federigo nella sua Carta, la quale però al suo luogo si appale-

(1) *Fol.* 277. *a t. proc.* 1. *vol.* 1751.

paleserà da me esser parimente apocrifa, quantunque inserita si scorgesse nel Privilegio dell' Imperador Carlo V. del 1530., da' Periti medesimi enunciato.

91 Mi servirà quanto ho quì posto in lume per iscorta, e norma nell' esame, che al proprio luogo dovrò fare dell' accennato Privilegio dell' Imperador Federigo II., su di cui i Periti medesimi spiegarono anche il sentimento affermativo di esser vero, guidati dallo stesso confronto, che fatto ne aveano con due Diplomi di cotesto Principe, descritti, uno dal Gattola, e l' altro dal medesimo Ughelli, e molto più per averlo rinvenuto inserito nel Privilegio di conferma dell' Imperador Carlo V. colla data del 1530.

Per esser tutte informi le Carte de' Certosini, chiese il Fisco la esibizione degli Originali Documenti, e loro ritrosia in esibirli.

92 Conobbero i Certosini nel corso della presente causa di ritrovarsi a mal partito, e con ragione. Le Carte de' pretesi Diplomi, da esso loro esibite, erano semplici copie in istampa, ad eccezione di quelle poche, per le quali, mancando ogni benchè informe documento, eransi prima lusingati potersi ajutare colla testimonianza, come ho esposto, del P. Manfredi loro Religioso, che di quelle fatto avea parola. Il Fisco all' incontro con particolare sua istanza si ritrovava di aver chiesto, che esibissero gli originali documenti; ed uniforme alla sua domanda se ne osservava il decreto fatto dal Tribunale della Regia Camera a 9. Settembre del 1754. (1). E quantunque per allora schivato ne avessero la esecuzione, per essersene richiamati col rimedio della restituzione *in integrum* (2), onde nato poi era altro decreto del Tribunale a 13. Settembre del 1755.: *quòd infra quatuor dies audiantur Fiscus, & partes super omnibus hinc inde deductis* (3); però ben conoscevano di non aver in tal modo superato il punto anzidetto, onde venir più non dovesse, come suol dirsi, il nodo al pettine in tempo della decisione: deliberarono in tanto, dopo una lunga pensata di due anni, e più mesi, presentare negli atti una istanza (4). In questa persistendo nel dire di esser veri i Diplomi ascritti al Conte, ed al Duca Ruggiero, da me già esaminati, ma senza produrne gli originali, si espose, che non intendendo la Certosa ricedere dall' eccezione *rei judicatæ*, e dal beneficio della prescrizione, si esibivano tre originali Privilegj, cioè quello del Re Guglielmo II., di cui ho finora per la sua favolosa qua-

Ma quale fu poi di essi la risoluzione.

(1) *Fol. 173. proc. 1. vol. an. 1751.*
(2) *Fol. 175. dict. proc.*
(3) *Fol. 198. cit. proc.*
(4) *Fol. 244., & seqq. eod. proc.*

qualità ragionato, quello dell'Imperador Federigo II. del 1224., e l'altro dell'Imperador Carlo V. del 1530., in cui si rinveniva inferito quello di Federigo medesimo. Si pretese in oltre, che coteste tre Carte bastassero, per osservarsi nelle medesime fatta menzione de' precedenti Diplomi del Conte, e del Duca Ruggiero; onde se ne chiese la ricognizione, e perizia, la quale far si dovesse anche sul preteso originale della Platea, che si vuol formata col permesso dell'Imperador Carlo V. Ma perchè nel prodursi tale specie di Documenti la stessa Certosa titubava della veracità, e valore di essi, volle nella istanza accompagnarli colla spiega dell' ajuto della prescrizione: senza però badare con tutto l'escogitato in due anni, e più mesi, come sovra, in produrre una tale istanza, che ricorrendosi al rifugio della prescrizione, ciò dinotava la non sodezza de' Titoli, anzi la di loro indole apocrifa, come l'ho dimostrata per le Carte finora esaminate, e proseguirò a dimostrarla per le altre in appresso: e senza riflettere, che la prescrizione non cammina, quando, esibiti i Titoli, per giustificare gli acquisti, comparissero quelli viziosi, ed infetti: onde l'Imperador Carlo VI., in accordar la grazia della prescrizione centenaria, la limitò nel caso di colui, che allegandola, avesse prodotto simile razza di Titoli.

Non è vero, che il Re Guglielmo II., anche nell'ipotesi fosse vero il Diploma attribuitogli, avesse ritenuto presso di se le Carte originali del Conte Ruggiero, e del Re Ruggiero suo figlio.

93 Or io ritrovandomi aver già parlato del primo supposto originale Privilegio di Guglielmo II., riconosciuto da Periti, siccome dovrò secondo l'ordine cronologico ne' proprj luoghi parlare degli altri due, senza interrompere frattanto il filo dell' altre Carte Certosine, che intermezzano; così non voglio omettere di smentire un' altra invenzione, che si è proccurata porre in campo coll'anzidetta Carta di Guglielmo. Potrei, è vero, farne a meno, ogni qual volta ho tale Carta già scoverta in tutte le sue parti per una favoletta di pianta foggiata, e dimostrato, che a nulla giovi la perizia, la quale si è proccurata su di essa ottenere: ma non sarà fuor di proposito, per sempre più far rilucere la ragion del Fisco, dirne il concetto.

94 Si è creduto dare ad intendere, di non dovere alcuna maraviglia recare il non trovarsi esibiti nella presente causa i Diplomi originali del Conte, e del Duca Ruggiero, poichè restarono presso dello stesso Re Guglielmo II., e che ciò della medesima di lui Carta si legga in quelle parole: *Quorum omnium largitio, & divisæ constiterunt Curiæ nostræ per instrumenta, & alia legitima documenta nobis exhibita, quæ ab eisdem Magistro Benedicto, & Fratribus cepimus & in Archivio nostro jussimus conservari. Volentes, ut de ipsis cautelam habeant præsenti Privilegio* de-

declaratam ad hoc , quod a Majestate nostra ea se gaudeant , accepisse (1).

Ma io rispondo, che se l'Architetto del Diploma ideato di Guglielmo abbia colle quì trascritte parole voluto esprimere quello, che ora in nome de'Certosini si propone, non l'ha certamente indovinato per la maniera, con cui si è condotto in concepire la medesima Carta. Si legga interamente, e si vedrà, che se vera fosse, le divisate parole non si riferirebbono a' Privilegj del Conte, e del Duca Ruggiero; ma ad altre particolari concessioni. Ivi, come ho esposto, si parla in primo luogo degli otto Privilegj del Conte Ruggiero: indi del Diploma di conferma del Re Ruggiero: successivamente di alcune concessioni fatte da' Particolari: e poi si soggiugne: *Quæ omnia Privilegia dignæ memoriæ morem spectabilem prosequentes dicti Domini Regis Rogerii Avi nostri, donationes prædictorum nostrorum Fidelium claritate nostri nominis confirmamus* (2).

95

Si passa indi ad accordare a quel Monistero il Casale, che ivi chiamasi *dello Conte* in cambio di un'annua largizione, che godea per munificenza del Re Ruggiero, del Re Guglielmo I., e sua per gli motivi, che se gli esposero in nome di quel Monistero: e poi leggiamo nella Carta medesima ciò, che siegue: *Quibus Magistro, & Confratribus pro parte, & nomine dicti Monasterii, de speciali gratia & certa scientia addidimus, dedimus, & in perpetuum concessimus, atque confirmamus omnia subscripta bona stabilia, prout inferius sunt divisa, quæ quondam Presbyter Petrus ea habuerat ex largitione Comitis Guillelmi Burrelli .... & postmodum illustris Mulier Domina Adelaida neptis prædicti gloriosissimi Regis Rogerii Avi nostri bona ipsa eidem Monasterio confirmavit, & de sua liberalitate concessit super flumaria Policii tres Battinderios habendos libere absque ullo servitio temporali. Prædictorum autem bonorum divisæ sunt tales*. E quì descrivendo tali divise, o sieno termini della confinazione, anche per rispetto ad alcune Vigne concedute dallo stesso Prete al medesimo Monistero, in cui si fece Religioso; dicendosi poi, *& sic concluduntur*, immediatamente si esprime quel periodo sovra notato per parte della Certosa: *Quorum omnium largitio, & divisæ constiterunt Curiæ nostræ per instrumenta, & alia legitima documenta nobis exhibita, quæ ab eisdem Magistro Benedicto, & Fratribus cepimus, & in Archivio nostro jussimus conservari* (3).

96

Tanto adunque è lontano, che con queste parole poste in bocca di

(1) *Pag.*21. *della Relazione di Bruno*.
(2) *Pag.* 18. 19. *e* 20. *della stessa Relaz.*
(3) *Pag.*18. *ad* 21. *della detta Relazione*.

97 di Guglielmo, si fosse inteso parlare de' Privilegj del Conte, e del Duca Ruggiero, che anzi pretendersi il contrario, sarebbe lo stesso, che mancare ne' primi rudimenti della Grammatica, co' quali si dimostra, che il Relativo vada coll' Antecedente, il quale non viene quì formato da' Privilegj del Conte Ruggiero, o della Carta di conferma, che si ascrive al Re Ruggiero suo figlio: mentre nella prima parte del Diploma di Guglielmo si descrivono già da lui riconosciuti, e confermati insieme con altre donazioni fatte da alcuni Particolari; ma da quanto si rapporta successivamente nel medesimo Diploma.

In fatti, dopo le anzidette parole: *Et in Archivio nostro jussimus* 98 *conservari*, siegue a dirsi, *Volentes, ut de ipsis cautelam habeant, præsenti Privilegio declaratam ad hoc, quod a Majestate nostra ea se gaudeant accepisse. Ipse vero Magister cum Fratribus supradicti Monasterii per hanc largitionem, & concessionem, & Casale, quod dicitur* de lo Conte, *eis a Majestate nostra donata, remiserunt Curiæ nostræ perpetuo universa, quæ sicut . . . est, idem Monasterium dono vel concessione prædictorum felicissimorum Regum olim Patris, & Avi nostri illustris, & dignæ memoriæ, nec non, & concessione nostra hactenus a Curia nostra solebat expetere, & habere* (1).

Malamente dunque dal tenore di questa finta, ed architettata Car-99 ta di Guglielmo II. si vuol oggi dedurre per parte de' Certosini, che gli originali supposti Diplomi del Conte Ruggiero specialmente, e quello di conferma del Re Ruggiero suo figlio fossero rimasti presso dello stesso Guglielmo II.: anzi con ciò vengono a dichiararsi immemori, e contraddicenti a se medesimi, come ora dimostrerò.

Copie de' pretesi Diplomi attribuiti al Conte Ruggiero, ed ad altri Principi, poste in istampa, con una proccurata autentica nel fine di pubblico Notajo.

Ritrovansi negli atti del 1717. formati tra l'Università, e Citta-100 dini del Casale della Serra colla Certosa di S.Stefano del Bosco presentate molte Copie in istampa de' menzionati Diplomi attribuiti al Conte Ruggiero, al Duca Ruggiero, e ad altri Principi, quelle stesse, che trascrive il Razionale D. Giovanni Bruno in detta sua Relazione. Or l'ammasso di coteste copie stampate, che tra gli atti suddetti si osservano inserite dal *foglio* 332. fino al *foglio* 381. *a t.*, contenendo tai pretesi Diplomi, ed altri documenti, porta nel fine un' estratta manoscritta colla data degli 8. Maggio del 1735. di un Notajo per nome Gennaro di Biase di Napoli, il quale attesta esser seguita *a Privilegiis originalibus, vel copiis authenticis, a Platea originali in charta pergamena Regolis Cartusiæ Sancti Stephani*

(1) *Pag.* 21. *di detta Relazione di Bruno.*

ni del Bosco , ab instrumentis originalibus reassumptis , a copia authentica provisionum R. Cameræ Summariæ , & a Processu originali Regii Collateralis Consilii , MIHI EXHIBITIS A REV. PATRE PROCURATORE DICTÆ REGALIS CARTUSIÆ, EIDEMQUE UNA CUM PRÆSENTI RESTITUTIS, collatione salva &c., come nel citato *foglio* 381. *a t.*

Riflessioni su l' autentica medesima contro de' Certosini.

101 In tanto, siccome l'autentica, che da' Certosini si è creduta ottenere colla menzionata estratta, niente rileva in loro pro, per rispetto a' Diplomi, o sien Privilegj, perchè fatta dal Notajo, della cui ispezione non era, nè esser potea l'attestar validi quei pretesi documenti, su de' quali la formò: nè erano scritture della sua scheda, oltre la clausola niente operativa, *Mihi exhibitis a Rev. Patre procuratore dictæ Regalis Cartusiæ, eidemque una cum præsenti restitutis*; così nuoce per l'opposto a' medesimi sommamente, coll'essersi detto dal Notajo seguita l'estratta *a Privilegiis originalibus, vel Copiis authenticis*. Sono parole queste, che non solamente escluderebbero sempre più la nuova pensata de' Certosini, volendo dare ad intendere di essere rimaste presso del Re Guglielmo II. nell'anno 1173. le sognate Carte originali del Conte Ruggiero, e l'altra di non diverso carato del Re Ruggiero di lui figlio; ma anche rileverebbero di non esservi state mai quelle Copie spacciate per autentiche dal Notajo suddetto in formarne l'estratta. La ragion su di ciò rendesi da se stessa incontrastabile: poichè, se autografe state fossero, e non ideali, si vedrebbero almeno tutte queste presentate in occasion della presente Causa dalla Certosa, fin da che fu richiesta col menzionato decreto della Regia Camera per la esibizione di tutti gli originali documenti su gli acquisti da essa vantati, e non sarebbe ricorsa a richiamarsene col rimedio della restituzione *in integrum*, siccome antecedentemente ho esposto, senza poi ridursi, vedendo a mal partito per se la causa, qualora non avesse prodotto gli originali documenti, dal Fisco richiesti, dopo una lunga meditazione di due anni, e più mesi, come sovra decorsi dal giorno di quel decreto, ad esibire tre sole Carte in ordine a' Privilegj, che vantava, cioè quella di Guglielmo II., di cui mi ritrovo aver già dimostrata la sua apocrifa qualità, l'altra dell' Imperador Federigo II. colla data del 1224., che al suo luogo si vedrà smentita ugualmente, ed in fine l'altra dell' Imperador Carlo V. del 1530., che, dandosi per vera, niun profitto può trarne, secondo al proprio luogo parimente dimostrerò.

102 Senza interrompere l'ordine de' tempi, ne' quali, dopo la Carta di Guglielmo, cronologicamente si portan formate le altre Carte Certosine, come si ci vuol dare ad intendere colle menzio-

 nate

nate copie in istampa negli atti presentate, incontriamo quella del Re Federigo segnata coll'anno dell'Incarnazione 1212. (1), vale a dire anni trentacinque dopo quella di Guglielmo, che porta l'Epoca del 1173. (2).

Si esamina il Privilegio, che si ascrive al Re Federigo.

103 Per la insussistenza di cotesta Carta, che al Re Federigo viene ascritta, basta solo, affin di rigettarsi, come del pari apocrisa, il riflettere di non rinvenirsi della medesima esibito alcun legittimo documento: e pur, ciò non ostante, con intrepidezza maravigliosa si pretende di doverne restar persuasi con una delle dette copie in istampa.

Motivo, onde si foggiò il Diploma attribuito al Re Federigo.

104 Oltre però il ravvisarsi dal suo esteriore di essere una semplice cartola, da non potersene, come inventata ad esempio dell'altre, tener conto alcuno, mentre in caso opposto se ne sarebbe dato saggio a dovere; dal suo tenore con chiarezza riconosciamo il motivo, per cui si foggiò. Questo fu la lusinga di avvalorare con detta Carta la precedente, che si era finta, come sovra, del Re Guglielmo, e specialmente per lo Casale di Spatola. Imperocchè, facendosi parola della prima donazione, che si vuol fatta dal Conte Ruggiero a S. Bruno, vi s'infilsa, col luogo della solitudine, conceduto anche il detto Casale, *Et Casale Spatulæ*, posto la prima volta in bocca di Guglielmo, siccome mi ritrovo aver precedentemente dimostrato: giacchè nel Diploma da' Certosini attribuito al Conte Ruggiero, ed a cui si riferiva la Carta di Guglielmo II., affatto non si legge espressa la Concession di quel Casale, ma semplicemente nel confinarsi la Lega, si dinota quella dover camminare, *Sicut aqua decurrit per Spatulam*.

105 A quanto giugne la cupidigia, fino ad impegnarsi a voler dare ad intendere, che due Monarchi, quali furon Guglielmo, e Federigo, e i loro Ministri fossero stati così dolci di sale, che, non ravvisando dalla Carta del Conte Ruggiero, specificata la concessione del riferito Casale, l'avessero, senza un esatto discernimento di Fatto, e di Dritto, alla cieca inteso di contenersi in quelle parole, *Sicut aqua decurrit per Spatulam* (3).

Mentita, che apparisce dal detto finto Diploma.

106 Uguale poi, anzi maggiore impudenza si proseguisce ad usare in cotesto finto Diploma di Federigo, ad esempio di quella, erasi praticata nell'apocrisa Carta di Guglielmo, e si è, di attribuirgli un suntuoso mendacio; ed eccolo. Nel quinto luogo tra i sei Privilegj del Conte si descrive quello, su la prodigiosa di lui liberazione dal tradimento di Sergio, col dono in tanto

(1) *Pag.* 22. *fino alla pag.* 27. *della Relazion di Bruno.*
(2) *Pag.* 18. *al num.* 10. *fino alla pag.* 22. *della stessa Relazione.*
(3) *Pag.* 6. *della Relazione di Bruno.*

to a S. Bruno del Monistero di S. Giacomo coi Casali di Montauro, Oliviano, e Gasparrina, oltre le cento, e dodici linee de' servi. E finalmente, dopo farsi parola del sesto Privilegio, in quanto alla spiega de' nomi di dette cento, e dodici linee de' Servi, si pone in bocca del Re Federigo il Diploma del Re Ruggiero colle seguenti parole: *Septimum Regis Rogerii felicis Regis Siciliæ signatum bulla plumbea, hæc omnia Privilegia confirmans tempore resignationis Privilegiorum in Palatio Messanæ* (1).

Ciò non potea dire Federigo; mentre non essendo affatto vero, 107 che al Re Ruggiero fosse stato esibito l'anzidetto Diploma del Conte di concessione in ricompensa della liberazione ottenuta dal tradimento suddetto, come ho dimostrato in trattando della Carta di Guglielmo, non potea sognarsi di confermarlo, e ciò nella finta ipotesi, di esser vero il Diploma, che allo stesso Re Ruggiero da' Certosini si ascrive. E' molto trita la massima, *Quòd voluntas non fertur ad incognita*, oltre il leggersi in quel Diploma confermati quei soli Privilegj a lui esibiti. Resta intanto smentita per ogni parte, come apocrisa, cotesta Carta del Re Federigo.

Dichiarazione, e sentenza, che si voglion formate da Ruggiero Attavo.

Proseguendo collo stesso metodo ad esaminar le restanti Carte de' 108 Certosini, s'incontra, pria dell'altre, una pretesa dichiarazione, e con essa parimente la sentenza, che la Certosa di S. Stefano protesta essere di Ruggiero Attavo, Imperial Giustiziere di Calabria, coll' Epoca dell' anno dall' Incarnazione 1221., regnando l'Imperador Federigo Re di Sicilia. Ma nè di tale Carta, nè dell' altra, che rappresenta un Diploma dello stesso Principe corrispondente alla sentenza medesima, si riscontra negli atti alcun legittimo Documento. Si ravvisano bensì impresse in due delle solite copie in istampa, donde il magnifico Razionale D. Giovanni Bruno le trascrive in detta sua Relazione dalla *pag.* 27. fino alla *pag.* 38. Basterebbe questo solo per non tenerne conto alcuno, trattandosi di cartole informi, e, come ognun vede, inventate ad esempio dell' altre, le quali finora essendosi da me poste in esame, altro che favole non dimostrano in se stesse annidare.

Riflessioni sulla quistione, che si finge insorta avanti di quel Magistrato tra il Monistero di S. Stefano, e gli uomini, e villani de' Casali di Montauro &c., oltre il modo di procedere, che si vuol in tale giudizio praticato.

Voglio però dirne qualche cosa di specioso. In tanto, cominciando 109 dalla prima, che, come ho detto, si ascrive a Ruggiero Attavo, ci si vuol dare con essa ad intendere una quistione, insorta tra il Monistero di S. Stefano, che allora non già da' Certosini, ma da' Cisterciensi si occupava, e gli Uomini, e Villani de' Casali di Montauro, Arungo, Gasparrina, ed Oliviano, i qua-

E 2

(1) *Pag.* 24. *di detta Relazione.*

i quali ricusavano, come ivi si esprime, adempiere a' pesi, e servizj, i quali eran tenuti prestare al Monistero suddetto. In vece però di leggersi concepito il tenore di questa Carta nelle forme giudiziali, e con quella brevità, e maniera concisa, che anche piacque agli antichi Magistrati in promulgare, e render conto delle loro deliberazioni, si vede contro ogni regola, e con prolissità nauseosa tessuta, anzi in modo di un colloquio tra il Giudice, e le Parti contendenti in tutti i rincontri avvenuti: seguendosi le orme degli Evangelisti, allora che specialmente descrissero la Storia tremenda della Passione di nostro Signore Gesù Cristo. E ciò possiam con franchezza dire avvenuto, poichè la penna era Ecclesiastica, con cui s' inventò la Carta di Ruggiero Attavo, non bene intesa delle formole, e dell' uso del Foro. Non conveniva però ad un Imperial Giustiziero in profferire, e giustificare la sentenza, da lui di unita coll' Arcivescovo di Reggio promulgata contro de' suddetti Uomini, e Villani, qualora vera fosse stata, esprimersi con tanta solennità, e minutezza. Egli era destinato nella Calabria, non già a far la Storia de' Privilegj di detto Monistero, ed a descrivere con Dialoghi quello era avvenuto nella sua Corte tra i Monaci, ed i Villani suddetti, con perdere in ciò il tempo, ma a rendere giustizia in tutte le contingenze a quei Popoli. Onde, se vero fosse stato il Giudizio, che portasi avanti di lui formato, senza dubbio per le gravi sue cure avrebbe in una tal pendenza usato quanto conveniva solamente alla gravità di un Magistrato in promulgare le sue determinazioni su de' ricorsi, che si descrivon in detta Carta, degli Uomini, e Villani suddetti, senza andare divagandosi ad esprimere minuzie ridicole, che nè il tempo gli permetteva, nè il decoro grande della sua carica: minuzie dico, che nè anche vediamo usate dalle semplici Corti Bajulari.

Come si portano i villani suddetti interrogati &c.

Io non la finirei mai, se volessi poi esaminare cosa per cosa di 110 tutto ciò, che la pretesa dichiarazione di Ruggiero Attavo contiene. Basterà solo riflettere a quella parte della medesima, che vien trascritta dal Razionale Bruno nella *pag.* 34., per riconoscere, che bel modo dalla Corte di quel Giustiziero si usava nell' interrogazione, e che ora si porta in trionfo coll' esibizione dell' anzidetta copia di sentenza nel presente Giudizio. Si vuole ivi, che l' Abbate del Monistero di S. Stefano, *conquestus est Curiæ nostræ dicens: peto rationem ab istis Hominibus, qui Domino Imperatori mentiti sunt, me, contemptis primis litteris suis eis graviores molestias irrogasse*. Ora viene il bello: *Tunc Curia interrogavit eos, dicens: Vos omnes, an pars vestri men-*

mendacia Domino Imperatori suggessistis? E poco appresso: *Ait ad eos Curia: Vultis vos, qui hic estis, pro omnibus respondere? & dixerunt, pro nobis tantum respondebimus: terminum tamen petimus, ut de omnibus respondeamus*. Era questo un bel modo d' interrogare, volendo l' Imperial Giustiziero colla sua Corte, prima di sentire cosa occorrea a' Villani in contrario delle lagnanze fatte dall' Abbate, averle già per sussistenti; onde con una suggestione vietata a' Giudici si esprime: *Vos omnes, an pars vestri mendacia Domino Imperatori suggessistis?* Più maraviglioso è quel, che dopo una lacuna si soggiugne: *Ait ad eos Curia, vultis vos, qui hic estis, pro omnibus respondere*. Era in vero una cosa assai ridicola il pretendere, che colla risposta di alcuni per gli altri, che si vedeano assenti, avesse potuto risultarne in pregiudizio di questi ultimi la condanna di esser rei di mentita all' Imperadore, come pretendea l' Abbate.

111 Queste, ed altre simili inezie leggonsi nella divisata Carta, e con un Giudizio verbale si passa *ex abrupto* a promulgar una sentenza, con cui vengono condannati i Villani, anche a pagare la pena di cinquemila tarì alla Corte Imperiale, e solo vi si legge la sentenza essersi in iscritto profferita (1).

112 Non è dunque possibile a credersi, che un Imperial Giustiziero avesse così ridicolamente proceduto, con poi farne pompa in quella dichiarazione, che se gli ascrive, e darla in perpetua testimonianza delle sue operazioni alla luce, in tante pagine tessuta, quante ne rapporta il Razionale D. Giovanni Bruno.

Qual conto si debba avere della pretesa Carta dell' Imperador Federigo, che si vuol nata dopo quella già descritta di Ruggiero Attavo.

113 Di carato niente diverso è l' altra cartola già menzionata dell' Imperador Federigo, che a quella di Ruggiero Attavo si fa da' Certosini sopravvenire colla data di Siracusa nell'anno 1222. *Dominicæ Incarnationis* (2). In cotesta Carta, che si vuole dalla Certosa esser di Federigo, proccurandosi sempre più di porre in salvo a pro del Monistero di S. Stefano i Casali di Montauro, Gasparrina, Arungo, ed Oliviano coll' espressive, che in esso leggonsi, si torna a mettere in su quel Privilegio di concessione del Conte Ruggiero, fatta a S. Bruno de' menzionati Luoghi, e di cento e dodici linee di Persone, colla loro discendenza soggettati a perpetua servitù del Monistero in compenso della liberazione ottenuta dal tradimento di Sergio. Quel Privilegio io dico, che, quanto sia favoloso, mi lusingo di averlo sovrabbondantemente dimostrato nelle *pag*. 29. 30. 31. *e* 32. di questa mia Scrittura. E pure, quì facendosi attestare dall'Imperador Federigo, si ebbe

 il

(1) *Pag.* 34., *e pag.* 35. *della Relazion di Bruno*.
(2) *Num.* 13. *della pag.* 36. *fino alla pag.* 38. *di detta Relazione*.

il coraggio parimente di fargli nell' asſertiva dire il ſolito mendacio, praticato in architettare i Diplomi di Guglielmo II., e dello ſteſſo Federigo ſovra menzionato del 1212., cioè, che l'anzidetto Privilegio del Conte ſi ritrovava confermato dal Re Ruggiero: coſa affatto dal vero aliena, ſecondo rilevaſi da quanto ho poſto in chiaro nella *pag*.35.*n*.70. e nelle *pag*.39.40.51. Ma quel che poi è notabile, fingendoſi reſo già conſapevole l'Imperadore medesimo della condanna, data a'ſeguaci di Sergio dal Conte Ruggiero, di eſſer Servi perpetui di quel Moniſtero, *cum eorum filiis filiorum* (ſon parole poſte in di lui bocca) ſi fa dal medeſimo, come inteſo già dell'ingiuſtizia delle querele, dagli ſteſſi Villani date contro del Moniſtero per gli ſervizj, ſoggiugnere con enfatiche parole: *Auditis quibus omnibus, ſaneque perſpectis, converſus noſter animus in ſtuporem, nequitiam Patrum propagatam in filios perborreſcens, zelo cenſuit inſtigatus, nece, quam diriſſimi Patres meruerant, ſequaces filii plecterentur:* e che indi a petizione di alcuni Prelati, de' Proceri ſuoi familiari, e dell' Abbate di quel Moniſtero, gli avea perdonati. Fermiamoci quì per un momento. Volea dunque l'Imperador Federigo, con rigore maggior di quello, con cui parla il Teſto della *L. Quiſquis, Cod. ad L. Jul. Majeſtatis*, ivi: *Paterno enim deberent perire ſupplicio, in quibus Paterni, hoc eſt hereditarii criminis exempla metuuntur*, porre in effetto, ſolo perchè erano ingiuſtamente da lui ricorſi contro al Moniſtero, quel gaſtigo di morte naturale contro i figli di que' Villani compagni di Sergio proditore, che gl' Imperadori Arcadio, ed Onorio nella *cit. L. Quiſquis*, quantunque promulgarono eſſer degni di morte i figli del Ribelle; non ebbero però il coraggio di effettivamente a tal pena condannarli! Chi finſe queſta Carta di Federigo, dovea riflettere, che la condanna, la quale vogliono i Certoſini fatta dal Conte Ruggierò contro i ſeguaci di Sergio, commutando loro la pena di morte naturale in una perpetua ſervitù a pro del Moniſtero, vien deſcritta nell' apocrifo ſuo Diploma, che contiene due date, cioè una dell'anno 1098. *ab Incarnatione*, come ſi legge nel principio di eſſo (1), e l'altra del 1099. (2). Or dunque, formandoſi il calcolo dal 1098., o dal 1099., ſi ſcorgerà chiaramente, che fin all' anno 1222., in cui ſi vuol nato il Diploma di Federigo, eran decorſi non meno, che anni cento ventitre, o centoventiquattro, poichè un tal Diploma ſeguì nel 1222., come ſi pretende da'Certoſini, e dopo la diviſata ſen-

(1) *Pag. 9. n. 7. di detta Relazione.*
(2) *Pag. 14. nel fine, e pag. 15. della Relazione medeſima.*

ſentenza, e dichiarazione di Ruggiero Attavo, che fu nell'anno 1221., conforme ſi è dimoſtrato. Onde come potea ſcagliarſi dopo il laſſo di tanti anni contro i Figli de' Proditori del Conte Ruggiero con quelle parole: *Converſus noſter animus in ſtuporem, nequitiam Patrum, propagatam in filios perhorreſcens, zelo cenſuit inſtigatus, nece, quam diriſſimi Patres meruerant, ſequaces filii plecterentur*, ſe coteſti Figli ridotti per lo laſſo del tempo, come i Genitori, anche in cenere, biſognato ſarebbe pria con un portento farli dalla Tomba ritornare in vita, e poi di nuovo dar loro morte.

114 Ben dunque io quì poſſo francamente dire, che il ſolo tenore dell' anzidette due Carte, le quali vengono da Certoſini attribuite a Ruggiero Attavo, ed all' Imperador Federigo, quando altro non concorreſſe, per non doverſi alle medeſime preſtar credenza alcuna, baſterebbe ad annoverarle tra quei Diplomi, ed altri Documenti, de' quali parlando il celebre Ludovico Antonio Muratori nella quì menzionata Differt. 34., dice ritrovarſi così *ſcioccamente finti, che anche i Principianti nello ſtudio dell' Erudizione ne poſſono ſcorgere l' impoſtura*.

Altro Diploma di Federigo del 1224. inſerito in quello attribuito a Carlo V.

115 Ora c'incontriamo coll' altro Diploma dello ſteſſo Imperador Federigo del 1224., che venendo parimente inſerito in quello, che ſi attribuiſce all' Imperador Carlo V. colla data del 1530. s' incoraggiò la Certoſa porre in aſpetto al Tribunal della Regia Camera chiedeudo, come ho già detto, la ricognizione del ſuo preteſo originale, e 'l confronto colla copia negli atti eſibita per ſua parte: ſperando, come già accadde, che veniſſe da' Periti giudicato per vero. Si ſpiegaron eſſi nella Relazione, che diedero alla luce a 30. Giugno del 1758., non eſſer loro riuſcito paragonare un tal preteſo Diploma con altro Privilegio originale dello ſteſſo Imperadore Federigo II., poichè nè il grande Archivio del medeſimo Tribunale, nè quei di altri Luoghi pubblici, con tutte le ricerche fatte in non pochi antichi Moniſteri di queſta Capitale, avean loro dato lume di qualche originale Diploma dello ſuddetto Principe, per non eſſervene alcuno.

Perizia fatta ſu la anzidetto Diploma di Federigo.

116 Soggiunſero nondimeno, uſando lo ſteſſo argomento da eſſi formato nel riconoſcere, come ſovra, il Diploma di Guglielmo II., che le forme de' caratteri oſſervati nella Carta di Federigo eſibita dalla Certoſa, l' aria, l' ortografia uſata, e 'l pergameno, che la medesima contiene, e finalmente i Titoli, leggonſi uſati in quella dal menzionato Sovrano, le formole, gli anni del ſuo regnare, la indizione, e gli Ufficiali, che in eſſa veggonsi intervenuti, ſieno corriſpondenti a due altri Pri-

vi-

vilegj del nominato Imperador Federigo, uno del 1220. a pro del Monistero di Montecasino recato dal Gattola nella sua Opera: *Accession. ad historiam Abbat. Casinens. tom.1. fol.290., & 291.*, e l'altro del 1222. della Cattedrale di Teano presso dell'Ughelli nella sua Italia Sacra *tom. 6. fol. 563., & 566.* loro facean giudicare, che il menzionato Privilegio fosse stato dal detto Imperador Federigo II. segnato: tanto maggiormente, perchè nel Privilegio dell'Imperador Carlo V. da essi ancora esaminato, e verificato, vi si ritrova interamente inserito il già detto Privilegio dell'Imperador Federigo II. (1).

Due furono dunque i motivi, che spinsero i Periti a creder vero 117 il preteso Diploma originale di Federigo II., l'uno fu quello della forma esteriore, o sia corteccia del medesimo, che supposero uguale a' due Diplomi, non già originali, ma rapportati dal Gattola, e dall'Ughelli respettivamente; e l'altro, per averne rinvenuto inserito il tenore del medesimo nel Privilegio di conferma dell'Imperador Carlo V., originalmente, come si esprimono, dalla Certosa esibito, e da essi verificato con altri originali Diplomi dello stesso Principe.

Si confuta la Perizia, coll'esaminarsi anche le intrinseche circostanze, le quali si ravvisano nella Carta di Federigo.

Or siccome per dimostrare con chiarezza la insussistenza del primo 118 ragionamento de'Periti, come formato a modello di ciò, che dissero per lo Diploma di Guglielmo, non mi occorre quì ripetere quello, mi ritrovo aver già esaminato contro dell'anzidetta Perizia, bastando rileggerne il contenuto nella *pag.41.* in poi di questa Scrittura Fiscale, ad oggetto di rimanerne ognuno all'intutto persuaso; così mi conviene entrare nella disamina del tenore di tal supposto Diploma di Federigo per le sue intrinseche circostanze. Con queste manifestando l'apocrifa sua qualità, passerò indi a porre nel suo dovuto aspetto, qual conto anche debba tenersene, a cagion di osservarsi inserito nel Privilegio di Carlo V., se pure non vogliamo dire, che i medesimi Periti abbagliarono in giudicar vero di Carlo il Diploma, convenendomi quì ripetere l'avvertimento del Muratori, che dà nella più volte menzionata sua *Dissert.* 34. verso il principio di essa, cioè di ritrovarsi alcuni Diplomi foggiati *con tal arte, ed ingegno, ed anche ne' vecchi secoli, che anche i più sperti Critici penano a decidere intorno alla loro autenticità, o falsità*. Non rincresca d'aver io ciò detto; imperocchè l'esibizion del medesimo Privilegio derivando da quella stessa fucina, che avea tante altre precedenti Carte somministrato per la difesa della Certosa, e che mi persuado aver senza esitazione dimostrato finora, esser favolo-

(1) *Fol. 276. a t., & 277., & a t. proc. 1. vol. an. 1751.*

loso, mi assiste la massima legale di non doversi a cotesto altro Diploma prestar, anche nel dubbio, credenza alcuna.

Ritornando intanto al Privilegio di Federigo, questo erasi già in-
119 teramente trascritto dal Razionale D.Giovanni Bruno in detta sua Relazione (1) secondo la copia tra quelle in istampa, che si rinveniva negli atti, pria che da' Certosini si fosse il suo preteso originale esibito, ad oggetto di farne seguire l'additata Perizia. Per ismentire però una tale Carta, basterebbe il solo riflettere alla conferma, che nella medesima si legge di tutte quelle Concessioni, le quali si pretendono da' Certosini essersi fatte co' precedenti apocrifi Diplomi del Conte, e del Duca Ruggiero, ed indi avvalorate, com' essi vantano dalle Carte del Re Ruggiero, e del Re Guglielmo II., i Privilegj de' quali due Regnanti, quantunque in detta Carta di Federigo non s' individui cosa in particolare contenessero, vogliono però i Certosini, che sieno appunto quelli già esaminati col manifestarli parimente tutti favolosi. Nel Dritto non si pone in dubbio di riputarsi falsi tutti quei testimonj, che abbiano deposto un fatto, il quale poi si appalesa non vero. Or non potendosi in conto alcuno imputare un Principe di simile rea mentita, bisognerà conchiudere, che se non vogliano i Certosini dire essere stato Federigo sedotto ad affermar le Carte anzidette per vere, dal che crollerebbe per un altro principio il Diploma a lui attribuito, non possa farsi a meno, come inventato, ed apocrifo dichiararsi.

Apparisce esser apocrifo, e foggiato il Diploma per le stravaganti concessioni poste in bocca di detto Monarca a favor del Monistero.

Inventato, ed apocrifo senza dubbio giudicar si dee, anche per
120 lo motivo di alcune stravaganti, ed incredibili nuove concessioni, le quali si pongono in bocca dello stesso Monarca di fare a quel Monistero.

Queste cominciano dalla *pag.* 42. della Relazione di D. Gio-
121 vanni Bruno, ove, dopo quattro versi, la prima vedesi registrata con queste parole: *De ampliori autem gratia benignitatis nostræ volumus, & mandamus, ut animalia prædicti Monasterii libere sumant pascua, & usum aquæ in omnibus Territoriis, & Tenimentis, atque Locis ubique Regni nostri*. Dovea restar dunque tutto il Regno, oltre quello, che possedeasi dal Monistero, soggetto alla volontà de' suoi Monaci per gli pascoli de' loro animali, non escludendosene Territorio, o Luogo alcuno, e per conseguente, ancorchè fosse di particolare, e privato dominio di taluno. E dove mai si è intesa simile concessione? Non sarebbero forse bastate a' Cisterciensi, i quali allora erano, co-

(1) *Num.* 14. *della pag.* 38. *fino alla pag.* 43.

come si raccoglie dal principio del Diploma, in detto Monistero di S. Stefano, tutte quelle vaste Tenute, e Luoghi, e nel Diploma stesso descritti possedersi da' medesimi, attente le già dette favolose Concessioni precedenti, ad oggetto dell' uso del pascolo per gli proprj animali: o forse dalla rigida Disciplina di Religiosi, doveano passare all' impiego di Negozianti, e Negozianti tali, che avessero così smisurato numero di Armenti, onde non essendo bastevoli i loro ampissimi terreni, fosse necessitato accordar loro quell' uso illimitato de' pascoli, che si descrive? E come mai un Principe così savio potea dare in questo trasporto? E' massima tra Giuristi, che siccome la verisimilitudine è imagine della verità, così l'inverisimilitudine contenga in se l'aspetto della falsità: e mi arrossirei quì trascriverne le autorità de' Dottori, ogni qual volta è nota ad ognuno, quanto sia trita una tale proposizione. Ma noi quì siamo non in cose, che sono semplicemente inverisimili, ma stravaganti, e che affatto non piegano la mente a poterle credere: anzi muovono le risa nel solo considerarle.

Vien confermato da ciò, che si continua a leggere nello stesso Privilegio.

122 Sempre più questo raziocinio si conferma da quello, si legge poco appresso nel medesimo Privilegio: *Et etiam in omnibus Tenimentis, & Locis Regni nostri libere habeant venationes.* Il motivo dunque, che mosse, come pretendono i Certosini, l' Imperador Federigo II. a confermare tanti pretesi Privilegj, e concessioni, ed a farne dell' altre a' Cisterciensi di quel Monistero, cioè di aver considerato *quanto devotionis studio in eodem Venerabili Monasterio Creatori omnium famuletur, & quanta vigilantia in timore Domini sancta ibi colatur Religio* (1) andò subito in fumo; mentre nel medesimo Diploma si vuole far poi comparire, che, non curando più l' istesso Principe quella disciplina Monastica, che poco prima avea tanto applaudita, e la quale richiedea specialmente la ritiratezza de' Religiosi nel chiostro, invita quei Cisterciensi ad esser Cacciatori perpetui, abilitandogli a scorrere per la caccia tutti i luoghi del Regno. Si può sentire metamorfosi più graziosa, che si vuol dare a credere, d' aver un Principe così serio adottata nel suo Diploma?

123 Nè vale il dire, che si avessero forse ad intendere dette parole per lo dritto della caccia a' Cisterciensi conceduto: imperocchè, oltre il non essersi mai sognati i Cisterciensi medesimi, o i Certosini, dopo essere stati restituiti in quel Monistero, di pretendere simile stravaganza, trattandosi di Regalia, che per inten-

(1) *D. pag.* 38. *num.* 14. *della cit. Relazione.*

tenderſi conceduta, molto ſi richiede; quello però, che ivi ſi continua a ſtabilire, toglie ogni ſofiſma: *Et ſi in Tenimentis, Territoriis, & locis ipſius Monaſterii aliquos venari contigerit, liceat eiſdem Fratribus habere quarterium animalium Sylveſtrorum* (1). Reſta dunque chiaro, che il diritto privativo, ſe vera foſſe la Carta di Federigo, riguarderebbe i Terreni, e Luoghi proprj del Moniſtero, giacchè in queſti ſolamente ſi legge accordata la contribuzione da poterla riſcuotere da coloro, che ivi entrati foſſero a far caccia: non così per tutti gli altri Luoghi, e Tenimenti del Regno; mentre per queſti ſolo vedeſi a Ciſtercienſi accordato il libero uſo di deliziarſi nella caccia, ſenza limitazione alcuna di luogo, o di tempo: poco importando, che la monaſtica loro Diſciplina tutto altro dettaſſe, che lo andare erratici per ogni luogo del Regno col fine anzidetto della caccia.

Tenore di ciò, che viene eſpreſſo nel Diploma di Federigo, ideato dall' inventore del medeſimo, ſulla conceſſione del Banco della Giuſtizia per gli proprj vaſſalli.

124 Ma queſto non baſtò a colui, che fu l'Autore di queſto favoloſo Diploma. Si avanzò tra l'altro a porre in bocca di Federigo: *Concedimus inſuper eiſdem Fratribus de Hominibus, & Vaſſallis eorum habere Bancum Juſtitiæ in omnibus Terris, & Locis, tam noſtri Demanii*, (notiſi di grazia) *quam aliis ubicumque habuerint incolatum*. Potea almeno il Compoſitore aver l'erubeſcenza, di non porre quell' *ubicumque* così indefinitamente, ma riferirlo agli altri luoghi del Regno, come avea ſpiegato, in fingere le menzionate già precedenti conceſſioni: ma col ſolito eſtro ſuo prodigioſo volle in ciò avanzarſi più oltre con quell' *ubicumque*, così illimitato. E poi, ſe anche riſtretto lo aveſſe, per riguardo ſolamente ai luoghi del Regno di Napoli, il poter in ciaſcuno di eſſi aver il Banco della Giuſtizia per gli proprj Vaſſalli; come mai potrebbeſi ammettere per veriſimile. tal non mai udita conceſſione, ſalvo chè il dritto a taluni Feudatarj di richiamare alla Giuridizione del proprio Territorio quei, che fuor del medeſimo delinguiſſero? Coſa per altro era queſta non uſitata in tempo di Federigo, anzi dal medeſimo eſpreſſamente vietata in ordine al mero Impero nella *Coſtit.* del Regno *Ea, quæ ad decus*, anche nel proprio Territorio del Barone. Tali circoſtanze mi anno ſpinto nella curioſità di paſſare più oltre, e riconoſcere dagli atti, quali diligenze uſate aveſſe ſul medeſimo Diploma il mio degno predeceſſore Avvocato Fiſcale Signor Cavalier Vargas Macciucca: ed ho ritrovato, che dopo la diviſata Sentenza degli 8. Agoſto 1758.,

(1) *Pag.* 42. *della Relazion di Bruno*.

Copie di cotesto Diploma presentate da' Certosini nella causa col Principe di Squillace.

1758., la quale fu preceduta, come sovra, dall'anzidetta Perizia fu dello stesso fatta, non se ne stette colla mano alla cintola. Egli fece usar diligenza nel grande Archivio della Regia Camera, e ritrovò, che in un Processo ivi esistente dell'anno 1586. tra il detto Monistero di S. Stefano del Bosco, e 'l fu D. Francesco Borgia Principe di Squillace su i Casali di Montauro, e Gasparrina erano esistenti due copie informi del preteso Privilegio dell'Imperador Federigo II., una di esse al *fogl.* 700., e l'altra al *fogl.* 705., le quali, avendo fatto estrarre da D. Antonio Chiarito Archivario interino, le presentò poi a 7. Maggio del 1766. negli atti della presente causa (1).

Difformità, che si osserva tra le accennate due copie.

125 Or queste due copie, presentate da' Certosini in quel tempo per l'anzidetta causa tra il di loro Monistero, e 'l Principe di Squillace, cioè una di esse per monumento negli atti, e l'altra per notificarsi, come fu già notificata al Proccuratore del Principe di Squillace (2), ognun crederebbe, che trascritte si rinvenissero da un medesimo preteso Originale; onde dovessero comparire di uno stesso tenore: ma pur ciò non ostante leggonsi concepite con diversità tra di esse notabili, e sostanzialissime, ed a mala pena sono uniformi in pochi versi del principio, e fine di tal supposto Diploma. Quello, che poi sorprende, si è, che una copia dinota esser stata esemplata dall'originale, il quale, non ostante la sua antichità, non avendo patito corrusione alcuna nelle parole, e ne' sensi di esso, sia felicemente riuscito trascriversene l'intero contenuto, ed a seconda di questa Copia vedesi l'altra in istampa indi prodotta negli atti del *cit.* Processo del 1717., di cui ne trascrive, come ho detto, il tenore il Razionale D. Giovanni Bruno nella sua Relazione: ma non così l'altra. In questa si presuppone essersi l'original Diploma ritrovato, per la sua antichità, corroso in molte sue parti; e perciò fosse stato necessario esemplarsi della stessa maniera, in cui per l'ingiuria del tempo si ritrovava maltrattato l'Originale medesimo.

126 Questo esser dovette il motivo, che spinse il detto Signor Cavalier Vargas, nell'atto di far dare alle stampe tutti i Privilegj de' Certosini di S. Stefano, i quali precedono nella sua Allegazione Fiscale, di far ivi porre in due colonnette le menzionate due copie del preteso Diploma di Federigo II., che vedeansi esibite in quegli antichi atti della Certosa col Principe di Squillace, acciocchè ognuno potesse accorgersi di quanto ho finora avvertito, confrontando la colonnetta di una copia con quella dell' al-

(1) *Fol.* 89. *ad* 95. *a t. proc.* 2. *vol. Acta seq. an.* 1762.
(2) *D. fol.* 705.

altra, come si ravvisano dalla *pag*. 41. fino alla *pag*. 46. della raccolta di detti Privilegj.

Motivi della dissonanza tra le riferite due copie.

127 Or io, tralasciando quanto egli con somma dottrina, ed ammirazione ha sostenuto dalla *pag*. 435. in poi della sua Scrittura, e specialmente in ordine alla Curia Capuana, per far comparire sempre più apocrifo tale Diploma, nel quale si fa menzione della Curia suddetta, giacchè non ho l'ardire d'investirmi dell'altrui fatiche, e sudori; nè porta la necessità di ripeterlo; mentre l'anzidetta Scrittura già ritrovasi per le mani di ognuno de' Signori, che debbon giudicare nella presente causa; mi restringo colla debolezza de' miei talenti alle seguenti sole riflessioni, che sempre più confermano, d'essere il menzionato Diploma inventato dall'altrui malizia. Pria però d'innoltrarmi, domando in grazia a chi fa le veci della Certosa d'illuminarmi, donde nacque la prodigiosa difformità tra le due copie, che dovevano essere esemplate da un medesimo Originale, se vero fosse stato il Diploma di Federigo II. Non potrà al certo, dalla ragion convinto, altrimenti rispondermi, se non come io la discorro, cioè, che in volersi piantare l'impostura di un tale Diploma, si meditò da più d'uno architettarne il tenore, onde nacque la diversità del pensare, chi fingendolo intero, con dargli un sistema, secondo la propria, e particolare sua idea concepita, e chi dandogliene un altro, e con fingerlo nel tempo stesso ritrovarsi per la sua antichità in molte parti corroso, ad oggetto di cattivar la mente di ogn'uno a prestargli credenza.

Si è fatto uso in appresso da' Certosini solamente di una dell' accennate due copie, e quale sia.

128 Quindi, essendo tutti e due i sistemi piaciuti, per valersi, o dell'una, o dell'altra finta Carta, secondo la diversità de' casi avrebbe fatto riputare opportuno; da ciò avvenne poi, che ritrovandosi dell'uno, e dell'altro esemplate le copie, allora che si trattò della causa col Principe di Squillace, senza badarsi all'essenzialissime svarianze, che tra l'una, e l'altra correano, si fece uso di tutte e due benchè informi, con presentarne una negli atti di quella Causa, e l'altra per notificarla a chi facea le veci dello stesso Principe. Insorte però in appresso altre cause tra la Certosa, e gli Uomini del Casale della Serra, e colla lusinga forse di chi facea le veci de' Certosini di esser per lo passaggio di circa un secolo, e mezzo ito in obblio ciò; ch'era inavvedutamente accaduto nell'anzidetta causa del Principe di Squillace, si meditò esibire in quei nuovi atti del 1712. tra le molte copie in istampa, quella similmente di detto Imperador Federigo II., ma a modo dell'apocrifo originale, in cui si ritrovava disteso l'intero suo tenore, e senza ombra alcuna di corrusione, o lacuna; appunto come per la presente

F cau-

causa fu trascritta, come sovra, dal Razionale Bruno in detta sua Relazione, con esserne poi seguita la Perizia col suo pretteso Originale.

Argomento de' Certosini per la sussistenza del Privilegio di Federigo, appoggiandosi al Diploma, che si vuole dell'Imperador Carlo V., ed alla decisione della causa col Principe di Squillace.

Ma quì sento rispondermi in nome della Certosa, come si possa 129 mettere in forse il Privilegio di Federigo II. nella lettura, che ritrovasi trascritta nella rammentata copia data alle stampe, e di cui l'intero tenore si ritrova inserito nel Privilegio di conferma dell'Imperador Carlo V.? come si possa motivare l'insussistenza di quest' altro Diploma di Carlo V., e che se vero sia, niun profitto possa trarne la Certosa medesima; quando che oltre la Perizia in suo favore nata su la ricognizione degli Originali di tutte e due le Carte di tali Sovrani, la conferma di detto Imperador Carlo V. vedesi di vantaggio concepita: *Ex certa nostra scientia deliberate, & consulto, ac nostri Sacri Regii, penes nos assistentis, Consilii matura deliberatione præhabita?* Come finalmente possa quistionarsi dell' anzidetto Privilegio di Federigo, se nella divisata Causa col Principe di Squillace, in veduta dello stesso Privilegio, il Monistero di S. Stefano ne riportò favorevole la Decisione ben due volte per le Giuridizioni de' Casali di Montauro, e Gasparrina contrastategli dal menzionato Principe di Squillace, secondo ci attesta il *Reggente Revertera* nella *decis.* 391., in cui diffusamente tratta di questa causa?

Risposta fiscale, con cui si dileguano le opposizioni.

Fa dunque il suo fondamento la Certosa di S. Stefano per di-130 mostrar la verità del Privilegio di conferma ascritto all' Imperador Carlo V., e con esso della Carta di Federigo, perchè inserita nel medesimo Privilegio, su la ricognizione, e Perizia formata d'ordine del Tribunale a sua richiesta, e di cui più volte ho fatto menzione in rapporto alla Carta del Re Guglielmo II. e dell' anzidetta dell' Imperador Federigo. Ma io prego i PP. Certosini a ricordarsi, che i Periti nel promulgare il di loro sentimento, apertamente dimostrarono, d'essersi in quello regolati dalla forma estrinseca delle Carte, che loro si dieron a riconoscere, senza entrare nel merito intrinseco de' Diplomi. Or essendo questo un Giudizio assai fallibile, posso francamente dire, che siccome è fallita la di loro idea, in giudicar per vere le accennate due prime Carte, per le ragioni di sovra esposte nell' esame dell' intrinseco merito delle medesime; così del pari siensi ingannati nel riconoscere l'Originale di questa pretesa conferma dell' Imperador Carlo V. esibito per parte della Certosa di S. Stefano.

Cosa dicono i Periti su la Carta dell'Imperador Carlo V.

Dicono i Periti suddetti, aver fatta la comparazione del menzionato 131 Diploma dell'Imperador Carlo V. colla data del 1530., e dell' altro conservatorio del 1536. in ordine all' accennata Platea de'

Cer-

Certosini, con quattro Privilegj Originali dello stesso Principe rinvenuti nel grande Archivio della Regia Camera, due coll' Epoca del 1520., il terzo del 1521., e 'l quarto colla data del 1525. Soggiungono aver riscontrato, che la dettatura, così de' quattro, come de' due sia coetanea, e le soscrizioni *Yo el Rey* esser simili tra loro, e fatte da un solo Scribente. Avvertiscono però non esser loro riuscito, poter paragonare le altre sottoscrizioni esistenti ne' riferiti due Privilegj della Certosa, in quanto a' Reggenti, ed altri Officiali, a motivo, che ne' quattro Diplomi ritrovati nel grande Archivio le soscrizioni erano di altri Reggenti, ed Officiali, ed esser ciò derivato dalle diversità de' tempi, per non essere i Privilegj suddetti contemporanei: e solo dicono aver comparata la soscrizione del *Reggente Loffredo*, ch' era ne' rammentati quattro Privilegj con quella dello stesso Ministro, la quale si osservava nel riferito Diploma Certosino del 1536., con averle ritrovate simili fra di esse, e parimente fatte da un solo Scribente. Conchiusero intanto, che per quello permettea loro la propria Perizia, non incontravano alcun dubbio nel dire, che i due Diplomi dell' Imperador Carlo V., esibiti per parte della Certosa, erano simili in tutte le anzidette loro parti agli altri quattro Privilegj ritrovati nel grande Archivio, come sovra (1).

Cosa in opposto a' medesimi Periti si avvertisce.

132 O quanto più di quello, han quì creduto bastare i Periti, affin di promulgare il di loro sentimento, ripeto sempre più col Muratori nella menzionata *Dissert.*34. verso il principio di essa, non sarebbe sufficiente per accreditare un Diploma: giacchè egli ci fa sentire, non essere un facile mestiere il distinguere, quali sieno legittimi, e quali spurj i Diplomi, e gl' Istrumenti dell' antichità, essendovene alcuni fabbricati *con tal arte, ed ingegno, ed anche ne' vecchi Secoli, che anche i più sperti Critici penano a decidere intorno alla loro autenticità, o falsità.*

133 Già si sa, quanto sia pericolosa la comparazione de' caratteri, e specialmente quando si tratta di sola sottoscrizione: mentre riducendosi i Falsarj ad imitar poche sillabe, con tutta facilità ci riescono, senza lasciar adito alcuno a' Periti di riconoscervi menoma diversità. L' imitare poi lo stile de' veri Diplomi nell' apocrifo, che si architetta, è la principale mira degli accorti Impostori. Sicchè la somiglianza delle firme, e l'uniformità dello stile, non dovean essere di bastevole scudo a' Periti nel giudicare veri, come fecero, i Diplomi, che si contendono. Nè l'aver essi ritrovato una perfetta dissonanza tra i Ministri, ed

F 2 al-

(1) *Fol. 277. a t. ad 279. Proc. 1. vol. 1751.*

altri Officiali sottoscritti ne' quattro Privilegj di Carlo V. cavati dal grande Archivio, e tra quei, che si leggean sottoscritti ne' due Diplomi esibiti dalla Certosa, ad eccezion della firma del *Reggente Loffredo*, che riconobbero uguale, così negli anzidetti quattro Privilegj del grande Archivio, come in quello del 1536. tra i due da' Certosini prodotto, potea con buona pace de' Periti medesimi non far loro dell' ostacolo a creder veri gli stessi due pretesi Diplomi della Certosa coll' idea, a cui si appoggiarono, della diversità de' tempi, ne' quali i primi quattro, e gli altri due si riscontravano spediti: anzi quello stile coetaneo, che dissero in quanto al tenore de' medesimi ravvisarsi, così ne' quattro, come ne' due Privilegj, e l' Epoche degli anni, in cui si portano formati, doveano fissarli nell' opinare, di non esser veri detti due Privilegj della Certosa: ed eccolo.

La stessa narrativa de' Periti conferma il sistema del Fisco in ordine al preteso Diploma di Carlo V.

134 Dicono essi, che due de' quattro Diplomi ricavati dal grande Archivio, sieno colla data in Aquisgrana de' 23. Ottobre 1520.: il terzo spedito in Bormacia a' 15. Gennajo del 1521., e 'l quarto si trovi formato nella Città di Toledo agli 8. Giugno 1525. Or se il *Reggente Loffredo*, andando sempre coll' Imperador Carlo V. dovunque si portava, sottoscrisse perciò tutti e quattro i riferiti Privilegj, ed ancora l'altro de' Certosini, spedito com' essi vantano, dal medesimo Sovrano nel Castello nuovo di questa Capitale colla data dell' anno 1536. (1), come poi non sottoscrisse quello, che sarebbe stato, se vero fosse, il principale Privilegio spedito in Ispruch del 1530., in cui propone la Certosa di ritrovarsi inserito l'intero Diploma del rammentato Imperador Federigo II., che ora è in esame coll' anzidetta supposta Carta di conferma di Carlo V.? Questa tramezza per la data del tempo fuor di dubbio i primi quattro Privilegj rinvenuti nel grande Archivio, e l'altro del detto anno 1536. Come finalmente può dirsi avvenuto, che di tutti gli altri Ministri, ed Officiali sottoscritti ne' menzionati primi quattro Diplomi, che portano l'Epoca dal 1520. fino a Giugno del 1525., niuno trovato si fosse a sottoscrivere cotesto Diploma del 1530., di cui al presente ragioniamo?

135 Sono degni però di compatimento i nostri Periti, perchè non era noto a' medesimi di esser un tale Diploma, in cui s'inserisce quello di Federigo, uscito dopo la meditazione di due anni, e più mesi, come antecedentemente mi ritrovo aver detto, da quella medesima fucina, da cui eransi prodotte tutte le altre precedenti Carte Certosine, che con chiarezza uguale alla luce del gior-

(1) *Fol. 277. a t. ad 278. a t. proc. 1. vol. an. 1751.*

giorno ho dimostrato finora, essere apocrife: onde non di altra natura ci obbliga la massima legale a conchiudere, di doversi riputare anche questa Carta di Carlo V. del 1530. E ciò tanto maggiormente, che se vera fosse stata, l'avrebbero ancora i PP. Certosini di S. Stefano esibita nell' anzidetto Giudizio tra la Certosa, e 'l Principe di Squillace, per le Giuridizioni de' Casali di Montauro, e Gasparrina, come quella, in cui venendo interamente disteso, e confermato il riferito Diploma dell' Imperador Federigo, e con esso quel *Bancum justitiæ in omnibus Terris, & Locis &c.*, si sarebbe sempre più rinvigorita la di loro speranza in ordine alle contese Giuridizioni. E pure nella suddetta Decisione 391. del *Reggente Revertera* da essi allegata, in cui l'Autore descrive il principio, mezzo, e fine della riferita causa, quantunque si faccia memoria del Privilegio dell'Imperador Federigo coll' erronea idea, che fosse stato il Barbarossa; non fa però menzione alcuna in detta Decisione della pretesa conferma del 1530. dell' Imperador Carlo V., di cui fu Ministro lo stesso *Revertera*, non ostante, che la sentenza seguita fosse a' 21. Ottobre del 1542. (1), e perciò in tempo molto posteriore. Circostanza è questa dimostrativa, che in tempo di detta Sentenza non si rinveniva ancora cotesto Diploma di Carlo V. inventato: altrimenti non si sarebbero andate mendicando quelle due copie informi del solo Privilegio di Federigo, per esibirsi in questi atti, le quali tirando a calci tra di esse, davano più tosto motivo contro de' Certosini medesimi, di credere favoloso l'originale.

Della pretesa Carta di conferma dell'Imperador Carlo V. non si vede fatta menzione alcuna nella Causa de' Certosini col Principe di Squillace.

Ma che andiamo più filosofando. E' vera, o non è vera la dissonanza tra le suddette due copie del sognato Privilegio di Federigo, esibite in quegli atti della Causa col Principe di Squillace? E' cotanto prodigioso il divario, che, affin di renderlo palese, il degnissimo mio predecessore Avvocato Fiscale Signor Cavalier Vargas, non solo fece di esse cavarne dal Processo, ch' esiste nel grande Archivio, gli esemplari, i quali leggiamo negli atti (2); ma nella eruditissima sua Allegazione in difesa delle ragioni Fiscali stimò proprio tra la raccolta de' documenti, che a quella precede, farli situare con due colonnette, una al confronto dell' altra, come dalla *pag.* 41. fino alla *pag.* 46. di detta raccolta può ravvisarsi. Io delle notabili differenze, che si riscontrano tra l'una, e l'altra copia, ne avvertirò alcune particolari, oltre la considerazione già fatta, che avrebbero dovuto essere due copie

136

Dissonanze tra le due copie dell' ideato Privilegio di Federigo, che in parte si trascrivono.

(1) *Fol.* 284., & *a t. d. Proc.*
(2) *Fol.* 89. *ad* 95. *a t. Proc.* 2. *Vol.* 1762.

pie esemplate da un medesimo Originale; ma ciò non ostante, secondo una di esse si dà ad intendere, che quello per l'antichità, ritrovandosi in più parti corroso, non siasi potuto esemplare, se non con situarsi le lacune in detta copia; e nell'altra si finge, che l'Originale in niuna sua parte si ritrovasse dall' ingiuria del tempo maltrattato.

Non può negare chi fa le veci della Certosa di S. Stefano, che 137 considerandosi le divisate due copie, in quella, in cui va trascritto l'intero tenore del supposto Privilegio di Federigo, in atto di confermarsi i Privilegj, che si vantano ottenuti da' Principi predecessori, legganſi le seguenti parole: *Confirmantes ei universa Privilegia, concessiones, & libertates, quas ibi, tam a Rege Rogerio, quam ab aliis Regibus Guilielmo I. & II. piæ memoriæ, & Divis Augustis Domino Imperatore Henrico, & Domina Imperatrice Constantia parentibus nostris eidem Monasterio sunt indulta, ut eis sine aliquo temporali servitio pacifice, sicut eorum temporibus consuevit, utatur.* Ma nell'altra copia leggesi: *Confirmantes ei universa Privilegia, concessiones, & libertates, quæ ibi tam a Comite Rogerio, Regibus Siciliæ Rogerio Gulielmo I., & II., & Trankredo piæ memoriæ, & Augusto Domino Imperatore Enrico, & Domina Imperatrice Constantia parentibus nostris, eidem Monasterio sunt indulta.*

Riflessione su le prime dissonanze, che dimostrano non esservi giammai stato il Privilegio di Federigo, e perciò molto meno la conferma di Carlo V.

Or io tralasciando la varietà anche nelle parole materiali, che 138 ognun può ravvisare dagli accennati due periodi, domando al degno Difensore de' Certosini, quel Conte Ruggiero, e quel Re Tancredi, i quali si leggono infilzati nella copia, che dinota l'originale, per l'antichità del tempo corroso in più parti, perchè non si esprimono nell'altra, che attesta intero ritrovarsi l'Originale, ed in niente maltrattato? Bisogna dunque, che l'Avvocato de' Certosini quì mi accordi quell' inevitabile raziocinio, a cui sovra lo invitai a concorrer meco: ma egli proccurando di schivare l'urto del mio argomento, mi pose avanti la favolosa Carta dell'Imperador Carlo V., e la Perizia, su la di cui insussistenza ho ragionato. Non si accorse però egli, che proponendomi il preteso Diploma di conferma di cotesto Sovrano, oltre le ragioni da me addotte, per non doversegli prestar credenza alcuna, sorgeano delle altre a pro del Regio Fisco. Eran queste il ritrovarsi appunto in detto Privilegio di conferma inserito quello di Federigo a norma di una delle due già dette copie informi prodotte nell'accennata causa della Certosa col Principe di Squillace, a cui resistendo l'altra copia per la dissonanza, che corre, come ho detto, tra le medesime, ciò dimostrava, e dimostrerà sempre più non esservi giammai stato vero Diploma di Federi-

go,

go, e molto meno quello di conferma dell'Imperador Carlo V.

Ritorniamo alle discordanze, che seguono tra le suddette due co- 139 pie del sognato Diploma di Federigo. Dopo le parole, che ho trascritte di quella copia, la quale presuppone in nulla contaminato l'Originale, si leggono queste altre immediatamente: *Quæ Privilegia, juxta generale Edictum factum a nobis in Curia Capuana de Privilegiis resignandis, dictus Abbas, & Conventus nobis humiliter resignarunt. Ipsorum itaque Privilegiorum inspecto tenore ad humilem supplicationem eorumdem Abbatis, & Conventus, æternæ retributionis intuitu, & innata pietatis nostræ gratia, & eadem eis restituimus, & omnia, quæ continentur in eis, eidem Monasterio specialiter duximus confirmanda.* Non così però ne cammina il tenore in quanto all' altra copia, che dinota l'originale in più parti corroso. Imperocchè dopo la conferma de' Privilegj, concessioni, e libertà accordate al Monistero da' Principi, tra quali, come ho detto, s'infilzano di più il Conte Ruggiero, e 'l Re Trancredi, si soggiungono queste parole: *Insuper concessiones, donationes, & libertates, quas Comites, Baronesque, aliique Fideles dicti Regni nostri, pro devotionis affectu eidem Monasterio intulerunt . . . . . sine aliquo . . . . . Regum temporibus consuevit, utatur. Quæ Privilegia a jure generali . . . . a nobis in Curia Capuana de Privilegiis resignandis dictus Abbas, & Conventus . . . . . . habuerunt . . . . quædam alia humiliter resignarunt; ipsorumque itaque Privilegiorum inspecto tenore ad humilem supplicationem eorumdem Abbatis N. . . . . . nostra gratia ex certa nostra scientia eidem eadem . . . . . restituimus, sicut jam in altero factum est nostræ Majestatis Privilegio, & omnia, quæ continentur in eis, eidem Monasterio specialiter duximus confirmanda, ut tam eadem Privilegia . . . . . habeat idem Monasterium ex certa nostrâ scientia confirmata.*

Si trascrivono altre svarianze tra le menzionate due copie del sognato Diploma di Federigo in conferma dell' assunto fiscale.

Or quì domando a chi patrocina la Certosa di S. Stefano, se mai 140 nel corso di sua vita (se non vogliam ridurci alle favole) abbia rinvenuto qualche original Privilegio colla virtù insita, che formandosene le copie, una volta ci abbia incontrato il Copista un tenore, onde secondo il medesimo l'abbia esemplato; ed altra volta quegli, che l'ha dovuto nuovamente trascrivere, l'abbia prodigiosamente rinvenuto di un modello diverso, dimodochè a guisa di un corpo diafano, secondo gli oggetti, che vi si presentano, ora si dimostri una figura, ed or un' altra. Il Privilegio dell'Imperador Federigo II. se fosse stato vero, ancorchè avesse potuto produrre, che giusta la diversità de' tempi, ne' quali se ne fossero estratte le copie, una di esse, come

Riflessioni sulle medesime.

me esemplata di tempo prossimo alla spedizion dello stesso, comparisse di contenerne l'intere sue parole; non così l'altra, come trascritta dopo lunghissimo spazio di tempo, che avea reso già logorato l'originale: tutta volta non avrebbe potuto cagionare, che dall' una, e l'altra copia non si avesse a raccogliere una medesima dettatura, ed un istessissimo tenore del Diploma, così nelle parole, come ne' sensi di esso.

Giudichino intanto i Signori del Senato, avendo sotto gli occhi 141 le dissonanze, che fin quì ho avvertite tra l'una, e l'altra copia del preteso Originale di Federigo, che cosa abbiasi a dire di questo sogno de' Certosini: mentre io essendo sicuro, che sapranno rifletterci con maggiori lumi di quei, che la mia mente mi somministra, quì ne ometto le considerazioni, e tralascio tutte l'altre, che si possono fare, anche per la diversità, la quale si osserva tra l'una, e l'altra copia, delle situazioni, ove s'incontrano registrate quelle altre concessioni, che si portano da cotesto Principe confermate, e solo mi restringo al seguente punto.

Altra notabile svarianza sul Banco della Giustizia.

Nella copia, in cui si finge intero l'originale di Federigo, conce-142 duto si legge il Banco della Giustizia: *Concedimus insuper eisdem Fratribus de Hominibus, & Vassallis eorum habere Bancum justitiæ in omnibus Terris, & Locis, tam nostri Demanii, quam aliis ubicumque habuerint incolatum*. Di questa stravagante, ed apocrisa concessione atta a muovere le risa ad ognuno, io già sovra mi ritrovo nella *pag.* 59. averne a bastanza colle mie deboli riflessioni ragionato: e perciò non mi occorre quì ripeterle. Ma è degna cosa l'avvertire, che nell' altra copia colle lacune non s' incontra tal concessione, ed illimitata autorità: anzi nè anche si ravvisa, d'essersi fatta menzione del semplice Banco di Giustizia. Nè le lacune, che vi si riconoscono, sono atte a far presumere, che in alcuna di esse avesse potuto pria trovarsi ciò situato nell'Originale, divenuto poi logoro per l'ingiuria del tempo: imperocchè riscontrandosi le parole, che precedono alle medesime, e quelle, che indi si proseguiscono a leggere, ogni altra cosa dimostrano aver potuto contenere (al mio credere), fuor che la pretesa concessione del Banco della Giustizia: e ciò tanto maggiormente, quando in confronto dell' altra copia si rifletta al luogo di esa, in cui si trascrive tal pretesa concessione, come ciò può evidentemente ravvisarsi nella *pag.* 35. della Raccolta de' pretesi Documenti, che precede alla menzionata Scrittura Fiscale del Signor Cavaliere Vargas. Egli è vero però, come dissi, che i Fabri di cotesto falso Diploma in architettar separatamente l' uno dall' altro, tennero diverso sistema, secondo ho finora dimostrato. Nè

Nè al nostro asunto può far ombra di ostacolo la decisione 391. 143 di *Revertera* oppolta dalla Certosa, là dove contra del Principe di Squillace fu determinato competere non già a lui, ma a' Certosini la Giuridizione Civile, e Criminale sovra i Casali di Montauro, e Gasparrina, enunciandosi di quelli la concessione fatta al Monistero dal Conte Ruggiero, e la conferma dell'Imperador Federigo Barbarossa: imperocchè, tralasciando in ordine a tal Decisione quello, che avvertì il Signor Cavalier Vargas nella sua Scrittura fiscale dalla *pag.* 435. in poi, e riserbandomi ancora io di farci le mie deboli riflessioni, allora quando in separato Capitolo tratterò delle Giuridizioni medesime, bastami per ora la risposta; cioè, che in quella causa col Principe di Squillace punto non cadde la disputa su la verità, o insussistenza de' Privilegj suddetti. Questo si ravvisa dall'intero tenore de'fatti, ed articoli, che nella medesima si esaminarono, secondo minutamente riferisce lo stesso *Revertera*. Due solamente furono i punti, a' quali si restrinse la quistione per decidersi. Il primo fu, se *concesso castro* veniva anche compresa la Giuridizione; e 'l secondo, se nell' ipotesi, che a favor de' Certosini dovesse ammettersi la risposta affermativa, per riguardo al suddetto primo quesito, facesse ostacolo a' medesimi la prescrizione, che a suo pro allegava il Principe di Squillace, per la pertinenza delle Giuridizioni suddette. Onde affatto, come ognun vede, non si entrò nell' esame, se i riferiti Privilegj fossero veri, o apocrifi: e perciò entra la massima da ognun risaputa: *Quod non fuit discussum, non fuit decisum*. Ed è tanto certo, che non si entrò nella disputa de' suddetti due pretesi Privilegj, che non solamente, in allegarsi quello di Federigo, si attribuì con errore al Barbarossa; ma di vantaggio non entrò il Tribunale, nè il *Revertera* a riflettere, che negli atti dell' anzidetta causa eransi per parte del Monistero esibite le rammentate due copie informi su lo stesso Privilegio, le quali per le notabilissime dissonanze, che tra se stesse conteneano, sarebbero state da se sole bastevoli a dimostrarne l'insussistenza.

Si risponde alle opposizioni de' Certosini intorno alla Decisione 391. rapportata in loro pro dal Revertera.

Si osserva in oltre in quegli atti, che notificata, come ho detto, 144 una delle medesime due copie al Proccuratore del Principe di Squillace, quantunque avesse costui fatta istanza di voler osservare l'Originale, ed esser presente alla collazione (1), non si ravvisa però dagli atti, essendo allora la causa nel S. C., d'essere stata esaudita tal domanda: anzi accordatosi il nuovo termine ad impugnare le scritture, non si sa *quo fato* il Proccura-

(1) *Fol. 707. a t. Proc. del grande Archivio.*

ratore del Principe di Squillace avesse all' anzidetto termine rinunziato (1). Nè surta poi la quistione di Tribunale con trasmettersi gli atti dal S. C. alla Regia Camera, ed indi data fuori dalla medesima la divisata sentenza, si osserva nelle nullità, che se ne produssero dallo stesso Proccuratore, d'essersi fatta menoma parola sul punto della insussistenza di detto Privilegio, che dalle menzionate due copie apocrifo si dimostrava (2). Vengano ora i Periti, che giudicarono vera la Carta di Federigo, anche perchè inserita nell' altra dell' Imperador Carlo V., ed al confronto di quanto finora ho esposto, e di non vedersi di quest' ultima specialmente, fatta menoma parola in detta decisione del *Revertera*, riflettano, se la guida, ch' essi tennero in formare la di loro perizia, possa al presente più reggere, ogni qual volta a tal di loro opinare si oppongono tante, e tante inconvincibili ragioni, che se loro fossero state presenti in atto della ricognizione, avrebbero senza dubbio conchiuso non altrimenti di quello, che finora ho io dimostrato, per l'insussistenza non meno dell' una, che dell' altra Carta: e che se quella dell' Imperador Carlo V. fingere si volesse non apocrifa, non potrebbe farsi di meno però di conchiudere, che fosse stata da quel Principe sedotto strappata con somma versuzia.

Tenore del Diploma dell' Imperador Carlo V., che se anche vero fosse, dimostrerebbe essersi spedito in forma communi,

Il Diploma per altro dell' Imperador Carlo V., ancorchè si volesse riputar vero, sarebbe di quei, che diconsi spediti *in forma communi*, così dinotando l'intero suo contesto. Si fa in esso l'assertiva in nome di cotesto Principe, e di Giovanna sua Madre, d'essere stati supplicati per parte del Priore, e Monaci del Convento di S. Stefano: *ut omnia, & singula Privilegia, & gratias dicto Monasterio a Comite Rogerio primum, & deinde ab Imperatore Federico, & quam multis aliis utriusque Siciliæ Regibus prædecessoribus nostris concessa, & concessas, & præsertim Privilegium dicti Imperatoris Federici, cujus tenor sequitur in hæc verba* (s' inserisce) *confirmare, ratificare, & approbare, atque omnia, & singula in eo, & in eis contenta de novo concedere dignaremur*. Indi si soggiugne dopo altri pochi versi: *Tenore præsentium ex certa nostra scientia deliberate, & consulto, ac nostri Sacri Regii, penes nos assistentis, Consilii, matura deliberatione præhabita, & Regia authoritate nostra præinsertum Privilegium Cæsaris Federici, atque alia, ac omnia singula Privilegia, tam per Comites, quam per Majores nostros utriusque Siciliæ Reges, eidem Monasterio concessa in omnibus suis articulis,* pun-

(1) *Fol.* 710. *a t. d. Proc.*
(2) *Fol.* 754., & 755. *d. Proc.*

punctis, & clausulis, confirmamus, ratificamus, & approbamus, EAQUE OMNIA QUEMADMODUM IN PRÆSENTIA UTUNTUR, FRUUNTUR, ET GAUDENT, *de novo concedimus, & elargimur, bisque vim, robur, & authoritatem nostram impartimur. Decernentes, ac volentes, ut præinsertum Privilegium, atque omnia alia, & singula Privilegia eidem Monasterio concessa,* DE QUIBUS IN PRÆSENTIA UTITUR, ET QUEMADMODUM FUIT, ET EST IN POSSESSIONE, *ubique exequantur, ac observentur, ac si a nobis ipsis Privilegium, & Privilegia ipsa concessa forent &c.* (1).

Opposizione della Certosa, che lo riputa per le parole trascritte spedito in forma speciali, & ex certa scientia.

146 Chi difende però la Certosa, a simiglianza della medesima niente dimostrandosi persuaso da quanto finora ho fondato, ed il maggiore suo appoggio facendo su la Carta attribuita a cotesto Sovrano, di cui mi ritrovo tuttavia ragionando, mi ripiglia col dire, come mai possa io imprendere dalle parole del Privilegio, che quì ho trascritte, di doversi riputare il medesimo spedito *in forma communi*, quanto è a dire, che niente contribuisca di maggior sussistenza al Diploma di Federigo, ed agli altri, che si enunciano, di quella, che in se stessi contengono? Le parole dell' Imperador Carlo V. egli dice, sono di tanto peso, onde porsi non debba in esitazione, che l'anzidetta conferma sia spedita *ex certa scientia*, anzi con piena cognizione di ciò, che venivasi a confermare: oltre il ravvisarsi nel medesimo inserito il tenore del Privilegio di Federigo. E come mai, soggiugne, può dirsi il contrario sulle anzidette parole: *Tenore præsentium ex certa nostra scientia, deliberate, & consulto, ac nostri Sacri Regii, penes nos assistentis, Consilii, matura deliberatione præhabita, & Regia authoritate nostra, præinsertum Privilegium Cæsaris Federici, atque alia omnia & singula Privilegia, tam per Comites, quam per Majores nostros utriusque Siciliæ Reges, eidem Monasterio concessa in omnibus suis articulis, punctis, & clausulis confirmamus* (2).

147 Bastava (mi vien suggerito in nome della Certosa) il riconoscersi nel Privilegio di conferma dell' Imperador Carlo V. inserito l'intero tenore dell'anzidetto Diploma di Federigo II., per conchiudere, di esser la medesima fatta con piena cognizione, ed *ex certa scientia*. Circostanza inoltre sia questa operativa cotanto, che non solo convalida sempre più il Privilegio di Federigo; ma produce similmente una nuova concessione. Quelle parole intanto, che seguono in detta Carta dell' Imperador Carlo V.: *Ea-*

(1) *Pag. 46. n. 16., e Pag. 47. della Relazion di Bruno.*
(2) *D. pag. 47. della Relazione medesima.*

Eaque omnia, quemadmodum in præsentia utuntur, fruuntur, & gaudent, de novo concedimus, & elargimur, ed altre simili, che ivi leggonsi in appresso, non si debbano intendere condizionatamente, ma come una causa della determinazione del Principe. Non così quando si tratti di una conferma ottenuta senza cognizion di causa: imperocchè, dicendosi allora spedita *in forma communi*, da ciò ne avviene, che lasciando la cosa nello stato, in cui era pria di confermarsi, la parola *quemadmodum*, o altra simile, s'intenda condizionatamente apposta. Così conciliando le due Decretali d'Innocenzo, e di Onorio III. nel *cap. Examinata* 7., e nel *cap. Venerabilis* 8. *Tit. de confir. util., vel inut.*, ragiona l'anonimo Certosino nella sua Risposta alla Scrittura Fiscale del Signor Cavalier Vargas nella *Dissert.* 1. dalla *pag.* 17. alla *pag.* 19. coll'autorità del Panormitano in detto *cap.* 7. *n.* 3., *e* 5., e del Molina *De Primogen. lib.* 2. *cap.* 7. *n.* 8., & 9.

148 Dice poi esser bastevole, per dichiararsi una conferma, seguita con piena cognizion di causa, il rinvenirsi nella medesima inserito l'intero tenore del Diploma, che si trova confermato. Nè faccia ostacolo alla sua proposizione il Gonzalez nel *cap.* 4. sotto lo stesso *Tit.* delle *Decretali*, allora che insegna nel *num.* 7., che per dirsi fatta la conferma *ex certa scientia*, debba seguire *cum causæ cognitione expresso ipsius tenore in confirmatione*, ed allora *robur præstat Privilegio, & novum jus tribuit*: mentre soggiugne colla stessa autorità del Molina nel *num.* 9., che i due requisiti proposti dal Gonzalez non debbano concorrere uniti, ma basti, o che il Principe s'informi bene del fatto, e delle sue circostanze, o che nel Diploma, con cui si conferma il Privilegio, venga inserito il suo tenore. E finalmente conchiude, esser queste le regole, che si osservano nel Foro, nè debbonsi attender quelle de' Maestri in Diplomatica, altrimenti niuno sarebbe sicuro del suo possesso, e turberebbesi il Mondo.

Si risponde alle obiezioni de' PP. Certosini colle regole stesse del Foro, da essi intraprese.

149 Io non voglio contristare i PP. Certosini di S. Stefano, e chi fa le loro veci, ora che debbo rispondere alle di loro obiezioni, con servirmi di scudo de' Maestri in Diplomatica. Intendo solo rispondere colle stesse regole del Foro, che han preso di mira, ma infelicemente. E per prima, nell'ipotesi, che fosse vera la Carta dell'Imperador Carlo V., della cui insussistenza mi ritrovo aver molto detto, fo avanti a medesimi la Massima anche forense: *Quòd valet plus uncia Facti, quam libra Juris*. Vogliono essi adunque dalle trascritte parole della Carta di cotesto Principe desumere, che la conferma de' Privilegj in essa

essa contenuti, fu con piena cognizione de' medesimi, ed *ex certa scientia*. Ed io sostengo, che quelle parole *ex certa nostra scientia, deliberate, & consulto, ac nostri Sacri Regii, penes nos assistentis, Consilii matura deliberatione præhabita &c.* s' abbiano nel rincontro di quanto nella Carta medesima si esprime, a riputare ivi per semplice stilo apposte, e non già, perchè si avesse voluto con tal formola significare, che effettivamente nella conferma, che si dava, erasi il tutto pienamente esaminato. Ecco il proemio del Diploma: *Cum nuper pro parte Prioris, Monachorum, & Conventus Sancti Stephani nobis fuerit supplicatum, ut omnia, & singula Privilegia, & Gratias dicto Monasterio a Comite Rogerio primùm, & deinde ab Imperatore Federico, & QUAM MULTIS ALIIS UTRIUSQUE SICILIÆ REGIBUS prædecessoribus nostris concessa, & concessas, & præsertim Privilegium dicti Imperatoris Federici, cujus tenor sequitur in hæc verba &c. confirmare, ratificare, & approbare, atque omnia, & singula in eo, & in eis contenta de novo concedere dignaremur* (1).

Qual Privilegio si porta esibito a Carlo V. nel senso medesimo de' Certosini.

Or, non essendosi all'Imperador Carlo V. altro Privilegio esibito, 150 se non quello, che si ascrive a Federigo II., di cui s' inserì il tenore; e tutti gli altri essendo rimasti nella semplice assertiva de' Certosini, senza nè anche individuarsene in breve il contenuto ne' medesimi, o quali Regnanti ne fossero stati gli Autori; con qual appoggio di ragione si può dire, che passandosi indi alla dispositiva della conferma, le parole, che seguono *ex certa nostra scientia deliberate, & consulto &c.* importano conferma, non già *in forma communi*, ma *in forma speciali*? Con qual fondamento legale può affermarsi, senza dar parimente una mentita allo stesso Imperador Carlo V., che tali parole non abbiansi ad intendere espresse, che per semplice formulario, quando nè Carlo V., nè i suoi Ministri avean avuto sotto gli occhi detti altri Privilegj? Non avrebbesi certamente potuto altrimenti, senza abusar della verità, in parlando unitamente del Privilegio di Federigo, e degli altri, con individue parole soggiugnere: *Tenore præsentium ex certa nostra scientia deliberate, & consulto, ac nostri Sacri Regii, penes nos assistentis, Consilii, matura deliberatione præhabita, & Regia authoritate nostra præinsertum Privilegium Cæsaris Federici, atque alia omnia, & singula Privilegia, tam per Comites, quam per Majores nostros utriusque Siciliæ Reges eidem Monasterio concessa in*

 omni-

(1) D. *pag.* 36. *della stessa Relazione.*

omnibus suis articulis, punctis, & clausulis confirmamus, ratificamus, & approbamus (1).

Nè vale il dire, che gli altri Privilegj non esibiti eran quei ap-
151 punto, che si dinotavano nell' inserito Privilegio di Federigo, e perciò non eravi stato bisogno di nuovamente produrli, per ottenerne dall' Imperador Carlo V. la conferma speciale, ed *ex certa scientia*: imperocchè primieramente, se vero fosse il Diploma di Federigo, e non apocrifo, come l' ho dimostrato, non si trova in esso con distinzione individuato cosa contenesse un Privilegio tra quei de' suoi Predecessori Regnanti, e cosa si trovasse in un altro accordata. Secondo, essendosi alla rinfusa chiesto all' Imperador Carlo V., *ut omnia, & singula Privilegia, & gratias dicto Monasterio a Comite Rogerio primum, & deinde ab Imperatore Federico, ET QUAM MULTIS ALIIS UTRIUSQUE SICILIÆ REGIBUS prædecessoribus nostris concessa, & concessas, & præsertim Privilegium dicti Imperatoris, cujus tenor sequitur in hæc verba &c. confirmare, ratificare, & approbare, atque omnia, & singula in eo, & in eis contenta de novo concedere dignaremur*; non è dubbio, che con una tal narrativa potean venire compresi non solo quei, che regnarono prima di Federigo, e de' quali egli solamente parla nel suo Diploma, ma anche tutti quei, che avendo dopo detto Imperador Federigo preceduto nel Regno a Carlo V., si osservano tra gli altri Autori descritti dal celebre Feudista *Marino Freccia* nel *Lib.* 1. sotto il *Tit. de antiquo statu Regni, Regibus, Principibus, Ducibus, ac Comitibus ejusdem* dal *num.* 29. sino al *num.* 43. Or come avrebbe potuto l'Imperador Carlo V., senza presentarsegli tali Privilegj, e senza da esso riconoscersi, di quali Sovrani fossero, e cosa contenessero, venirne alla conferma speciale, e non *in forma communi* con quel *tenore præsentium ex certa nostra scientia deliberate, & consulto &c.* di sovra trascritto?

Illazione sicura dalle cose premesse, che la conferma di Carlo V., se fosse vera, non potrebbesi dir fatta altrimenti, che nella forma comune.

Dunque ben dissi, che la conferma dell' Imperador Carlo V. nel-
152 la durissima ipotesi, che favolosa non fosse, non possa dirsi altrimenti spedita, che *in forma communi*, e quanto vi si legga di espressive, si debba intendere ivi apposto per istile di Cancellaria, che niente opera: e perciò avendo sotto le stesse individue parole compreso non meno i Privilegj incerti de' Regnanti suoi predecessori, che quello di Federigo, la conferma riuscì per tutti nella forma comune, per la massima, che *Unica propositio respiciens plura determinabilia, sicuti determinat in uno, determinat in alio*.

Quin-

(1) *Pag.* 47. *della Relazion di Bruno*.

Quindi non reca più maraviglia, come nell'anzidetto Diploma
153 dell'Imperador Carlo V., ritrovandosi inserito quello, che si ascrive a Federigo; e portando seco stessi la dimostrata incertezza, gli altri ivi enunciati Privilegj de'Regnanti, asseriti alla rinfusa da' Certosini, e senza esibirli al medesimo Principe, si osservi, che in atto della conferma, dichiarato indistintamente avesse il Sovrano, che li confermava, e di nuovo li concedeva, *Quemadmodum in præsentia utuntur, fruuntur, & gaudent*; ed ordinandone l'esecuzione a pro del Monistero, volle replicare lo stesso con quelle parole, *De quibus in præsentia utitur, & quemadmodum fuit, & est in possessione* (1).

Si giustifica sempre più l'anzidetta Proposizione.

E come mai esser potea diversamente, per lo Privilegio di Fede-
154 rigo, se questo, come ho antecedentemente dimostrato, si palesa in tutte le sue parti favoloso, o si rifletta d'essersene in nome de' Certosini medesimi esibite nella Causa col Principe di Squillace due copie, totalmente fra se stesse difformi, a norma di una delle quali si proccurò poi farne trascrivere il tenore nel Diploma attribuito all' Imperador Carlo V., o si riguardino le altre stravaganti, ed affatto incredibili concessioni, che ivi si ascrivono allo stesso Federigo di averle fatte a pro del Monistero di S. Stefano del Bosco, dopo ratificati gli asseriti Privilegj antecedenti. Non ha dunque che fare col nostro caso la Dottrina dall'Anonimo Certosino recata in mezzo dell' Abate Panormitano, che proccurando di conciliare il Testo Canonico del *Cap. Examinata* 7. coll'altro del *Cap. Venerabilis* 8. delle *Decretali* sotto il *Tit. de confirm. util., vel inutil.*, pretende farci sapere, che le parole *Quemadmodum*, *Sicut*, e simili si debbano intendere condizionatamente apposte ne' soli Privilegj di conferma, spediti in *forma communi*; non già in quelli, che si trovano spediti *in forma speciali*, per fondar la quale basti di rinvenirsi nel Privilegio di conferma inserito l'intero tenore del Diploma, che si ratifica. Perciò gli ripeto, *quod valet plus uncia Facti, quam libra Juris*.

Ma dov'è, che da' suddetti due Capitoli delle *Decretali* 7., & 8.
155 possa fondarsi quella conciliazione, che l' anonimo Certosino coll'autorità di alcuni spositori ha creduto essere cotanto valida, che l'annovera tra le regole, che si osservano nel Foro; e che basti a tenor della medesima il rinvenirsi in una qualche conferma di Privilegio inserito il tenore di esso, per dirsi formata con piena cognizione di causa; onde come *ex certa scientia* il Privilegio, quantunque nullo, divenga valido: anzi sia una nuo-

Non ha luogo l'interpetrazione data alle due Decretali, secondo la pretende l'anonimo Certosino.

(1) *Pag. 47. della Relazion di Bruno.*

va conceſſione? Io avrei voluto, ch' egli in eſaminar queſto punto, aveſſe meco, tenendo preſenti detti due capitoli, riconoſciuto gli altri parimente, che ſono ſotto lo ſteſſo *Titulo de confirmat. util., vel inutil.*, poichè in tal caſo mi luſingo, che non ſi ſarebbe inoltrato a far tanta pompa di quello ha propoſto. Si ſarebbe certamente accorto, quanto ſia perglioſo talvolta attendere a' ſoli Commentarj, e ſentimenti de' DD., onde l' Imperador Giuſtiniano molto bene avvertito abbia nella *L.* 1. §. *Sed neque Cod. de veteri jure enucl.: ſed neque ex multitudine Authorum, quod melius, & æquius eſt, judicatore, cum poſſit unius (forſitan), & deterioris ſententia, & multas, & majores in aliqua parte ſuperare*.

Egli è certo, nè poſſo io altercare, che ſpeſſo uno ſtabilimento 156 del Dritto, o ſia Civile, o ſia Canonico riceva la ſua interpretazione da un' altra determinazione dello ſteſſo Dritto: anzi queſto medeſimo io aſſumo nel punto preſente; e perciò affin di riconoſcere eſattamente coſa inteſero ſtabilire, e dichiarare i Pontefici Innocenzio III. nell' accennato *cap. Examinata* 7., ed Onorio III. nel *cap.* penultimo, che incomincia *Venerabilis* ſotto il *tit. de confirmat. util., vel inutil.*, è bene, che oſſerviamo parimente ciò, che prima di eſſi preſcriſſe Aleſſandro III. nel *cap.* 2., e lo ſteſſo Innocenzio III. nel *cap.* 6. dello ſteſſo *tit.* delle *Decretali*.

Il Papa Aleſſandro III. nel *cit. cap.* 2. ci fa ſapere: *De confir-* 157 *mationibus autem Romani Pontificis volumus, te tenere, quod contra illas (niſi novum Apoſtolicæ Sedis procedat mandatum, aut certum ſit, quod ſint per falſi ſuggeſtionem elicitæ) non eſt aliquatenus judicandum*. Dichiaraſi dunque, che non abbia il Magiſtrato facoltà di giudicare ſu le conferme ottenute dal Papa, ſe non in due caſi; cioè, o quando vi preceda l' ordine della Sede Apoſtolica, o quando ſia certo, che ſienſi ſtrappate *per falſi ſuggeſtionem*. Nè si fa ivi diſtinzione alcuna, ſe nella conferma ottenuta si legga, o non si legga inſerito il tenore dell' atto confermato: ſe vi ſieno le clauſole *ex certa ſcientia, & matura deliberatione*, o non vi si veggano impreſſe. La ragione è molto chiara: imperocchè, avendo potuto eſſer circonvenuto il Pontefice, delle di cui conferme trattasi; nè il ritrovarsi in quelle inſerito il tenore del Privilegio confermato, nè le clauſole, *ex certa ſcientia*, e simili appoſte, poſſono eſſere operative, che venga impedito a' Giudici di fraſtornarne l' eſecuzione, *ſi certum ſit, quod ſint per falſi ſuggeſtionem elicitæ*.

L' iſteſſo motivo ſpinſe Innocenzio III. nel *cap.* 6. ad ordinare, co-

158 come avea precedentemente anche prescritto nel *Cap.* 5. in caso simile, al Vescovo, e Preposito Uticense, che dichiarasse invalide quelle lettere di conferma, che da lui vantavano ottenute alcuni Religiosi di continuare ne' Priorati, o in altre amministrazioni fin che vivessero; mentre non credendo, che dalla sua Cancellaria avessero potuto uscire simili Carte, stabilì nel §. *Cum igitur* dello stesso *Cap.* 6., *Mandamus, quatenus illos, qui tales literas exhibuerint, in quibus Prioratus, vel administrationes, tamquam Religiosis confirmantur, eosdem punias, tamquam falsitatis Authores. Si verò in eis non fiat mentio Religionis ipsorum, illas, tamquam tacita veritate surreptas, denuncies non valere.*

Or colla scorta di questi *Capitoli* entriamo di grazia ad esaminar 159 gli altri due seguenti, cioè il 7. e l' 8., ne' quali l'Anonimo Certosino fonda quella conciliazione, che sovra ho riferita, cioè, che Innocenzio III. intanto non menò buona la conferma del Papa Celestino sull' arbitrato, di cui favella, in quanto, ch' era *in forma communi*, onde la clausola, *sicut provide latum fuerat*, importava condizione, vale a dire, se l' arbitrato venisse assistito dalla giustizia. Non così però (soggiugne) stabilito avea il Pontefice Onorio III. nel *Cap.* 8., poichè trattavasi di un' amichevole composizione, da lui confermata *ex certa scientia*, per ritrovarsi inserito in detta conferma il tenore della medesima composizione. Quindi sebbene la stessa fosse stata accompagnata dalla clausola, *sicut sine pravitate provide facta est*, ciò non somministrava in questa specie di approvazione *condizione* alcuna, ma piuttosto *causa*, valendo quel *sicut* lo stesso, che *quia*, cioè *quia sine pravitate provide facta est*.

Si esaminano il 7. ed 8. Capitolo, su de' quali l'Anonimo Certosino fonda la detta conciliazione.

Non si sognarono al certo, rispondo io, l' uno, e l' altro Ponte-160 fice avviarsi con tali principj nelle due loro opposte Decisioni. Erano essi custodi esattissimi della rettitudine, e perciò ben sapeano, che ogni macchia di falsità, o d' ingiustizia, che si scovrisse negli atti confermati, era valevole ad irritarne le conferme ottenute. Intanto Innocenzio III. nella conferma di Celestino, non facendosi carico alcuno, se in quella fosse stato inserito il tenore dell' Arbitrato, poichè un tal atto niente faceva al caso, e non avrebbe tolto il dubbio, che il Papa Celestino potea esser stato circonvenuto, ci fa solamente sentire: *Examinata causa, quæ vertitur inter te, & Milites Campanicos super Ecclesia Sancti Angeli, perpendimus arbitrium, quod Vicedominus Sabinensis dicebatur super eodem negotio promulgasse, CONTRA FORMAM JURIS, ET COMPROMISSI FUIS-*

Si risponde all' interpretazione dell' Anonimo sulla decisione del Pontefice Innocenzio III.

SE DICTATUM. Unde non obstante confirmatione Cœlestini Papæ prædecessoris nostri, qui confirmaverat illud, sicut provide latum fuerat, & ab utraque parte receptum, decernimus ipsum irritum, & inane. Non fu dunque il motivo di annullare la conferma quel *sicut provide &c.* risoluto, come pretende l'Anonimo in condizione, ma l'avere rinvenuto l'Arbitrato *contra formam juris, & compromissi fuisse dictatum.*

Come s' intenda il Cap. Venerabilis *di Onorio III. intorno all' amichevole composizione, e la clausola apposta sulla conferma della medesima, stiracchiata dal suddetto Anonimo.*

All'incontro il Pontefice Onorio III. nel *cit. cap. Venerabilis* 161 non diede luogo al richiamo dall'amichevole composizione fatta dal Vescovo di Albano allora Legato della Sede Apostolica, e da lui confermata: ma non fu di ciò il motivo, che in una tale Conferma si ritrovasse inserito il tenore di quella, onde nascendo, come pretende l'anonimo Certosino, la certa scienza del Pontefice sul merito di essa in averla confermata, da ciò derivato fosse, che la clausola in detta Conferma apposta in ordine alla riferita amichevole composizione, *sicut sine pravitate provide facta est*, avesse avuto ad intendersi, non già per condizione, ma per causa, quanto è a dire, *quia sine pravitate providè facta est.* La cagione bensì fu, perchè riconobbe Onorio III., che i motivi affacciati da una delle Parti, che ne ricusava l'osservanza, non erano sussistenti, onde si avesse potuto muovere a rivocare la conferma da lui fatta: perciò stabilì, che qualora altro non vi fosse, si mandasse la composizione ad effetto. Ecco le sue parole: *Venerabilis Frater N. Archiepiscopus Nicosien., & suffraganei ejus, transmissa nobis petitione, monstrarunt, quod inter ipsos, & vos super quibusdam decimis, mediante Albanen. Episcopo tunc Apostolicæ Sedis Legato, amicabilis compositio intervenit, expresse adjecto* (si noti di più questo patto), *quod quantocius eam authoritate Apostolica confirmari contingeret, statim deberet executioni mandari. Verum licet sit per nos confirmata, & ad majorem rei evidentiam litteris confirmationis tenor compositionis insertus, ipsam tamen renuistis observare, OCCASIONEM FRIVOLAM PRÆTENDENTES, tum ex eo, quod in literis verbum confirmationis (tenorem compositionis) juxta stylum Ecclesiæ Romanæ præcedat; tum quia clausula consueta, scilicet, sicut sine pravitate provide facta est, in eisdem litteris continetur;* & infra. *Mandamus, QUATENUS SI PRÆMISSIS VERITAS SUFFRAGATUR, compositionem eamdem adimplere curetis.*

La differenza dunque fu tra la Decisione d'Innocenzo, e quella 162 di Onorio, che nella prima trattavasi di un laudo confermato da Celestino, in cui essendo le regole più strette nell'arbitrare, non potendosi uscire da' cancelli del Dritto, e da' patti ap-

apposti nel Compromesso, Innocenzo lo rivocò, non ostante la conferma ottenuta, perchè lo rinvenne *contra formam juris, & compromissi fuisse dictatum*, come nel *cit. Cap.* 7. delle *Decretali* si legge. Onorio III. però nel caso, che se gli propose, trattandosi di un' amichevole composizione, la di cui natura dà maggiore arbitrio a colui, che la fa, nè rinvenuto avendo in coloro, che ricusavano eseguirla, non ostante la sua conferma, motivi sussistenti di ragione, ma frivoli per quanto se gli era proposto, stimò conchiudere, *mandamus*, *quatenus si præmissis veritas suffragatur*, *compositionem eandem adimplere curetis*.

163 Dov' è dunque in questi due Capitoli quello, che per regola del Foro ha immaginato porre in campo co' suoi Espositori l'Anonimo Certosino, per dimostrare, quando le clausole apposte nelle conferme, cioè, *sicut*, *quemadmodum*, o altre simili, abbiansi ad intendere per condizione, e quando per causa? Dov' è, che ritrovandosi forse inserito in qualche Carta di conferma il tenore del Privilegio antecedente, che si è preteso confermare, ciò sia bastevole a dinotare, che la conferma ottenuta, sia seguita con piena cognizione di causa, *& ex certa scientia*, dimodochè rende valido il Privilegio confermato, ancorchè stato fosse nullo dal suo principio: anzi la conferma partorisca una nuova concessione, e come tale irretrattabile in quanto al contenuto nel Privilegio confermato?

Non apparisce da' detti Capitoli, che le clausole apposte, nelle Conferme, cioè sicut, quemadmodum *si abbiano ad intendere per condizione, e quando per causale.*

164 Tutt' altro noi leggiamo negli accennati due Capitoli d'Innocenzo, ed Onorio, i quali dimostraron in dette loro Decretali, che avendo a cuore sempre la giustizia, questa presso de' medesimi era di tale peso, che non incontravano riparo, la stessa concorrendo, ad annullare le conferme da' predecessori Pontefici, o da esso loro formate, poco importando, che in esse si rinvenisse inserito il tenore dell' atto confermato: mentre questo non esclude il poter essere stato circonvenuto quegli, che ha fatto la conferma.

165 In oltre lo stesso Innocenzo III. nel *Cap.* 5. e 6. sotto 'l menzionato *tit. de confirmat. util.*, *vel inutil.*, dà, come sovra, la facoltà per simile circonvenzione al Vescovo, e Preposito di Utica di pronunziare irrite, e di niun vigore quelle conferme, che ottenuto avessero alcuni Canonici su di certe particolari amministrazioni, *Religionis suæ conditione suppressa*; e che non altrimenti si dichiarassero le conferme de' Priorati, o di altre amministrazioni, che impetrate aveano, durante la di loro vita, alcuni Religiosi, senza far menzione di esser tali, *tamquam tacita veritate surreptas*: anzi si punissero, come falsarj quei tra esso loro, che mostrato avessero simili lettere di conferma,

Innocenzo III. dichiara nulle e irrite quelle conferme surrettiziamente impetrate, e che si punissero come falsarj coloro, che avessero mostrato simili conferme.

ben-

benchè coll' asſertiva di eſsere Religiosi. E ritroviamo di vantaggio, ſecondo ho già dimoſtrato, avere ſtabilito Aleſsandro III. nel *cap.* 2. dello ſteſso *tit.* di non eſsere nella neceſſità i Giudici d'impetrare l'abilitazione dalla Sede Apoſtolica, ad oggetto di procedere, e giudicare contro le conferme ottenute dal Romano Pontefice, ſe certo sia, *quòd ſint per falſi ſuggeſtionem elicitæ*.

166 E da ciò ſorge la incontraſtabile maſſima, che il Privilegio ottenuto *ex falſa cauſa* rendesi di niun vigore, come avvertiſce il *Reg. de Ponte* nel *conſ.* 4. al *num.* 59., ivi: *Ex quibus ſolis Privilegium ceſſat, ſtante falſa expreſſione ad text. in cap. Super litteris, in cap. Poſtulaſti, in cap. Si proponente de Reſcrip., Bald. in L. ſi præſcriptione Cod. ſi contra jus, vel util. publ., Ang., & Moderni in L. Sed ſi hac §. Patronorum ff. de in jus vocan. Multa per Alexand. in conſ.* 60. 2. *vol. Aimon. conſ.* 68., *Ruyn. in conſ.* 88. *vol.* 3., *& in conſ.* 158.

Quali ſieno le vere maſſime legali del Dritto, e che coſtituiſcono le regole del Foro.

167 Vegga dunque l'Anonimo, che queſte ſono le vere maſſime legali, perchè appoggiate a chiare diſposizioni del Dritto, e che coſtituiſcono le regole del Foro, per non turbare il Mondo, che ſenza dubbio turberebbesi colle ſue. In tanto confeſſi meco, che il Diploma dell' Imperador Federigo II., comparendo da ogni parte ſavoloſo, ed inventato, niente gli gioverebbe la conferma dell' Imperador Carlo V., ancorchè contro le ſode, e legali dimoſtrazioni da me fatte, di doversi al pari dell' altre Carte Certosine riputare apocrifa, si voleſse preſumer vera; mentre, oltre al ravviſarsi nella medesima le anzidette clauſole condizionali poſte ad arte, affin di preſtarſele credenza, reſta di niun vigore in queſto Giudizio *plenario* (quando altro non ci foſse), come proccurata *per falſi ſuggeſtionem*. Nè tralaſcio quì di accennare, che la ſteſsa illazione regga ſenza dubbio per l'altra Carta del 1666., che si attribuiſce al Re Cattolico Carlo II., di cui non abbiamo per altro negli atti, che una di quelle copie informi poſte in iſtampa, onde a nulla perciò ſervirebbe. Ma poichè di coteſta Carta, che i Certosini aſſermano vera, debbo diſtintamente trattare nel *Capo IV.* di queſta mia Scrittura, come ho premeſso, riſultando dal ſuo tenore a pro del Fiſco quei medesimi Dritti, che la Certoſa gli contende; perciò quì mi diſpenſo di eſponerne preventivamente il merito.

Altro motivo per cui non regge la Carta di Carlo V.

Ragion del Fiſco ſul preteſto Diploma del Re Carlo II.

168 Ripiglio intanto l'eſame dell' altre Carte Certoſine, ſecondo quell' ordine cronologico, che dal principio mi propoſi, ma in trattando dell' anzidetto Diploma di Federigo II. del 1224., mi convenne interrompere, per eſaminare di che valore foſſe la ſua preteſa conferma dell' Imperador Carlo V., che ſi porta ſeguita nel 1530. Do-

Dopo il ſuddetto Diploma di Federigo ci ſi preſenta una Dichia-
169 razione colla data de' 17. Marzo 1484. attribuita a Ferdinando di Aragona Conte di Arena figlio naturale del Re Ferdinando I. Queſta vien traſcritta dal Razionale D. Giovanni Bruno nel *num*. 15. della ſua Relazione alla *pag*. 43. ſino alla *pag*. 46. Egli riferiſce, che conſiſte in una copia in iſtampa, con eſſervene due altre copie manoſcritte negli atti, una eſtratta dall' Originale in pergameno a 1. Ottobre del 1715. per mano di Notar Domenico Morſini, e l'altra eſtratta dall' Originale, come ſopra, a' 21. Maggio 1728. dal fu Attuario Giuſeppe Valentino in preſenza del Preſidente de Maria allora Commeſſario, da cui venne cifrata coll' intervento delle Parti. Or in queſta Dichiarazione, che niuna autenticità dalle accennate due Eſtratte, come ogni Uomo ſavio ben vede, ha conſeguito, nè ſi è avuto il coraggio di fare quel pergameno riconoſcere in tempo, che ſi fece a richieſta de' Certoſini nella preſente Cauſa la rammentata Perizia, ſi contiene, che il detto Conte di Arena, moſſo da ſcrupolo di coſcienza, reſtituiva a petizione dell' Abbate del Moniſtero di S. Stefano del Boſco dell' Ordine Ciſtercienſe, per nome Pandulfo, la Giuridizione delle cauſe criminali de' Caſali di Spatola, Serra, e Bivongi, *pertinentium Sacro Monaſterio*, ritrovandoſi ne' giorni precedenti dagli Officiali di eſſo Conte uſurpata una col Dritto di portare la bandiera nella Fiera, che farſi ſolea preſſo detto Caſale di Spatola. Il motivo poi di una tal reſtituzione fu l' avergli dimoſtrato l' Abate *per authentica documenta, & ſcripturas antiquas, & modernas ſupradicta per nos, neque per alios fieri non potuiſſe, & omnem juriſdictionem civilem, & criminalem, merum, & miſtum Imperium jam dictorum Caſalium pertinere, & ſpectare pleno jure præfato Monaſterio, & de his omnibus ſemper fuiſſe jamdiu Monaſterium in poſſeſſione &c.* (1).

Dichiarazione in data de' 17. Marzo 1484. attribuita a Ferdinando a' Aragona Conte di Arena: donde deriva la ſuddetta Dichiarazione, e qual conto ſe ne debba avere.

Su di queſta Carta molto co' ſuoi lumi ha ſcritto il Signor Ca-
170 valier Vargas nella ſua Difeſa fiſcale, e ſpezialmente dalla *pag*. 511. in poi. Io nondimeno, per iſmentirla, mi reſtringerò ſolo alle ſeguenti, ma brievi rifleſſioni.

La prima si è, che vien prodotta queſta Carta, o ſia copia di
171 tal preteſa dichiarazione da quella ſteſſa miniera, da cui tante altre, come ſopra uſcite, ſi ſono riconoſciute apocrife. Onde correr dee la più volte ripetuta maſſima legale, che non di tempra diverſa abbiasi a giudicare la medesima.

La

(1) *Pag*. 44. *di detta Relazione*.

Quando ebbe il principio la concessione della Giuridizione Criminale a' Baroni del Regno.

La seconda riflessione conferma la precedente: imperocchè essendo 172 cosa ben risaputa, che il concedersi da' Sovrani la Giuridizione criminale a' Baroni del Regno, ebbe il suo principio nel tempo degli Aragonesi, come distintamente anche di ciò si tratterà nel V. *Capo* di questa mia Scrittura, non potea certamente cotesto Conte di Arena affermare, di avergli l'Abate Pandulfo dimostrato *per authentica documenta, & scripturas antiquas, & modernas supradicta per nos, neque per alios fieri non potuisse, & omnem Jurisdictionem civilem, & criminalem, merum, & mistum Imperium jam dictorum Casalium pertinere, & spectare pleno jure præfato Monasterio, & de his omnibus semper fuisse jamdiu Monasterium in possessione &c.* E ciò tanto maggiormente, che in niuna delle antecedenti Carte Certosine si potea leggere tal Concessione fatta. E solo nel favoloso Diploma dell'Imperador Federigo II. del 1224. leggendosi la prima volta conceduto a' Religiosi di quel Monistero *de Hominibus, & Vassallis eorum habere Bancum justitiæ*, se fosse stato vero detto Privilegio, affatto non era applicabile alla Giuridizione criminale, ed al mero Impero, da lui espressamente vietato a' Baroni nella sua *Costit. Ea, quæ ad decus*.

Nell'apocrifo Diploma di Federigo II. cosa importerebbe quel Banco di Giustizia.

Si dimostra apocrifa, e foggiata di pianta la detta dichiarazione attribuita al Conte d'Arena.

La terza ci fa chiaramente conoscere sempre più, che l'anzidetta 173 dichiarazione attribuita al Conte di Arena fu foggiata di pianta, e da persona non perita. In essa si asserisce, che non solo l'Abate di quel Monistero dimostrò il Titolo, e possesso delle accennate Giuridizioni, ma di vantaggio: *Et dictos Homines, & Vassallos, aliis omnibus Prælatis Monasterii prædicti præstitisse ligium homagium, & fidelitatem, & eorum Jurisdictioni tantum omnibus modis subesse &c.* Onde, nel restituirsi tali pretesi Dritti al Monistero, si fa dire al figurato Conte: *Et ad majorem cautelam, & robur dicti Monasterii, si aliquo casu, & quovis modo pertineret ad nos, & nostrum statum dicta Jurisdictio, & ligium homagium*, il tutto donava al Monistero suddetto *in perpetuum*. Si può dare cosa più stravagante? Conveniva, che sapesse l'Autore di questa favolosa Carta, che cosa sia il ligio Omaggio. Il celebre Struvio nel suo Trattato del Dritto Feudale al *cap.* 3. *de Feudi divisione* 5. *in ligium, & non ligium aphor.* 9., avvertisce a coloro, i quali s'incamminano nello studio della materia feudale, che gli Autori, *distinguere etiam solent Feudum, videlicet in ligium, & non ligium. Illud vocant ratione cujus Vassallus obligatus est ad fidelitatem Domino præstandam, contra omnes nullo excepto. Hoc verò ratione cujus quidem obligatus ad fidem Domino exhibendam, sed ita, ut aliquis excipiatur, contra quem non tenetur Dominum adjuvare.* Dal

Qual sia il ligio omaggio, e a chi si compete.

che

che insegna la Scuola de' Feudisti, di non competere il Dritto del ligio omaggio, se non a' soli Sovrani, i quali non riconoscono altro sopra di loro. Onde *Giacobuzio de Franchis* ne' suoi *Preludj* agli usi de' Feudi nella *quist.* 2. *num.* 138., rapportando la formola del giuramento di ligio omaggio riferita da *Andrea* d'*Isernia* nel *cap.* 1. *vers, omne* 1. *col. tit. de nova forma fidelit.*, insegna: *Et præstatur hoc ligium homagium in manibus Regis, vel Imperatoris, genibus flexis, positis manibus junctis in manus Domini, dicendo: Ego juro homagium tibi Domino, ut amodo sim Homo ligius vester contra omnem Hominem, qui potest vivere*. Bisognato sarebbe adunque, per avere il Monistero di S.Stefano, ed i suoi Monaci il Dritto di ligio omaggio su le persone de' loro pretesi Vassalli, che goduto avessero Sovranità indipendente da ogn' altro Principe, e che Sovrano fosse anche stato il preteso Conte di Arena, per restituirlo a Monaci, *& ad majorem cautelam* concederlo a medesimi. Cosa che in tale situazione non si sarebbe nè pure sognato di accordarlo con detrimento di sua Corona. Si può adunque sentire cosa più ridicola? E pure si è avuto lo spirito di exhibirsi questa Carta.

Altre ragioni, onde si dichiara apocrifa, o di niun vigore la suddetta dichiarazione del Conte d'Arena.

174 Non sarebbe stato per ultimo dell'arbitrio di cotesto Conte il derogare a' Dritti del Re Ferdinando I. suo Padre, di modo che posto si fosse da se solo a giudicare di dette Giuridizioni, e Casali, come di pertinenza di quel Monistero, con soggiugnere di vantaggio: *Et ad majorem cautelam, & robur dicti Monasterii, si aliquo casu, & quovis modo pertineret ad nos, & nostrum statum dicta Jurisdictio, & ligium homagium, & ius ferendi, & associandi Vexillum, ex mera, & certa nostra scientia concedimus, & gratiose donamus irrevocabiliter inter vivos pro Anima nostra nostrorumque omnium mortuorum Ecclesiæ Beatæ Virginis Mariæ de Nemore, & Monasterio prædicto Sanctissimi Protomartyris Stephani ad habendum, tenendum, & possidendum in perpetuum pacifice, & quiete per suos Rectores, Abbates, & Prælatos; ET ITA PER NOSTRUM ANULUM, QUATENUS OPUS EST, INVESTIMUS, ET PONIMUS IN POSSESSIONEM SUPRADICTORUM PRÆDICTORUM Reverendum Pandulfum Abbatem prædicti Monasterii nomine ipsius Monasterii. Nulli ergo hominum, hæredum, & successorum nostrorum, vel aliorum quorumcumque liceat hoc nostrum Privilegium, etiam in minimis violare.*

175 Ma rendiamo giustizia a cotesto Conte di Arena. Egli non si sognò mai dare in simili errori: ed a torto se gli ascrive tal Privilegio di sua pretesa dichiarazione. Questa porta la data:

In

In terra nostra Stili 17. *Martii* 1484. (1): e pur ciò non ostante abbiamo dagli atti per diligenza del Signor Cavalier Vargas, che in detto tempo le Terre di Stilo, e di Arena erano presso la Regia Corte, come apparisce dalla fede de' 28. Aprile del 1760. fatta dal Conservatore de' *Reali Quinternioni* della Regia Camera, il quale, riconosciuto avendo il *Repertorio I.* della Provincia di Calabria Ultra, attesta, che in quello al *fogl.* 75. sotto il trattato *Arenarum Terra*, fra gli altri capitoli si trova il seguente: *In anno* 1484. *la detta Terra di Arena*, *& Stilo*, *sive eorum Comitatus extabant in posse Regiæ Curiæ*, *prout patet in Curiæ XV. fol.* 4., *&* 44., *qui conservatur in Archivio Regiæ Cameræ* (2).

Non era dunque nel 1484. l'anzidetto Ferdinando Conte di Sti-176 lo, e di Arena, come si finge nell'esordio della menzionata favolosa Carta, che se gli attribuisce: *Ferdinandus de Aragonia regius filius*, *Arenarum*, *Stilique Comes*, *& in Provincia Calabriæ Locumtenens generalis &c.* (3). Onde non essendo allora tale, quale si è voluto dare ad intendere da chi ha foggiato la Carta medesima, a torto se gl'imputa anche per tal motivo, d'aver potuto incorrere in quelle stravaganze, ed impossibili espressive, e determinazioni, che ivi si leggono.

Da chi si possedea il Contado di Stilo, e di Arena nel 1465. che poi nel 1484. stava in podere della Regia Corte.

In fatti, come si ravvisa da un Privilegio del Re Ferdinando, spe-177 dito a' 12. Agosto del 1465., di cui è negli atti altra fede formata dal Conservatore de' Regj Quinternioni (4), il Contado di Stilo, e di Arena godeasi nell'anno stesso 1465. da Luigi d'Arena, così venendo intitolato in quel Privilegio su la vendita fattagli della Terra di Montestarace. Passò di poi la Contea suddetta in podere della Regia Corte, presso cui stava, come si è ravvisato, nell'anno 1484. Solo troviamo nel compendio de' Registri de' Privilegj esistente nel grande Archivio, e propriamente in quello, che si appartiene a'Privilegj del Re Ferdinando I. d'Aragona, il quale comincia dal descritto anno 1465., e va a terminare nel 1487., che ivi, facendosi menzione della dote di Maria Sanseverino Moglie dello stesso Ferdinando figlio, come dissi, naturale del Re, s'intitola Conte d'Arena, e Luogotenente generale nelle Calabrie, secondo la fede, che ne ha fatto l'interino Archivario D. Antonio Chiarito: e similmente attesta, non aver potuto riconoscere l'originale Registro, per non trovarsi in detto Archivio, forse disperso per gli sinistri avvenimenti seguiti in que-

(1) *Pag.* 46. *di detta Relazion di Bruno.*
(2) *Fol.* 325. *Proc.* 1. *Vol. an.* 1751.
(3) *Pag.* 43. *al num.* 15. *della Relazion di Bruno.*
(4) *Fol.* 324. *Proc.* 1. *Vol. an.* 1751.

questa Capitale nell' anno 1701. (1).

Ecco adunque, come combinano bene i tre Documenti fiscali esi-
178 biti. Non era Ferdinando, figlio naturale del Re, Conte nè d'Arena, nè di Stilo a Marzo del 1484., in cui si porta da' Certosini spedito a pro del Monistero di S. Stefano quel di lui preteso Diploma: imperocchè, essendo una tal Contea nel 1465. di Luigi d'Arena, ed essendo vero, che nel 1484. le Terre anzidette col Contado *extabant in posse Regiae Curiae;* riesce molto chiara la dimostrazione, che in appresso divenne Conte di Arena, conforme s' intitola nell' additato compendio del Registro de' Privilegj, che comincia dal riferito anno 1465., e cammina sino al 1487., vale a dire più anni dopo del 1484., tempo in cui la Contea di Arena, e di Stilo era presso la Regia Corte, quando nella finta Carta si porta da lui avuta l' anno precedente.

Si esamina il Diploma ascritto dalla Certosa di S. Stefano al Re Ferdinando in data del 1491.

Convien' ora, che io mi disponga all' esame del Diploma, che
179 viene ascritto dalla Certosa di S. Stefano allo stesso Re Ferdinando I. di Aragona colla data del 1491. Di questo non si ravvisa negli atti altro vestigio, se non quello, che diè ad intendere il Razionale della Regia Camera della Sommaria D. Tommaso Spada nella sua Relazione del 1705.; allora che, ritrovandosi formata una dinunzia contra della Certosa medesima per le prestazioni Feudali suscitate dal Dinunziante in ordine alla Giuridizione su de' riferiti cinque Casali, doversi dal Monistero di S. Stefano per lo divisato corpo, come feudale, asserì d'essersi per tal dinunzia esibito da' Certosini l'originale Privilegio suddetto, da cui comparisse la Giuridizione medesima ritrovarsi conceduta in Allodio: e si avanzò similmente a trascrivere il tenore di un tale sognato Diploma, come mi ritrovo di averlo accennato nella *pag.* 8. di questa mia Scrittura al *num.* 5. Ma poichè gli atti, ne' quali disse il Razionale Spada essersi presentato quel Privilegio Originale, non esistono, e si ritrova di essi, come avvertisce il Razionale D. Giovanni Bruno nella sua Relazione alla *pag.* 181. nel fine, ed alla *pag.* 182. fatta la *Riccvuta* nel 1718. dal Proccuratore della Certosa, la quale non ha curato più esibirli, coll' assertiva di essersi dispersi; bisogna su le prime conchiudere, che tal altra favolosa Carta, se vero sia, di essersi allora esibita in quegli atti del 1705., comechè già riuscì colla stessa far ottenere alla Certosa il decreto a' 5. Luglio di quell' anno nella Ruota del Cedolario a relazione del fu Presidente D. Michele Vargas Macciucca, di non molestarsi per causa della riferita dinunzia, siesi proccurato in-

H di

(1) *Fol.* 326. *d. Proc.*

di all'intutto ſepellirla con tali atti, acciò da' medeſimi non ſi ſcovriſſe quanto anche dal ſuo eſteriore compariſſe favoloſo l'anzidetto Privilegio, ſe non vogliam dire, che non eſſendoſi tra quelle Carte già mai eſibito, ſi appaleſerebbe l'impoſtura contenuta in detta Relazione del Razionale Spada, ſu di cui ſi appoggiò quel decreto.

I Certoſini producono copie in iſtampa degl' ideati loro Privilegj; ma non mai alcuno eſemplare del Diploma del Re Ferdinando I. d' Aragona.

180 Da forza ſempre più a queſto ragionamento l'oſſervarſi dagli atti, che ſiccome i Certoſini ebbero tutta la cura di produrre nel Proceſſo dell'anno 1717. tra' medeſimi, e l'Univerſità, e Cittadini del Caſale della Serra tante copie in iſtampa de' figurati loro Privilegj, ed altri Documenti con quella inutile eſtratta del Notajo Gennaro di Biaſe degli 8. Maggio 1730., quante ſe ne contano dal *foglio* 333. fino al *foglio* 381., così niuna pena ſi preſero di ridurre tra dette copie, anche in iſtampa, alcuno eſemplare di queſto preteſo Diploma del Re Ferdinando I. di Aragona: benchè gli atti del 1705., in dove lo deſcriſſe ritrovarſi il Razionale Spada, foſſero allora preſſo de' medeſimi per la ricevuta, che di quelli fatto avea, come ho avvertito, il di loro Proccuratore nel 1718.

181 Queſta fu la cagione, per cui il Razionale D. Giovanni Bruno, non avendo altra apertura, donde poter ritrarre il tenore di sì favoloſo Privilegio, ſi riduſſe a traſcriverlo da una copia della ſteſſa Relazione del Razionale Spada, in cui ſi porta inſerito (1): quale copia ſi vuol' eſſere quella ſteſſa, che ſi legge traſcritta in alcune provviſioni, che diconſi ſpedite per eſecuzione del ſuddetto decreto profferito, come ſovra, nella Ruota del Cedolario, delle quali mancando l'Originale, proteſta il Razionale D. Giovanni Bruno in detta ſua Relazione, fra le copie delle medeſime aver in queſto rincontro fatto uſo, per gli motivi, ch' eſpone (2), di quella copia, che ha oſſervato eſſerſi eſtratta dall' Attuario Stefano Novi a' 17. Agoſto del 1754. dal proprio Originale, preſentato, *cum poteſtate relaxandi copiam*, dal Proccuratore della Certoſa, avendola egli riputata più legale.

182 Comunque però ſia un tale documento di copia delle menzionate provviſioni, dalle quali ravviſando il Razionale D. Giovanni Bruno inſerita nelle medeſime l'accennata Relazione del fu Razionale Spada, ha di eſſa fatto uſo in traſcrivere il tenore del ſuppoſto Privilegio del Re Ferdinando, ognuno ben ſi avvede, che quando ceſſaſſe ogni altro ſoſpetto, non poſſa farſi a meno di conchiudere, che nell' inventarſi queſt' altro Diploma a pro de'

(1) *Pag.* 92. *num.* 28., *e pag.* 93. *della Relazion di Bruno*.
(2) *Pag.* 78. *num.* 23. *della Relazione medeſima*.

de' Certosini, si volle tenere quella maniera stessa, ch'erasi praticata in foggiarsi di pianta la Carta del Conte di Arena; se pure la stessa mano dell'impostore, che fabbricato avea il sognato Diploma del detto Conte colla data del 1484. *in Terra nostra Stili* (1), non finse l'altra del Re suo padre colla data in Napoli de' 22. Maggio 1491. (2). Solo fu il divario, che, siccome nella Carta del Conte si parlò genericamente delle Giuridizioni Civili, Criminali, e Miste, e per gli soli Casali di Spatola, Serra, e Bivongi, oltre del Vessillo per la Fiera di Spatola; così nell'altra, di cui ragioniamo, volendosi attribuire al Re Ferdinando, si meditò avanzarsi la Giuridizione, anche per le seconde Cause, e sottoporre alla stessa gli altri due Casali, appellati Montauro, e Gasparrina colla spiega di ritrovarsi una tal Giurizione conceduta in allodio, senza badare l'Autore di tali favolose Carte, allucinato dalla premura, che lo spinse ad inventarle, che quella grossolana uniformità, che da lui usavasi, sarebbe senza dubbio saltata su gli occhi di ognuno, che ha fior di senno.

Comparazione di amendue i Diplomi, cioè del Conte, e del Re foggiati di un medesimo tenore.

Acciocchè non sembri esser questa una mia esagerazione, stimo porre 183 in confronto partitamente l'uno, e l'altro Diploma, che sebbene da due diversi Personaggi si fingano spediti con notabile diversità di tempo, ed in tanta distanza de' Luoghi, quanta ne osserviamo correre tra Stilo, e Napoli, ebbero la sorte prodigiosa della descritta uniformità anche ne' sensi, e nelle parole.

Nella Carta del Conte si esprime: *Cum superioribus diebus misis-* 184 *semus quosdam ex nostris Officialibus ad capiendam possessionem totius nostri Status, quem præterito anno habueramus, ceperunt etiam, quorumdam falsorum suggestione, possessionem Jurisdictionis Causarum criminalium Casalium Spatulæ, Serræ, & Bivongi, pertinentium Sacro Monasterio Beatissimi Protomartyris Stephani de Nemore, eorumque Homines compulerunt ad præstandum nostri ex parte ligium homagium* (3). In quella poi del Re Ferdinando si dice: *Cum per nostros Officiales fuisset capta possessio Jurisdictionis Causarum criminalium, & civilium Casalium Spatulæ, & Serræ, Bombugi, Monteabri, & Gasparrinæ, pertinentium Sacro Monasterio Protomartyris Stephani de Nemore, eorumque Homines fuissent compulsi ad præstandum nostri ex parte ligium homagium* (4).

Nella Carta del Conte di Arena si soggiugne, che per quella novità

H 2

(1) *Pag.46. della Relazione di Bruno.*
(2) *Pag. 92. num. 28. della stessa Relaz.*
(3) *Pag. 44. della Relazion di Bruno.*
(4) *Pag.92. di detta Relazione.*

185 vità ricorse da lui Pandulfo Abate del Moniſtero, *oſtendens per authentica documenta, & Scripturas antiquas, & modernas ſupradicta per nos, neque per alios fieri non potuiſſe, & omnem Juriſdictionem civilem, & criminalem, merum, & miſtum Imperium jam dictorum Caſalium pertinere, & ſpectare pleno jure præfato Monaſterio, & de his omnibus ſemper fuiſſe jamdiu Monaſterium in poſſeſſione, ſeu quaſi omnium prædictorum. Et dicti Homines, & Vaſſalli aliis omnibus Prælatis Monaſterii prædicti præſtitiſſe ligium homagium, & fidelitatem &c.* (1). Nell' altra, per l'accaduto, che ſi finge, come ſovra, in tempo di detto Re Ferdinando, ſi pone in bocca del medeſimo: *Fuit propterea humiliter nobis expoſitum a R. Abbate præfati Monaſterii, & oſtenſum per authentica documenta, & ſcripturas, ſupradicta per noſtros Officiales, noſtramque Curiam fieri non potuiſſe, & omnem Juriſdictionem civilem, & criminalem primarum, & ſecundarum cauſarum, merum, & miſtum Imperium antedictorum Caſalium pertinere, & ſpectare dicto Monaſterio in allodium, & ſub natura burgenſaticorum abſque ullo onere, & Regali ſervitio, & de his omnibus ſemper fuiſſe Monaſterium in poſſeſſione, ſeu quaſi, & dicti Homines, & Vaſſalli præfato Monaſterio ligium homagium, & fidelitatem præſtitiſſe* (2).

Nella Carta del Conte di Arena, moſſo dalla ſintereſi, vien eſpo-186 ſto: *Decrevimus, conſcientiam noſtram exonerando, conſulto, & deliberate ex certa noſtra ſcientia reſtituere jam dicto Monaſterio Glorioſiſſimi Protomartyris Stephani præfatam Juriſdictionem Cauſarum criminalium, tamquam rem ipſi Monaſterio ſpectantem, & pertinentem, liberare, abſolvere, & relaxare jam dictos Homines ex ligio homagio, & fidelitatis juramento nobis præſtito, ſive noſtris Officialibus noſtri nomine &c.* (3). Nell' altra poi del Re Ferdinando non altrimenti ritroviamo regiſtrato: *Decrevimus*, ivi ſi dice, *conſcientiam noſtram exonerando, conſulto & deliberate ex certa noſtra ſcientia reſtituere jam dicto Monaſterio*; ed in vece del *Glorioſiſſimi* uſato nella Carta del Conte, ad arte ſi ſorroga *Beatiſſimi Protomartyris Stephani, præfatam Juriſdictionem civilem, & criminalem primarum, & ſecundarum cauſarum, tamquam rem ipſi Monaſterio ſpectantem, & pertinentem, liberare, & abſolvere, & relaxare dictos Vaſſallos a ligio homagio, & fidelitatis juramento noſtris Officialibus noſtro nomine præſtito* (4).

Indi

(1) *D. pag.* 44. *della medeſima Relazione*.
(2) *D. pag.* 92.
(3) *D. pag.* 44. *nel fine*, *e pag.* 45.
(4) *D. pag.* 92. *nel fine*, *e pag.* 93.

Indi, siccome nella Carta del Conte si soggiugne: *Et ita ex nunc,* 187 *prout ex tunc, & ex tunc, prout ex nunc per præsentes restituimus dictam Jurisdictionem eidem Monasterio, & liberamus, absolvimus, & relaxamus prænominatos Homines a ligio homagio, & fidelitatis juramento, ut supra præstito* (1); così del pari nel Diploma del Re Ferdinando leggiamo: *Et ita ex nunc pro tunc, & ex tunc, prout ex nunc per præsentes restituimus dictam Jurisdictionem civilem, & criminalem primarum, & secundarum causarum dictorum Casalium eidem Monasterio, uti rem sibi in allodium, & sub natura burgensaticorum spectantem, & pertinentem absque ullo onere, & Regali servitio. Et liberamus, absolvimus, & relaxamus prænominatos Homines, & Vassallos a ligio homagio, & fidelitatis juramento* (2).

E, per finirla, si fa dire dal Conte di Arena nell'accennata sua di- 188 chiarazione: *Et ad majorem cautelam, & robur dicti Monasterii, si aliquo casu, & quovis modo pertineret ad nos, & nostrum Statum dicta Jurisdictio, & ligium homagium, & jus ferendi, & associandi Vexillum* (Circostanza per la sovra additata Fiera di Spatola) *ex mera, & certa nostra scientia concedimus, & gratiose donamus irrevocabiliter inter vivos pro Anima nostra, nostrorumque omnium mortuorum, Ecclesiæ Beatæ Virginis Mariæ de Nemore, & Monasterio prædicto Sanctissimi Protomartyris Stephani ad habendum, tenendum, & possidendum in perpetuum &c.* (3). Nè altrimenti si fa parlare il Re Ferdinando nella sognata di lui Carta: *Et ad majorem cautelam, & robur dicti Monasterii ex mera, & certa nostra scientia concedimus, & gratiose donamus in allodium, & sub natura burgensaticorum pro Anima nostra, nostrorumque defunctorum, Ecclesiæ Beatæ Virginis Mariæ de Nemore, & Monasterio prædicto Sancti Protomartyris Stephani dictam Jurisdictionem civilem, & criminalem primarum, & secundarum causarum, merum, & mistum Imperium dictorum Casalium Spatulæ, & Serræ, Bombugi, Montabri, & Gasparrinæ ad habendum, tenendum, & possidendum in perpetuum pacifice, & quiete per suos Rectores, Abbates, & Prælatos in allodium, & sub natura burgensaticorum absque aliquo onere, & Regali servitio* (4).

Tenore del favoloso Diploma del Re Ferdinando, meditato per isfuggir gli urti della dinunzia.

Ben dissi adunque fin dal principio dell'esame di cotesto altro fa- 189 voloso Diploma, che siccome se ne meditò il suo tenore, per isfuggire gli urti dell'accennata dinunzia, onde se n'ottenne con-

(1) D. pag. 45.
(2) D. pag. 93.
(3) D. pag. 45.
(4) D. pag. 93.

contro di essa favorevole *in via executiva* il decreto nell' anno 1705.; così poi si proccurò farlo sparire dal Mondo, con seppellirne anche gli atti, in dove, secondo la Relazione menzionata di Spada, avrebbe dovuto trovarsi originalmente presentato: nè si curò farlo porre alle stampe tra quelle copie de' supposti Privilegj, ed altri documenti da' Certosini esibiti, come sovra ho detto, nel 1730. in quegli atti della Certosa coll' Università della Serra, passandolo nelle medesime sotto di un profondo silenzio.

In qual tempo si fosse foggiato un tal Diploma.

190 Che si fosse in tempo della enunciata dinunzia, e non prima foggiato un tal Diploma colla data del 1491., sono inconvincibili le ragioni, che lo dimostrano. Sarebbe, secondo questa data di tempo, senza alcun dubbio stato il medesimo anteriore alla pretesa Carta di conferma dell' Imperador Carlo V., che porta l' Epoca del 1530., e pur, ciò non ostante, se in essa, qualunque sia, leggiamo inserito il tenore del favoloso Privilegio dell' Imperador Federigo II., non si osserva però menzionato, nè trascritto il tenore di quest' altro Diploma attribuito al Re Ferdinando, quantunque speciosissimo, se vero fosse (1).

Non si fa menzione di detto Privilegio del Re Ferdinando I. d' Aragona nè pure nella causa tra i Certosini, e 'l Principe di Squillace; ma solamente della Carta attribuita al Conte Ruggiero, e di quella supposta dell' Imperador Federigo.

191 Ebbero i Certosini la già descritta causa col Principe di Squillace per la Giuridizione su de' suddetti Casali di Montauro, e Gasparrina, la di cui determinazione rapporta, come dissi, il *Reggente Revertera*, che ne fu il Commessario, nella *Decisione* 391.: nè in essa, come può leggersi presso dello stesso Autore, ritroviamo essersi fatta menoma parola di cotesto sognato Privilegio del Re Ferdinando I. di Aragona, quantunque la Sentenza nata fosse a' 21. Ottobre del 1542. (2), tempo, come ognun ben vede, o quanto posteriore alla data di detto Privilegio: ma si osserva fatta solamente menzione a pro de'Certosini della Carta, che si credè del Conte Ruggiero, e dell' altra supposta dell' Imperador Federigo, per abbaglio ivi chiamato il *Barbarossa*. Si avrebbe potuto dare circostanza di tempo più propria, in cui la opportunità della Causa dovea obbligare i Certosini, per togliere ogni ostacolo, che loro facea il Principe di Squillace, a far uso del Diploma del Re Ferdinando, e specialmente per la Giuridizione criminale, quanto è a dire, anche del mero Impero, che dall' anzidetto Diploma di Federigo con quel *Banco* di *Giustizia*, in esso descritto concedersi al Monistero di S. Stefano, risultava affatto impossibile venir compre-

(1) *Pap. 46. num. 16., e pag. 47., e 48. della Relazion di Bruno.*
(2) *Fol. 284., & a t. Proc. 1. vol. an. 1751.*

preso, ostandogli specialmente, come mi ritrovo aver detto altrove, la special sua costituzione *Ea quæ ad decus?* Ciò però non ostante, ripeto, non leggesi nella *Decis.* suddetta, ove fil filo si porta quanto avvenne discettarsi in detta causa, di essersi fatta, benchè menoma parola, di Privilegio alcuno del Re Ferdinando, appunto perchè non erasi giammai spedito da cotesto Principe, nè fino a quel tempo della riferita Decisione pensato erasi d' inventarlo.

Non si trova fatta parola del Privilegio attribuito al Re Ferdinando nè anche in quello, che da' Certosini si ascr ive al Re delle Spagne Carlo II.

192 Lo stesso vien a manifestarsi dall' altra Carta Certosina in ordine alla conferma, che si vuol ottenuta dal Re delle Spagne Carlo II. col Diploma del *1666.*, giacchè nel medesimo, qualora fosse vero, si osserva inserito il solo Privilegio dell' Imperador Carlo V. del 1530., e con esso quello dell' Imperador Federigo II. del 1224., senza farsi parola del figurato Privilegio del Re Ferdinando (1). Sicchè resta sempre più in chiaro quanto mi proposi di assumere, cioè, che l' apocrifo Diploma di cotesto Principe venne meditato di fabbricarsi non prima, che nacque la suddetta dinunzia: e scorgendosi per tutte le sue parti apocrifo, non ebbe ritegno, in attò dovea su la causa, in cui ci troviamo, formar la sua Relazione il Razionale D. Giovanni Bruno, nelle conferenze, ch'ebbe col medesimo il Regio Consigliere Signor D. Ippolito Porcinari Avvocato in quel tempo della Certosa, facendo uso della sua ingenuità, francamente dirgli in nome della Certosa medesima, ch' egli non intendea avvalersi di tale controvertito Privilegio, avendo altri, come suppose, valevoli Documenti per sostenerne la difesa, secondo ci attesta l'istesso Razionale in detta sua Relazione (2).

193 E come mai avrebbe potuto quel degno Uomo far uso di un tal Privilegio, così vergognosamente foggiato ad imitazione di quello attribuito al Conte di Arena, onde non si ebbe nè anche il ribrezzo di situare in bocca di cotesto Sovrano quel *ligio omaggio*, che si volle dovuto a' Certosini da'loro Vassalli, con istrapparlo dalla sua Corona, per essere, come dissi, in trattando della favolosa Carta del Conte di Arena, questo un Dritto di Sovranità, che si appartiene a quei Principi, che non riconoscono a se medesimi altro Superiore, conforme insegna la Scuola de' Feudisti.

194 Ecco adunque l' ammasso delle Carte Certosine, dall' esame delle quali risultando l' apocrifa qualità, che in esse si contiene, e di non potere alla Certosa giovare in conto alcuno, farei nel-

(1) *Pag.* 75. *ad* 78. *della Relazione di D. Giovanni Bruno*.
(2) *Pag.* 181., *e* 182. *della Relazion di Bruno*.

nello stato di non dovermi più oltre avanzare nel Giudizio di *Petitorio*, in cui ci troviamo, bastando quanto ho proposto, per dimostrare, che i Titoli degli acquisti da esso loro prodotti, affin di giustificarne il possesso, in vece di ciò operare, ne dimostrano la usurpazione. Ad ogni modo però, ad oggetto di rendere sempre più luminosa da ogni parte la ragion del Fisco, passo all' esame degli altri Punti con quella stessa divisione de' medesimi, che mi ho proposta nel principio di questa Scrittura.

CAPO II.

In cui si dimostra, che in vigor di quanto si è fondato nel Capo antecedente, non possa la Certosa di S. Stefano del Bosco giovarsi del possesso, che vanta di più secoli, non solo per la Lega di Territorio, che pe' menzionati cinque Casali di Spatola, Serra, Bivongi, Montauro, e Gasparrina, nulla ostando alcune Carte Angioine, ed altri pretesi documenti, che pone in aspetto, per convalidare il possesso suddetto.

Riesce di maraviglia questo mio assunto all' anonimo Certosino, poichè con la sua Risposta alla Scrittura Fiscale del 1 Signor Cavaliere Vargas egli ha preso nella di lui prima Dissertazione ad impugnare tali proposizioni, quì da me adottate, per più motivi, che proccurerò di porre in quell'ordine, riputo opportuno, ad oggetto di potere anche io dare a' medesimi ordinatamente le dovute risposte.

Si pretende dall' Anonimo Certosino, che ciò, si è detto intorno all' insussistenza de' Titoli, sia di niun ostacolo a' Dritti della

Egli principalmente suppone, che quanto si è detto intorno 2 all' insussistenza de' Titoli, riesca di niun ostacolo a' Dritti della Certosa accompagnati dal possesso di più secoli: imperocchè, facendo la medesima in questo Giudizio di *Petitorio*, come

me si spiega nella *pag.* 11. di quella *Differtazione*, la figura di Reo convenuto, e 'l Fisco co' Denuncianti quella di Attori, *all' Attore impone la legge il peso della pruova: e questa, per quel, che pretendesi* agendo, *deve essere al dir del de Luca*, *cioè*, *come il medesimo de Luca soggiugne*, *che escluda la contraria possibilità*.

la Certosa, anche per lo possesso di più secoli.

Or io, per rispondere a questa prima objezione dell' Anonimo, 3 lo rendo avvertito, che sebbene la dottrina da esso citata del *Card. de Luca* nel *disc.* 105. *de Credito, & Debito*, e specialmente al *num.* 9. 11., *e* 12. sia tale, quale da lui si porta; non è però sempre adattabile a tutti i casi. Egli l' Autore, trattando di una controversia di credito, e debito, sostenne, che siccome al debitore bastavano per la pruova della soddisfazione talvolta le presunzioni, e congetture, non così però potea riuscire all' Attore; dovendo essere la sua pruova del credito chiara, e concludente. Questa è una massima molto ragionata: imperocchè dove trattasi di atti leciti all' umano commercio, quali appunto son quei di contrarre un credito, ed un debito, la Legge non viene a privilegiar la pruova nell' Attore, allora che vuole riscuotere il suo dal Debitore, con cui ha contrattato, considerando, come per ordinario avviene, che il creditore, in dare il suo danajo, abbia, facendo una cosa lecita, dovuto praticare tutte quelle cautele di pubblica scrittura, o altre equivalenti, che gli convenivano, affin di renderne sicura la riscossa in suo beneficio. Non si è sognato però lo stesso Autore di sostenere, che la massima, da lui insegnata, sia tale, che abbracci assolutamente tutt' i casi, ne' quali alcuno faccia la figura di Attore. Egli si spiegò chiaramente al *num.* 13., che ciò doveasi regolarmente intendere: *Ea est propositio generalis juxta opinionem in Rota, & Curia receptam, ut præsumpta probatio regulariter non sufficiat in iis, quæ sunt fundamentum intentionis ex deductis per Adden. ad Gregor. decis.* 53. *num.* 5., *& ad Burat. decis.* 592. *&c.* In fatti là dove trattasi di atti, che si riputano clandestini, e derivati da dolo, e frode, il Dritto privilegia nelle cause di simil condizione, quantunque indrizzate con civile Giudizio, le pruove: anzi con più speditezza di quella, che si usa nelle cause criminali, non ostante, che il dolo, e la frode non si presumano per la *L. Merito ff. pro Socio;* mentre consistendo così l' uno, come l' altra nell' animo di colui, che ne fa uso, proccurando adoperarli con atti occulti, e con somma callidità, ad oggetto di evitarne con ogni possibil maniera il discernimento, la Legge ad onta dell' umana malizia è contenta, che il tutto re-

Si risponde alla di lui objezione, e come s' intenda la Dottrina, ed autorità del Cardinal de Luca, e in quali casi debbasi applicare.

resti provato dalle presunzioni, e congetture, *L. dolum C. de dolo*.

Quindi è nata la proposizione ricevuta tra i D.D., *Quod in civi-* 4 *libus suspicio falsitatis habeatur pro falsitate*, come specialmente avvertisce *Prospero Farinacio* nel suo Tratt. *de falsit., & simulat. quæst.* 152. *part.* 1. *num.* 2., *e* 10. E che il dolo, e la frode basti rinvenirsi provati dalle presunzioni, e congetture, lo ritroviamo parimente deciso dal S. C., ed indi dal Consiglio Collaterale in grado di reclamazione presso il Presidente *de Franchis* nella *Decis.* 180. Ivi, come l'Autore ci attesta, non fu deferito ad un testamento fatto dalla Moglie a beneficio del Marito, quantunque avesse questi opposto alla dedotta nullità della disposizione il *Testo* della *L.* finale *Cod. si quis aliquem testari probib.*, in cui stabilito ritrovasi, di non esser vietato all'Uomo di poter indurre la Moglie a formar il testamento in suo beneficio. E'l motivo, ancorchè non si legga in quella decisione, che il testamento contenuto avesse alcun vizio visibile, e patente, altro non fu, come ci avvertisce lo stesso Presidente *de Franchis* al *num.* 2., se non se il concorso delle presunzioni, che ne dinotavano il dolo: *Concurrentibus subscriptis dolum arguentibus*, egli così ci avvisa in atto, che passa a far di quelle il racconto, come può ravvisarsi dalla stessa *Decisione*.

Or che diremo nel caso nostro, in cui, per ismentire le Carte Cer- 5 tosine, non si è avuta la necessità, come ho dimostrato nel precedente Capo di questa Scrittura, di ricorrere alle semplici presunzioni, e congetture; essendo pur troppo chiara la di loro apocrifa qualità, e tale la insussistenza, che rende da ogni parte favoloso quanto in nome de' Certosini si è proposto, per giustificare i Titoli de' loro acquisti?

Si esamina l'altra objezione dell'Anonimo suddetto intorno al godimento de' suoi averi per la possessione centenaria, ed immemorabile.

Sciolta già la prima objezione dell'Anonimo, uopo è, che passi 6 all'esame dell'altra. Egli dice nella *pag.* 8. della menzionata sua *Differt.* 1., che nell'ipotesi di volersi riputare apocrife le Carte Certosine, resta pur tuttavia in sicuro il Monistero di S. Stefano del Bosco di continuare nel godimento de' suoi beni, per lo possesso di più secoli avuto de' medesimi: e se la centenaria, o la immemorabile possessione, che costituiscono il Titolo migliore del Mondo, non giovi a colui, il quale, dimostrato avendo il Titolo di possedere, quello siesi ritrovato vizioso, ed infetto, non sia però applicabile questa Massima nella Causa presente. Ciò intende fondare per la teorica d'Innocenzo nel *Cap. Dudum Tit. de Decim.*, allora che distingue tra il Possessore, che produce il Titolo, con cui vuol dimostrare la

Cau-

Causa di possedere, e l'Avversario, che quella gli contende, o un Terzo, da cui venisse il detto Titolo esibito. Nel primo caso, qualora il Titolo si riconosce vizioso, ed infetto, resta il possesso, conforme dice l'Autore, benchè centenario, o immemorabile, di niun vigore, come accompagnato dalla mala fede, da cui è surto: e colla produzione del Titolo è venuto egli similmente a confessarla. Non così nell'altro caso, ove non da lui, ma dal suo Avversario, o da un Terzo si osservi il Titolo presentato: imperocchè non debbe allora ricever danno dal fatto altrui senza il suo consentimento. Soggiugne in oltre, che a questo medesimo torno si vegga fatta la Grazia dall'Imperador Carlo VI. nel 1720., quando determinò, che il possesso immemorabile, o centenario avesse luogo contra del Fisco, e cauti rendesse i Possessori de'beni, e Dritti feudali, o di Regalie da qualunque molestia del medesimo: *Etiamsi constaret de Titulo vitioso, infecto, vel invalido, dummodo tamen Titulus prædictus non sit exhibitus ab eisdem Possessoribus*.

Quando sia d'ostacolo il Titolo vizioso al Possessore, prodotto, o da lui stesso, o dal Proccuratore.

7 Fin quì vado di accordo coll' Anonimo nella Dottrina in ordine a colui, ch'esibisce il Titolo; discordiamo però in quello, ch'egli proseguisce a dire nella *pag. 9.* della sua *Differt.* Pretende dalla teorica anzidetta dedurne un'altra, ed è, che il Titolo vizioso non altrimenti sia di ostacolo al Possessore, che se producasi, o da lui stesso, o dal Proccuratore, il quale abbia mandato speciale ad esibirlo. Ma se con un semplice, e generale mandato alla lite lo presenti, ciò non riesca di nocumento al Principale. Il motivo, su cui fonda tal proposizione, lo espone similmente col dire, che se non reca pregiudizio al Principale l'espresa confessione, la quale contra di lui faccia un tal Proccuratore; molto meno posa esergli di danno la tacita, che risulta dal Fatto, qual'è l'esibizione del Titolo vizioso, adducendo in compruova l'autorità della Ruota *Recent. p.* 10. *decis.* 44. *num.*8., *e* 9. Niente poi, soggiugne, importare, secondo avvertì il *Fontanella* nella *decis.* 445. *num.* 13., *e* 14., se la Carta esibita dal Proccuratore, siagli stata dal Principale trasmesa; ma si richiegga la pruova d'esergli stata inviata, acciò la esibise, come Titolo. Si avanza nell'esporre, che se anche ritrovasi la Carta drizzata dal Principale al Proccuratore col mandato speziale a produrla in Giudizio, come Titolo, insegni tuttavolta il *Card. de Luca* nel *disc.*47. *de Regalibus* al *num.*5. allora poter esere di ostacolo, quando si tratti di un Privato, che nella propria Causa fa la figura di vero Principale: non così però se trattasi di un Amministratore di qualche Comune, mentre in tal caso nè mica recar potrebbe alcun pregiudizio la esibizione del Titolo,

lo, che poi ſi riconoſca vizioſo, ed infetto.

Da queſte premeſſe trae la ſua illazione l' Anonimo nella *pag.*10.
8 della ſua *Differt.* 1., che ritrovandoſi nella cauſa preſente eſibiti quei Titoli, i quali ſono in conteſa, da un Proccuratore della Certoſa, ſenza nè anche un mandato ſpeziale a quelli preſentare, e da un Proccuratore, a cui non potea il Priore di S. Stefano, qual ſemplice Amminiſtratore di quel Comune, dare l' anzidetto mandato in pregiudizio del medeſimo; non ſia in iſtato il Fiſco di poter dire, che l'esibizione de'Titoli, i quali crede viziosi, infetti, ed invalidi, fatta in nome della Certoſa, foſse di oſtacolo al poſseſso di più ſecoli, che vanta la ſteſsa, qual altro Titolo ſpecioſo. Non si avvera, dice l' anonimo Certosino, quell' aſsunto della preſentazion del Titolo fatta dal proprio Principale, che conſeſsando con tal produzione la cauſa del ſuo poſseſso, da ciò avviene, che queſto, ſe anche foſse di cento, e mille anni, si renda di niun momento, come originato, e proſeguito colla mala fede derivata dallo ſteſso Titolo infetto: la quale mala fede però eſser dee vera, e non preſunta, e per eſser tale, biſogna, che la pruova del Titolo infetto sia certa, e non dubbioſa, *ne detur præſumptio præſumptionis*, ſecondo addita di aver fondato il *Card. de Luca* nel menzionato *diſc.* 47. *num.* 6., *e* 7. ſotto il *tit. de Regal.*

Si riſponde a quanto l' Anonimo ſi ha propoſto ſul punto della mala fede, ſe debba eſſer la pruova di eſſa certa, e non preſunta.

Ad oggetto di riſpondere a quanto ha l' Anonimo quì propoſto,
9 con ordine retrogrado biſogna, che io mi conduca, per riuſcire nella riſpoſta con quella maggior brevità, che mi è permeſſa. Non molto mi diſtendo ſul punto della mala fede, ſe debba eſser certa la pruova di eſsa, come la vuole l' anonimo Certosino col *Card. de Luca*, e non preſunta, per due motivi. L' uno è quello, che non poſsa dirsi aſsolutamente, e ſempre vera una tale propoſizione; mentre in altro caſo, allora che si tratta di dolo, e frode uſata clandeſtinamente in qualche atto dall' altrui malizia, ed impoſtura, come per appunto avviene in fabbricarsi le Carte falſe, ed apocrife, in cui con ſomma callidità si guidano gli Autori di eſse, ſtudiandosi di architettarle in maniera, di poter con inganno colpire al ſegno, che si desidera, riuſcirebbe inutile la determinazion della Legge, contentandosi, come ſovra ho detto, delle preſunzioni, e congetture, per iſcovrirne la inſuſſiſtenza. Chi non ſa in tal rincontro, che quegli, in cui pro è drizzata la Carta falſa, ed apocrifa, potrebbe ſempre, affinchè la roba non gli veniſse ſtrappata, ſchermirsi col dire, quando la pruova della falsità non è evidente, di eſser egli ſtato nella buona fede in poſsederla, e che col poſseſso n' abbia preſcritto il godimento legittimo, col quale gli venga accorda-

dato il Dritto di ritenerla, e con ciò andrebbero in fumo quelle massime, delle quali sovra ho fatto menzione?

Nè vale il dire, che quì non si tratta di coloro, i quali potessero 10 imputarsi d'aver foggiato tali Carte inventate, o di quei, che proccurato le avessero in pro di quel Monistero, e di essi medesimi, che allora forse nel Monistero stesso risedevano, ma de' Successori, che tratto tratto sono nel medesimo sottentrati; mercè che raccordo all'Anonimo quanto riesca di ostacolo a tale assunto la *Decisione* a quattro Ruote dal S. C. formata a 23. Dicembre del 1738. *ad modum Legis*. Colla stessa in materia di prescrizione venne dichiarato, e stabilito, che la mala fede del Defunto non possa mai giovare all'Erede, benchè di buona fede fornito: *Propterea neque debitorem, qui ob conscientiam debiti semper est in mala fide, neque hæredem, licèt bonæ fidei, qui Possessori malæ fidei successerit, præscriptione juvari unquam posse*. Il motivo della Decisione, la quale, come approvata dalla Maestà del Re Cattolico, è nello stato di vera Legge, rendesi molto chiaro, poichè, quantunque l'erede veggasi dalla buona fede assistito, questa non esclude, che abbia egli rappresentato, e tuttavia rappresenti il defunto, con essersi trasferite nella sua persona tutte le ragioni così attive, come passive del medesimo. Quindi avviene, che siccome il defunto era tenuto, allora che vivea, soddisfare il debito da lui contratto, nè lo avea potuto giammai prescrivere *ob conscientiam debiti*; così l'erede, ancorchè fornito di buona fede, nata dall'ignoranza dello stesso debito, è obbligato, ciò non ostante, a soddisfarlo, sebbene per lo passaggio del tempo potesse nel dì della richiesta giovarsi in altro caso della prescrizione: mentre non lasciando di esser erede, durano tuttavia contro di lui quei pesi, a' quali soggiaceva il defunto, che rappresenta.

Decisione del S.C. de' 23. Dicembre 1738. a quattro Ruote in materia di prescrizione.

Lo stesso per la identità della ragione medesima ha luogo nell' 11 erede dell'erede: imperocchè, per la intermezza persona del suo ultimo defunto, viene ad essere erede parimente del primo. E così da mano in mano sempre dir si dee; non potendo ogni uguale futuro Successore, che per le persone di coloro, i quali un dopo l'altro vennero a succedere al primo defunto, acquistò similmente *jure Successionis* la di lui eredità, isfuggire di soddisfare quel debito, che fu dallo stesso contratto, & *ob conscientiam debiti* stiede sempre nella mala fede. Ella è massima in Legge, che l'obbligo del primo erede per l'adizione dell'eredità, di dover pagare il debito, a cui era tenuto il suo defunto, lo abbia tramandato nella persona del di lui proprio universale Successore, e da questo si ritrova indi

colla medesima eredità nel nuovo suo Successore senza dubbio trasferito.

Non solamente gli Autori delle Carte apocrife di concessioni sono stati nel dolo, e nella mala fede; ma anche gli altri, a pro de' quali furono inventate, per goderne il profitto.

Ciò dunque premesso, dico io all'Anonimo: non ha dubbio, che 12 quei, i quali furono gli Autori delle Carte apocrife di concessioni, foggiandole a pro del Monistero di S. Stefano, e per le quali, come dissi, batterebbe la pruova delle presunzioni, e congetture, ad oggetto di non doversi attendere, furono certamente nel dolo, e nella mala fede: nè diversamente giudicar si dee per quelli Religiosi, o altri, a pro de'quali in quei tempi, come rappresentanti i Dritti del riferito Monistero, vennero inventate le Carte anzidette, affin di goderne il profitto, guidandosi in ciò la ragion legale, ed i Senati in decidere col *Cui bono* (nè mi occorre, per riguardo a ciò d'impegnarmi ad investigare in qual tempo le Carte suddette, o l'une dopo l'altre siensi meditate). Dunque, ripiglio, i Successori, che vennero in appresso, e quei, che sono attualmente nella Certosa, debbono portare col possesso degli averi nelle Carte medesime descritti, il retaggio di quella mala fede, che i primi contrassero colle stesse Carte, inventate per sostenere de' beni il godimento, nulla giovando loro il possesso di più secoli.

Non sembri dura questa mia proposizione di assomigliare l'Erede 13 del defunto, ed i Successori dell'erede medesimo a quei, i quali da tempo in tempo sono sottentrati nel Monistero di S.Stefano; atteso che non mi si può negare, che tutte le ragioni attive, o passive contratte da' Predecessori, i quali han quello posseduto, ora sieno presso degli attuali Certosini, che ivi ritrovansi; e l'universalità de' beni, e Dritti, così attivi, come passivi dello stesso Monistero essi attualmente, come una eredità, loro tramandata, rappresentano. Sicchè contro di essi cammina la stessa forza di ragione, la quale spinse il S.C. in detta decisione a quattro Ruote, guidato da' legali principj a dichiarare, che l'erede, quantunque di buona fede, non potesse prescrivere il debito dal defunto contratto, il quale per la scienza del medesimo fu sempre nella mala fede. *Non possunt* ci avvertisce il Giureconsulto Giuliano nella *L. 12. ff. de Leg., & Senat. Consf. omnes articuli singulatim, aut legibus, aut Senatus Consultis comprehendi: sed cum in aliquo casu sententia eorum manifesta est, is, qui Jurisdictioni præest, ad similia procedere, atque ita jus dicere debet*. Nè diversamente ritroviamo registrato nella *L. Illud ff. ad L. Aquil.*, imperocchè, essendo la ragione l'anima della Legge, la quale viene dalla stessa informata, ivi prescritto osserviamo, che dove concorra la ragion medesima del Dritto, non diversamente abbiasi a giudicare.

Che

Le Carte suddette della Certosa chiaramente dimostrano la loro insussistenza, e di esser a bella posta foggiate, ed inventate.

14 Che diremo poi (ed ecco il secondo motivo della mia risposta all' Anonimo per la distinzione, che a lui piace su la mala fede, se sia vera, o presunta), che diremo io ripeto, se nella causa presente l' intero ammasso delle Carte Certosine scaturisce da ogni parte, come ho dimostrato già nel Capo I., luminose pruove della loro insussistenza, e delle favolose invenzioni, le quali in esse si annidano? Come adunque si può avere il coraggio di opporre termini di prescrizione per lo possesso, che si vanta di più secoli?

15 Si vanta, e può vantarsi, ripiglia, come sovra, l'anonimo Certosino, mentre le Carte, le quali si contendono, ancorchè si osservassero viziose, ed infette, niun pregiudizio possono recare alla Certosa, come quelle, che si son prodotte dal suo Proccuratore, il quale, se anche in ciò avuto avesse un mandato speziale dal Priore della medesima, non possono quì applicarsi i termini di essersi con una tale produzione confessato, di non altronde riconoscersi il godimento degli averi, che sono in controversia. Egli è noto, di non poter il Proccuratore pregiudicare colla di lui, benchè espressa confessione, il Principale: nè può l' Amministratore di un Comune recargli col suo travedere nocumento. Tanto, egli dice l' Anonimo, aver fondato rispettivamente colle menzionate Dottrine della *Ruota*, del *Fontanella*, e *del Card. de Luca*.

Si risponde all' Anonimo, che sostiene di non ostare al Principale la produzion del Titolo infetto, se trovasi eseguita dal Procuratore senza special mandato, o col mandato di qualche Amministratore di un Comune.

16 Adagio, rispondo io, e gli soggiungo, che questa sua speculativa non tiene affatto base, su di cui possa reggere nella presente causa, o si riguardi la ragion legale, o il fatto, che quì concorre; onde così l'una, come l'altro non possono venire oscurati da alcune mendicate particolari Dottrine, le quali, o a capriccio si sono da alcuni adottate, ovvero nelle cause, per le quali scrissero alcuni DD., concorreano circostanze particolari, non adattabili a tutt' i casi. Vaglia in ciò a porsi in aspetto l' accennata *Decisione* 44. *p.* 10. *recent.* della *Ruota*. In essa si trattava di una concordia seguita nel 1401. tra il Vescovo, e 'l Capitolo di Barcellona, e la Badessa, e Moniche del Monistero di S. Pietro, appellato delle Fanciulle, contra la quale essendosi fatte delle opposizioni molto tempo appresso da uno de' Vescovi Successori in quella Città, egli è vero, che si legga nella decisione medesima, fatta incidentemente menzione della Dottrina, che vuol per indubitata l' Anonimo; ci fa non di meno sentir la Ruota, che o quante circostanze di maggior rilievo in tal causa concorrevano, onde contro del Vescovo si dovea giudicare. E cominciando dal *num.* 2. *e* 3. ad avvertire, che la pretension del Vescovo *fovebat malum ius*, *quia*

 con-

concordia habet vim rei judicatæ, *L. non minorem Cod. de transact.*; ci fa indi sentire: *Cumque sit confirmata a Sede Apostolica, ligat etiam Episcopos Successores. Hæc autem confirmatio adest expressa organo Cardinalis Tirasonensis de mandato Benedicti XIII., de quo constat ex assertione ejusdem Cardinalis, cui creditur, juncta præsertim longa observantia, ut probat alia Decisio edita in hac causa 4. Julii 1646. coram me §. Confirmatio; nec non adest præsumpta ex lapsu plusquam 150. annorum cum observantia, cum tamen triginta sufficerent ad præsumendam confirmationem Apostolicam.*

Si passa indi all' opposizione, con cui diceasi, che Benedetto XIII. 17 era stato Antipapa, e che l' accennato Tirasonese fosse stato Anticardinale; e si risponde, che, ciò non ostante, bastasse la conferma presunta, *quam non excludit productio expressa, nisi fuerit facta in specie ad effectum docendi de confirmatione Apostolica, ut declaravit Rota decis. 191. sub num. 9., & seqq., decis. 225. num. 10. p. 5. Recent.* E volendosi una tal proposizione confermare, incidentemente, come ho detto, si proseguisce a dire: *Eo minus si productio fuit facta a Procuratore, non autem a Principali, quia non potest plus operari, quam explicita Procuratoris confessio, quæ cum sit voluntaria, Principali non nocet; Castrens. in L. non solum num. 2. ff. de Procur., Egid. decis. 119. num. 1., & in his terminis Rota decis. 285. sub num. 4. vers. accedit. p. 2. recent.*

Ma, non fermandosi per la decisione della causa a questa riflessione 18 accidentalmente ivi surta, si unisce, per fondamento della determinazione in favore del Monistero, alle precedenti altre essenziali considerazioni quella, che ora segue: *Et præterea gesta a Benedicto XIII. ante requisitionem Principum, & sic promotio Tirasonensis ad Cardinalatum, & confirmatio nostræ concordiæ fuerunt approbata in Concilio Constantiensi sess. 20. §. 5., ut ponderat alia decisio hujus causæ loco supra allegato.* E pure è da notarsi, che quantunque di passaggio, come ho detto, si fosse nella divisata decisione fatta parola della esibizion della Scrittura, qualora sia seguita per mano del Proccuratore, esprimendosi di non recar pregiudizio al Principale, se n' assegna il motivo creduto bastevole: *Quia non potest plus operari, quàm explicita Procuratoris confessio, quæ cum sit voluntaria, Principali non nocet*, quanto è a dire, che non seguendo d' ordine del Principale medesimo la esibizione di qualche Scrittura, non possa recargli nocumento col trovarsi prodotta dal Proccuratore per semplice volontaria sua deliberazione.

Qual connessione adunque ha la decision dalla Ruota, che si ci-

19 ta dall'anonimo Certosino colla causa presente? La miniera delle Carte Certosine di S. Stefano del Bosco le ha dato fuora da tempo in tempo, secondo le cause di quella Certosa, che sono nate nel Tribunale specialmente della Regia Camera. Se ne valsero que' Certosini nella pendenza della controversia, ch'ebbero col Principe di Squillace, onde nacque la sentenza del 1542. rapportata dal Reggente *Revertera*, come sovra, nella *decis.* 391. Lo stesso avvenne, allora che si profferì, com' essi vogliono, il decreto de' 22. Marzo del 1544. (1) a relazione dello stesso *Revertera*: nè diversamente accadde per gli decreti, che ottennero nel 1703., e 1705., de' quali ho già parlato nel Capo I. di questa Scrittura alla *pag.* 7., ed 8. dal *num.* 2. fino al 5., coll' occasione, che nel presente Giudizio di *Petitorio* ha preteso la Certosa far uso de' medesimi contro del Fisco, opponendogli con essi l'eccezione della cosa giudicata. Ma, quel ch' è più, avanti di farsi a' 8. Luglio del 1758. nella presente causa la menzionata Sentenza, che ora dee rivedersi nel suo merito, fu a' 27. del mese di Gennajo dell' anno stesso con una specialissima istanza in nome della Certosa esposta la sussistenza di tutt' i pretesi Privilegj, e si soggiunse di voler far uso anche di quello del 1491. da' Certosini attribuito al Re Ferdinando I. di Aragona, di cui ho parlato nel Capo antecedente di questa mia Scrittura. E poichè si ritrovava, come ivi ho detto, il Razionale D. Giovanni Bruno nella sua Relazione esposto alla *pag.* 182., che lo stesso Avvocato in quel tempo della Certosa, oggi Regio Consigliere Signor D. Ippolito Porcinari, considerando le difficultà, che incontrava sul Privilegio suddetto, facendo uso della sua ingenuità, gli avea francamente comunicato, ch' egli in nome della Certosa non intendeva valersi di tal controvertito Privilegio: Si soggiunse in detta istanza, che di cotesto Privilegio avea inteso sempre, ed intendea far tutto l' uso la Certosa, *protestandosi di qualunque assertiva forse fatta in contrario &c.* (2).

La Decision della Ruota, addotta dall' Anonimo, non ha veruna connessione colla causa presente.

E per compruova della pretesa veracità degli altri antecedenti a 20 quello del detto Re Ferdinando, si domandò nella medesima istanza la ricognizione di alcuni di essi, che affermò per Originali; cioè di Guglielmo II., dell' Imperador Federigo II., e di quello dell' Imperador Carlo V., coi quali vedeansi confermate tutte le antecedenti concessioni, motivo per cui eransi fatti trasportare dall' Archivio di essa Certosa, e si erano depositati,

Carte di detta Certosa di S. Stefano vantate per Originali, e trasportate nell' Ospizio della Real Certosa di S. Martino, per farsi riconoscere.

I 3 affin

(1) *Pag.* 83. *num.* 25., *e pag.* 178., *e* 179. *della Relazion di Bruno.*
(2) *Fol.* 244., *& seqq. Proc.* 1. *Vol. an.* 1751.

affin di riconoſcerſi, nell' Oſpizio della Real Certoſa di S. Martino chiamato *S. Maria Spinæ Coronæ* (1), come in effetto ſe ne formò la ricognizione, e Perizia, che trovaſi da me nell' anzidetto Capo I. eſaminata.

Le Dottrine addotte della Ruota, e del Fontanella, e l'autorità del de Luca non ſono applicabili alla preſente Cauſa.

Or con queſti fatti alla mano, mi dica l'Anonimo, ſe ſarebbe ap- 21 plicabile in queſta Cauſa la Dottrina, tanto da lui innalzata, della Ruota, ſe anche foſſe, com' egli ha creduto dipingerla, e non come io l'ho traſcritta, e ſpiegata: ſe oltre la Dottrina del *Fontanella* lice porre più in mezzo l'autorità del *Card. de Luca*, il quale ſoſtiene, che l'eſibizione fatta da un Proccuratore di taluna Scrittura, quantunque con mandato ſpeziale di qualche Amminiſtratore di un Comune, ſenza il conſentimento degli altri, che formano il Comune medeſimo, non poſſa nuocergli ogni volta che si diſcuopre vizioſa, ed infetta? La fedel narrativa di quanto ho eſpoſto intorno alla produzione delle Carte Certoſine, fa certamente ad ognuno conoſcere, che le ſteſſe non si poſſono dire esibite per capriccio del Proccuratore, ma per chiara, ed eniſſa volontà della Certoſa di S. Stefano, ad oggetto di fondare i preteſi Titoli de' ſuoi acquiſti, i quali oſſervando poi, che ſe le combattevano, si ſpinſe fino a mandare quì in Napoli quei ſuppoſti Originali di conferma, così del Re Guglielmo II., come dell' Imperador Federigo II., e di Carlo V., a motivo di farne ſeguire una giudiziale ricognizione da' Periti.

Conſeguenze, che ſe ne dedurrebbero dall' ammetterſi le ſuddette Dottrine ne' Tribunali, promoſſe dall' Anonimo.

E poi riuſcirebbe grazioſo il ſentire ne' Tribunali, di ammetterſi 22 l'anzidette Dottrine promoſſe dall' Anonimo. Sarebbe certamente simile ritrovato una maniera sicura di contendere ne' Giudizj avanti de' Magiſtrati: imperocchè, o si viene ad ottenere col Titolo eſibito propizia la decisione, ed in tale caſo ſe ne farà con piacere uſo da quel Principale, il di cui Proccuratore si ritrova di averlo preſentato, o da quel Comune, che, guidato dal ſuo Amminiſtratore, fece dal Proccuratore alla lite eſibire il Titolo ſuddetto; in caſo poi riuſcirà contrario il decreto, avrà quel Principale, o quel Comune lo ſcampo di deluderlo, eſponendo di eſſerſi la Carta eſibita non di ſua volontà, ma per volere del Proccuratore, o dell' Amminiſtratore, che non potea *in committendo* recar loro pregiudizio alcuno.

Sarebbe in oltre queſto lo ſteſſo, che introdurre una nuova prati- 23 ca nel Foro, e che render dovrebbe ogni Giudice ſollecito, nel caſo di prodursi i Titoli degli acquiſti, di dover chiedere le Parti contendenti a documentare negli atti, ſe i Titoli eſibiti da lo-

ro

(1) *D. fol.* 244. *a t.*, & 245. *cit. Proc.*

ro Proccuratori, siensi di volontà propria fatti presentare: E lo stesso si dovrebbe oprare, qualora, mancando il Titolo, si volesse quello supplire colla pruova: atteso che, bisognando per far la medesima gli articoli, su de' quali nascer dee l'esame, non basterebbe, che tali articoli venissero presso gli atti da' Proccuratori esibiti, per divenirsi poi alle pruove; ma sarebbe necessario, che individualmente gli articoli, come si troverebbero formati, dovessero avvalorarsi coll' espresso consenso de' Principali, non bastando il mandato generale della proccura alle liti, con quelle potestà ordinarie, e solite ad inserirsi nel medesimo. Si possono di grazia ammettere simili stranezze?

24 In fatti, sebbene il *Card. de Luca* nel riferito *disc.* 47. *inservien*-*do causæ*, come suol dirsi, avesse nel *num.* 4., e 5. adottato il sentimento, che la esibizion del Titolo vizioso, ed infetto debba ritrovarsi fatta dal Principale, o dal suo Proccuratore, con ispezial mandato: e che tanto più ciò cammini, *cum agatur de communitate* (qual era il suo caso), *cujus Administratores*, *qui hujusmodi scripturas Procuratori dederunt*, *non possunt ita Corpori administrato præjudicare*, *ac animum declarare*, *sicut quilibet Privatus*, *qui sit in causa Principalis*, *potest in ejus præjudicium facere*: nulladimeno egli stesso ci avvisa, dopo il *num.* 16., che non prevalse un tale suo motivo, nè si diede luogo agli altri per la difesa della Causa da lui promossi. La ragione così egli di ciò addita: *His non obstantibus denegata fuit Remissoria*, *præsupponendo immemorabilem esse improbabilem*, *stante initio Privilegii producti*, *ad quod proinde*, *uti meliorem Titulum*, *producentem se restrinxisse*, *judicatum fuit*, *illudque cadere sub Constitutionibus revocatoriis*.

Il possesso vantato da' Certosini si riduce ad una vera usurpazione per l' apocrifa natura, ed insussistenza de' Titoli, su de' quali poggiavasi.

25 Resta dunque per ogni parte ad evidenza situata la ragion del Fisco in aver sostenuto, che le Carte Certosine, su delle quali si è creduto dalla Certosa fondare i Titoli degli acquisti, come prodotte di volontà della medesima, per lo fine già detto, ritrovandosi ora scoverte apocrife, e di niun vigore, fanno sì, che il possesso di più Secoli da quel Monistero vantato, non solo non possa costituire in suo favore un Titolo separato, ma in opposto dimostri una incontrovertibile durata di usurpazione. E chi potrà ciò negare, ogni volta che avendo i Certosini di S. Stefano del Bosco coll' esibizione di tali documenti preteso dimostrare i Titoli degli anzidetti acquisti, e la sorgiva del vantato possesso; ora, che i Titoli stessi osservansi favolosi, e di niun vigore, non altrimenti, che illegittimo si riconosce anche il possesso, il quale, come originato dalla mala fede, porta seco inseparabile la usurpazione. *Ideo enim* (voglio quì avvalermi dello stesso discorso del *Card.*

de

de Luca, dall' Anonimo citato) *Titulus infectus, & vitiosus excludit præscriptionem, quia ejus scientia, & retentio, juxta consil. 96. Geminiani, inducit malam fidem, qua concurrente nunquam ex juris dispositione Canonici datur præscriptio juxta notum text. in Cap. finali de præscrip.* Indi soggiugne: *Item dicebam, tunc dictam Conclusionem procedere in præjudicium consuetudinis, seu præscriptionis immemorabilis, quando Privilegium, & præscriptio ad invicem non compatiuntur, sed pugnant, ita ut, dato Privilegio, seu alio Titulo, impossibile sit, dari præscriptionem* (1).

Si giustifica sempre più l'Assunto.

Tale appunto è il caso, di cui trattiamo; mentre avendo i Cer-26 tosini di S. Stefano del Bosco esibito i pretesi Titoli de' loro acquisti, per giustificarne con essi anche il lungo possesso, che vantano da' medesimi derivato, ed essendo stata la di loro volontà di far sempre uso de' Titoli medesimi, come sovra ho dimostrato, non solo in occasion delle Cause, che per lo addietro hanno avuto nel Tribunale specialmente della Regia Camera, ma anche in questo giudizio, in cui ci troviamo, come dalla menzionata, e sinodale dichiarazione formata con istanza negli atti del 1751., non sono al presente (avvertitisi della insussistenza de' loro Titoli) nello stato, contraddicendo a se medesimi, di far uso di un Titolo alieno, ed affatto contrario, qual' è la prescrizione immemorabile, e di più Secoli. La ragion è molto chiara: imperocchè, siccome una tale prescrizione, senza rinvenirsi allegato alcun altro particolare Titolo dell' acquisto, costituirebbe da se sola un Titolo presunto, che i D.D. lo affermano il migliore del Mondo; così per l' opposto, quando di sì lungo possesso si allega un espresso Titolo particolare, rimane del possesso confessata la origine derivare dal Titolo stesso, e non da qualunque altro, che fa presumere la prescrizione. Ed in questi sensi ritroviamo aver anche, dalla ragion convinto, esaminato questo punto il Consiglier Giuseppe di Rosa nella *Consultazione* 12., quantunque ivi scrivendo per amor della causa, ne assegnasse nel suo caso la limitazione. Leggasi l'intero contesto di quanto afferma nel *n.*48., e nel *n.*49., e si riscontrerà quanto io dico, e non già quello, che ha creduto il degno novello Avvocato della Certosa nella *pag.*47. della sua Allegazione in data di Dicembre dell'anno scorso, trascriverne per difesa della sua Principale, sostenendo potersi giovare la stessa, non ostante il mio Assunto, della prescrizione, con aver fatto uso di poche parole dell' Autore, per non essersi, com' io suppongo, ac-

(1) *Card. de Luca de Regal. disc.* 47. *num.* 7., *e* 8.

accorto del di più, che l'Autore ci ha lasciato registrato.

Assume l' Anonimo di esser le obbiezioni del Fisco su i Titoli della Certosa, presunzioni, e congetture; onde vengano escluse da altre congetture più forti, e veementi, com' egli crede.

Ma l'Anonimo in detta sua 1. *Dissert.* passa più oltre, ed ecco 27 l'altra di lui opposizione, per cui non si arretra. Egli nel fine della *pag.* 12., e nelle seguenti, tuttavia lusingandosi, che le obbiezioni fiscali per la insussistenza de' Titoli riducansi a presunzioni, e congetture, dice, che quando mai potessero queste aver qualche luogo, verrebbero per altre congetture più forti, e veementi del tutto escluse. In voler ciò dimostrare si appiglia, per guida del suo discorso, al sospetto, in cui entrò il Signor Cavalier Vargas, cioè di essere ne' principj del Secolo XVI. uscite la prima volta da un angolo della Calabria le menzionate Carte Certosine. Avvertisce intanto, che in un tale tempo, secondo simile modo di pensare, essere doveano le Terre, e Giuridizioni, per le quali si contende, o presso il Regio Fisco, o in potere di alcuno de' vicini Baroni; e pur niente di ciò per parte del Fisco si addita. Ma come potea la Certosa (ripiglia l'Anonimo) usurpar Terre, e Giuridizioni senza ricevere ostacolo alcuno? Se agli Uomini di quel Secolo mancava la perizia da conoscere i Diplomi veri da' falsi; non mancava loro però l' arte di sapersi difendere dalle Carte della Certosa. Or di questo niun monumento se n' appalesa, salvo quello della controversia, che circa lo stesso tempo si agitò tra quel Monistero, e 'l Principe di Squillace per le Giuridizioni de' Casali detti Montauro, e Gasparrina: nel qual Giudizio ottenne la Certosa, il che non avrebbe potuto seguire, se reggessero le usurpazioni, che il Fisco pretende.

Si avanza ad esporre, che delle Carte Certosine la meno an-28 tica era, com' egli dice, quella di Ferdinando Conte di Arena del 1484., onde se questa, e le altre, in senso del Signor Cavalier Vargas, tutte uscirono da un angolo della Calabria circa l' anno 1530.; sarebbe necessario l' affermarsi, che pria di quel dì, che ne uscirono, non mai ne avesse fatto uso alcuno la Certosa. *E chi non sa*, dice l' Anonimo, *che i Privilegj consistenti nel fare, se non se ne fa uso per lo spazio di soli dieci anni, si perdon del tutto?* Conchiude intanto, di non doversi porre in disputa, che gli Avvocati del Fisco, e de' vicini Baroni, e i Magistrati di quel tempo avrebbero certamente opposto al Monistero il non uso de' Privilegj, e con ciò non se gli sarebbe restituito il possesso delle perdute Giuridizioni, come in occasion del litigio col Principe di Squillace gli fu dal Tribunale della Camera restituito.

Aggiugne al suo discorso per nuovo fondamento del medesimo la Pla-

Per convalidare il suo discorso, l' Anonimo rapporta la Platea in data dell' anno 1533., nella quale asserisce, osservarsi registrate tutte le Giuridizioni della Certosa.

29 Platea, che vanta dell' anno 1533., la di cui scrittura crede non poter ammettere alcun dubbio, per essersi riconosciuta, e dichiarata autentica dal Razionale D. Giovanni Bruno, e da D. Antonio Chiarito nell' atto della Perizia da essi, come sovra, formata, allora che ebbero anche a riconoscere i tre Diplomi, cioè, di Guglielmo II., dell' Imperador Federigo II., e dell' Imperador Carlo V. Or in cotesta Platea dice osservarsi tutte registrate le ampissime Giuridizioni della Certosa, non ostante che dall' Imperador Carlo V. in un altro suo Diploma della stessa data del 1530. erasi a Commessarj, che doveano la detta Platea formare, espressamente vietato di descrivere in essa quello, non si ritrovava da trent' anni possedersi dalla Certosa. Le tante Giuridizioni adunque nella Platea descritte, uopo sia il confessare, che molto più antiche esser dovettero del Secolo XVI., come in fatti la stessa Platea lo dinoti con quelle parole: *Ab antiquissimis temporibus*. E non essendo verisimile, che a qualunque Uomo potente sarebbe riuscito di occupar con quiete tanti Casali, e Giuridizioni, in vigor di quelle Carte; molto meno, conchiude l' anonimo Certosino, sia verisimile l' essersi da pochi poveri Monaci potuto ciò sì felicemente ottenere.

Indi parla dei Diplomi del Re Carlo I. d'Angiò, del Re Carlo II. suo figlio, del Re Roberto, e di Giovanna I.

Pone indi in prospetto i Diplomi del Re Carlo I. di Angiò dell' 30 anno 1272., del Re Carlo II. di lui figlio del 1306., del Re Roberto nell' anno 1339., e di Giovanna I. nel 1344., oltre del Cedolare dell' anno 1496., *Scritture tutte non sospette, come quelle, che sono uscite da' Regj Archivj*, son sue le parole. Quindi inferisce, che negli anni additati, e pria di uscire, secondo l' idea del Signor Cavalier Vargas, da quell' angolo della Calabria le Carte Certosine, possedea il Monistero di S. Stefano i Casali, che attualmente possiede, e tra essi anche Spatola, e Serra, con Uomini, e Vassalli. E malamente soffrendo l' Anonimo, che la Carta attribuita all' Imperador Federigo del 1224. incontri tanti ostacoli, quanti ne rapporta il Signor Cavalier Vargas nella sua Allegazion fiscale, e quanti debolmente ho io esaminati nel Capo I. di questa mia Scrittura, si studia sempre più in volerle dare un aspetto di verità colla conferma, che sostiene dell' Imperador Carlo V. Egli dice, che se anche la creduta astuzia di chi facea le veci de' Certosini presso di quel Principe avesse potuto giugnere a sedurlo, per ottener l' anzidetta conferma, con ingannar parimente i Ministri, che lo assistevano; non avrebbe potuto lo stesso addivenire nell' *Escutoria* data ad un tal Diploma in Napoli, dove sapeasi il vero delle cose, che oggi si contendono;

no: e pure non si ebbe quì ripugnanza in darsi l'*Esecutoria* suddetta, la quale si ottenne colla stessa facilità; e tre anni appresso fecesi col permesso del Sovrano stesso a tenor della Carta di Federigo l'accennata Platea de' Territorj, delle Giuridizioni, e di altri Diritti della Certosa.

Si risponde alle suddette obbiezioni dell' Anonimo, e si confutano le sue ideali pretensioni colla verità del Fatto assistito dal Dritto.

31 Or io, dovendo partitamente rispondere a questi altri Assunti dell' Anonimo, in primo luogo gli dico, di non trovarmi nella necessità d'indagare in qual tempo siensi inventate le Carte Certosine. Basta al Fisco la verità del Fatto, cioè di essersi quelle rinvenute apocrife, ed insussistenti, come nel Capo antecedente ho dimostrato, e che avendole i Certosini di S. Stefano esibite per Titolo de' loro acquisti, ogni possesso, che vantano originato dalle medesime, si risolve in una solenne usurpazione, secondo ho posto già in chiaro. Questa sola proposizione basterebbe ad abbattere quanto si è creduto dall' Anonimo porre in aspetto di una somma inverisimilitudine, confutando il sistema del Fisco, e con esso anche l'opinare del Signor Cavaliere Vargas, il quale investigando l'origine di dette Carte, entrò nel sospetto di essersi le medesime foggiate verso il Secolo XVI. Non lascio però di ripetere in questa mia Scrittura all'Anonimo Certosino, che per taluna delle suddette Carte sono luminose le pruove, di essersi foggiata, non dico verso il Secolo XVI., ma in tempo, o quanto posteriore, ed a noi assai vicino, conforme per lo sognato Diploma del Re Ferdinando I. d' Aragona mi ritrovo aver giustificato nel Capo antecedente, in trattando del medesimo.

L' arte di fabbricare nuovi Diplomi, ed altre Carte apocrife non è stata mai difficile: e ciò, che ne dice il Muratori su questo punto.

32 Non è stato mai difficile nel Mondo il mestiere di fabbricar Diplomi, ed altre Carte apocrife, con trarne quel profitto da esse, che si desiderava. Avvertisce il più volte da me rammentato Ludovico Antonio Muratori nel *tomo* 2. delle sue Dissertazioni sopra le Antichità Italiane nella *Dissert.* 34. poco dopo il principio di essa, *di non esservi stato alcun Secolo, alcun Regno, che adoperasse lettere, il quale si possa vantare d'essere ito esente dagl' Impostori. Anzi nè pure gli stessi ultimi Secoli, e nè pure la medesima nostra età sono stati privi di questa abominevol sorta di mortali*. Soggiugne poi nel §. 3., *che alcuni non ebbero difficoltà di fingere antiche Pergamene, e Privilegj, o per attribuirsi de' non giusti Dominj, o per acquistarsi un maggiore, ma falso decoro. Imperciocchè ogni tempo ha veduto, chi per brama di far comparire illustre, o più illustre l'origine, le prerogative, e la nobiltà della sua Famiglia, Città, Congregazione, si è industriato di provare con documenti falsi ciò, che non potea con veri. A questo biasimevol mezzo altri parimente ricorrevano*

no per occupare la roba altrui, o per conservare la indebitamente acquistata. Nè pure i Secoli nostri si possono mostrare esenti da questa macchia; ma negli antichi tempi maggiormente avea voga, e fortuna questo infame mestiere, perchè l'ignoranza dominava, e il difetto della critica metteva in salvo le frodi della malizia.

Basta al Fisco l'aver dimostrato, di esser apocrife le Carte Certosine.

Ciò sempre più pone in chiaro, non dover il Fisco andar indagando il 33 come, e 'l quando siensi potute fabbricare le Carte, di cui ora si contende: basta, che siensi rinvenute le medesime apocrife, nè sia questa una cosa nuova da partorir ammirazione, sapendosi, che in ogni Secolo, ed in ogni Regno è corso il pravo costume, d'essersi inventate simili imposture, e che negli antichi tempi avea maggior voga, e fortuna tal' arte infame, perchè l'ignoranza dominava, *e'l difetto della critica*, come dice il Muratori, *metteva in salvo le frodi della malizia*. Sicchè resta per ogni parte desolato l'argomento, con cui l' Anonimo vuol far comparire, che non poteasi giammai avverare la usurpazione, mentre avrebbero dovuto il Fisco, o i Baroni, a' quali la stessa commetteasi, esser così indolenti, che faceansi de' proprj averi spogliare con un profondo silenzio, e senza ricorrere a' Magistrati, affin di resistere agli urti di coloro, che tentavano introdursi nella roba altrui. Se reggesse una tal sua proposizione, reggerebbe in tutti i casi; onde non sarebbero in alcun tempo seguite nel Mondo delle tante usurpazioni, quante ne leggiamo e presso gl' Istorici, e ne' monumenti, che di esse abbiamo anche nel Foro: ed insulsa rimarrebbe affatto la narrativa di quanto dottamente in ordine a ciò avvertisce il Muratori in detta *Dissert.*34.: poichè, secondo il sistema dell' Anonimo, non avrebbe potuto già mai avverarsi ciò, che il Muratori, come sovra, con profonda critica, e serietà ci avvisa. Tali, e tante sono state le vicende del Mondo, e specialmente di questo Regno, che se il bujo dell' antichità non ci avesse per lo più tolto i lumi de' veri fatti, o quanti possessi de' beni rimarrebbero dichiarati illegittimi. Ma finalmente la legge nel dubbio, per evitare le discordie nell' umana società, e perchè, *vigilantibus, & non dormientibus jura subveniunt*, si è contentata delle prescrizioni, affin di rendere sicuri i Possessori, sempre che però essi medesimi non producessero il Titolo del posseder loro, il quale apparisse poi vizioso, ed infetto.

L' Arte di fabbricare simili Carte riusciva più profittevole ne' tempi antichi.

Ma per ritornare a ciò, che avvertì il Muratori per rispetto a' Diplo- 34 mi, ed istrumenti falsi, cioè, che *negli antichi tempi maggiormente avea voga, e fortuna questo infame mestiere, perchè l'ignoranza dominava, ed il difetto della critica metteva in salvo le*

fro-

frodi della malizia, uopo è, che io raccordi ancora all' Anonimo quel, che soggiugne l'istesso Autore verso il fine del §. 3. dell' accennata sua *Dissertazione* coll' autorità del P. Mabillone testimonio, com' egli afferma, il più riguardevole di tutti in sì fatte materie, cioè, *Collegia prope nulla, paucissimas Ecclesias, aut Familias, immunes esse ab hac spuriorum instrumentorum labe*, son parole di costui nel *lib. 3. Cap. 6. de re Diplom.*

Il Fisco imputa come infedele l'Archivio del Monistero di S. Stefano, in occasion delle Carte prodotte, per giustificazion de' Titoli degli acquisti.

Qual maraviglia adunque può recare all' Anonimo il sentire imputato dal Fisco l'Archivio del suo Monistero di S. Stefano, per non fedele; in occasion delle Carte prodotte, per giustificare i Titoli degli acquisti nella presente causa: tanto maggiormente, che l'esame di esse fatto nel Capo I. di questa Scrittura con fermezza indubitabile dimostra l'apocrifa qualità, ed insussistenza delle medesime? Che giova in oltre far pompa di Archivio? *Nè pure gli stessi marmi*, insegna il Muratori nel §. 4. della suddetta *Dissertazione*, *nè le tavole stesse di bronzo, in cui talvolta si veggono incise le vecchie memorie, e con caratteri anche antichi, ci possono assicurare, che quivi si contengano indubitati monumenti dell' Antichità*, adducendo gli esempli del Diploma di Teodosio minore Augusto a pro de' Bolognesi: dell' Editto spurio di Desiderio Re de' Longobardi, inciso in marmo nella Città di Viterbo, e del Diploma finto sotto nome di Carlo Magno, e cavato dall' Archivio del Capitolo de' Canonici della Basilica Vaticana. E sarebbe lo stesso, che non finirla mai, se volessi trascrivere quello, ch' egli proseguisce a dire. Son sicuro però, che l'Anonimo lo abbia meglio di me riscontrato.

La Causa pia molto prevaleva ne' tempi antichi a far creder vere le Carte, quantunque apocrife, e volentieri si prestava fede a' Religiosi di qualche istituto esemplare.

Negli antichi secoli poi, ne' quali, come insegna il Muratori, si facea maggiormente uso di questo infame mestiere, perchè regnava l'ignoranza, ed il difetto della critica, ponea in sicuro le frodi della malizia, era più facile il riuscirci senza timore di contraddizione, ogni volta che si accompagnava a simili Carte false il frontespizio della Causa pia. A questa molto volentieri favorivasi anche nell' incertezza, ed oscurità del modo degli acquisti fatti: e di buon animo si prestava fede a' Religiosi, ch' erano possessori della roba, sempre che fossero di un Ordine Monastico, il di cui Istituto, per la sua esemplarità, li facesse presumere lontani dalla frode. Onde ritroviamo presso degli antichi Scrittori citati dal Tiraquello nel suo *Trat. de pœnis temperan. Causa 51. num. 60.*, *Quod licèt quis non possit esse Judex non modo in sua, sed nec in suorum Causa L. qui Jurisdictioni ff. de Jurisd. om. jud.*, *si tamen persona Judicis est hujusmodi, quod omnis suspicio verisimiliter cesset, ut*

ut si sit Monachus Cisterciensis, hoc non procederet, neque talis posset recusari. Anzi presso dello *Speculatore*, citato dal Signor Cavalier Vargas nella sua Difesa fiscale *pag.* 436., si ha, che quantunque il Dritto vieti prestarsi fede a colui, che depone in causa propria, nulladimeno ciò si limitasse ne' Monaci Cistercienfi, e Certosini *propter eorum Sanctimoniam*.

Ragioni, onde si dimostra all' Anonimo Certosino, di niente giovargli quel silenzio del Fisco, de' Baroni, e de' Magistrati, ch' egli considera, per non aver contraddetto al Monistero di S. Stefano il possesso delle Terre, e Giuridizioni.

37 Che maraviglia dunque può far ad ognuno, che ha fior di senno, il sentir dall' Anonimo, che nei tempi a noi remoti non incontriamo vestigio di essersi mai contraddetto al Monistero di S. Stefano il possesso delle Terre, e Giuridizioni, che ora sono in contesa, ad eccezione di allora quando si pretese dal Principe di Squillace a se appartenere la Giuridizione de' Casali detti Montauro, e Gasparrina; e pur, ciò non ostante, riportato ne avesse in quel tempo la Certosa a suo pro la Sentenza, trascritta dal *Revertera* nella menzionata *decis.* 391. Fu quel Monistero abitato pria da' Certosini: ne furono indi possessori, oltre de' Commendatarj, anche i Cistercienfi, non solo per ciò, che si rileva dalle stesse apocrife Carte de' Titoli esibite; ma anche dalle vere degli Angioini, additate, come sovra, dall' Anonimo, e delle quali dovrò far parola in appresso: ne ripigliò poi il possesso l' Ordine de' Certosini medesimi non più, che sedici anni prima del preteso Diploma, ch' essi vantano, ottenuto da Carlo V. del 1530., affin di poter formare l' additata Platea, secondochè nella Copia di esso leggesi (1). Cessi adunque di grazia l' Anonimo a far tanta pompa di quel silenzio del Fisco, de' Baroni, e de' Magistrati sul possesso di quei Averi, che ha goduto, e gode il Monistero di S. Stefano del Bosco: imperciocchè nel giro di tanti Secoli unito alle tante sciagure, e vicende, alle quali han soggiaciuto le Provincie di questo Regno ne' tempi a noi remoti, anche per le continue invasioni sofferte col cambiamento molto spesso de' Sovrani, se non sono noti i principj, ch' ebbero le anzidette particolari usurpazioni, che ora i moderni Certosini del Monistero medesimo vantano per legittimi acquisti, molto ben però si può comprendere, donde nato fosse quel silenzio, che figura l' Anonimo, sul possedimento de' beni suddetti. O ritrovavansi con tali cagioni desolate, e distrutte le Famiglie possedritrici; e certamente allora non ci era chi delle medesime si opponesse: o erano tali beni nel Demanio del Principe; ed in tal caso le continue Guerre, e la frequente mutazion del Dominio del Regno eran bastevoli occasioni a poter far seguire le usurpazioni suddette.

Co-

(1) *Pag.* 49., *e* 50. *della Relazion di Bruno*.

Coteste usurpazioni avvalorate poi dagli architettati, e finti Di-
38 plomi, ad oggetto di conservarne il possesso, e specialmente in quei tempi, ne' quali per mancanza di critica riusciva, secondo avvertisce, come sovra, il Muratori, felice il disegno, molto più gittavano profonde le radici: imperocchè tra dell'altro bastava l'opinione, in cui erano in quei Secoli, come abbiam veduto, i Cistercienfi, e i Certosini, i quali se ne ritrovavano in possesso: ed ogni cartola, che avessero esibita agli Oppositori per titolo del loro possedere, riputandosi in quei tempi, come un Vangelo, perchè prodotta da tale specie di Religiosi, non si avea facilmente l'ardire di turbarli.

Qual fosse il motivo, per cui le usurpazioni avvalorate da' finti Diplomi mettevano più profonde le radici.

In fatti ciò si conferma da quel medesimo esempio della lite in-
39 sorta tra la Certosa, e 'l Principe di Squillace, di cui fa memoria il Reggente *Revertera* nella più volte citata *decis.* 391., e che l'Anonimo porta quì in trionfo, per avvalorar le sue intraprese. Era la controversia, come anche ho detto altrove, per le Giuridizioni su de' due Casali appellati Montauro, e Gasparrina: e senza investigarsi cos' alcuna, se i Diplomi del Conte Ruggiero, e dell'Imperador Federigo II., su de' quali appoggiavansi in quel tempo i Certosini, fossero, o non fossero veri, quandochè per la pretesa Carta specialmente di Federigo si ravvisava dagli atti esserfene da' Certosini medesimi prodotte due Copie informi, delle quali una tirava a calci coll' altra, secondo ho esposto nel Capo I. di questa mia Scrittura dalla *pag.* 60. in poi, ed in particolare nelle *pag.* 66. a 68., prevalse tanto la Causa pia, e 'l concetto, in cui si avea quella Certosa, che a favor della medesima se ne profferì la decisione. Nulla si disse sul divisato punto, come dal tenore della stessa decisione 391. del *Revertera* può riscontrarsi, ed io mi ritrovo averne fatto già il racconto in detto Capo I. nella *pag.*69., *e* 70. a'*numeri* 143. *e* 144. Anzi gli occhi de' Votanti furono così bendati in ossequio della Certosa, che nè anche si badò a riflettere chi effettivamente fosse quell' Imperador Federigo, del cui preteso Diploma allora si trattava, tanto è lontano, che fu letto; onde presero l'equivoco di esser stato il *Barbarossa*, conforme dimostra lo stesso *Revertera*, che fu il Commessario della Causa nel principio dell' anzidetta *decis.* 391.

Vien confermato da quanto avvenne per la lite insorta tra la Certosa, e 'l Principe di Squillace.

Qual profitto voglia poi l'anonimo Certosino trarre dalle Carte
40 Angioine, le quali ha accennato, io per me, da quanto ho premesso, non comprendo: anzi queste nel senso, in cui si leggono concepite, dimostrano essere in quei tempi già seguite quelle usurpazioni de'Luoghi, dei quali si parla nelle medesime,

Dalle Carte Angioine dall' Anonimo citate si rileva in quel tempo la già seguita usurpazione.

attenta la verità incontrastabile esaminata già nel Capo I. di questa Scrittura dell' apocrifa natura de' Diplomi, da' Certosini esibiti per documenti de' Titoli degli acquisti, che sono in disputa.

Si cominciano ad esaminare le Carte Angioine additate dall' Anonimo: ed in primo luogo quella del Re Carlo I.

41 Le Carte Angioine son cinque, delle quali promise il Signor Cavalier Vargas nella sua Difesa fiscale alla *pag.* 508. farne porre le quattro prime in forma autentica negli atti, come quelle, che ritrovavansi nel Regio Archivio della Zecca: ed in effetto le abbiamo già nel Processo, o sia primo volume del 1751. Or cominciando dalla Carta del Re Carlo I. dell' anno 1272. diretta al Giustiziero di Calabria, in essa leggesi di essere a cotesto Principe ricorsi l' Abate, e i Religiosi del Convento di S. Stefano del Bosco, esponendogli, che tenendo essi una Grancia chiamata Montauro, ed alcuni Casali siti nel tenimento di Squillace, sottoposti alla medesima, ed avendo gli Uomini di detti Casali, da' tempi de' Re Cattolici di Sicilia sin allora costumato di pagare le Regie sovvenzioni, e Collette, come le stavano attualmente pagando, astretti venivano dall' Università di Squillace a contribuire con essa nelle condanne, che s' imponeano dagli Ufficiali Regj, e nelle spese alla medesima ingiunte, il che ridondava in pregiudizio degli Uomini di detti Casali, avendo per essi cedula separata di tassa. Si ordina intanto all' accennato Giustiziero, che costandogli legittimamente dell' esposto, non permettesse darsi luogo a tali procedure della Università di Squillace (1).

Carta del Re Carlo II. del 1305.

42 La seconda è del Re Carlo II. del 1305., in cui si legge esposta dall' Abate, e da' Monaci dello stesso Convento la medesima pretensione dell' Università di Squillace, a motivo che gli Uomini, e Vassalli del Monistero ne' Casali di Arunco, Montauro, e Gasparrina eransi tempo prima, in occasion di Guerra, e incursion de' Nemici in quelle parti della Calabria, ridotti ad abitare nella Terra di Squillace, con aver allora contribuito cogli Uomini di essa, non ostante che poi in tempo di quiete si erano restituiti ne' Casali suddetti. E venne da quel Principe ordinato, di non farsi loro inferire molestia, *si præmissis veritas suffragatur*, & *contra consuetum*, & *debitum* (2).

Carta del Re Roberto.

43 La terza è del Serenissimo Re Roberto diretta al Giustiziero di Calabria, dalla quale si ravvisa, che l' Abate, e Monaci di quel Convento fecero da lui ricorso, con esporre, che il Casale

le

(1) *Fol.* 318. *proc.* 1. *Vol. anni* 1751.
(2) *Fol.* 319., & 320. *eod. Proc.*

le di Spatola, il quale era di loro Dominio, *tam propter Collectarum fiscalium onera, quam Officialium Regionis ipsius gravamina subsequuta exhabitatum est a jamdiu totaliter, & Habitatoribus pristinis, seu suis Incolis derelictum; ex quo Curia nostra privata medio tempore fiscalibus functionibus, sive donis passa est tum usque, patiturque dispendium, & consequenter prædictum Monasterium in suis juribus detrimentum*: E perciò, offerendosi di far riabitare il Casale predetto, lo supplicavano di concedere agli Abitatori l'immunità per certo tempo in avvenire dalle sovvenzioni, e pagamenti fiscali, e la remission de' passati. Quindi il Re soggiunse: *Nos autem volentes de subscriptis plenius informari . . . diligenter inquirere studeas, & certius informari de statu, & conditione Casalis ejusdem, tam sicut ad præsens est, quam sicut ante exhabitationem ipsius erat, qualiter etiam nunc est, & esse consuevit in Incolis, & si aliqui sunt ad præsens Habitatores illius, & quales eis suppetant facultates &c.* Si ordina nel tempo medesimo al Giustiziero, che dopo avere il tutto appurato, gliene rimettesse l'informo (1).

Carta della Regina Giovanna I.

44 La quarta è della Regina Giovanna I. formata nel 1345., in cui si ordina a' Giustizieri di Calabria presenti in quel tempo, e futuri, a petizion dell' Abate di detto Monistero, di dar le opportune provvidenze su i rimedj implorati, affin di reprimere le violenze, che a' Cittadini di Montauro s'inferivano da taluni Conti, e Baroni della stessa Provincia di Calabria, e loro familiari (2).

Quinta Carta, che si trascrive nel corpo della Difesa de' Privilegj Normannici.

45 E la quinta si porta finalmente nel corpo della difesa de' Privilegj Normannici, ove l'accennata Regina con Luigi suo Marito, su la relazione umiliata loro dall' Abate di quel Monistero, dell' infelice Stato, in cui giacea il Casale di Spatola, per cagion de' pesi Fiscali, che soffriva, e per gli danni, a' quali era soggiaciuto in occasion delle Guerre, ed incursioni di Rismbano, accordò a' medesimi, che i pochi Cittadini in esso rimasti, e tutti quei, che ivi fossero andati ad abitare, restassero franchi per un anno da' pagamenti Fiscali.

46 Da queste Carte adunque, premessa già la favolosa natura, ed insussistente qualità de' Titoli, che come principio degli acquisti ha esibiti la Certosa di S. Stefano, altro non si potrebbe dedurre, se non che di ritrovarsi in quei tempi, ne' quali ottennero i Cisterciensi le medesime da' Regnanti Angioini, già seguita la usurpazione degli accennati Luoghi, che da essi loro godeansi,

K 3 come

(1) *Fol. 320. a t. ad 322. cit. Proc.*
(2) *D. fol. 322. ad 323. a t. d. Vol. 1. an. 1751.*

come allora abitanti in quel Monistero . Del resto , dove mai si è inteso, che impetrandosi a ricorso di taluni simili Rescritti, quali son quei, che ho partitamente narrati, assumer si possa, che con essi venga approvato il dominio , o il possesso di quei beni , che si sono da Ricorrenti enunciati di possedere ? Tutt' altra fu la domanda de' Cisterciensi, come dall'esposto contenuto ne' Diplomi si rileva : e riducendosi la medesima a semplice di loro assertiva per quanto venne da tempo in tempo da essi rappresentato a quei Sovrani, altri Ordini non se ne osservano riportati nelle prime quattro Carte , se non quei , che tengono insita la clausola, *veris expositis*: anzi tutte e cinque le Carte anche da un Terzo si sarebbero ottenute, qualora mosso si fosse a voler giovare ad un Comune, la di cui Causa niente producesse di beneficio , o interesse alla di lui particolar persona. Nè a noi per altro è noto, cosa poi fosse risultata per gli anzidetti Ordini ottenuti.

Dalle accennate Carte si confermano le continue sciagure , Guerre, ed invasioni occorse ne' Secoli passati nella Calabria.

47 Quello però, che solamente può ricavarsi dalle stesse Carte Angioine, si è la conferma di quella verità, che mi ritrovo già esposta, cioè le continue sciagure ne' Secoli passati occorse nella Calabria, specialmente per le Guerre, ed invasioni, e per la mutazione ben spessa de'Regnanti. Queste cose diedero senza dubbio motivo alle usurpazioni di quei Luoghi , che ora sono in contesa tra il Fisco , e i Certosini , o perchè le Famiglie , che possedeano i Luoghi medesimi, rimasero desolate, e distrutte per gli partiti opposti de'Principi , che avean preso a sostenere, o perchè, se erano di Demanio del Principe, il continuo cangiamento de'Sovrani operava, che si pensasse al forte del Dominio generale del Regno più che ad ogn'altra cosa particolare , di cui andavasi perciò facilmente ad oscurar la notizia, onde davasi campo agli Occupatori de' beni di radicare presso di essi profondamente la usurpazione.

Non giova a' Certosini il leggersi descritto sotto la Provincia di Calabria ultra colla rubrica del Monistero di S. Stefano del Bosco, i Casali Montauro , Gasparrina &c.: e che le rendite di essi venivano esatte dal detto Monistero.

48 Questo è un raziocinio invincibile contro de' Certosini , i quali non possono uscire dal medesimo, ogni volta che si sono manifestate favolose, ed insussistenti tutte quelle Carte , che per Titoli degli acquisti si veggono da essi presentate. E perciò molto meno può giovare all' Anonimo lo scudo , a cui si appiglia della fede cavata in nome della Certosa dal Cedolare del 1496. (1), in dove leggonsi descritti sotto la Provincia di Calabria ultra colla rubrica dell' Abadia del Monistero di S. Stefano del Bosco i Casali di Montauro , Gasparrina , Spatola , e Serra per gli Fuochi, che allora componevano, soggiugnendosi, che

(1) *Fol.* 283. *a t. Proc.* 1. *Vol. an.* 1751.

che le rendite di essi percepivansi dal suddetto Monistero; o sia Badia: anzi parlandosi dell' entrate di detti due primi Casali, si trova notato, *de quibus nullum jus debetur Regiæ Curiæ*. Questo notamento, se verace fosse, e genuino, altro non dinoterebbe, se non che quel possesso nato dalla usurpazione medesima: ed affatto non parlando del Casale di Bivongi contenuto nell' apocrifo Diploma di concessione del Conte Ruggiero dell' Epoca del 1094. trascritto dal P. Manfredi Certosino nella menzionata sua Opera (1), e del quale mi ritrovo aver bastantemente per la sua favolosa qualità trattato dalla *pag.* 22. in poi di questa Scrittura, sempre più si manifesta per una solenne usurpazione il possedimento del medesimo Casale preteso di sostenersi colla inventata Carta del Conte Ruggiero, e cogli altri già narrati Diplomi, che si sono finti, di conferma di tutte le concessioni attribuite al Conte medesimo.

Si discute il Privilegio del Re Federigo I. d' Aragona spedito nel Castel nuovo, e registrato ne' Quinternioni della R. Camera intorno a i Casali di Montauro, e Gasparrina, conceduti con altri Luoghi, e Terre a Goffredo Borgia.

49 Ma che diremo, se da un Privilegio del Re Federigo I. di Aragona spedito nel Castel nuovo di questa Città, e registrato ne' Quinternioni della Regia Camera, riscontrasi, che Montauro, e Gasparrina, i quali portansi annotati nel 1496. in detto Cedolare de' Fuochi, possedersi dalla Badia, o sia Monistero di S. Stefano del Bosco, furono con altri Luoghi, e Terre confermati, e di nuovo conceduti dallo stesso Principe a Goffredo Borgia, e ciò in adempimento della concessione precedentemente fatta al medesimo Goffredo dal Re Alfonso suo Fratello, da cui non riuscito era farne spedire il Privilegio per la venuta de' Francesi nel Regno, con averlo occupato (2)? Che diremo in oltre, se da un Privilegio del Re Ferdinando il Cattolico nell' anzidetto Castel nuovo a' 21. Dicembre del 1506. si ravvisa di aver cotesto Sovrano conceduto con altri Luoghi Spatola, e Serra a Gurello Carafa, figlio di Galeotto, al quale avea in Febbrajo dell' anno medesimo fatto nella Città di Toro la stessa concessione in iscambio di Terranova (3)? La verità è questa, che i Certosini, dovunque si volgono, altro non incontrano, se non monumenti perenni, di esser quei Luoghi, i quali da essi posseggonsi, acquistati non già con quelle concessioni, e conferme vantate da esso loro, e delle quali si è dimostrato specialmente nel Capo I. di questa Scrittura l' apocrifo, ed insussistente carattere, che portano seco stesse impresso, ma colle usurpazioni da tempo in tempo seguite.

Altro Privilegio del Re Ferdinando il Cattolico del 1506. col quale concede Spatola, e Serra con altri luoghi a Gurello Carafa figlio di Galeotto.

Dov' è poi, che il Privilegio di conferma attribuito all' Impera-

dor

(1) *Pag.* 102. *num.* 37. *della Relazion di Bruno*.
(2) *Fol.* 157. *ad fol.* 171. *Proc.* 2. *Vol. an.* 1762.
(3) *Fol.* 172. *ad* 182. *a t. d. Proc.*

Non è vera l' Esecutoria sul Privilegio dell' Imperador Carlo V. ove s' inferisce il finto Diploma di Federigo II.

50 dor Carlo V. nel 1530., in cui si porta inserito il favoloso Diploma dell' Imperador Federigo II. del 1224., avesse ottenuto la sua *Esecutoria* nel Regno di Napoli, secondo l' Anonimo ha preso a sostenere in detta sua *Differt.* 1. della Risposta da lui fatta al Signor Cavalier Vargas. Pretendea l'Anonimo, come sovra, da ciò inferire l'autenticità di quanto si contiene nella Carta di Federigo medesimo, col motivo, che se potea ingannarsi l'Imperador Carlo V., e con esso i Ministri, che presso la di lui persona risedevano in Ispruch, come non perfettamente intesi delle cose del Regno di Napoli, da' Certosini, chiedendo cotesti la conferma dello stesso Diploma di Federigo specialmente; non avrebbero incontrato la sorte medesima presso i Ministri di questa Città, e Regno in farle dare la esecuzione, ogni volta che riconosciuto avessero di non sussistere quelle Concessioni fatte al Monistero di S. Stefano, e particolarmente contenute nella Carta del detto Imperador Federigo II. confermata col suo Privilegio dall' Imperador Carlo V. Io per me, siccome di cotesto Privilegio di Carlo V. mi ritrovo aver distintamente parlato nel Capo I. non solo per gli valevoli, e fondati motivi di doversi riputare non vero, ma parimente, perchè qualora si volesse ammettere l' opposto, niun profitto trarne potrebbe la Certosa; così quì dico all' Anonimo di aver egli preso un solenne abbaglio in affermare d' essersi ottenuta del medesimo Diploma l' *Esecutoria* in questo Regno. Egli di tal sua proposizione registrata nella *pag.* 15. della rammentata *Differt.* 1. non addita foglio, o documento alcuno, che negli atti esistesse. Si legga poi da capo a fondo la più volte cit. Relazione del magnifico Razionale D. Giovanni Bruno, tessuta su i Fatti, e meriti della presente Causa, e si vedrà certamente, che in niuna parte di essa si trovi fatta parola di tal pretesa *Esecutoria*, e specialmente nel *num.* 16. *della pag.* 46., e sino alla *pag.* 48., in dove la pretesa Carta di conferma dell' Imperador Carlo V. interamente si trascrive.

La Platea formata col permesso ottenuto, come si pretende dal detto Anonimo, da Carlo V. non è a' Certosini di alcun giovamento.

Molto meno poi avvalora gli argomenti dell' anonimo Certo-51 sino la Platea, che pone in aspetto del 1533., formata, come si pretende, col permesso ottenuto nello stesso anno 1530. in altro Diploma di Carlo V., anzi sotto il medesimo giorno, in cui si vuol spedito il precedente (1). Cotesta Platea, se fosse vera, e legittimamente formata, potrebbe far qualche ostacolo, se nel presente Giudizio si trattasse di un semplice *Possessorio*: ma noi ci troviamo in un Giudizio di

Pe-

(1) *Pag.* 48. 52., e 53. *della Relazion di Bruno.*

Petitorio, già compilato, in cui venendo, per la revision della Sentenza profferita su di esso, in esame la forza de' Titoli degli acquisti, in nome della Certosa esibiti, cioè, se questi sien veri, o apocrifi, ed insussistenti, niente può condurre a pro della Certosa medesima l'aver prodotto una tale Platea, come quella, che non potendo altro dimostrare, se non il possedimento de' beni, su de' quali si contende, il Fisco lo riputa per una solenne, e continuata usurpazione, originata da quei Titoli, che ha dimostrato esser favolosi, e di niun momento.

Qual vigore avrebbe la suddetta Platea potuto ottenere, quandochè fosse vera, e legittima:

In fatti, che cotesta Platea, sempre e quando fosse vera, e legit-52 tima, non avrebbe potuto ottenere altro vigore, se non di opporla i PP. della Certosa in un semplice Giudizio di possesso, il dinoterebbe quello stesso Privilegio *Conservatorio*, che vantano di aver ottenuto da Carlo V. in Napoli nel 1536. dopo formata la Platea suddetta. Aveano i Certosini di S. Stefano, volendosi attendere il documento esibito da esso loro, chiesto a quel Principe in occasion del ritorno, fatto da medesimi dopo trecento anni, in quel Monistero, implorato di rintegrarsi in que' beni, che esposero ritrovarsi distratti, ed occupati in tempo de' Cisterciensi, e Commendatarj: ne ottennero l'ordine, da porsi ad effetto per uno, o due Commessarj, che si sarebbero eletti, e di doversi formare l'inventario de' beni della Certosa: e si prescrisse anche la norma, come il tutto si dovea eseguire. Quindi proceduitosi a quanto da' Certosini si era preteso, e fatto anche l'ordinato Inventario, o sia Platea; nel conseguirsi poi il menzionato Privilegio *Conservatorio* da esso loro chiesto, si spiegò nello stesso così l'Imperador Carlo V. *Nos igitur volentes, quod nemo via facti, & indebite ab aliquo in sua pacifica possessione, & præsertim Religiosi orationibus, & cultui Divino intenti molestentur . . . præcipimus, & mandamus . . . quatenus Priorem, & Monachos prædicti Monasterii S. Stephani in omnibus, & singulis supplicatis Gratiis, Concessionibus, Privilegiis, & reintegratione, ac Juribus prædicti Monasterii, ac eorum pacifica possessione, de facto, ac indebite minime molestent vel perturbent, nec molestari, vel perturbari permittant . . . donec justa possessionis causa duraverit. Si quis autem jus aliquod prætenderit super prædictis Juribus, agat via juris coram Judice competente, quoniam ministrabitur justitiæ complementum* (1).

Tenore del Privilegio Conservatorio *chiesto da' Certosini a Carlo V.*

Ora dunque, che non si tratta di semplice *Possessorio*, ma di un Giu-

(1) *Pag. 48. num. 17. nel fine fino alla pag. 74. della Relazion di Bruno, ed in particolare nella pag. 73. verso il fine, e detta pag. 74.*

53 Giudizio *Plenario*, in cui l'esame de' Titoli è quello, che costituisce la sua base, e non già la Platea, è inevitabile la illazione, che non solo niun merito di pruova costituisca a pro de' Certosini, se anche fosse legittimamente formata, e vero fosse il suo esemplare negli atti prodotto; ma riconosciuti i Titoli degli acquisti per apocrifi, ed insussistenti, resta quanto nella Platea medesima si contiene, condannato per una chiara usurpazione.

Si dimostra, che la già detta Platea anche in Giudizio di possessorio, *non sia nè pur atta a sostenere le ideate pretensioni de' Certosini.*

Che diremo poi di cotesta Platea, se anche nell'ipotesi di un 54 semplice Giudizio di *Possessorio*, non si ritrovasse atta a poter sostenere le idee Certosine, così perchè formata si osserva fuor del tempo, dall'Imperador Carlo V. nel di lui vantato Diploma prescritto coll'espressa clausola irritante ogn'atto nel caso opposto; come parimente per ostarle argomenti invincibili del suo apocrifo tenore? Stabilì l'Imperador Carlo V., in accordare a' Certosini di farsi l'inventario, o sia Platea, ed altro, come sovra, a' 5. Giugno del 1530. *Volumus tamen, quod præsentes nostræ literæ intra anni spatium a die earumdem datæ in antea computandi, præsentari debeant, ipsarumque virtus a die ejusdem præsentationis ultra anni spatium nullatenus protendatur, quo elapso nullius effectus, aut vigoris existant* (1). E pur ciò non ostante, speditesi le Commessionali a' 12. Giugno del 1531., affin di eseguirsi lo che si era ordinato dall'Imperador Carlo V., si leggono negli atti tante proroghe accordate dal Luogotenente generale del Regno di allora, e dal Vicerè D. Pietro di Toledo, quante, attendendosi i Documenti di esse, che addita per veri la Certosa, ne rapporta il Razionale D. Giovanni Bruno nella sua Relazione alla *pag.* 54. Tali proroghe non poteansi accordare, ogni volta che l'Imperador Carlo V., dal cui volere dipendea la potestà de' suoi Vicerè in questo Regno, avea espressamente ordinato di non doversi eccedere il termine dell'anno da lui stabilito, così per quello importava il rintegrare i beni, secondo la domanda de' Certosini, come per farsi l'anzidetto Inventario, e la Platea; volendo, che in altro caso l'abilitazione a ciò fare da lui ordinata restasse di niun vigore.

Nè vale il dire, che cotesto Principe, terminato già il tutto 55 dal Commessario destinato Nicolangelo de Amectis, avesse indi su la Platea spedito il suo Privilegio *Conservatorio* in ordine a' beni, e dritti, che in quella comparivano registrati: volendosi forse da ciò desumere, che col Privilegio stesso venuto fosse a sanarsi ogni difetto di potestà, il quale si

rav-

(1) *Pag.* 52. *verso il fine, e pag.* 53. *della Relazion di Bruno.*

ravvisava in dette respettive proroghe. Ciò in vero avrebbe il suo luogo, se i Certosini nell'impetrare tale Privilegio, esposto avessero al Sovrano quanto era avvenuto per la formazione, ed ultimazione del tutto, chiedendo sanarsi quelle nullità. Essi niente di ciò dissero, come può riscontrarsi dal tenore della di loro supplica, descritta nel Privilegio medesimo (1).

La Platea medesima dimostra nel suo intrinseco tenore vizj di falsità.

Quello però, che sorprende, si è, che i documenti della stessa 56 Platea presentati la convincono di non potersele prestare credenza alcuna. Il Razionale D. Giovanni Bruno in darci conto di essa nella sua Relazione al *num.* 17. della *pag.* 48., e nella seguente, ci fa sapere, che nella copia in istampa da' Certosini esibita se ne legga una Particola: ma comechè negli atti vi è una copia manoscritta di *pagine* numero 55. estratta dall'originale Inventario, o sia Platea, in forma di libro presentata *cum potestate relaxandi copiam* nel 1728. dal Proccuratore della Certosa, e collazionata avanti del fu Presidente D. Salvatore di Maria, e da costui cifrata in ciascuna delle pagine coll' intervento delle Parti, che allora per altra occasione contendeano, egli il Razionale deliberò per la Causa presente avvalersi dell'una, e dell'altra copia, ad oggetto di riferire quello stimato avrebbe fare a proposito nell'attuale Giudizio. Diede intanto principio a trascrivere le menzionate commessionali, che leggonsi soltanto nella copia manoscritta; e dopo aver quelle inserite nella sua Relazione dalla *pag.* 49. sino alla *pag.* 54., rammentando indi le accennate proroghe, passa nel *num.* 18. a descrivere le precise parole della Sentenza profferita a' 20. Febbrajo del 1533. dal Commessario Nicolangelo de Amectis, come si rileva nel fine della stessa *pag.* 54. sino alla *pag.* 57. Viene poi il Razionale nel *num.* 19. dell' anzidetta *pagina* a rife-57 rire la Platea medesima, o sia l'Inventario formato, e propriamente la Particola, che dice appartenere alla presente ispezione, con aver determinato avvalersi di tutte e due le copie citate, a motivo che rinvenendosi in esse molti errori, e sconnessioni, l'una servir potesse per correggere l'altra, ove riusciva. Inserisce intanto il tenore di detta particola sotto lo stesso *num.* 19. dell'accennata pagina sino alla *pag.* 72. Or dall'intero contesto di cotesta Platea, in quanto a' cinque Casali, i quali nel presente Giudizio sono in contesa, e che vantano i Certosini, esser tra i loro acquisti, cioè Spatola, Serra, Bivongi, Montauro, e Gasparrina, chiaramente apparisce non ritrovarsi fatta menzione in essa, se non che de' primi due,

(1) *Pag.* 72. *num.* 20., *e fino alla pag.* 74. *della Relazion di Bruno.*

due, anche per rispetto alle pretese Giuridizioni di prime, e seconde cause: non già degli altri tre. All'incontro, siccome avvertisce anche il medesimo Razionale Bruno nella *pag.* 174. verso il fine, si riconosce ne' Processi altra fede su la detta particola di Platea, in cui non si parla de' soli due Casali di Spatola, e Serra, ma di tutti e cinque, e con le Giuridizioni di prime, e seconde Cause, civili, criminali, e miste. Ed in fatti dett' altro documento di Platea vien da lui trascritto nella *pag.* 93. e 94. al *num.* 29., allora che, facendo menzione della copia delle provvisioni spedite a favor della Certosa nel 1705., come dissi nel Capo I. di questa mia Scrittura, su la dinunzia contro di essa in quel tempo nata per le Giuridizioni de' controvertiti Casali, inserisce similmente la Relazione allora fatta dal fu Razionale D. Tommaso Spada in ordine a quella pendenza, e con essa la detta fede, che ivi lo stesso Spada riferì.

Riflessioni sulla detta Platea per le contrarietà degli esemplari dalla medesima trascritti.

58 In questo rincontro adunque così maraviglioso, domando all'anonimo Certosino, donde sia nato un tal prodigio? Una era, ed esser dee la Platea, che si vuol formata da Nicolangelo de Amectis. Sicchè gli esemplari della medesima, quantunque in varj tempi prodotti, dovrebbero trovarsi tutti uniformi. E pure con ammirazione si osserva, che nella Platea trascritta dal Razionale D. Giovanni Bruno, e propriamente nella *pag.* 67. di sua Relazione verso il fine, e nella *pag.* 68. di essa, altro non ritroviamo in ordine a ciò rapportato, se non che: *Item dictum Monasterium tenet, & possidet in suo Dominio, & potestate, prout nobis constat legitime per Privilegia, & Instrumenta antiqua, & moderna, & per testes, & per confessionem Vassallorum, & alias legitimas Scripturas, & ab antiquissimis temporibus tenuit, & possedit, & usque ad præsens possidet duo Casalia sita, & posita intus dictum tenimentum superius confinatum, unum nuncupatum* la Serra, *aliud nominatum* Spatula *cum infrascriptis Vassallis, quorum nomina & cognomina inferius describuntur, cum Banco justitiæ, cum cognitione primarum, & secundarum Causarum omnium criminalium, civilium, & mistarum, cum plena Jurisdictione, cum mero, & misto Imperio &c.* Per contrario nella menzionata fede contenuta in detta Relazione del Razionale Spada leggiamo così la particola di detta Platea: *Item dictum Monasterium tenet, & possidet in suo dominio, & potestate, prout nobis legitime constat per Privilegia antiqua, & moderna, & per testes, & confessionem Vassallorum, & alias legitimas Scripturas, & ab antiquissimis temporibus tenuit, & possedit Casalia nominata* la Serra, Spatula, Bivongi, Montauro, e Gasparrina *cum Vassallis &c. cum Banco Justitiæ, &*

co-

cognitione primarum, & Secundarum Causarum omnium civilium, criminalium, & mistarum, cum plena Jurisdictione, cum mero, & misto Imperio &c. (1).

59 Quello però, che farebbe raccapricciare ognuno, si è, che nella stessa Causa, in cui si porta formata la Relazione dal fu Razionale Spada, erasi precedentemente presentata un'altra fede di detta Platea da' Certosini, che andando parimente a parlare de' due soli Casali di Spatola, e Serra (2), dato avea motivo al Dinunciante di avanzar le sue premure anche per gli tre altri Casali appellati Bivongi, Montauro, e Gasparrina, de'quali in detta fede di Platea, allora in quella Causa esibita, non faceasi menzione alcuna: ma riferì il Razionale Spada, che la Certosa, per confutare tal nuova idea del Dinunciante, produsse indi non solo il decantato Privilegio del Re Ferdinando I. di Aragona, ma anche la divisata altra fede della Platea, in cui si ragionava di tutti e cinque i Casali nel modo, che io di sovra ne ho trascritto le proprie parole (3).

Si conchiude, che della presentata Platea non si debba avere alcun conto: e non ostante la ricognizione fatta da' Periti, da se stessa si condanna per apocrifa, e di niun vigore.

60 Dal contesto di quanto ho premesso bisogna conchiudere, che se la Platea vi fu, non sia quella però, che secondo gli accidenti delle Cause ora si trova presentata con un'aspetto, ed ora con un'altro. Quindi, qual ragione si può tenere della medesima, non dico nella presente causa, ove trattandosi di un Giudizio *Plenario*, niun'ostacolo farebbe, se fosse vera, e legittima, conforme ho già dimostrato, ma bensì nell'ipotesi di una Causa di semplice *Possessorio?* Da se sola, come abbiam veduto, si condanna cotesta Platea a non doversene tener conto alcuno: imperocchè al pari del preteso Privilegio di Federigo II. Imperadore del 1224., il quale, secondo ho detto nel Capo I., partorì di se due copie maravigliose nella Causa col Principe di Squillace, tirando a calci l'una coll'altra, si osserva, che la stessa ora in una maniera, ed ora in un'altra abbia negli atti tramandato le copie del suo contenuto con una enorme discordanza.

61 Qual giovamento adunque può recare alla Certosa di S. Stefano, l'aver chiesto la medesima, ed ottenuto dal Tribunale della Regia Camera, pria di profferirsi nella presente Causa la divisata Sentenza del 1758., che si riconoscesse da' Periti il supposto Originale di cotesta Platea? E qual profitto può trarne in tal rincontro dall'avere D. Giovanni Bruno, e D. Antonio Chiarito, scelti ad una tal ricognizione, detto nella di loro

(1) *Pag. 94. di detta Relazione di Bruno.*
(2) *Pag. 89. num. 27., e pag. 90. della stessa Relazione.*
(3) *Pag. 91. verso il fine, fino alla pag. 94. della Relazione medesima.*

Relazione de' 30. Giugno 1758., che la medesima, o sia il vantato suo Originale comparisca ocularmente di essere antichissimo in carta pergamena di fogli scritti *num.* 288., e che in parte di essi veggansi descritti tutti gli atti preliminari, e beni della Certosa, e nel rimanente i beni nuovamente acquistati, e di nuovo ritrovati (1)? Forse ciò sarebbe stato bastevole alla Certosa ad evitare quei scogli, ne' quali s'incontra, ancorchè si voglia porre mente, che di tal supposto originale i Periti soggiunsero, cioè, che per quello riguardava la sua antichità, fatte tutte le osservazioni, che sogliono, e debbono praticarsi, non aveano, per quanto l'oculare ispezione dimostrava, rinvenuto alcun vizio, o dubbio, che realmente fosse antica (2). Ah, che il pretender questo, sarebbe una follia, non solo perchè ne' termini di vera, e genuina Platea, ad oggetto di conoscer se sia tale, simili sole apparenze non giovano, avvertendoci il rammentato *Ludovico Antonio Muratori* nel *tom.* 2. sopra le Antichità Italiane nella *Dissert.* 34. *al* §. 3. *Quel, ch'è peggio altri non mancarono, i quali non ebbero difficoltà di fingere antiche Pergamene, e Privilegj, o per attribuirsi de' non giusti Dominj, o per acquistarsi un maggiore, ma falso decoro*; ma anche perchè la stessa ricognizione da' Periti fatta pone in conferma quanto io finora ho manifestato.

Modo tenuto da' Periti nel collazionare la divisata Platea. col supposto Originale.

Essi nel collazionare il supposto Originale della Platea da Certosini esibito, fecero uso di quella stessa copia in istampa, di cui avvaluto si era il medesimo D. Giovanni Bruno per ajuto in trascrivere nella sua precedente Relazione la copia manoscritta, e collazionata avanti il fu Presidente D. Salvatore di Maria, per esser i fogli ivi da lui citati, quegli stessi, de' quali si fece poi uso nella menzionata Perizia, cioè i fogli 349. *a t.* a 358. *a t.* (3). Onde chiaro risulta, che la ricognizione, da' Periti eseguita, si regolò, confrontandosi il preteso Originale della Platea con quella copia, e Particola di essa, in cui si parlava de' soli due Casali nominati Spatola, e Serra. Perciò l'Originale, se concordava con detta copia in istampa, e coll'altra simile collazionata in presenza del fu Presidente di Maria, discordava nondimeno con quella fede della Platea medesima, in nome de' Certosini esibita negli atti per la Dinuncia del 1705., ove si porta la Relazione del fu Razionale Spada, giacchè cotesta Fede con una enorme svarianza descrive su di ciò la particola della stessa Platea, comprendendo non solo gli accennati due Casali, ma parimente gli altri tre, cioè Bivongi, Montauro, e Gaspar-

(1) *Fol.* 375. *a t. Proc.* 1. *vol. an.* 1751.
(2) *Fol.* 276. *a t. d. Proc.*
(3) *Fol.* 275. *a t. in fine, e* 276. *proc.* 1. *Vol. an.* 1751. *e Pag.* 72. *della Relaz. di Bruno.*

ſparrina , conforme ho antecedentemente manifeſtato.

Quindi , ſe i Periti, in far la chieſta ricognizione, aveſſero ſimilmente poſto gli occhi ſu la diviſata altra Particola di Platea, riſultando dall'una, e dall'altra quella prodigioſa diſſonanza, che finora abbiamo riſcontrata, avrebbero ſenza dubbio, colla ſcorta del Muratori, conchiuſo di non vederſi nello ſtato di preſtar credenza a quel ſuppoſto Originale, da' Certoſini ſottomeſſo alla di loro perizia, ancorchè moſtraſſe quel Pergameno ſegni di antichità: non potendoſi capire, come eſſendo uno l'Originale, abbia potuto eſemplandoſene in varj tempi le copie, ſenza una virtù portentoſa ora dimoſtrare due Caſali ſotto del creduto Dominio de' Certoſini colle Giuridizioni già dette, ed ora cinque.

63 *Sentimenti, che avrebbero i Periti dato contro de' Certoſini, ſe nella ricognizione della Platea ſi foſſero accorti della fede di eſſa, prodotta nell' anno 1705.*

Avrebbero in oltre detto, che al più, ſe ſi voleſſe attribuire qualche merito di credenza alla rammentata copia in iſtampa di una tale Platea, ed all'altra simile collazionata in preſenza dell'accennato fu Preſidente di Maria, per vederſi tutte e due concordi col creduto Originale da' Certosini preſentato, non si potrebbe nel tempo ſteſſo fare a meno di conchiudere di eſſere manifeſtamente falſa l'altra Particola della ſteſſa Platea eſibita nell' anno 1705. in nome della Certoſa preſſo gli atti di quella Dinunzia, mentre in eſſa si veggono eſpreſſi tutti e cinque i Caſali colle Giuridizioni di prime, e ſeconde Cauſe nel di lei Dominio, quandochè, per contrario, ſoli due Caſali, cioè Spatola, e Serra nell'anzidette altre due copie, e nel ſuppoſto Originale leggonſi regiſtrati. Quello, che poi in ſeguela di ciò ſarebbe preſſo i Periti medeſimi riſultato, ben ſi comprende: imperocchè eſſendo i tre Caſali falſamente aggiunti, appunto *Bivongi*, *Montauro*, e *Gaſparrina*, avrebbe una tale rifleſſione obbligato i medeſimi, ancorchè guidati dal ſolo eſteriore delle coſe, a non profferire quel ſentimento, che diedero nella ſteſſa Relazione di riputar veri i Diplomi, del Re Guglielmo II. del 1173., e dell' Imperador Federigo II. del 1224. (da me già dimoſtrati apocriſi, ed inſuſſiſtenti nel Capo I. di queſta Scrittura), come quelli, che riferendoſi alle ideate conceſſioni del Conte Ruggiero, vengono ad affermare la donazione, anche di detti tre Caſali falſamente in detta altra particola di Platea aſcritti a' Certoſini (1).

64

Scorgendo però l'Anonimo di non poter alcun profitto trarre, nè anche dalla Platea: poichè quando altro contro della medeſima non

65 *La ſteſſo Anonimo ſi avvede, che nel preſente giudizio la ſu-det-*

L 2

(1) *Pag.* 18., *e* 19., *e pag.* 38., *e* 39. *della Relazion di Bruno.*

detta Platea ad altro non servirebbe, che ad autenticare le usurpazioni de' beni, che trovansi presso della Certosa.

non concorresse, osterebbe alla Certosa il non poterne far uso nel presente Giudizio, in cui siamo, di *Petitorio*: là dove portando la necessità di venir in esame i Titoli degli acquisti, che in essa descrivonsi, già questi risultano apocrifi, ed insussistenti: onde ad altro la stessa servir non potrebbe, se non ad autenticare quella usurpazione de' beni, che in essa leggonsi registrati; prende altro cammino, per cui si lusinga di porre in salvo la difesa della Certosa. Egli nella sua *Dissertazione* 1. alla *pag.* 15. verso il fine, dimostrando di gradire molto quel sospetto, in cui entrò, come dissi, il Signor Cavalier Vargas, di esser le Carte Certosine uscite intorno al Secolo XVI. da un angolo della Calabria, si avanza con tal pretesto a dichiarare di esser disposto a concedere ben volentieri, che le Carte più antiche del Diploma ascritto di conferma all' Imperador Carlo V. tutte da ivi uscite fossero nel tempo suddetto: ma non perciò (ripiglia) non è in salvo la Causa della Certosa.

Si sforza l' Anonimo di provare a pro della Certosa il possesso esser più antico de' Titoli esibiti: onde se questi son viziosi, resta salvo il possesso, e con esso la prescrizione.

Pretende ciò fondare col porre in considerazione, che aven-66 do, com' ei dice, posseduto il Monistero di S. Stefano pria del Secolo XVI. quei Casali, e quei Vassalli, che attualmente ha, e che molto prima gli avea, anzi s' ignora il quando avesse cominciato a posederli; da ciò derivi, che il possesso, come più antico de' Titoli, a nome della Certosa esibiti, non dipenda da' medesimi, e che tali Titoli nel Secolo XVI. si proccurarono, non per dar principio in virtù di essi a possedere, ma per confermare con essi il possesso. Quindi conchiude, che se in tal caso i Titoli dal Possessore presentati, si scopron viziosi, non possan recar nocumento all' antecedente possesso, in vigor del quale avea già prima di essi acquistato quegli il Titolo della prescrizione, e qualsivoglia altro Titolo migliore, che la Centenaria, o l' Immemorabile fa certamente presumere. Questo, dice l' Anonimo, sia il Caso, in cui, quantunque prodotto si trovi il Titolo dallo stesso Possessore, può col Titolo concorrere la prescrizione, siccome più volte abbia insegnato la *Ruota Romana*, e con essa il *Lanario*, il *Capecelatro*, e 'l *Cardinal de Luca de Regal. disc.* 47. *num.* 8. Intende adunque l' anonimo Certosino con tal nuovo sistema, a cui dimostra avergli dato occasion di ricorrere l' accennato pensiere del Signor Cavalier Vargas, abbattere ogni opposizion fiscale, che incontrar potesse la Certosa di S. Stefano, restando con una tal proposizione, ch' egli crede aver con sodezza fondata, da qualsivoglia intrigo sciolta la Certosa medesima, e riposta nella sua quiete.

Ma perdoni l' Anonimo, se io gli rispondo, che questo suo nuo-

67 nuovo siſtema è, come ſuol dirſi, una impreſa da diſperato; la quale è giunta poi al ſegno di renderlo totalmente dimentico de' Fatti, che concorrono in queſto Giudizio, e di quanto diſpone il Dritto, oltre al ravviſarſi affatto inadattabile alla preſente Cauſa quello, che per altro in difeſa de ſuoi Clienti il *Cardinal de Luca* intrapreſe a ſoſtenere, ma con esito infelice nel ſuo caſo; col *cit. diſc.* 47., ove allega la Dottrina della *Ruota*, di *Lanario*, e di *Capecelatro*, della quale si ha fatto ſcudo l' Anonimo.

Si dimoſtra inſuſſiſtente la propoſizione e'l nuovo ſiſtema dell' Anonimo.

Non importa al Fiſco, io quì ripeto all' Anonimo Certoſino, l' 68 andar indagando, in che tempo ſi foſſero gli apocriſi Diplomi delle conceſſioni, e gli altri delle favoloſe conferme inventati: gli baſta ſolo, che la Certoſa di S. Stefano, ſiccome ho dimoſtrato, abbia in varj incontri per le ſue Cauſe, e ſpecialmente in queſto Giudizio di *Petitorio*, in cui ci troviamo, ſempre fatto uſo di dette Carte, negli atti per parte ſua eſibite, pretendendo dal tenore delle medeſime, e dalle date de' tempi, ne' quali ſi vogliono ſpedite, giuſtificare l' origine de' ſuoi acquiſti, e la continuazione di eſſi a pro di quel Moniſtero, per le conferme, che ha vantato, e vanta, da tempo in tempo ottenute. Sicchè riducendoſi colle Carte anzidette il poſſedimento degli averi al non eſſer derivato altronde, che dalle tante conceſſioni, e conferme, quante mi ritrovo aver poſto in aſpetto nel Capo I. di queſta mia Allegazion Fiſcale; entra ſenza dubbio alcuno la maſſima fondata ſul Dritto, e di cui molto finora ſi è parlato, cioè, che per eſſerſi tali Carte di preteſe conceſſioni, e conferme ſmentite, come apocriſe, e del tutto inſuſſiſtenti, reſta anche il poſſeſſo, qualunque dir ſi pretenda per la durata, dichiarato per una indubitabile uſurpazione da non poterſi con altri nuovi ritrovati colorire. Si ſalterebbe altrimenti, come ſuol dirſi, di palo in fraſca, con buona pace dell'Anonimo, che molto venero per la ſua coltura nelle lettere. Il volere ricorrere al Titolo preſunto della preſcrizione in queſta Cauſa, ſarebbe lo ſteſſo, che appigliarſi ad un preſidio di Legge, il quale non ſi può in conto alcuno adattare, come quello, che contraddice alla preſentazione de' Titoli eſpreſſi, ſu de' quali ha la Certoſa medeſima non una, ma tante volte poggiato, ſino a farne produrre dal ſuo Proccuratore negli atti di queſta Cauſa una ſolenne dichiarazione. Preſentò egli ſu di ciò una formale iſtanza, chiedendo in eſſa parimente, ſecondo ho già detto, la ricognizione, e Perizia de' riferiti tre ſognati originali Diplomi delle conferme, che vantò di eſſerſi conſeguite dal Re Guglielmo II. nel 1173., dall' Imperador Federigo II. nel 1224., e dall'

 Im-

Imperador Carlo V. nell' anno 1530. su le precedenti Carte delle concessioni (1).

Ma rendiamo giustizia all' Anonimo: egli è compatibile; poichè 69 se ha creduto opportuno di far uso nella presente Causa della sopraddetta altra objezione, gliene ha dato motivo lo stesso Proccuratore colla menzionata istanza, ove con energia spiegando in nome della Certosa quanto altrove ho detto, e quì ripetuto, si protestò nel tempo stesso di non intendersi con una tale istanza recato menomo pregiudizio al beneficio della prescrizione, in vigor di cui disse, rimanea sicurissima la Certosa del pacifico possesso, nel quale si trovava. Non badò tuttavolta, che simile protesta non poteva aver luogo, tirando a calci, come suol dirsi, con quello avea egli per parte de' Certosini fermamente esposto in riguardo a' Titoli, e fino a chiedere la ricognizione, e Perizia degli anzidetti tre supposti originali Diplomi, i quali a tal' oggetto eransi dalla Certosa di S. Stefano trasportati, siccome espose quì in Napoli nell' Ospizio della Certosa di S. Martino. Onde diveniva la protesta *Res contraria Facto*.

Si fa vedere, che la Dottrina del Cardin. de Luca, *appoggiata all'autorità della* Ruota, *di* Lanario, *e di* Capecelatro, *sia aliena dalla causa presente, e non adattabile alla pretensione dell' Anonimo.*

Non sarebbe poi adattabile, anche per altro principio, alla Causa 70 presente quello, si è creduto poterſi trarre dalla Dottrina della *Ruota*, di *Lanario*, e di *Capecelatro*, accennata dal *Card. de Luca* nel *cit. disc.* 47. *de Regal. al num.* 8. La causa, che ivi spiegò l' Autore di aver preso a difendere, consistea, se un Privilegio non apocrifo (come sono inventati quei de'Certosini di S.Stefano del Bosco) ma veramente genuino, perchè conceduto a taluni di riedificare un Castello diruto, chiamato *Rocca antica*, dal Pontefice Nicola II. *cum solo onere ipsis, & successoribus injuncto* (son parole del *Card. de Luca* nel *num.* 1.) *solvendi Romanis Pontificibus, juxta eorum possibilitatem, quoddam tributum, ac præstandi, seu faciendi fodrum, cum promissione in reliquis, liberationis, & exemptionis a quacumque molestia*, rimanesse, quantunque confermato da tanti Successori Pontefici, infranto, o limitato per alcune Gabelle imposte da Urbano VIII. in occasion di Guerra: tanto maggiormente, che il Papa Innocenzo di lui Successore fatto avea una Costituzione rivocatoria di qualsivogliano franchigie, ed esenzioni, eccettuate quelle, che per causa veramente onerosa si giustificassero nella Camera di esser state concedute. Prese cotesto celebre Scrittore varj punti a sostenere in difesa di quel Comune, e tra di essi, se qualora il già detto Privilegio non fosse atto ad esclu-

dere

(1) *Fol. 244. ad fol. 247. Proc. 1. Vol. an. 1751.*

dere l' obbligo di contribuire alle Gabelle sovrapposte, almeno si potessero i Naturali di quella Rocca riedificata giovare dell' esenzione da simili dazj, prescritta per l' addietro, e fino a quel tempo goduta. Va egli proponendo la difesa de' suoi Clienti con insegnare nel tempo stesso al *num.* 8. quanto io poco prima contro della nuova pensata dell' Anonimo ho dovuto ripetere, spiegandosi così: *Item dicebam, tunc dictam conclusionem procedere in præjudicium consuetudinis, seu præscriptionis immemorabilis, quando Privilegium, & præscriptio ad invicem non compatiuntur, sed pugnant, ita ut dato Privilegio, seu alio Titulo* (come sarebbe il caso nostro) *impossibile sit dari præscriptionem; secus autem accedente utriusque tituli compatibilitate, quia nempe, præcedente immunitate ex immemorabili resultante, obtentum etiam postea fuerit Privilegium, quod obtineri potuit ad majorem corroborationem, & firmitatem, non excluso priori jure per immemorabilem jam quæsito; sive etiam, quod post Privilegium, alter titulus ex causa onerosa allegatur post lapsum Centenariæ, vel immemorabilis allegabilis, nisi constet in hoc centenarii, vel immemorabilis temporis intervallo, vigore primi Tituli, seu Privilegii, & non aliàs possessum fuisse; cum non sit prohibita Titulorum multiplicatio, atque concursus Privilegii, & præscriptionis, quoties possunt stare simul, ut ex mente Text. in Cap. auditis de Præscriptionib., & Glos. in Cap. Nullus de regulis juris in 6., Abbas in Cap. Abbate num.*12. *de Verborum significatione, & cæteri, de quibus optime in materia Lanar. d. Conf.* 94. *num.* 1., *& seqq., Capyc. Latr. Consult.* 2. *num.* 23., *& plene, ac magistraliter Rot. decis.* 218. *num.* 7., *& seqq. p. 6. rec. Decis.* 29. *p.* 7. *&c.* Nè in altro senso si osserva di aver parlato il Consigliero *Giuseppe di Rosa* nella sua *Consult.* 12., che vien citato in pro della Certosa dal moderno di lei degno Avvocato nella *pag.* 47. della sua Allegazione data alle stampe a 5. Dicembre dell' anno scorso. Si legga di grazia ciò, che scrisse l' Autore in detta Consultazione negl' interi due *numeri* 48., e 49., e si vedrà di esser vero quanto io dico.

L' assunto intrapreso dal Card. de Luca, e quello dal Consiglier di Rosa, non confacenti alla causa presente, nè anche ebbero felice esito nella decisione a pro de' loro Clienti.

71 Che ha dunque di connessione l' assunto, che prese a difendere il *Card. de Luca* nel rammentato *disc.* 47. *de Regalib.*, e l' altro del Consigliero *Giuseppe di Rosa* in detta *Consult.* 12. colla Causa presente? Non solo essi, benchè intrapresero un punto totalmente diverso a sostenere per la difesa de' proprj Clienti, non riuscirono felici nelle decisioni, che di quelle Cause avvennero, come può ravvisarsi presso lo stesso *Card. de Luca* nel fine del citato suo discorso, e presso del medesimo

Non giova al Possessore, anche in senso di essi, il ricorrere alla prescrizione, quante volte il Titolo espresso dell' acquisto, e del possesso de' beni, da taluno esibito, si ritrova vizioso, ed infetto.

mo Consigliero di Rosa, il quale fa menzione della diffinitiva risoluzione della sua Causa nel fine della seguente *consult.* 13.; ma tutti e due cotesti dottissimi Scrittori apertamente anch'essi dinotano, di non potersi già mai ricorrere all'asilo della prescrizione, ogni volta che il Titolo espresso, che si trova da taluno esibito per giustificare il suo acquisto de' beni, e 'l possesso de' medesimi, si rinvenisse poi vizioso, ed infetto. La ragion ripeto è molto chiara; imperocchè essendosi dal Possessore, colla produzione del Titolo confessato, che dallo stesso, e non da altra causa sia derivato il suo acquisto, non è più in istato di poter ricorrere ad altro Titolo presunto, che nasce dalla prescrizione. In fatti chiude, per rispetto a questo punto, la bocca non solo all' Anonimo, ma anche al nuovo Difensore della Certosa la Grazia medesima dell' Imperador Carlo VI. profferita nel 1720., di cui han fatto uso in questa Causa. In essa chiaramente si stabilisce di non potersi alcuno giovare del beneficio della prescrizione centenaria, o immemorabile in ordine a' beni, e Dritti feudali, o di Regalie, sempre e quando il Titolo, che poi si riconosce vizioso, infetto, o invalido, si ritrovi esibito dallo stesso Possessore. *Placet*, son parole della Grazia, *Sacræ Cæsareæ, & Catholicæ Majestati causas inter Regium Fiscum, & Privatos, sublata Aula, quæ dicitur Cedularii, tractari in Aula magna Regiæ Cameræ; & possessionem, sive immemorabilem, sive centenariam procedere contra Fiscum, & tutos reddere Possessores bonorum, & Jurium feudalium, vel Regalium a quacumque molestia Regii Fisci, etiam si constaret de Titulo vitioso, infecto, vel invalido, dummodo tamen Titulus prædictus non sit exhibitus ab eisdem Possessoribus.*

Grazia dell' Imperador Carlo VI. in conferma.

CA-

CAPO III.

In cui si ragiona dell' usurpazione seguita delle Terre, o sian Casali appellati Spatola, e Serra.

Si dimostra l' usurpazione dei due Casali di Spatola, *e* Serra.

1 BAsterebbe quanto ne' precedenti due Capi di questa Scrittura si è posto in esame, per ismentire l' acquisto legittimo, da' Certosini di S. Stefano del Bosco vantato, de' due Casali Spatola, e Serra; giacchè dimostrata la insussistenza de' titoli, e degli altri documenti, che han prodotto, nè potendo loro giovare il beneficio della prescrizione, luminosa resta la pruova, che alla usurpazione specialmente della Lega di Territorio, finta di ritrovarsi conceduta dal Conte Ruggiero a S. Bruno co' Diplomi del 1090., e del 1093., siasi aggiunta l' altra degli accennati due Casali. Ma sempre più chiaro ciò risulterà, se dal tenore de' medesimi apocrifi Titoli, donde si lusinga la Certosa nascere una tal concessione, si riscontrasse, che affatto non si fa, nè potea farsi di essa menoma parola.

Assertiva da' Certosini per confutare la usurpazione degli accennati due Casali Spatola, *e* Serra.

2 Mi avveggo però, che contra di questo Assunto con veemenza si scaglia chi fa le veci de' Certosini, e persistendo nel sostenere di essersi la Lega di territorio veramente dal Conte Ruggiero conceduta al Glorioso S. Bruno allora, che gli chiese un luogo di solitudine, per poter ivi soggiornare cogli altri Eremiti suoi compagni, afferma, che in donargli l' anzidetta Lega, venne nella stessa compreso il Casale di Spatola, come situato dentro le sue viscere. Si soggiugne in oltre col primo de' due sistemi in questa Causa da' Certosini tenuti, che quantunque l'altro Casale, che chiamasi la Serra, il quale affermano di esistere anche dentro la Lega, non si rinvenisse in quel tempo edificato, ma surto fosse in appresso; nulladimeno, se si dia un' occhiata al Diploma ottenuto dal Conte nel 1098., si dilegui ogni dubbio. Dicesi, che avendo il Conte, a preghiere di S. Bruno liberato dal tradimento di Sergio, nel ritorno dall' assedio di Capua, voluto retribuire a quel Patriarca con nuove concessioni la Grazia da Dio conseguita, dato gli avesse tra dell'altro la facoltà, come in quella Carta si legge, *Habitationes Casalium tibi, successoribusque tuis, quandocumque volueritis, commutare licebit, & etiam ipsum Monasterium S. Jacobi, quod donavi; & omnia*

omnia in eadem, *& de eadem terra facere*, *quæ ego facere potui*, *cum licebat* (1). Quindi mi si vuol avvertire, che recar non debba maraviglia alcuna, se cotesto Casale indi edificato, sia nel dominio della Certosa, come l'altro di Spatola. E se nel descriversi, e confinarsi dal Conte Ruggiero il territorio della Lega conceduta, altro per rispetto al Casale di Spatola non si ravvisa nel Diploma del 1093., se non di essersi nominato, allora che, dinotandosi di detta Lega i confini, si dà la notizia di camminare in parte la stessa nel modo, ivi spiegato: *Et inde descendit per cavam*, *sicut aqua decurrit per Spatulam usque ad Flumen Enchinar* (2); nulladimeno, che fosse il Casale di Spatola dentro, e non fuori della Lega, si afferma in nome della Certosa di restar senza alcun dubbio dimostrato col Privilegio di conferma del Re Guglielmo II. del 1173. Cotesto Principe, dicesi per parte de' Certosini, essendo stato richiesto a confermare le concessioni fatte dal Conte a pro di S. Bruno, in descriver le Carte di tali concessioni, che se gli erano esibite, affin di riportarne la conferma, dichiarò, che la prima contenea: *Qualiter idem Comes libere dederat solitudinis locum per certa spacia*, *ab eodem designata*, *cum Casali*, *QUOD DICITUR SPATULA*, *terris*, *silvis*, *aquis*, *mobilibus*, *immobilibus*, *ubi dictæ Ecclesiæ sunt constructæ* (3).

Individuano i Certosini colla pretesa Carta di Guglielmo II. di trovarsi dal Conte Ruggiero conceduto il Casale di Spatola.

Pruove successive, che adducono.

3 Nè altrimenti, si replica trovarsi dichiarato nella Conferma ottenuta da Federigo nel 1212., e nell'altra col Diploma del 1224. (4), il quale venne poi confermato non solo dall'Imperador Carlo V. nel 1530., ma anche dal Re delle Spagne Carlo II. nel 1666. (5). Se poi nelle Carte di conferma del Re Guglielmo II., e di Federigo non veggasi fatta menzione alcuna del Casale della Serra, e perciò molto meno si possa ritrovare additato ne' Diplomi, come sovra, di Carlo V., e del Re Carlo II., dicono i Certosini non dover ciò partorire ammirazione alcuna; atteso che, essendo stato il medesimo costrutto molto tempo dopo della concession della Lega, fatta dal Conte Ruggiero a S. Bruno, non poteasi, nè da Guglielmo II., nè dagli altri Sovrani, in confermarsi la concession del Conte, far parola del suddetto Casale. Se però voglia darsi uno sguardo alla Carta del Conte di Arena figlio na-

(1) *Pag.* 9. *num.* 7., *e nella pag. seguente*, *e precisamente nella pag.* 12. *della Relazion di Bruno*.
(2) *Pag.* 5. *num.* 4., *e pag.* 6. *di detta Relazione*.
(3) *Pag.* 18. *num.* 10. *della Relazion medesima*.
(4) *Pag.* 22. *al num.* 11., *e pag.* 23. *verso il fine*, *e pag.* 39. *di detta Relazione*.
(5) *Pag.* 46. *num.* 16., *e pag.* 75. *num.* 22. *della menzionata Relazione*.

naturale del Re Ferdinando I. di Aragona del 1484.; ed all' altra di detto Re Ferdinando del 1491. riferite dal Razionale D. Giovanni Bruno (1), si troverà, che in quei tempi il Monistero di S. Stefano, abitato allora da Cisterciensi, possedea già il Casale della Serra: mentre erasi edificato per la facoltà data dal Conte Ruggiero nell' accennato Diploma del 1098. E in fatti ciò si renda convalidato dalla fede estratta dal grande Archivio, ed esibita in nome della Certosa negli atti; della quale più volte ho fatto menzione, dove si afferma, che nel Cedolare de' Fuochi, Terre, Baroni &c. della Provincia di Calabria ultra del 1496. s' incontrano i due Casali di Spatola, e Serra annotati sotto la rubrica della Badia di S. Stefano del Bosco, come dalla medesima posseduti; (2). Circostanza finalmente è questa; ripiglia il Difensore della Certosa, che, quando altro non concorresse, partorirebbe per gli detti due Casali a di lei beneficio un Titolo presunto, che nasce dalla prescrizione di più Secoli; onde non possano affatto entrare i termini di usurpazione.

Si risponde alle obbiezioni, su di cui riduconsi le idee de' Certosini, e primieramente in quanto alla prescrizione.

Or dovendo io partitamente rispondere a questi punti di obbiezioni, 4 alle quali, secondo il mio debole modo di riflettere, riduconsi col primo sistema di pensare le idee Certosine, stimo, per farmi strada, pria d'ogn' altra cosa, opportuno togliermi d'avanti in poche parole l'obbiezione rinnovata della prescrizione medesima, avvertendo al Difensore della Certosa di aver sovrabbondantemente, & *usque ad nauseam*, per così dire, fondato nel precedente Capo di questa mia Scrittura, di non esservi modo, per cui si possa rinculare il Monistero di S. Stefano sotto di cotesto asilo di titolo presunto, ogni volta che tutto ciò, che viene in controversia, e fin' anche quì, per gli menzionati specialmente due Casali, si è sostenuto a pro de' Certosini di S. Stefano con Titoli di particolari concessioni, e conferme possedersi, le quali per altro in questo giudizio di *Petitorio*, ove ci troviamo, niun presidio, come apocrife, possono a' medesimi somministrare.

Ciò dunque premesso, m' incammino a fondare il mio assunto, che 5 ho disposto porre in esame in questo Capo III., confutando nel tempo medesimo quanto si è creduto, e si crede, ma con manifesta lusinga per parte del Monistero di S. Stefano del Bosco, in ordine a' rammentati due Casali, raccogliere da' sognati Diplomi, negli atti esibiti per fondamento di legittimo acquisto de' Casali medesimi.

Tra-

(1) *Pag. 43. num. 15., e pag. 92. num. 28. della Relazion di Bruno:*
(2) *Fol. 283. a t. Proc. 1. Vol. an. 1751.*

Diligenze fatte dopo la sentenza profferita agli 8. di Agosto 1758. per ismentire le idee della Certosa.

Tralascio di riandare quelle diligenze, che stimò, dopo profferita 6 la Sentenza degli 8. Agosto del 1758. nella presente Causa, fare il Signor Cavalier Vargas in occasione di una Pianta topografica, che la Certosa, per compruova delle di lei assertive avea fatto dal suo Proccuratore negli atti produrre con quella istanza (1), con cui si chiese, come altrove ho detto, la ricognizione, e perizia de' tre supposti originali Diplomi del Re Guglielmo II., dell' Imperador Federigo II., e dell' Imperador Carlo V. Proccurò il detto Ministro di rendere, colla stessa Pianta alla mano, smentite le idee della Certosa, la quale colla stessa pretendea in detta istanza fondare, che dentro della circonferenza della pretesa Lega donata dal Conte Ruggiero a S. Bruno, situati erano i due Casali *Spatola*, e *Serra*, e perciò fec' egli la sua istanza Fiscale per la scelta de' Periti (2).

Decreto profferito sull' istanza Fiscale dalla Regia Camera a' 5. Dicembre 1764. Perizia fatta dagl' Ingegneri Camerali sulla controvertita Lega.

Non mi occorre in oltre di far menzione del decreto, che finalmente si profferì su la divisata istanza del Fisco dal Tribunale 7 della Regia Camera a 5. Dicembre del 1764., di procedersi alla spedizion della Causa, *& de deductis per Regium Fiscum in comparitione fol. 4., & 5., & juxta declarationem factam in Aula, habeatur ea ratio, quæ de jure habenda erit tempore decisionis causæ* (3). Nè voglio finalmente farmi carico, che non essendo per allora riuscito allo stesso Signor Cavalier Vargas di far seguire la perizia, che chiesto avea, stimò a sua istruzione ottenerla da tre Ingegneri Camerali, che a tal oggetto prescelse, cioè D. Giuseppe Pollio, D. Gio. Antonio Giuliano, e 'l fu D. Gaetano Levere. Cotesti Periti fecero a lui presente con relazione degli 8. del mese di Ottobre del 1765., che non mai la controvertita Lega, secondo la scala della medesima Pianta, di due miglia Italiane, venivasi ad avverare, o si dava alla circonferenza di dette due miglia *ex omni parte*, per centro la Chiesa, che i Certosini voglion descritta da Teodoro Mesimerio nell' apocrifa Bolla di conferma della riferita concessione, ove, come centro leggesi una tal Chiesa costituita (4), o se voleasi attendere il sognato Diploma del 1093. del Conte, in cui, descrivendosi i confini di cotesta Lega, si comincia da un Castello diruto (5). Differo, che, secondo la menzionata Pianta, così nell' uno, come nell'altro caso, veniva ad oltrepassarsi di gran lunga lo spazio delle due miglia, il

(1) *Fol. 245. at., & fol. 249., & 250. Proc. 1. Vol. an. 1751.*
(2) *Fol. 4., e 5. Proc. 2. Vol. an. 1762. Act. seqq.*
(3) *Fol. 62. d. Proc.*
(4) *Pag. 100. num. 35., e pag. 101. della Relazion di Bruno.*
(5) *Pag. 6. di detta Relazione.*

il quale da' Certosini si vuol conceduto: e che il Casale di Spatola resterebbe senza dubbio situato fuori della descritta Lega di due miglia Italiane (1). Nè di sentimento diverso, per quanto a mio credere può rilevarsi dal loro detto, furono i Professori D. Mario Lama, e D. Tomaso Fasano in aver sotto gli occhi l'assunto medesimo, come spiegaronsi in altra separata relazione de' 25. dello stesso mese di Ottobre 1765. (2).

Io lascio da parte tutto ciò, e voglio questa volta, come mi ho
8 proposto, dileguare la nebbia delle pretensioni Certosine su de' riferiti due Casali *Spatola*, e *Serra* colle parole, e col senso delle medesime Carte da esso loro ascritte al Conte, ed al Duca Ruggiero, e colle pretese Bolle di conferma di Teodoro Mesimerio, e del Pontefice Urbano II., quantunque così l'une, come l'altre sieno manifestamente favolose, siccome ho dimostrato nel Capo I.

Nel Diploma del 1090. ascritto da' Certosini al Conte Ruggiero non si fa parola di Casale alcuno.

E per cominciare ordinatamente dalle parole, che si contengono
9 nelle anzidette Carte, uopo è, che diasi il primo luogo al vantato Diploma del Conte Ruggiero del 1090., portato, come dissi nell'anzidetto Capo I. di questa Scrittura alla *pag.* 10. dal *num.* 9. in poi, dal P. Manfredi Certosino nella sua Opera. Or in cotesto Privilegio, in cui si pone in bocca dello stesso Conte di aver donato a' PP. *Brunone*, e *Lanuino*, e loro compagni, e successori in perpetuo un Luogo di solitudine fra le Terre di *Arena*, e *Stilo*, ch'essi aveansi eletto, si soggiugne, che la donazione era seguita *cum tota*, *silva*, *&* *terra*, *&* *aqua*, *&* *monte in spatium unius Leugæ in omni parte adjacente*. *Concedens*, *&* *constituens*, *quatenus locum istum liberè*, *&* *quiete cum hac adjacentia sua in perpetuum possideant*, *nec ex hoc mihi*, *vel alicui personæ angariam*, *aut servitium faciant*. Dopo aver lo stesso Conte vietato inferirsi da altri a' medesimi alcuna molestia con fulminar le pene a trasgressori, foggiugne: *Sed in eorum potestate sit*, *prædictum locum cum tota adjacentia sua*, *secundum voluntatem suam possidere*, *disponere*, *&* *erogare*. E poco appresso: *Igitur*, *ut constitutio nostra hæc inviolabilis*, *&* *omnino firma permaneat*, *concedente uxore mea Adelai Comitissa*, *&* *filio meo Goffrido in præsentia bonorum hominum donationem istam feci*, *&* *sigillo meo sigillari præcepi*. Cotesto Diploma, dopo rinvenirsi scritto, e confermato da Goffredo Vescovo di Mileto, contiene la seguente altra particola: *Insuper donavi Mulé cum filiis suis ad custodiendam Sil-*

M *vam*

(1) *Fol.* 74. *ad* 83. *a t. d. Proc.* 2. *Vol. an.* 1762.
(2) *Fol.* 84. *ad* 88. *a t. d. Proc.*

vam (1). Non si fa dunque in una tale Carta Certosina menoma parola di Casale alcuno, che si scorgesse coll' additata Lega donato a S. Bruno.

Dalla Bolla del Vescovo Mesimerio nè anche apparisce essersi conceduto a S. Bruno, e suoi Compagni alcun Casale.

Passiamo di grazia cronologicamente a riflettere la Bolla di conferma attribuita al Vescovo Teodoro Mesimerio presso lo stesso P. Manfredi; ed in questa leggeremo ciò, che siegue: *Et sicut Dominus noster Comes vobis donavit Montem, Campos, & Molendina circa Ecclesiam usque ad duo milliaria, ipsa in perpetuum possideatis vos Monaci superius laudati, & socii, & successores vestri, qui hunc locum inhabitabunt, usque ad Saeculorum finem, citra alicujus probibitionem, aut molestiam &c.* Nel corpo indi della soscrizione di Teodoro leggesi: *Terram de Turribus, scilicet duo milliaria circa Ecclesiam, in monte constitutam, ex omni parte Domino Brunoni, & Lanuino, sociisque, eorum successoribus, illum Montem inhabitantibus, eo modo, & tenore, ut in vita sua liberè habeant, & possideant; & post eorum discessum successores eorum similiter liberè possideant montem, & terram, & boscum, infra fines supradictorum duorum milliariorum, ab omni parte circa Ecclesiam in praedicto Monte constitutam, non Episcopo Squillacii, nec Comiti, neque cuilibet personae aliquod servitium persolventes &c.* (2). Sicchè in questa pretesa Bolla del Vescovo Teodoro Mesimerio, di cui vogliono far uso i Certosini nè anche si trova fatta menoma parola di essersi dal Conte, colla supposta Lega di due miglia di Territorio conceduto Casale alcuno al Patriarca S. Bruno, e suoi Compagni. E tanto è lontano dal contenuto nel Diploma del Conte, e nella trascritta Bolla, d' essersi fatta una tale concessione, quanto le medesime parole dell' uno, e dell'altra chiaramente il dimostrano. Nel Diploma in oltre del Conte s' individua fin anche di aver donato un Guardiano con suoi figli per custodire la selva conceduta: nella Bolla si specifica parimente un molino, che si descrive essersi dal Conte in quell' atto donato: ma, così nell' uno, come nell' altra niuna menzione si osserva fatta di ritrovarsi conceduto similmente qualche Casale; quandochè, essendo una simile largizione molto singulare in paragone del Guardiano della Selva, e del molino, se fatta si fosse, ritroverebbesi, e nel Diploma, e nella Bolla individualmente dichiarata.

Nè pure dall' apocrifa Carta di conferma attribuita al Ponte-

Conviene ora, che si dia un' occhiata alla Carta di conferma del Pontefice Urbano II. de' 14. Ottobre del 1092. *ab In-*

(1) *Fol.* 17. & 18. *Proc.* 1. *Vol. an.* 1751., *e pag.* 100. *num.* 34. *della Relazion di Bruno*.
(2) *Pag.* 100. *num.* 35., *e pag.* 101. *della suddetta Relazione*.

Incarnatione Domini, trascritta similmente dal P. Manfredi nella sua Opera, e di cui si fa pompa da' Certosini di S. Stefano. In cotesta Carta incontriamo ciò, che siegue: *Per hujus ergo Apostolici Privilegii paginam Apostolica authoritate statuimus, ut locus ille, quem habitationi vestræ, disponente Domino, elegistis, a jugo, potestate, injuria, & molestia omnium hominum omnino liber cum tota silva, & monte, terra, aqua in spatium unius Leugæ in omni parte adjacente, in vestra omnimodis, & Successorum vestrorum dispositione permaneat, sicut vobis a dilecto filio Rogerio Comite commendatus est, & a confratre nostro Theodoro Squillacino Episcopo confirmatus. Nemini intra prædictum spatium liceat &c. sed totum secundum voluntatem vestram possideatis, disponatis, ordinetis, & erogetis. Si quid præterea Episcopalis Officii indigueritis, ad quem potissimum vicinorum Antistitum volueritis, recurrendi, præsenti decreto, liberam licentiam indulgemus. Decimarum quoque usum ex vestris, vel Puerorum vestrorum laboribus, vestri juris esse censemus. Quòd si qua puerorum vestrorum offensa contigerit, in vestra tantum manu omnis eorum correctio maneat. Nec ullus de his, quæ ad vos pertinent, sine vestra voluntate, occasione aliqua, intromittat, quatenus Omnipotentis Dei speculatione liberis mentibus insistatis &c. sanè si quis &c.* (1). Cotesto Pontefice adunque, se non fosse apocrifa, com'è, la Carta, che se gli attribuisce, niente di più ci fa sapere, di essersi dal Conte Ruggiero conceduto a' Certosini, di quello, che finora si è avvertito. Solo stimò dichiarare, dover essere della stessa Certosa l'uso delle Decime, *ex vestris, vel Puerorum vestrorum laboribus*: e soggiunto si osserva da esso lui, *Si qua puerorum vestrorum offensa contigerit, in vestra tantum manu omnis eorum correctio maneat*. Questi sarebbero stati appunto quei, de' quali parla il *Dufresne* sotto la parola, *Infantes Monasterii*, e sotto le voci *Puer, Pueri* colle autorità, che ne' proprj luoghi rapporta, cioè quelle persone, che venivano allevate ne' Monisteri, per indi passare specialmente all'Ordine Monastico: e similmente venivano così chiamati quegli, i quali erano addetti a' servizj de' Monisteri medesimi, che noi diremmo Garzoni.

tefice Urbano II. del 1092. apparisce concessione alcuna di qualche Casale.

12 Ma di grazia sentiamo il tutto dalla bocca dello stesso Conte Ruggiero, nella finta ipotesi, fosse vero l'altro Diploma, che da' Certosini se gli addossa coll'Epoca del 1093., allora quando si pretende da esso formata la confinazion della Lega, precedentemente loro conceduta coll' altra Carta del 1090. Si

Il Diploma poi del 1093. attribuito al Conte Ruggiero non esprime tra quello, che avea inteso concedere, Casale alcuno.

M 2

(1) *Pag. 101. num. 36., e pag. 102. della medesima Relazione di Bruno*

Si fa quì ripetere dal Conte l'elezione fatta da S.Bruno, e Compagni di quel luogo di solitudine sito *inter locum, qui dicitur Arena, & Oppidum, quod appellatur Stilum*; e di aver egli ciò a medesimi accordato con uno spazio di terreno, quanto importava una Lega: *Hunc ergo locum, & omnia undique adjacentia in spatium unius Leugæ Deo, & Beatæ Mariæ, ac ipsis, eorumque Successoribus in proprietatem, sicut nostra fuerunt, sub omni immunitate, atque libertate donavimus*. Ma, acciocchè si sapesse cosa venisse compresa, secondo la sua intenzione, e volontà in detta estensione di Lega a pro de' Certosini per le già trascritte parole: *Et omnia undique adjacentia in spatium unius Leugæ*, ripiglia immediatamente a dire, *cum omnibus rebus infra sitis*, cioè *terris, silvis, aquis pascuis, ac cæteris omnibus cultis, vel incultis, mobilibus, vel immobilibus*.

Spiega del Conte Ruggiero di quello avea inteso di donare, qualora fosse vera la sua Carta del 1093.

13 Parole son queste, come ogn' Uom di sana mente, e scevro da passione ben comprende, affatto aliene dall' aver il Conte conceduto il Casale di Spatola: mentre non solo veggonsi del tutto inaddattabili a poter quello contenere, ma molto più da esse anche si riconosce di non aver il Conte affatto inteso di concederlo. Si abbassò egli ad individuare anche le terre inculte, e le cose mobili, le quali altro in quel sermone non potean significare, che gl' istrumenti rurali addetti alla coltura, e al mantenimento de' Campi. Laonde sarebbe un pensar molto strampo, ed atto solamente a muover le risa, il voler sostenere, che non curato avesse di specificare il Casale suddetto, come uno de' corpi più rispettabili, quando fosse stata la sua idea di doversi intendere parimente conceduto. Non era certamente immemore il Conte di un tal Casale, anzi molto se ne ricordava: ma perchè non fu sua intenzione di comprenderlo tra tutto quello, che determinò di donare a S.Bruno, e suoi Colleghi, allora che spiegò cosa si dovesse contenere a beneficio di essi nella donazione, riputò proprio di non includerlo; e perciò non fece del medesimo parola alcuna. Solo volle indicarlo in quel Diploma nel punto, che venne a trattare della confinazion della Lega: *Et inde* (parlando di una tal confinazione, egli dice) *descendit per cavam, sicut aqua decurrit per Spatulam usque ad flumen Enchinar, & inde ascendit illud flumen usque ad aliud flumen, quod vocatur Alba &c.* (1).

Ciò vien anche bastantemente confermato dal Diploma, che han pre-

(1) *Pag. 5. num. 4., e pag. 6. della Relazion di Bruno.*

14 preteso i Certosini far comparire, d'aver in que' tempi, e propriamente nel 1094., ottenuto di conferma dal Duca Ruggiero, essendo al medesimo ricorsi per quella ottenere, giacchè il Luogo ad esso loro accordato dal Conte, era del Ducato, e pertinenze dello stesso Duca Ruggiero. Nella Carta, che si ascrive a cotesto Principe, facendosi memoria della donazione fatta dal Conte, altro non si osserva, che attesti egli il Duca di contenersi nella medesima, se non il semplice luogo di quella solitudine dal Conte descritto, che non avendo S. Bruno, e Compagni ne' terreni del Duca medesimo rinvenuto atto al proprio, e rigido loro Istituto, che serbavano, l'aveano poi dal Conte conseguito: *Notum esse volumus Fraternitati vestræ de duobus viris Brunone scilicet, & Lanuino, qui Sanctæ Religionis studio accensi, cum sociis suis in Terram Calabriæ a Galliarum partibus, disponente Deo, venère: & meo ductu in Terram, quæ prædicta est, locum, qui eorum proposito conveniret, quæsierunt: quem, cum sibi idoneum penes me non invenissent, elegère manere inter locum, qui dicitur Arena, & Oppidum, quod appellatur Stilum. Locum autem illum Rogerius Comes Siciliæ Patruus meus, & fidelis, ipsorum precibus apud Deum desiderans adjuvari, toto cordis affectu illis donavit. De Comitatu enim ipsius per meam concessionem erat, & a totius servitutis debito, & ab omni angaria in perpetuum liberavit* (1).

Il medesimo si conferma, per quello si legge nel Diploma del Duca Ruggiero del 1094.

Conobbe adunque il Duca Ruggiero non ritrovarsi nella concessio-
15 ne fatta dal Conte suo Zio compreso il Casale di Spatola; e perciò egli non ne fece, nè ebbe idea alcuna, in confermare il Luogo a' Certosini conceduto di farne parola. In oltre, che a' soli luoghi campestri della solitudine si riducesse quanto il Conte Ruggiero avea donato, lo dimostra il Duca con quello, che soggiugne, spiegando in che consistesse quella perpetua libertà accordata, come sovra, *a totius servitutis debito, & ab omni angaria*; ed eccolo: *Ita siquidem, ut aliquis suorum, vel extraneorum Stratigotus, aut Vicecomes, Rusticus, aut Miles, servus, aut liber, non sit, qui in eo loco pascua, aut agriculturæ, sive piscationis, aut venationis, vel lignorum occasione, aut ex quacumque causa servis Dei molestiam, seu injuriam faciat: sed in eorum potestate sit omnino locus prædictus, ut secundum, quæ voluerint possideant, ordinent, & disponant. Talem bujus loci donationem, & libertatis prædictæ concessionem Ego Rogerius Dux laudo, & corroboro: Et quoniam terra illa de meo Ducatu est, ut nullam in perpetuum patiatur calumniam, modis omnibus*

La conferma, che fece il detto Duca, riguarda solamente i luoghi campestri di quella solitudine, e non già il Casale di Spatola.

(1) *Pag. 8. num. 5. di detta Relazione.*

bus contradico (1). Si vuol più chiara una tal dimostrazione, cioè, che il Casale di Spatola non venne giammai compreso nella concessione fatta dal Conte Ruggiero? Sarebbe di certo comparsa molto scioccamente concepita quella conferma, che dal Duca Ruggiero, vogliono i Certosini, ottenuta si fosse di quanto avea il Conte loro donato, se, essendo nella donazion contenuto anche il Casale di Spatola, si fosse applicato il Duca, in autorizzare la medesima, di parlare solamente de' pascoli, di agricoltura, e di altro, che riguardava i soli terreni di Campagna, e per questi soli scagliarsi all' ultimo nel dire, *Quod si quis contra Sententiam, quæ data est, agere præsumpserit, & nostrum violaverit præceptum, certissimum habeat, quia aut de cunctis finibus nostris in æternum exterminabitur, aut gladio meo, sive Successorum meorum ferietur* (2). Avrebbe lo stesso, anzi con maggior zelo, espresso, e precettato quel Principe per lo Casale di Spatola, di cui non fa alcuna parola: ed avrebbe ordinato, di non turbarsi in conto alcuno i Certosini nel Dominio del detto Casale, e di quel Vassallaggio, fulminando le medesime pene contro a coloro, che avrebbero violata la di lui conferma. Nè finalmente i Certosini medesimi, che quella si avean proccurato, per istabilire sempre più a loro pro la Concessione fatta dal Conte, sarebbero stati così sciocchi, ed inavveduti, che, riscontrando dal tenore del Diploma del Duca Ruggiero di non essersi con loro sommo pregiudizio fatta menzione di quel Casale, tralasciavano di renderne il Duca avvertito, contentandosi, che restasse mutilato quel Casale dalla medesima donazione fatta loro dal Conte.

Che giova intanto nella presente Causa l'andarsi indagando nel-
16 la finta ipotesi della verità di tali Carte, se il Casale di Spatola situato sia fuori, o dentro alla Lega, che pretendono i Certosini donata dal Conte Ruggiero a S. Bruno, e se in materia de' Privilegj, che si concedono, qualora sia dubbia l'interpretazione, debba attendersi il sentimento di quei DD., i quali sostennero, doversi quella far in tal caso più tosto a favore del Concessionario, che del Concedente? Ogni disputa in ordine a ciò svanisce nella presente Causa: imperciocchè ciascuno, da quanto finora ho esposto colle medesime Carte Certosine alla mano, ben vede, anzi resta convinto, di non essere mai stata la volontà del Conte Ruggiero di concedere a S. Bruno, e Compagni, col luogo addetto alla di loro permanenza nella solitudine, il Casale similmente di Spatola: onde ne' anche

(1) *D. pag. 8. num. 5. della stessa Relazione*.
(2) *D. pag. 8. num. 5.*

che lo stesso comprese sotto la sua conferma il Duca Ruggiero di lui nipote. Perciò o quanto ben quì si adatta, e si avvera quella incontrastabile Massima: *Quòd valet plus uncia Facti, quam libra Juris*. Oltrechè, se noi ci trovassimo, non in quella chiarezza di fatto, che nasce dagli stessi vantati Diplomi del Conte, e del Duca Ruggiero, e dall' anzidette ideate Bolle di conferme, da' Certosini attribuite al Vescovo Teodoro Mesimerio, ed al Pontefice Urbano II., ma in una dubbia intelligenza della Concessione, che si vuol fatta dal Conte, anche il Diritto assisterebbe alla ragion del Fisco, e non alla pretension della Certosa. E' stabilimento nella materia de' Feudi, che *in generali venditione*, come specialmente avvertisce il celebre Orazio Montano *de Regal.* sotto la parola *ARGENTARIÆ* al *num.* 5. *non includuntur Vassalli, & Feudum, ob dignitatem rei, & Hominum, Cap. In generali sup., Si de Feud. defun. Milit., And. in Cap.* 1. *num.* 3. *vers. Jus istud, tit. de Cap., qui Cur. vend., Bar. in L.* 2. *col.* 8., *e* 3. *ff. de Jurisd. omn. Jud.* Or se ciò cammina nella vendita, ove finalmente *pretium succedit loco rei*, tanto maggiormente ha il suo luogo nella donazione, la quale nel dubbio si dee strettamente interpretare, perchè *Donare est perdere, arg. L. cum de indebito ff. de probat.*

Non solo dalle parole de supposti Diplomi, e dalle Bolle apparisce la esclusione del Casale di Spatola, preteso da' Certosini; ma anche dall' intenzione del Conte Ruggiero, e di S. Bruno.

17 Ma che andiamo più filosofando su questo punto del Casale di Spatola, se alle chiare parole de' pretesi Diplomi del Conte, e del Duca Ruggiero, e delle supposte Bolle già additate, le quali affatto escludono la concessione del detto Casale, che allora solo era in essere, (non già quello della Serra, come dopo più Secoli formato) io aggiugnessi la mente del Conte Ruggiero, che si vuol da' Certosini essere stato il concedente della Lega, e quella del concessionario, il quale si porta di essere stato il Glorioso S. Bruno?

Si dimostra qual sia stata l' idea di S. Bruno in chiedere un luogo di solitudine per se, e pe' suoi Compagni; e quale del Conte Ruggiero nel concederglielo.

18 Non fu mai, nè potea essere dell' intenzione di cotesto Patriarca, nè del Conte Ruggiero, che in cercandogli quel santo, e rigido Anacoreta un luogo di solitudine, per menar ivi con suoi Compagni, secondo l' austero di loro proprio Istituto, una vita eremitica, quanto lontana dalla cupidigia degli agi, e signorie, altrettanto cinta di mortificazioni, e penitenze, siccome mi ritrovo averne già fatto il dettaglio nel *Cap. I.* di questa Scrittura, e specialmente nella *pag.*25., *e* 26. a' *num.*52. *e* 53., colla testimonianza di *Pietro Cluniacense*, in vece poi di ciò solamente eseguirsi; con iscambievole mostruosa volontà, e gradimento stabilirsene tutto l' opposto, cangiando quel Patriarca il suo proposito di Eremita, che per l' austerità reca orro-

orrore a chi specialmente lo legge descritto presso del menzionato Scrittore, in quello di un ricco Barone, accettando volentieri di sottoporre al suo dominio non solo quello sterminato spazio di terreno per una Lega da ogni parte, ma anche il Casale di Spatola, onde la solitudine si riducesse ad una Signoria con Vassallaggio, da cui nascesse il dover indispensabilmente poi trattare con quei Naturali, o fossero Uomini, o Donne in tutte le occorrenze, che loro si presentavano, come Abitatori dello stesso Casale all' Eremo incardinato. Non era forse S. Bruno quello stesso, che rintanatosi prima con suoi seguaci nell' orrida Certosa di Grenoble, astretto indi per comando del Pontefice a doversi condurre in Roma, poichè ivi la dimora gli riusciva penosa, come niente confacente al suo desiderio di vivere in un' aspra solitudine lontana dalle ricchezze, e dal tumulto del Mondo, avuta finalmente l' apertura di slacciarsi dalla successiva permanenza in quella Città, ritirato erasi nella Calabria, affin di ripigliare col medesimo primo, anzi maggior fervore quella vita di Anacoreta, che intrapreso avea co' suoi Compagni in detta Certosa di Grenoble?

A qual fine S. Bruno, e Compagni andaron prima al Duca Ruggiero, e indi passarono dal Conte.

Questa è una verità, di cui, non avvertendo le conseguenze, che 19 ne sarebbero derivate, non han tralasciato di darne conto, anche quei Architetti, che han foggiato gli apocrifi Diplomi Certosini. Si rifletta di grazia a ciò, che si pone in bocca del Duca Ruggiero nella menzionata sua Carta di conferma, e si ritroverà ivi, come sovra, registrato, che nell'andata di S.Bruno, e degli altri di sua comitiva nella Calabria, affin di ritirarsi in un rimoto, e convenevole Deserto al di loro austero Istituto, andaron prima dallo stesso Duca Ruggiero, presso cui non avendo ritrovato luogo idoneo al santo di loro proposito, passarono indi dal Conte, con eleggere un luogo tra Stilo, ed Arena: *Et meo ductu in terram, quæ prædicta est, locum, qui eorum proposito conveniret, quæsierunt: quem cum sibi idoneum penes me non invenissent, elegère manere inter locum, qui dicitur Arena, & oppidum, quod appellatur Stilum &c.* (1).

Quale dunque esser dovette il motivo, per cui si esprime dal Duca 20 Ruggiero, che non stimarono cotesti Eremiti presso a lui fermarsi, non avendo ritrovato luogo adattabile al di loro proposito? Non fu certamente quello di voler godere delle vaste Tenute, e delle Baronie, che dal Duca non si offerivano a' medesimi; ma esser appunto dovea il non aver ritrovato luogo, che corrispondesse alla di loro austera solitudine, che desideravano, ed al pro-

(1) *D. pag. 8. num. 5. della Relazion di Bruno.*

proprio Istituto, che, secondo il Cluniacense, scaturiva da ogni parte sollecitudine, ad oggetto di viver colle penitenze lontani da ogni mondana ambizione.

Questo stesso dimostrerebbe, se vero fosse, il rammentato Diploma 21 del Conte Ruggiero colla data dell' anno 1090., in dove si porta dal medesimo conceduto a S.Bruno, e a di lui Socj quel luogo di solitudine, che non aveano rinvenuto atto al di loro desiderio presso del Duca Ruggiero. Ed ecco le parole, che si ritrovano su di ciò registrate nel principio dell' intera copia di codesto Diploma del 1090. presso gli atti della presente Causa: *Notum esse volumus Fraternitati vestræ, per Dei misericordiam a Galliarum partibus ad Regionem istam Calabriæ, sanctæ Religionis viros, Brunonem videlicet, & Lanuinum cum sociis eorum pervenisse, qui, contempta mundialis gloriæ vanitate, soli Deo elegerunt militare. HORUM ITAQUE DESIDERIUM EGO COGNOSCENS, & ipsorum meritis, & precibus apud Deum adjuvari desiderans, ab eorum charitate, precibus multis obtinui, ut in Terra mea LOCUM SIBI HABILEM ELIGERENT, IN QUO AD SERVIENDUM DEO, QUALIA VELLENT HABITACULA PRÆPARARENT. ELEGERUNT SIQUIDEM IN TERRA MEA QUENDAM SOLITUDINIS LOCUM, situm inter locum, qui dicitur Arena, & Oppidum, quod appellatur Stilum &c.* (1). Or non sarebbe una stranezza, non mai intesa, il credere, che quel Conte Ruggiero, il quale voleva secondare il desiderio del Patriarca S. Bruno, e de' suoi Compagni, non potuto adempiersi presso del Duca di lui nipote, a motivo di non aver ne' vasti terreni di costui ritrovato luogo, *qui eorum proposito conveniret*, avesse, contraddicendo specialmente alla volontà del suddetto Patriarca, voluto da Eremita cangiarlo in Barone, con arricchirlo di vastissimo territorio, ed oltra ciò, anche di Vassalli, per lo Casale di Spatola, di cui reso l'avesse Padrone, opponendosi direttamente all' idee immutabili di S. Bruno, con volerle distruggere dalle fondamenta?

Tenore del Diploma del Conte dell' anno 1090. intorno alla concessione del Luogo di solitudine, che non erasi trovato atto presso del Duca Ruggiero.

Anche se fossimo nel dubbio, e non rimanesse chiarito più della 22 luce del Sole, che già mai venne compreso nella concession del Conte il Casale di Spatola, o si attenda lo spirito della concessione, e la mente del Concedente, o si rifletta alle luminose parole de' Diplomi, e delle Bolle finora esaminate, ci fa sentire il Reggente de Ponte nel suo *Trat. de potestate Proregis al tit.* 10. *nel* §. 1. *al num.* 13.: *Et Privilegia omnia intelligi debent secundum conditionem, & qualitatem Concessionario:*

I Privilegj ricevono la spiega dalla condizione, e dalla qualità de' Concessionarj.

(1) *Fol.* 17. *proc.* 1. *vol. an.* 1751.

riorum ad Text. in L. ex Militari ff. de Test. Mil., *ubi Bald. dicit*, *esse notandum*, *quod Privilegia sunt interpretanda secundum conditionem Privilegiati*, *quod latius exornat Lup. de donat. int. vir.*, *& uxor.* §. 11. *num.* 14. Era S. Bruno Anacoreta della Certosa di Grenoble, ed era con suoi Seguaci venuto nella Calabria per colà nel Deserto vivere da Eremiti, non da Baroni: e stavasi allora nel fervore dell'Istituto Certosino. E poi, se accettato avesse di farsi Barone quel Patriarca, con avergli repentinamente quel nuovo Clima imbevuto il cuore, e la mente di appetenza de' beni e Signorie; come sussisterebbe quella proposizione, quanto vera, altrettanto artificiosamente posta in bocca sua da colui, che inventò l'altro apocrifo Diploma del Conte Ruggiero colle due date di tempo, vale a dire, del 1098., e del 1099., di cui ho ragionato nel *Cap. I.*, cioè, che avendo a quel Patriarca, dopo più anni, secondo ivi si finge, della sua permanenza in quell'Eremo, l'istesso Conte nel ritorno dall'assedio di Capua offerto doni in compenso della sua liberazione dal tradimento di Sergio, avesse il Santo ricusato di accettargli? *Renuens ipse recipere*, *dicebat*, *quòd ad hoc domum sui Patris*, *meamquè dimiserat*, *ut a Mundi rebus extraneus deserviret libere Deo suo*, così fingesi di aver pubblicato in quella Carta di Privilegio il Conte Ruggiero (1). Non era forse questi quel Bruno, che abbandonato avendo col suo rigidissimo proposito totalmente le cose del Mondo, erasi prima rinchiuso nella Certosa di Grenoble, ed indi passato a Roma per ordine del Papa, contuttochè avesse ivi potuto conseguire ragguardevoli, e sontuose Dignità, ritrovandosi in sommo concetto presso di quel Pontefice, pensò fuggirle, ed andarsi a rintanare in un nuovo aspro Diserto nelle viscere della Calabria? Ah che per ogni parte, per cui si esamina questo punto, restano, siccome abbiam veduto, smentite le idee Certosine, e specialmente in ordine al Casale di Spatola col suo Vassallaggio, o si voglia situato dentro, o fuori della Lega; e resta via più posto in chiaro, che all'usurpazion della medesima siesi aggiunta successivamente l'altra del riferito Casale, e di quello della Serra, molto posteriormente edificato, una colle Giuridizioni su de' medesimi due Casali finora esercitate, e che tuttavia si ritrovano i Certosini esercitando.

Si confermano per favolose le Carte di Guglielmo II., e di Fe-

23 Quindi risalta sempre più la chiarezza di quanto mi ritrovo aver detto nel *Cap. I.* sull'impostura de' successivi Diplomi attribuiti al

(1) *Pag.* 11. *della Relazion di Bruno.*

al Re Guglielmo II., a Federigo, e specialmente allora che nel 1224. era già II. Imperadore di tal nome, cioè d'esſere ſtati foggiati di pianta, ad oggetto anche d'includere a pro del Moniſtero di S. Stefano quel Caſale di Spatola, di cui ſi fa in eſſi menzione, come ſe foſſe ſtato dal Conte Ruggiero compreſo nelle ſue vantate conceſſioni (1). Nè mi occorre dir coſa per le altre Carte da' Certoſini attribuite al Conte di Arena nel 1484., e al Re Ferdinando I. di Aragona di lui Padre nel 1491. (2), atteſo che alle tante ragioni, che io in detto *Cap. I.* di queſta mia Scrittura dalla *pag.* 81. in poi ho eſpoſto per la indubitata apocrifa condizione di dette due Carte, ſi aggiugnerà queſt'altra, cioè, di oſſervarſi nelle medeſime autenticato, come legittimo, l'acquiſto preſſo del Moniſtero di S. Stefano del Boſco del menzionato Caſale di Spatola, oltra quello della Serra.

Federigo, oltre le Carte del Conte d'Arena, e del Re Ferdinando I., colle quali ſi pretende autenticare l'acquiſto, come legittimo del Caſale di Spatola.

24 Non regge il dirſi poi da' Certoſini, che il Caſale della Serra, quantunque ſi foſſe molto poſteriormente al Caſale di Spatola edificato, ciò avvenuto ſia per quella ſuppoſta facoltà loro conceduta dal Conte Ruggiero col riferito Diploma, che contiene due date di tempo, cioè del 1098., e 1099. nel ritorno, come ſovra, dello ſteſſo Conte dall'aſſedio di Capua, per le ſeguenti parole nel medeſimo contenute: *Habitationes Caſalium tibi ſucceſſoribuſque tuis, quandocumque volueritis, commutare licebit, & etiam ipſum Monaſterium Sancti Jacobi, quod donavi; & omnia in eadem, & de eadem terra facere, quæ ego facere potui, cum licebat* (3). Coteſto Diploma, quanto ſia favoloſo, e manifeſtamente inventato, l'ho già eſpoſto nel *Cap. I.* dal fine della *pag.* 28. in poi: onde potrei quì disbrigarmi con poche parole, dicendo, che la vantata facoltà nel medeſimo dipinta, ſia fuor di dubbio una chiara impoſtura. Ma fingaſi per un momento vero il Diploma ſuddetto, non dovrebbeſi però da' Certosini con tanta franchezza allegare, per render giuſtificata l'erezione del detto Caſale della Serra, e con eſſo l'acquiſto de' Vaſſalli, e delle Giuridizioni ſu di eſſi.

Il Caſale della Serra fu edificato molto tempo dopo quello di Spatola ſenza alcun permeſſo a ciò fare, ed a ſituare nel medeſimo un Vaſſallaggio.

25 Nell'anzidetta Carta dicendoſi: *Et omnia in eadem, & de eadem terra facere, quæ ego facere potui, cum licebat*, ſi parla, come ognuno ben vede, di tutti quegli altri Caſali, e Territorio, che ſi fingono colla Carta medeſima, aver novellamente il Conte Ruggiero conceduti a S. Bruno, per eſſer ſcampato

(1) *Pag.* 18. *num.* 10. *pag.* 23. *ſotto del num.* 11., *e pag.* 39. *ſotto del num.* 14. *della Relazion di Bruno.*
(2) *Pag.* 43. *num.* 15., *e pag.* 92. *num.* 28. *di detta Relazione.*
(3) *Pag.* 12. *della Relazione medeſima.*

to, mercè delle sue orazioni, dalla cospirazione di Sergio: e di detti soli Casali, e non di altri si dà il permesso, *Quandocumque volueritis, commutare licebit*. Nè senza un modo stravagante di pensare, per quelle parole, *Et omnia in eadem, & de eadem terra facere, quæ ego facere potui, cum licebat*, si potrebbe da' Certosini imprendere, che data si fosse a' medesimi una illimitata autorità di fare tutto quello, che loro gradisse, anche in materia di nuove, e separate erezioni di Vassallaggi, moltiplicando altri Casali. Se vero fosse il Diploma, altro non avrebbe inteso con dette parole di esprimere il Conte Ruggiero, se non di potere in detta Terra, che nomina, fare quello, che ogni Privato può fare nella roba sua propria, senza l'altrui soggezione: e perciò immediatamente ivi si legge: *Nemini infra has divisas licebit aliquid suum proprium dicere, vel habere; cum omnibus, qui inibi possessiones habebant, voluntarium escambium dederim satis gratum* (1). Ripugnerebbe in oltre il Dritto nel volersi in dette parole sottintendere quello, spetta solo a' Sovrani, come una delle Regalie maggiori di loro privativa preeminenza. Onde il celebre *Orazio Montano* nel suo *Tratt. de Regal.* sotto la parola *ARGENTARIÆ* nel *num.* 5. ci fa sentire, di essere una regola costante, e generale in materia di Regalie, *scilicet concesso Comitatu, Regalia non transire in Concessionarium: et si aliqua Regalia concessa sint, reliqua non dicentur concessa, quia stricte interpretanda est concessio Regalium: Sic Affl. docuit in Constit. In locis demanii rubrica* 77. *num.* 6., *& citat And. Addit Regner. Sextin. de Regal. lib.* 1. *cap.* 5. *num.* 81., *Regalia non transire, etiam ex verbis generalibus, scilicet CUM OMNI JURE, QUOD PRINCEPS IBI HABET; & citat complures DD.* E poco appresso: *Quia Regalia sunt specialia Regnantium, annexa Coronæ ad decus Reipublicæ, Regner. Sextin. lib.* 1. *cap.*1. *num.* 14., *& sic sunt majoris Dominii, distincta a cæteris bonis fiscalibus, quia Regi competunt privative ad Subditos, Luc. de Penna in L. quicumque num.* 2. *Cod. de fund. Limitroph. lib.* 11.: *quod non est in cæteris bonis, puta domibus, vineis, agris, & hujusmodi, quorum privata persona est capax.*

Si dimostra la erezione illegittima, e l'acquisto usurpato del Casale della Serra.

Ma fingasi di grazia, che la facoltà conceduta a S.Bruno di po-
26 ter cambiare i Casali, trasportandoli da un luogo ad un altro, come si pretende con detta apocrifa Carta, non fosse per gli soli Casali, che si leggono nella medesima conceduti, ma per ogni altro Casale parimente, che si sostiene da'Certosini, pria di tal

(1) *d. Pag.* 12. *della Relazione di Bruno.*

tal preteso nuovo Diploma donato allo stesso Patriarca; niun profitto potrebbero da ciò trarre, per giustificare l'erezione del Casale della Serra, e 'l suo acquisto, o si voglia 'l detto Casale, come figlio dell'altro chiamato Spatola, siccome fino a tempo addietro si è preteso della Certosa di S.Stefano del Bosco, non altrimenti attestandoci il Razionale D. Giovanni Bruno in detta sua Relazione (1); o si voglia, che sin dal suo principio fosse stato un Casale separato. La ragion del mio assunto è molto chiara. Se si vuol il Casale della Serra derivato da quello di Spatola, comechè il Casale di Spatola non fu mai dal Conte Ruggiero conceduto, secondo mi ritrovo già aver dimostrato bastantemente, non poteasi dal Monistero di S. Stefano far l'acquisto del detto nuovo Casale della Serra novellamente eretto, perchè dirivante da quello di Spatola, che non fu mai accordato dal Conte Ruggiero. Se poi riputar si pretenda, come un Casale totalmente distinto, e separato; ed allora, non trattandosi di commutazione di un Casale da un luogo ad un altro, ma di nuova creazione del medesimo col Vassallaggio, che ivi abita, risulta ugualmente chiara la sua illegittima erezione, e l'essersi usurpato il suo acquisto.

Nuovo sistema inventato tempo fa da' Difensori de' Certosini, lasciando il primo, per gli Casali di Spatola, e Serra.

27 Avvedutisi quei, che per l'addietro han guidato nella difesa della presente Causa la Certosa di S. Stefano, che quanto più una tal materia, e specialmente de' riferiti due Casali si esamina, tanto maggiormente pullulano le pruove della già dimostrata usurpazione de' medesimi: e che quella supposta Platea fatta da Nicolangelo de Amectis, in vece di uniformarsi a quanto erasi in nome della Certosa esposto al Razionale D. Giovanni Bruno per giustificare, anche con documenti, che il Casal della Serra fosse membro di quello di Spatola, col motivo, che per tutti e due seguita era ne'tempi addietro unitamente la numerazione de'fuochi (2), veniva senza dubbio a fondare il contrario; pensarono mutar linguaggio. Egli l'Amectis si porta aver detto nella Platea: *Item dictum Monasterium tenet, & possidet in sui Dominio, & potestate . . . . & ab antiquissimis temporibus tenuit, & possedit, & usque ad præsens possidet duo Casalia sita, & posita intus dictum Tenimentum superius confinatum, unum nuncupatum* la Serra, *aliud nominatum* Spatula: e poco appresso, *cum potestate singulis annis creandi* Capitaneos, & Assessores, *cum officio* Actuariorum *in dictis duobus Casalibus Serræ, & Spatulæ, cum Bajulationibus, Catapaniis, Scandagiis, Dobanis; SED IN CASALE SERRÆ SCANDAGIUM*

N TAN-

(1) *Pag. 183., e pag. 184. della Relazion di Bruno.*
(2) *D. pag. 184. della stessa Relazione.*

TANTUM NON EXTAT (1). Sicchè tirando a calci ciò, che ſi porta aver Nicolangelo de Ameſtis regiſtrato nella Platea, con quello, che ſi preteſe fondare avanti del Razionale Bruno in tempo, che formar dovea la menzionata ſua relazione; meditarono i Soſtenitori delle pretenſioni Certoſine far produrre quella iſtanza, in cui chieſero la Perizia de'rammentati tre ſuppoſti originali Diplomi, e fecero dal Procuratore della Certoſa nel punto ſteſſo, che ivi eſpoſe di eſibire la menzionata Pianta topografica della Lega, ſoggiugnere, di poterſi coll'oculare iſpezione di detta Pianta riconoſcere, che Spatola, e Serra erano fin dal tempo della conceſſione, e confinazione fatta dal Conte Ruggiero di detta Lega, dentro la circonferenza della medeſima: *e che ſebbene foſſero in quei primi tempi diſabitate, cominciarono poi di là a poco ad abitarſi dalle Famiglie de' ſervi, Villani, e Recomandati, donati* in perpetuum *dal Conte, e dal Duca Ruggiero al Glorioſo S. Bruno, ed a ſuoi Succeſſori* (2). Penſarono adunque con tale iſtanza negli atti prodotta autorizzare ciò, che nella Platea ſi leggea deſcritto, come ſovra; e nel tempo medeſimo facilitare la credenza di eſſere ſtati effettivamente quei due Caſali a S. Bruno, e Compagni colla Lega di Territorio conceduti dal Conte Ruggiero, nel tempo, che fu richieſto da' medeſimi per un Luogo di ſolitudine, come quelli, ch'eſſendo allora diſabitati, non partorivano in concederſi alcuna implicanza, e contraddizione colla domanda degli Eremiti, i quali non già deſideravano farſi Baroni in ſupplicare il Conte, ma di conſeguire un luogo ſolitario, e di Deſerto competente al di loro rigido Iſtituto.

L'erezione de' Caſali con Vaſſalli è propria del Sovrano, e di ſua privativa facoltà. Nè a' Baroni è permeſſo, ſenza ſpecial licenza del Principe, fornir di abitatori i Feudi diſabitati, e fondar Vaſſallaggio.

28 Chi mentiſce, ſempre varia nelle circoſtanze del ſuo dire, e quello, ch'è peggiore, non bada, che col diverſo ſuo linguaggio entra in maggiori intrighi, i quali rendono ſempre più ſmentite le di lui propoſizioni. Così nel caſo preſente avviene. Se il Fatto, io riſpondo a' Certoſini di S. Steſano, realmente così ſtato foſſe, nè anche ſvanirebbe l'aſſunto fiſcale dell'uſurpazione di detti due Caſali, e delle Giuridizioni, che fu de' medeſimi ritrovaſi tuttavia la Certoſa di S. Steſano eſercitando. La erezione de' Caſali con Vaſſalli, eſſendo propria del Sovrano, e della ſua privativa facoltà, da ciò avviene, che nè anche a' Baroni, i quali poſſeggono Feudi diſabitati, è permeſſo fornirli di Abitatori, e fondare ne'medeſimi Vaſſallaggio, ſenza una ſpeciale licenza del Sovrano medeſimo; come si rileva dalla

(1) *Pag. 67. verſo il fine, e pag. 68. della Relazione di Bruno.*
(2) *Fol. 245. a t. num. 3. Proc. 1. vol. an. 1751.*

dalla Coſtituzione del Regno *Caſtra* dell' Imperador Federigo. Ciò inſegnarono ſimilmente *Afflitto* nella *deciſ. 765.* al *num. 70.* e 'l *Reg. de Ponte* nel ſuo *Trat. de poteſt. Proreg. tit. de Regal. impoſit.* §. 2. *num. 7.*, e nel *tit. de Feud. inbabit.*. Onde oſserviam ſerbato lo ſtile, che qualora si chiedeſse da taluno di ſimili Baroni il permeſso di poter riedificare in qualche ſuo Feudo, per renderlo adorno di Abitatori, non ſe gli concede, ſe non precedente informo del Tribunale della Regia Camera col ſuo voto, accompagnandosi la clauſola, che l'abitazione venga formata da Perſone eſtere, non già regnicole, ad oggetto che la nuova abitazione di un luogo non cagionaſse il rimaner altro diſabitato, come avvertiſcono il *Reg. de Ponte* nel detto *tit. de Feud. inbabit.*, e 'l *Preſ. Mormil.* nella cit. Coſtit. *Caſtra* al *num.* 8. con quello, che in queſta materia largamente ſcriſse *Garzia Maſtrill. de Magiſtrat. lib. 3. cap. 10. num. 76.* Oltre a quanto si ricava dalla ſuddetta Coſtituzione, e dallo ſtile inconcuſso, che nel Regno noſtro si oſſerva, è queſta una maſſima, che forma ſiſtema nel Dritto: imperocchè, trattandosi quì di una delle principali Regalie del Sovrano, ripeto colle parole del celebre Orazio Montano nel ſuo *Trat. de Regal. verbo ARGENTARIÆ* ſotto il *num. 5.*, di eſſere una regola generale nella materia di eſſe, che quantunque ſi concedeſſe una Contea, *Regalia non tranſire in Conceſſionarium: & ſi aliqua Regalia conceſſa ſint, reliqua non dicentur conceſſa: quia ſtricte interpretanda eſt conceſſio Regalium: ſic Affl. docuit in Conſt. In locis Demanii rubrica 77. num. 6., & citat And. Addit Regner. Sextin. de Regalib. lib. 1. cap. 5. num. 81. Regalia non tranſire, etiam ex verbis generalibus, ſcilicet* cum omni jure, quod Princeps ibi habet*: & citat complures DD.*

Rifleſſione ſull' iſtanza prodotta da' Certoſini per la narrativa, di eſſerſi ritrovati diſabitati, nell' atto della conceſſion della Lega, i due Caſali Spatola, e Serra dentro di eſſa.

Or ſu di tal nuova invenzione deſcritta in nome de' Certoſini nella 29 riferita iſtanza, cioè, che ſin dal tempo della preteſa conceſſion della Lega fatta dal Conte Ruggiero, ritrovati ſi foſſero dentro la ſua circonferenza diſabitati detti due Caſali di Spatola, e Serra, domando a' medeſimi, (fingendo io per un momento vero tal fatto) ſe dal Conte non furono eccettuati, appunto perchè, eſſendo diſabitati, non diſconvenivano ad un luogo di ſolitudine, che chieſto ſe gli era dall' Anacoreta S. Bruno, e dagli altri Eremiti ſuoi compagni per la loro abitazione, e ſuſſiſtenza, con quale autorità poi furono ridotti in Abitazione, e Vaſſallaggio? Forſe diede a' Certoſini lo ſteſſo Conte queſta facoltà ne' Diplomi medeſimi del 1090., e del 1093., o il Duca Ruggiero in quello di conferma nel 1094.? Forſe l' ac-

cordò loro il Conte ne' posteriori Diplomi delle altre finte concessioni? Legganfi da capo a fondo coteste Carte Certosine, e si ritroverà, che, oltre di essere tutte apocrife, ed inventate, secondo l'esame da me specialmente fatto nel *Cap. I.*, in niuna di esse s' incontri data una tal facoltà: ed anche può con chiarezza rilevarsi da quello, che ho già manifestato in ordine al favoloso Privilegio del Conte, che si vuol da lui formato nel ritorno dall' assedio di Capua.

Anche nella ipotesi Certosina, resta in chiaro la usurpazione di Spatola, e Serra.

30 Avrebbe dovuto essere poi una simile facoltà, qualora si avesse voluto accordare, molto espressa, ed individuata a quest' atto, come per la regola del Dritto ho quì raccordato; e tanto maggiormente, perchè trattavasi di ricedere dallo scopo molto serio, che nella concessione avuto si era della solitudine, per cui non ci fu ripugnanza in concederli, come luoghi disabitati, quantunque si ritrovavano, come i Certosini al presente vogliono, fin da quel tempo dentro lo spazio della pretesa Lega. Come in oltre, ripiglio a dire, nacquero presso del Monistero di S.Stefano su de' menzionati due Casali quei dritti, e quelle Regalie, che decanta il rammentato Nicolangelo de Amectis nella Platea Certosina? Si legge nella medesima, parlandosi di quel Monistero: *Et ab antiquissimis temporibus tenuit, & possedit, & usque ad præsens possidet duo Casalia sita, & posita intus dictum tenimentum superius confinatum, unum nuncupatum la SERRA, aliud nominatum SPATULA, cum infrascriptis Vassallis, quorum nomina, & cognomina inferius describuntur, cum Banco justitiæ, cum cognitione primarum, & secundarum causarum omnium, Criminalium, Civilium, & mistarum, cum plena jurisdictione, cum mero, & misto Imperio, & gladii potestate, & criminis clandestini cognitione, cum potestate singulis annis creandi Capitaneos, & Assessores cum officio Actuariorum in dictis duobus Casalibus Serræ, & Spatulæ, cum Bajulationibus, Catapaniis, Scandagiis, Dohanis; sed in Casali Serræ Scandagium tantum non extat &c.* (1)?

Usurpazioni anche sono le altre Regalie descritte nella Platea, e specialmente sovra i detti due Casali.

31 Adunque con somma ragione ho detto, che quanto più si medita; per porre al coperto le pretensioni de'Certosini, tanto maggiormente risalta la usurpazione, che ritrovasi fatta, e specialmente degli anzidetti due Casali colle Giuridizioni, e con altri diritti favolosamente, come acquisti legittimi, descritti anche nella divisata Platea.

Si dimostra, di non esser vero, che amendue i Casali Spatola, e Ser*ra fossero stati in essere,*

32 Non è vero però quel, che vedesi con detta istanza novellamente escogitato per parte della Certosa, cioè che fossero tutti e due detti Casali di Serra, e Spatola stati in essere, benchè disabitati,

(1) *Pag. 67. verso il fine, e pag. 68. della Relazion di Bruno:*

tati, dentro la circonferenza della ſuppoſta Lega donata ſin dal tempo, che della medeſima ſe ne fece la conceſſione, e la ſua confinazione. Se reggeſſe la propoſizion Certoſina, oſſerveremmo, che ſiccome nell' inventarſi gli apocrifi Diplomi di conferma del Re Guglielmo II. coll' Epoca del 1173., e di Federigo del 1212., e del 1224., ſi proccurò colla narrativa, che in eſſi leggesi, dare ad intendere, di ritrovarſi dal Conte Ruggiero, in tempo della donazion del Luogo della ſolitudine, conceduto anche il Caſale di Spatola, lo ſteſso ſi ſarebbe ne' medeſimi aſſerito per lo Caſale della Serra. Non ci ſarebbe ſtato in ordine a ciò motivo, per cui di uno ſolamente aveſse dovuto farsi menzione, e non dell' altro (1), poſto che, ſecondo il nuovo linguaggio de' Certoſini, tutti e due erano eſiſtenti, ma diſabitati, allora quando ſeguì, come pretendono, la conceſſion della Lega. Ma la verità si è, che ſolo il Caſale di Spatola in tempo del Conte Ruggiero era esiſtente, ed era un Caſale abitato: il quale, per non rinvenirsi affatto conceduto dal Conte a S. Bruno, ſecondo ho dimoſtrato, anche nell' ipoteſi di volersi attendere i ſognati Diplomi del medeſimo, e del Duca Ruggiero di lui Nipote, e le foggiate Bolle di conferma di Teodoro Mesimerio, e del Pontefice Urbano II., si usò l' artifizio di volersi fare in tali Carte ſottintendere coll' autorità di Guglielmo II., e del Re, ed indi Imperador Federigo ne' rammentati apocrifi loro Privilegj. Non ci fu allora l' accortezza per altro di riflettere, che una tale aſſertiva, contenuta ne' favoloſi Diplomi di coteſti due Sovrani, opponendosi alle Carte del Conte, e del Duca Ruggiero, avrebbe prodotto due conſeguenze; la prima, che un tale atteſtato di quei Regnanti, come relativo alle Carte del Conte, e del Duca, niun profitto avrebbe prodotto, ogni volta che nelle medeſime una tal conceſſione non ſi leggeva: e l' altra, che l' atteſtato medeſimo, contenendo il falſo, ſempre più avrebbe confermata l' apocrifa qualità de' medeſimi Diplomi, che tale per ogni parte ho diſcoverta nel Capo I.

re, ma diſabitati nella circonferenza della ſuppoſta Lega, quando ſi pretende, che fu conceduta.

33 Ma, per ritornare al Punto, in cui ci troviamo, quelle ſteſſe Carte Angioine, delle quali ſi è fatta tanta pompa in pro della Certoſa di S. Stefano, ed io ho traſcritte nel Capo antecedente di queſta Scrittura, via più conſermano il mio aſſunto. Si legga di grazia il Diploma del Re Roberto colla data del 1338., e nel medeſimo ſi oſſerverà, che in nome de' Ciſtercien-

Il ſolo Caſale di Spatola, di cui ſi fa menzione nella ſupplica data al Re Roberto da' Ciſtercienſi, ſi rileva trovarſi eſiſtente, e abitato ſin dal tempo della preteſa conceſſione della Lega.

(1) *Pag.* 18. *num.* 10., *pag.*23. *ſotto il num.* 11. *della pag. precedente*, *e pag.* 39. *della Relazion di Bruno*.

cienfi, i quali ftavano in quel tempo nel Moniftero di S. Stefano del Bofco, erafi alla Maeftà di quel Sovrano ricorfo con efporre: *Quod Cafale Spatulæ, quod eft ejufdem Monafterii, tam propter Collectarum fifcalium onera, quam Officialium Regionis ipfius gravamina fubfequuta, exhabitatum eft a jamdiu totaliter, & Habitatoribus priftinis, feu fuis Incolis derelictum, ex quo Curia noftra, privata medio tempore fifcalibus functionibus, five donis, paffa eft nunc ufque, patiturque difpendium, & confequenter prædictum Monafterium in fuis juribus detrimentum. Sicque habuit pro ipforum exponentium parte adjecta fupplicatio facta nobis, ut cum ipfi proponant rehabitari facere Cafale prædictum INCOLIS PRISTINIS, & Habitatoribus opportunis; immunitatem eis a generalibus fubventionibus, five donis, & fifcalibus functionibus quibufcumque pro certo futuro tempore, ac REMISSIONE HUJUSMODI PRÆTERITORUM, dignaremur concedere gratiofe &c.* (1). Dalle parole fin quì efpofte della Carta del Re Roberto, drizzata per informo al Giuftiziero in quel tempo di Calabria ful menzionato ricorfo umiliatogli, più mentite fi danno alla divifata iftanza prodotta dal Proccuratore della Certofa, nella quale, *revoluto mantello*, come fuol dirfi, e con iftudiata maniera, efibendofi quella Pianta topografica, di cui ho fatto parola, fi è voluto dare ad intendere, che i Cafali di Serra, e Spatola erano efiftenti fin dal tempo della fognata conceffion della Lega, dentro la fua circonferenza, ma che foffero allora difabitati tutti e due.

34 Egli non è da contenderfi, che il Cafale della Serra derivato fia dagli Abitatori di quello di Spatola, di modo che, volendofi anche attendere la fede da' Certofini prodotta, per rifpetto al Cedolare de' Fuochi, Terre, Baroni &c., efiftente nel grande Archivio dell' anno 1496. fotto la Provincia di Calabria *ultra*, nel medefimo Cedolare fi veggono *Spatola*, e *Serra* fituate unitamente per Fuochi 36., e per l' oppofto i Cafali di *Gafparrina*, e *Montauro* fi portano feparatamente per lo numero de' Fuochi, che allora ciafcuno di effi contenea (2).

Donde fia derivato il Cafale della Serra, e pruove della fua origine.

35 In oltre, riconofciutafi dal magnifico Razionale D. Giovanni Bruno ne' libri del Real Patrimonio la fituazione del Regno del 1612., e particolarmente il libro di detta fituazione per la Provincia della Calabria ulteriore, ritrovò, come ci afficura nella più volte menzionata fua Relazione (3), che i Cafali di Spatola, e Serra venivano unitamente per Fuochi 219. taffati

(1) *Fol.* 320. *a t.*, & 321. *Proc.* 1. *Vol. an.* 1751.
(2) *Fol.* 283. *a t. d. Proc.*
(3) *Pag.* 189. *della Relazion di Bruno*.

ti, a riguardo della Zecca, in annui ducati 55. 2. $\frac{1}{2}$: ed all' incontro i Casali di Bivongi, Montauro, e Gasparrina ritrovavansi colla tassa separata in ciascuno di essi.

Il Casale della Serra, nato da quello di Spatola, non era esistente nell' anno 1338.

36 Ciò dunque premesso, non potendosi altercare, che il Casale della Serra derivato fosse nel suo nascere da quello di Spatola, onde veniva come suo membro riputato, come non diversamente fu informato anche 'l detto Razionale in nome della Certosa, in tempo, siccome sovra ho detto, far dovea la sua Relazione; onde venivano, così nella situazione de' Fuochi, come nel carico del pagamento della Zecca unitamente numerati, e tassati: Da ciò sorge indubitata la dimostrazione, che nel 1338., allora quando si diede da' Cistercienſi il descritto ricorso al Re Roberto, non era ancora esistente il Casale della Serra. Quindi dobbiam dire, che realmente stata sia una nuova invenzione di pianta, l'essersi con detta istanza esposto, che fosse stato in piedi, quantunque disabitato, fin dal 1090., e dal 1093. (Epoche, secondo i Certosini, della pretesa concessione, e confinazione della Lega): e che di là a poco fosse cominciato coll' altro di Spatola ad abitarsi (1). Non avrebbero altrimenti i Cistercienſi in detta supplica, data al Re Roberto, fatta menzione del solo Casale di Spatola, ma di quello anche della Serra, il quale andando, per rispetto a' pesi, unito col primo, ritrovato si sarebbe senza dubbio in quel tempo colla medesima infelicità, che per lo Casale di Spatola obbligò quei Religiosi di ricorrere al Sovrano.

In qual tempo restò disabitato il Casale di Spatola?

37 Si rileva in oltre dallo stesso ricorso de' Cistercienſi non esser vero, che il Casale di Spatola fosse parimente fin dal 1090., e dal 1093. disabitato: ma una tale sciagura seguì più Secoli dopo. Essi così spiegaronsi nella supplica data al Re Roberto: *Exhabitatum est a jandiu totaliter, & Habitatoribus pristinis, seu Incolis derelictum* (2). Parole son queste, che non poteano includere lo spazio di due Secoli, ed anni quarantacinque di più, quanti eran decorsi per appunto, non dico dal 1090., ma dal 1093. fino al 1338., in cui si ottenne la Carta del Re Roberto.

38 Ciò si compruova da quello, che soggiunsero i menzionati Religiosi nel ricorso; mentre si offerirono di farlo riabitare *Incolis pristinis, & habitatoribus opportunis*, sempre che il Sovrano degnato si fosse di fare quei esenti dalle sovvenzioni, e pagamenti fiscali *pro certo futuro tempore*, *AC REMISSIO-*

(1) *Fol.* 245. *a t. d. Proc.* 1. *Vol. an.* 1751.
(2) *D. fol.* 320. *a t.*

SIONE HUJUSMODI PRÆTERITORUM (1). Ciò dimostra certamente, che la disabitazione del Casale di Spatola era seguita da tempo, che poteano i primi Abitatori, per esser ancora viventi, ritornare a riabitare il Casale suddetto: e ritrovandosi questi in debito per le sovvenzioni, e pagamenti fiscali decorsi, se ne implorava da quel Principe la remission del pagamento.

39 E' intanto apertamente lontano dal vero, che il Casale di Spatola si rinvenisse disabitato fin dal 1090., o dal 1093., imperocchè, se i Cisterciensi con quelle parole: *Exhabitatum est a jamdiu totaliter &c.*, avessero inteso quel *jamdiu* riferire ad una delle dette due Epoche, senza un miracolo della Onnipotenza, chiamando i morti di due Secoli, ed anni quarantacinque di più addietro dal sepolcro, a nuovamente vivere in questo Mondo, non avrebbero potuto i suddetti Religiosi promettere al Re Roberto di far il Casale di Spatola riabitare, *Incolis pristinis, & habitatoribus opportunis*. Sicchè trattar si dovea di una disabitazione seguita di Uomini, ch' erano ancora viventi: ed allora sì, che sarebbe anche riuscita atta la Grazia, che chiesero a quel Principe di rimettersi loro il debito trascorso.

40 Ben dissi adunque, che quanto più si sono studiati da tempo in tempo i Difensori della Certosa di porre in aspetto propizio alla medesima il possedimento dei due Casali di Spatola, e Serra, tanto maggiormente da' loro investigamenti risulta chiaro, e fuor d' ogni esitazione, che alla usurpazion della Lega siesi aggiunta successivamente l' altra dei due Casali di Spatola, e Serra colle Giuridizioni, e con altri corpi giuridizionali, che con un perfetto vaniloquio, specialmente usato dal famoso Nicolangelo de Amectis, il quale si vuole aver formata la Platea già detta, si sono finora dati a sentire per legittimi acquisti.

Niente rilevano le Carte dell' Imperador Carlo V., e del Re Carlo II. a pro de' Certosini, se anche fossero vere.

41 Nè possono i Certosini giovarsi del Privilegio di conferma, che ascrivono all' Imperador Carlo V. nel 1530., di cui fa menzione il Razionale D. Giovanni Bruno in detta sua Relazione (2); atteso che, se non meritasse una tal Carta di esser parimente riputata apocrifa in seguela dell' altre, per gli motivi già esposti nel Capo I. di questa Allegazion fiscale, non può farsi a meno però di conchiudere, come ivi ho dimostrato, che ritrovandosi spedita *in forma communi* sul menzionato Diploma di Federigo del 1224., il quale in tutte le sue parti favoloso si riconosce, ed ora più che mai anche a riguardo del Casale di Spa-

(1) *Fol. 321. eod. Proc.*
(2) *Pag. 46. num. 16. fino alla pag. 48. della Relazion di Bruno.*

Spatola, niun profitto loro produce: anzi essendo stata estorta *ex falsa causa*, rendesi del tutto insussistente. E lo stesso deesi fuor d'ogni dubbio affermare dell'altra Carta, che si attribuisce al Re Cattolico Carlo II. coll'Epoca del *1666.*: imperocchè, oltra di ridursi ad essere informe il suo documento, siccome rilevasi dalla stessa Relazione di D. Giovanni Brono (1), ed io già l'ho avvertito nel detto Capo I. alla *pag.* 80., viene accompagnata dalle medesime circostanze, per la Certosa infelici, alle quali è sottoposto il riferito Diploma di Carlo V. Ma poichè, se volessimo anche attendere il suo tenore, è in salvo la ragion del Fisco per la incorporazione in beneficio della Regia Corte, non solo per riguardo dei detti due Casali di Spatola, e Serra, ma similmente per tutto il di più accordato al Monistero di S.Stefano colla Sentenza del 1758., oltra quello, che con richiamo di restituzione *in integrum* si è creduto da' Certosini essersi colla Sentenza medesima loro indoverosamente tolto; mi riserbo ciò dimostrare nel Capo seguente.

CAPO IV.

In cui si dimostra, che volendosi dar luogo al preteso Privilegio di conferma del Monarca delle Spagne Carlo II., regga anche a martello la ragion del Fisco.

Si esamina il valore del documento prodotto in ordine al Diploma, da' Certosini attribuito al Re Carlo II. nel 1666.

DI cotesto Privilegio, sovra di cui entra l'esame, altro lume da' Certosini di S. Stefano non si osserva prodotto, se non che una di quelle copie in istampa, esibite negli atti del 1717., ed ivi accompagnate con quella ridicola estratta, formata da un Notajo per nome Gennaro di Biase di Napoli, il merito della quale ho esaminato nel *Cap.* I. di questa Scrittura nelle *pagine* 48., e 49. ai *num.* 100., e 101. L'anzidetta copia si riduce ad una *Esecutoria*, che pretendono gli stessi Certosini data à 2. Maggio del 1668. dal Vicerè D. Pietro Antonio d' Ara-

(1) *Pag.* 75. *num.* 22. *fino alla pag.* 78. *di detta Relazione.*

Aragona, e dal suo Collateral Consiglio al menzionato Diploma, il di cui tenore leggendosi nella medesima inserito, vien dal Razionale D. Giovanni Bruno trascritto, ad esempio degli altri, nella sua Relazione (1). Sicchè per confutarlo, basterebbe solo il riflettere, che trattasi di una copia non autentica, da non potersi perciò attendere: anzi apocrifa abbiasi a riputare, come uscita da quella Fucina, dalla quale si sono tramandate tante altre Carte della stessa natura, come finora ne precedenti Capi si è dimostrato.

Si avanza maggiormente la ragione di doversi così di tal nuovo 2 preteso Diploma ugualmente giudicare, per lo incontrastabile motivo, che portando cotesto Privilegio di conferma la data del *1666.*, ognuno ben conosce, che siccome nella presente causa, pria della Sentenza profferita nel 1758., si studiarono i Certosini di S. Stefano, e quei, che facean le di loro veci, di far condurre quì in Napoli nell' Ospizio della Certosa di S.Martino i tre supposti originali Diplomi del Re Guglielmo II. coll' Epoca del 1173., dell' Imperador Federigo II. con quella del 1224., e dell' Imperador Carlo V. colla data del 1530., chiedendo di essi nella più volte rammentata istanza la ricognizione, e Perizia (2), così molto più avrebbero dovuto in tal atto impegnarsi di produrre, se vero fosse stato, l' Originale di cotesto Privilegio del Re Carlo II., e di quella *Esecutoria*, che si decanta ottenuta, come Scritture, oh quanto più recenti di quei tre sognati Originali, che si esibirono: mentre sussistendo, con maggiore facilità, e sicurezza ritrovati si sarebbero nell' Archivio della Certosa di S. Stefano.

L' Esecutoria non si porta spedita fra il termine di un anno al vantato Privilegio di Carlo II.

Tanto maggiormente dovuto avrebbero cotesti due Documenti spinge- 3 re i Certosini a presentarli; imperocchè, se loro ingombrava il timore di non menarsi buona la Carta del Re Carlo II., vedendosi l' *Esecutoria* di essa spedita a 2. Maggio *1668.*, vale a dire un anno mesi quattro e due giorni dopo la data de' 30. Dicembre del *1666.*, in cui si porta il Diploma soscritto (3), a nulla giovando il venire asserito nella medesima, di essersi a tempo proprio esibito, e ciò in vigor della *Pram.* 1. sotto il *Tit. de Privileg. infra annum exhiben.*; potea ravvivarli almeno la lusinga, che scorgendosi da cotesto Diploma di essersi da quel Sovrano confermato il Privilegio dell' Imperador Carlo V. ivi inserito, ed in cui si trovava confermato, e trascritto l' altro dell'

(1) *Pag.* 75. *num.* 22., *e fino alla pag.* 78.
(2) *Fol.* 245. *proc.* 1. *vol. an.* 1751.
(3) *Pag.* 75. *num.* 22. *verso il fine della Relazion di Bruno.*

dell' Imperador Federigo II. del 1224., venisse da questo a cessare ogni disputa su dell' uno, e dell' altro Privilegio di cotesti due più antichi Monarchi. Ciò però non ostante, adoperato si vede un alto silenzio nella riferita istanza in ordine alla esibizione dell' originale Diploma, attribuito, come sopra, da' Certosini al Re Carlo II., e della originale *Escutoria* su lo stesso. Stabilisca intanto la sua illazione ognuno, che ha fior di senno; mentre per me è molto chiara a favor del Fisco, di essere stata quella Copia in istampa, che si riconosce negli atti prodotta, una invenzione uguale all'altre finora esaminate.

Il Privilegio suddetto, se fosse vero, sarebbe di quelli, che diconsi spediti in forma communi.

Basterebbe in oltre, per non doverci fissare su di cotesto Privile- 4 gio del Re Carlo II., quantunque supporre si volesse vero, che il medesimo si osservi spedito *in forma communi*. Dopo l'assertiva nel ricorso, come ivi si legge, umiliato a quel Sovrano in nome del Convento di S. Stefano del Bosco, per rispetto ai Privilegj ottenuti dal Re Ruggiero, da Guglielmo I., e II., dall' Imperador Errico, e dall' Imperatrice Costanza sua Moglie, e di essergli stati confermati anche dall' Imperador Carlo V., dicendosi tutto ciò comparire da una copia autentica di essi, che presentavasi, altro nondimeno esibito non si osserva al Re Carlo II., se non la sola copia dell' accennato Privilegio di conferma dell'Imperador Carlo V., in cui si portava inserito il tenore del Diploma, come dissi, dell'Imperador Federigo II. del 1224. Una tal verità, quantunque in brieve si rappresenti dal Razionale D. Giovanni Bruno in detta sua Relazione (1), si riconosce però a disteso negli atti del 1717. dall' intera copia in istampa della menzionata *Escutoria*, in cui va inserito il Diploma del Re Carlo II. (2). Non ebbe certamente sotto gli occhi cotesto Sovrano, e 'l Consiglio, che lo assisteva colla di lui Madre, come si riconosce dalla medesima copia in istampa, le Carte di concessioni de' Regnanti, che precederono all' Imperador Federigo II., ed all' Imperador Carlo V., dal Monistero enunciate; ma solamente l' anzidetta Copia del preteso Diploma di Carlo V., in cui si leggea trascritto l' altro dell' Imperador Federigo II. Copia dico, perchè tale si dichiara essere nel memoriale dato al Re, quella, che poi, nell' inferirsi in detto suo Diploma, chiamasi istrumento (3). Sicchè non era nello stato Carlo II. di spedire il suo Privilegio altri-

Ragioni dell'anzidetta proposizione.

(1) *D. pag. 75. num. 22., e pag. 76. di detta Relazione di Bruno.*
(2) *Fol. 362. ad 365. & a t. proc. col titolo Atti tra l' Università, e Cittadini della Serra &c. con li RR. PP. Certosini &c.*
(3) *D. pag. 75. verso il fine, e pag. 76. di detta Relazione.*

trimenti, che *in forma communi*; avendo in compruova di tale mio Assunto anche luogo quei medesimi argomenti, e dimostrazioni da me fatte sul Diploma di conferma dello stesso Imperador Carlo V. nel Capo I. dalla *pag.* 70. al *num.*145. fino al *num.* 167. della *pag.* 80.: mentre del pari concorrono le circostanze, così per l'uno, come per l'altro supposto Privilegio, secondo ivi ho similmente additato.

5 Oltre di esser copia quella, che si porta esibita al Re Carlo II., del Diploma di Carlo V., la quale, se anche autentica fosse stata, non lo costituiva nella certezza di esser verace l'Originale, si aggiugne, che cotesta copia era informe, come ivi dimostra il suo tenore inserito (1). Adunque sempre più dir si deve, anche quando vero fosse il Privilegio del Re Carlo II., di non essere stato, nè potea esser di conferma *ex certa scientia*. Quindi impropriamente, e per un semplice formolario solito praticarsi ne' Diplomi, abbiansi a riputare adoperate le parole ivi apposte, cioè, *ex certa scientia*, *Regiaque authoritate nostra deliberate*, *&* *consulto*, *ac ex gratia speciali*, *maturaque Sacri nostri consilii supremi accedente deliberatione &c.* (2). Non potea quel Sovrano dichiarar certo presso di se quello, di cui altro non compariva essersegli per documento esibito, se non una semplice, ed informe copia, per quanto si appartenea al Privilegio di Carlo V., ove si rinveniva trascritto l'altro dell' Imperador Federigo II., e che a riguardo delle altre Carte di concessioni, attribuite da' Certosini ai precedenti Sovrani, tutto si riducea ad una semplice assertiva contenuta in quel memoriale umiliatogli, del quale ho già ragionato.

Forza della protesta contenuta nel Diploma del Re Carlo II.

6 E questo fu indubitatamente il motivo, per lo quale dopo le anzidette formole, immediatamente si legge soggiunto nel Diploma, parlandosi dell'esposte concessioni, che a'Certosini si confermavano, di doversi ciò intendere, *in quantum sunt*, *&* *fuerint in earum possessione* (3), e lo stesso si volle replicare in punto di prescriversi del Privilegio, che si spediva, la futura esecuzione. *Præcipimus*, disse il Sovrano, *&* *jubemus*, *quatenus forma præsentium per eos*, *&* *eorum quemlibet diligenter inspecta*, *illa prædicto Monasterio*, *&* *Conventui ad unquem*, *&* *inviolabiliter teneant firmiter*, *&* *observent*, *QUATENUS SINT*, *ET FUERINT IN EORUM POSSESSIONE* (4). Non fu, come ben si conosce, contento il Re

(1) *Fol.* 362. *ad fol.* 365., *&* *a t. d. Proc.*
(2) *Pag.* 76. *della Relazion di Bruno*.
(3) *Pag.* 76. *di detta Relazione*.
(4) *Pag.* 77. *della stessa Relazione*.

Re Carlo II., accordando al Monistero di S. Stefano la conferma de' suoi pretesi Privilegj, che si ritrovasse nell' attuale possesso di quelle concessioni, le quali vantava di aver per lo addietro dagli altri Monarchi ottenute (tanto era incerto della di loro sussistenza), che anzi volle, venisse l'attual possesso, qualora fosse vero, accompagnato da uguale continuo, ed antico possedimento, derivato dalle concessioni medesime.

Il Privilegio ascritto all' imperador Carlo V. non gioverebbe, sussistendo, a' Certosini, come spedito similmente in forma communi, anzi estorto per falsæ sugestioni: circostanza, di cui resterebbe anche macchiato il Diploma di Carlo II.

7 Or chi non sa, che un Privilegio di conferma spedito *in forma communi*, niente accresca di vigore ai Diplomi confermati più di quello, che in se stessi conteneano, e se i medesimi compariscano apocrifi, resti la conferma di niun momento? Tale appunto è il caso, in cui ci ritroviamo, secondo ho anche accennato nel *Cap.I.* E se per rispetto al Diploma dell' Imperador Carlo V. vogliasi per un momento fingerne la sussistenza, già mi ritrovo aver ivi posto in chiaro di non produrre alcun giovamento alla Certosa di S. Stefano, come quello, che dal suo tenore si appalesa parimente spedito nella stessa forma, anzi estorto *per falsi sugestionem*, circostanza, di cui, come nel medesimo luogo ho notato in detta *pag.* 80. al *num.* 166., *e* 167., non andrebbe esente anche il Diploma del Re Carlo II., che ora è in esame, quando vero fosse.

Dandosi luogo al Diploma del Re Carlo II. è in mal partito la Causa de' Certosini.

8 Ma sussista pure cotesto Diploma, secondo pretendono i Certosini; non possono però fare a meno di confessare, che dovea quella Certosa farne uso colle medesime leggi, e condizioni, con le quali ci detta il suo tenore, di esserle stato accordato. Egli è vero, che dopo la narrativa del ricorso umiliato all' anzidetto Principe, e della menzionata copia, per documento esibitagli del supposto Privilegio di conferma dell' Imperador Carlo V., in cui andava trascritto l'altro dell' Imperador Federigo II., ivi si legga la condiscendenza del Sovrano, o sia della Regina sua Madre, che le di lui veci allora facea, per la conferma, che si desiderava; ma si stimò proprio, non così assolutamente, come si era domandata, di accordarla. *Nos vero* (ecco le parole del Privilegio) *præfata petitione benigne suscepta, eidem Monasterio, Monachis, & Conventui S.Stephani de Bosco libenter MODO, QUO INFRA, DUXIMUS ANNUENDUM*. Or, cotesto modo spiegandosi, tre principali circostanze leggiamo nel Diploma prescritte, doversi in ogni conto adempiere. La prima è quella già menzionata, d' intendersi confermate tutte le concessioni, e prerogative esposte, *in quantum sunt, & fuerint in earum possessione*. La seconda è d' intendersi accordato il Privilegio di conferma, *Fidelitate tamen nostra, feudali quoque servitio, sive Adoha, nostrisque aliis, & alterius cujusvis juribus semper sal-*

Cose prescritte dal Re Carlo II. nel suo Diploma.

 vis,

vis, *&* *reservatis* (1). E finalmente la terza si riscontra di esfere stata: *Volumusque*, *&* *expresse mandamus*, *ut infra annum*, *a die datæ præsentium numerandum*, *has litteras nostras Regias in Quinternionibus nostræ Regiæ Cameræ Summariæ dicti nostri citerioris Siciliæ Regni registrentur*, *ut de præmissis omnibus plena notitia habeatur* (2).

9 Questa Legge, che specialmente contenea le già descritte due ultime condizioni imposte dal Regnante alla conferma, che si era chiesta da' Certosini di S.Stefano, fu da'medesimi accettata, come ci dimostra l'*Escutoria*, che in di loro nome si proccurò, e si ottenne a' 2. Maggio del 1668. dal Vicerè di quel tempo D. Pietro Antonio d'Aragona, e suo Collateral Consiglio (3): ma poi non fu dalla Certosa eseguita. Non curarono affatto il registro di tal Privilegio ne' Quinternioni della Regia Camera, per non darsi al Fisco motivo di chiedere particolarmente quelle prestazioni di servizio feudale, o sia la contribuzion dell' Adoa, e di riconoscere il Sovrano negli altri suoi Dritti in ragion della Feudalità.

L'Avvocato della Certosa imprende, che le riserbe feudali, le quali leggonsi nel Diploma del Re Carlo II., abbiansi ad intendere ivi situate per semplice stilo di Cancellaria.

10 Scorgendo le infauste conseguenze, che da questo mio ragionare derivano contra della Certosa di S.Stefano del Bosco, l'odierno suo Avvocato, per ischermirne il colpo, s'industria nella novella sua Scrittura, data alla luce in Dicembre dell' anno scorso, di così rispondere nella *pag*. 37., e seguenti. Egli dice di non doversi tener conto alcuno delle riferite due ultime clausole apposte al Diploma del Re Carlo II., mentre, secondo il suo pensare, quelle non procederono dal volere del Principe, ma furon per usato stilo di Cancellaria descritte nel di lui Diploma. Assume in pruova del suo argomento, che tutti e cinque i Casali, cioè Spatola, Serra, Bivongi, Montauro, e Gasparrina, goduti dalla Certosa, non eran soggiaciuti fino al 1666. al peso dell' Adoa, e di qualunque altra prestazion feudale, come liberi da tali contribuzioni. Soggiugne, che non altrimenti dichiarati gli avesse la Regia Camera col decreto de' 22. Marzo dell' anno 1544., in virtù di quegli stessi Diplomi dell' Imperador Federigo II., e dell' Imperador Carlo V., la conferma de' quali avendo chiesta la Certosa, così Carlo II., dopo averli fatti interamente inserire, li confermò: *Præfatum instrumentum*, *&* *omnes gratias*, *exemptiones*, *honores*, *&* *prærogativas*, *ut supra*, *in*

Motivo del suo ragionare.

(1) *D. Pag. 76. della Relazion di Bruno.*
(2) *D. Pag. 76. nel fine, e pag. 77. della Relazion medesima.*
(3) *D. fol. 362. ad 365. a t. Proc. an. 1717. cum Tit. Atti tra l'Università, e Cittadini della Serra colli RR. PP. Certosini.*

in omnibus suis clausulis, punctis, & articulis, a prima linea usque ad ultimam, ut prædicitur in eo, concessas dicto Monasterio, Monachis, & Conventui Sancti Stephani del Bosco . . . . . & per gloriosos Prædecessores nostros confirmatas, in quantum sunt, & fuerint in earum possessione, laudamus, approbamus, ratificamus, & confirmamus &c. (1).

Or qui egli ripiglia col dire, come possono stare insieme due cose 11 opposte, cioè, che il Re Carlo II. confermi in tutte le clausole, in tutti i punti, in tutti gli articoli, dalla prima linea sino all' ultima, tutte le grazie, l'esenzioni, e prerogative contenute nelle Carte di Federigo II., e di Carlo V., ed obblighi nel tempo medesimo colla clausola, che ivi poi s'incontra, i Certosini al pagamento dell' Adoa, ed alle altre feudali prestazioni? Era presso della Certosa il pregio maggiore, com' ei sostiene, godere del Dominio di quei Casali in burgensatico: sicchè, poste le antecedenti espressive nella conferma, che veniva accordata, ne nascerebbe una intolerabile implicazione col dirsi, che la Certosa rimasta fosse, per le parole in appresso descritte, all' Adoa, ed alle altre prestazioni feudali obbligata; non presumendosi per Legge, che Uom di sana mente cangi, scrivendo specialmente, ad un tratto il suo sentimento, contraddicendo a se stesso: il che via più ha luogo ne' Principi, i quali parlano, e scrivono più pensatamente de' Privati.

Passa più oltre co' suoi pensieri l'Avvocato de' Certosini, e si fer-12 ma su quelle altre parole, che nel Diploma precedono: *Nos vero, præfata petitione benigne suscepta, eidem Monasterio, Monachis, & Conventui Sancti Stephani de Bosco libenter modo, quo infra, duximus annuendum* (2). In tal rincontro s'impegna a dimostrare, che un Principe, il quale si spiega di voler benignamente accogliere la preghiera di un suo Vassallo, chiaramente dinota di non volergli torre cosa alcuna di quello, che avea prima di supplicarlo. Onde non sia da presumersi, che il Re Carlo II. nell' atto, in cui si spiega di voler far bene alla Certosa, le accagioni un sì gran male: tanto maggiormente, ch'essendo la Certosa prima del *1666.* in vigor del decreto del 1544. nel pacifico possesso dell' accennata esenzione, non ha luogo il pensare, che voluto avesse un Principe sì giusto, quale fu l' anzidetto Monarca, rendernela priva, senza cognizion di causa; non dovendosi creder mai, che un Sovrano voglia di moto proprio togliere a taluno un Dritto acquistato: anzi, se glielo toglie di

O 2 fat-

(1) *D. Pag. 76. della Relazion di Bruno.*
(2) *D. Pag. 76. della medesima Relazione.*

fatto, si presume ciò addivenuto per errore, o per inganno.

La riserba delle prestazioni feudali come avrebbe ad intendersi in senso dell' odierno Avvocato de' Certosini.

Si avanza poi il Difensor de'Certosini di S.Stefano a sostenere, di 13 esser comune sentimento de' DD., che la clausola ,, *salvo feudali servitio*, ed altre simili, contengano la tacita condizione, se l'Adoa, o altra simigliante prestazion feudale realmente si debba, come dopo il *Reg. de Ponte* ci avvertisce aver sostenuto il Consiglier *Giuseppe di Rosa* nella *Consult.* 30. al *num.* 49. In fatti, dice l'Avvocato de' Certosini, il Rescritto del Principe consiste nelle sole parole, ***Fiat in forma***: tutte le altre clausole dalla Cancellaria si appongono, non già per indurre alcuna cosa di nuovo; ma per conservare quei dritti, che il Principe stesso godea prima del Rescritto, secondo avvertisce l'istesso de *Rosa* nella *consult.* 12. al *num.* 69. E ciò maggiormente, perchè le parole, *salvis*, & *reservatis*, nel Diploma, di cui si contende, riguardano così la parola *nostris*, come le altre, cioè *alterius cujusvis juribus*: onde non cada sospetto, che ivi si parlasse di Dritti non ancora acquistati: non potendosi credere, che non contento il Re di voler acquistare con quelle clausole nuovi Dritti per se, abbia voluto, che ne acquistasse anche altra persona in pregiudizio della Certosa, alla quale intendea di giovare.

Esemplo, che produce in conferma de' suoi detti il Difensore della Certosa.

Per conferma de' suoi detti egli avvertisce ritrovarsi esibito da' Cer- 14 tosini, che patrocina, un altro Privilegio dello stesso Re del dì 29. di Novembre del 1684., in cui, concedutosi al Conte Giovanni Cerbelloni il titolo di Duca, ciò però non ostante si leggono le clausole: ***Fidelitate tamen nostra***, *ac quocumque servitio*, *sive Adoba*, *nostrisque aliis*, & *alterius cujusvis juribus semper salvis*, & *reservatis*, ancorchè non si trattasse, come ei riflette, di concession di feudo, ma di un semplice titolo di onore, al quale non erano applicabili i termini di Adoa, la quale riducesi ad essere un peso reale del feudo.

Niente opera la spiega Modo, quo infra, contenuta nel Diploma del Re Carlo II., come pretende l'Avvocato de'Certosini.

Conchiude intanto il degno Difensore della Certosa, che da quel- 15 lo ha premesso, niun senso parimente far debba il rinvenirsi espresso nel divisato Privilegio del Re Carlo II. dell'anno 1666. a pro de' Certosini spedito, di voler confermare loro i Privilegj, *Modo*, *quo infra*; se anche tali parole si riferissero alle clausole, ***Fidelitate tamen nostra*** &c.: imperocchè non lasciano queste di esser mere proteste, e riserve, le quali non altri dritti riguardano, se non gli acquistati. La clausola poi, *Modo*, *quo infra* sia di stilo di Cancellaria, come egli dice; dinotandolo un Diploma del Re Filippo IV., per la conferma di una vendita di officio di Credenziere fatta ad un tal Carlo Giordano: *Nos*, *præfata petitione benigne suscepta*, *præfato Carolo Jordano libenter*

ter

ter, modo quo infra, duximus annuendum: ma poi nel corpo del Diploma non si ravvisa soggiunta parola alcuna, che alterasse il tenor della vendita.

16 Non avendo adunque il Fisco, come suppone l'Avvocato de' Certosini, nè il Monistero di S. Stefano alcun nuovo Dritto acquistato per lo Diploma del Re Carlo II., non dee tenersi conto il non essersi registrato dentro un anno quel Privilegio ne' Quinternioni della Regia Camera, come prescritto avea il Monarca, e il non essersi fatto registrare dalla Certosa: mentre da una tal registrazione niente la medesima, e niente il Fisco acquistava. E se per le Leggi del nostro Regno, a motivo di non esser seguita la registrazione, altro non potrebbe additarsi, che la nullità del Privilegio; al più dir si potrebbe di esser nulla la Grazia; ma per essa niente acquistato avendo di nuovo la Certosa, per mancanza di tal registrazione nulla sia venuta parimente a perdere.

Risposta del Fisco agli argomenti de' Certosini.

17 Questo è il raziocinio, che si è impegnato a promuovere in forza del suo ben noto talento l'Avvocato della Certosa di S. Stefano a favore della stessa: ma siccome è degno di ammirazione per riguardo al modo di escogitare quello, che in qualità di Avvocato ha creduto proprio di porre in aspetto, per la difesa della sua Clientola; così io, con sua buona pace, rifletto, che sarebbero ben degne le sue proposizioni, se non venissero appoggiate a quei supposti de' Certosini, che affatto non reggono. Primieramente gli dico, non esser vero, che le condizioni apposte nel Diploma del Re Carlo II., le quali egli chiama clausole derivanti da Stilo di Cancellaria, nate non sieno dalla volontà espresa del medesimo Sovrano. Io non nego, che talune clausole alle volte non si attendono, e si riputano più tosto usate ne' Diplomi per costume delle Cancellarie; ma ciò ha il suo luogo sempre che diversamente le stesse considerandosi, ne risultasse una manifesta, ed inevitabile contraddizione con quello, che dal Principe nel suo Diploma fuor di dubbio si è disposto. Le astratte proposizioni si rendono di molto pericolose, quando indistintamente se ne voglia far uso in ogni caso.

La riserva del feudale servizio, e degli altri dritti contenuta nel Diploma del Re Carlo II. si osserva ivi apposta non per semplice stile di Cancellaria, ma per espressa volontà del Sovrano: e come ciò si fonda.

Sin dal tempo degli Angioini ritroviamo ne' Privilegj de' Sovrani in materia di concessioni usitata la maniera delle riserbe concepite nel modo stesso, che leggonsi in cotesto Diploma del Re Carlo II., cioè: *Fidelitate tamen nostra, feudali quoque servitio, sive Adoha, nostrisque aliis, & alterius cujusvis juribus semper salvis, & reservatis*: e proseguita la osserviamo ad apporsi anche in tempo dell'Imperador Carlo V. Ma non perciò, secondo pretendono i medesimi Certosini, si rico-

nosce usata da cotesto Sovrano, allora che spedì in di loro beneficio la sua Carta di conferma nel 1530. fu l'apocrifo Privilegio specialmente dell' Imperador Federigo II. del 1224. Nel Diploma, che la Certosa ascrive a Federigo, si leggea confermarsi al Monistero di S. Stefano *Universa Privilegia, concessiones, & libertates, quas ibi, tam a Rege Rogerio, quam ab aliis Regibus Guillelmo I., & II. piæ memoriæ, & Divis Augustis Domino Imperatore Henrico, & Domina Imperatrice Constantia parentibus nostris eidem Monasterio sunt indulta, ut eis SINE ALIQUO TEMPORALI SERVITIO pacifice, sicut eorum temporibus consuevit, utatur* (1). Onde questo dir dobbiamo esser stato il motivo, che nel Diploma di Carlo V., in cui si confermò, come vantano i Certosini, quello di Federigo in tutte le sue parti, non s'incontri costumata la clausola: *Fidelitate tamen nostra, feudali quoque servitio &c.* Si legga l'intero Privilegio, che si attribuisce all'Imperador Carlo V. (2), e si troverà vero quanto io dico.

Non così però avvenne allora, quando il Re Cattolico Carlo II. 18 spedir volle il suo Diploma di conferma, quantunque dalla copia esibitagli del Privilegio di Carlo V., in cui era parimente descritta la Carta dell' Imperador Federigo II., comparisse, che siccome questi volle, che le sognate concessioni si godessero da quel Monistero *sine aliquo temporali servitio*, così, e non altrimenti l'Imperador Carlo V. avea spedito anche il suo Diploma di conferma, per non ricedere dall'esenzione prescritta nella Carta di Federigo. Si confermarono, è vero, di bel nuovo dal Re Carlo II., o sia dalla di lui Madre col voto del supremo Consiglio, che l'assisteva, quell' ideate concessioni, che se gli diedero ad intendere colla divisata copia del Privilegio di Carlo V., in cui si leggeva, come dissi, trascritto l'altro dell'Imperador Federigo II.: ma non si stimò, a norma di essi, accordar anche la menzionata esenzione. Onde si formò il Diploma coll' espressa spiega: *Fidelitate tamen nostra, feudali quoque servitio, sive Adoha, nostrisque aliis, & alterius cujusvis juribus semper salvis; & reservatis.* Sicchè non sussiste la proposizione del nuovo Difensore de' Certosini, che questa clausola, da lui creduta essersi ridotta a stilo di Cancellaria, indifferentemente si ritrovi apposta ne' Privilegj: mentre, come abbiam veduto, quantunque ne' tempi dell' Imperador Carlo V., e molto prima si fosse costumata, non perciò si fece della medesima uso nella Carta di conferma di cotesto Sovrano, appunto

(1) *Pag. 39. della Relazion di Bruno.*
(2) *Pag. 46. num. 16. fino alla pag. 48. di detta Relazione.*

to perchè la sua volontà era stata di confermar il Diploma di Federigo II., anche per rispetto all' esenzione dal feudale servizio. Per lo contrario nel Diploma del Re Carlo II., ancorchè fosse nota al Re medesimo, ovvero alla Regina sua Madre, e a' di loro Ministri l' esenzione suddetta, accordata dall' Imperador Federigo II., e confermata da Carlo V., siccome da' Certosini diedesi a sentire per mezzo di quella copia, non si volle però spedire la Carta di nuova conferma nella stessa guisa, ma coll' anzidetta espressa riserba. Se anche poi volesse menarsi buono alla Certosa, che il Rescritto de' Prencipi sulle preci de' Vassalli, solesse per ordinario prima spedirsi col *Fiat in forma*, secondo pretende il suo Avvocato; oltre il non poter egli da ciò desumere, che tale, e non altro fosse stato il primo decreto di quel Monarca, non è però da porsi in dubbio, che i Privilegj, i quali in seguela debbonsi distendere, non abbiano a seguir le orme della volontà de' Sovrani, che poi li sottoscrivono co' Ministri del supremo loro Consiglio: anzi la medesima soscrizion' è quella, che non solo approva, ma conferma di esser derivato dalla volontà dello stesso Principe tutto quello, che nel Diploma soscritto da lui, e da' suoi Ministri ritrovasi registrato.

19 In fatti tutto questo nel caso nostro si manifesta dall'essenzialissimo divario, che corre, come dissi, tra il Privilegio dell' Imperador Carlo V, e quello del Re Carlo II. Nel primo, perchè il Monarca volle in tutte le sue parti confermare quel Diploma, il quale se gli diede ad intendere di essersi spedito dall' Imperador Federigo II., non corse l'anzidetta clausola di riserba per la feudalità, ancorchè fosse, come suppone il Difensore della Certosa, di puro, e semplice stile di Cancellaria: non così però nel secondo.

20 Resta maggiormente ciò confermato dall' osservarsi nella Carta del Re Carlo II., dopo apposta la divisata riserba, che immediatamente, per di lui espresso volere, affinchè la medesima in ogni futuro tempo avesse il suo effetto, si soggiugne: *Volumusque, & expresse mandamus, ut infra annum, a die datæ præsentium numerandum, has litteras nostras Regias in Quinternionibus nostræ Regiæ Cameræ Summariæ dicti nostri Citerioris Siciliæ Regni registrentur, ut de præmissis omnibus plena notitia habeatur* (1). Stimò il Re con questo comando render cauto il Fisco per gl' interessi del suo Real Erario.

A che giova intanto l' andare rintracciando dottrine del *Reg. de* Pon-

(1) *Pag. 76. verso il fine, e pag. 77. della Relazion di Bruno.*

Niente fanno al caso le dottrine del Reg. de Ponte, *e del* Consigliere Giuseppe de Rosa *citate dall' Avvocato della Certosa, e le riflessioni d' inverisimilitudini, e contraddizioni da lui escogitate.*

21 *Ponte*; e del *Consiglier Giuseppe di Rosa*, in ordine al punto, se detta clausola di riserba s'abbia da intendere apposta per istilo di Cancellaria? Il Fatto è quello, che nella presente Causa rimove, siccome ho dimostrato, ogni dubbio, che sottilizzando si potesse forse in altro caso, per la diversità delle circostanze, promuovere. E perciò molto meno camminano le riflessioni d'inverisimilitudini, e contraddizioni, che ha creduto il Difensore della Certosa porre in aspetto di risultarne, come ei suppone, ogni volta che dar si volesse luogo all' Assunto fiscale. Il Fatto, ripeto, è quello, che toglie ogni corpo all' ombra proccurata innalzare per difesa de' Certosini: mentre dal contesto di quanto ho finora proposto, non può affatto mettersi più in disputa, che per chiara, e manifesta risoluzione del Re Carlo II. non s' intese accordare la conferma, se non coll' espressa riserba dei vincoli feudali. Quindi si riconosce dallo stesso Diploma, che sebbene disposto si fosse il menzionato Principe a ratificare in pro del Monistero di S. Stefano tutte le concessioni, grazie, esenzioni, onori, e prerogative *in omnibus suis clausulis, punctis, & articulis, a prima linea usque ad ultimam*, come ritrovavansi asserite in quel Documento, o sia Copia esibitagli del Privilegio di Carlo V., in cui veniva trascritto, e confermato l' altro dell' Imperador Federigo II., *Et per gloriosos prædecessores nostros confirmatas*, come ivi dal Re Carlo II. si proseguisce a dire; nulladimeno si spiegò sin dal principio, che tal sua grazia intendea far nel modo, che avrebbe dichiarato in appresso nella medesima sua Carta di largizione. *Nos verò*, son le parole di cotesto Monarca, *præfata petitione benigne suscepta, eidem Monasterio, Monachis, & Conventui S. Stephani de Bosco libenter MODO, QUO INFRA, duximus annuendum* (1): ed erano appunto quelle condizioni, e riserbe, le quali in appresso, e specialmente per gli dritti feudali dichiarò, prescrivendo, che alle medesime rimanesse il Monistero di S. Stefano sottoposto.

Parole dello stesso Diploma di Carlo II., le quali confermano l' Assunto fiscale.

La spiega, Modo, quo infra, *sempre resta operativa ne' Diplomi, anzi spesso si rende necessaria.*

Niente perciò rileva in contrario l' altra riflessione, che si è stu-22 diato l' Avvocato della Certosa di proporre al pari della prima; cioè quel *Modo, quo infra*, sia una formola di stilo di Cancellaria similmente usata in ogni Privilegio; portando l' accennato esempio del Diploma di Filippo IV. per l' Assenzo su la vendita dell' Offizio di Credenziere. Sarà vero, che in quell' Assenzo niente con tale formola venne alterato per rispetto al contratto, che della vendita medesima si ritrovava già pre-

ce-

(1) *D. pag. 76. di detta Relazion di Bruno:*

cedentemente conchiuso; ma non può dirsi vero, che la formola già detta rimase infruttuosa: poichè l'Assenso, essendosi concepito colla divisata spiega, *modo, quo infra*, appunto venne sin dal principio del Diploma a dinotare, che il Re Filippo IV. intendea confermare la vendita medesima in tutto, secondo la sua forma, continenza, e tenore, qualora poi susseguentemente nel corpo dello stesso Diploma così venne disposto, ed ordinato dal medesimo Principe.

Perchè l' anzidetta Particola tale si manifesta nel Privilegio di conferma del Re Carlo II.

23 Non solo è una tale spiega, in detta formola contenuta, sempre operativa, e non mai infruttuosa, ma spesso necessaria: il che appunto si avvera allora, quando un Sovrano non assolutamente intende di concedere quanto colle preghiere a lui umiliate si cerca dalla sua munificenza ottenere. Così avvenne appunto nel caso del Diploma del Re Carlo II., da' Certosini impetrato per la conferma delle supposte largizioni a pro del Monistero di S. Stefano del Bosco, che si vantavan fatte da' Principi predecessori. Condiscese cotesto Monarca ad esaudire tali preci nel suo Privilegio, *modo, quo infra*, volendo con ciò dimostrare, che se a' Certosini confermava quel, che aveano essi implorato in ordine alle pretese antecedenti concessioni, e conferme, era, e fu il suo Real volere, che s' intendessero le medesime ratificate sotto di tre speciali, ed espresse condizioni, e riserve. La prima, *In quantum sunt, & fuerint in earum possessione:* la seconda, *Fidelitate tamen nostra, feudali quoque servitio, sive Adoha, nostrisque aliis, & alterius cujusvis juribus semper salvis, & reservatis*: e la terza, per la ferma, ed esatta osservanza in avvenire delle due precedenti: *Volumusque, & expresse mandamus, ut infra annum, a die datæ præsentium numerandum, has litteras nostras Regias in Quinternionibus nostræ Regiæ Cameræ Summariæ dicti nostri citerioris Siciliæ Regni registrentur, UT DE PRÆMISSIS OMNIBUS PLENA NOTITIA HABEATUR* (1). E se nella seconda riserba spiegossi, che restar dovessero salve anche le ragioni, che forse a talun altro si appartenessero, questa fu una spiega di sua volontà uniforme a quella di ogni Regnante, il quale giammai non intende di far largizioni col pregiudizio del Terzo.

Molto bene venne registrata nel Diploma la riserba di tutti gli altri dritti non solo del Sovrano, ma anche di qualsivoglia altra Persona.

24 Dove è intanto quella implicazione, che l'Avvocato della Certosa ha intrapreso dimostrare di nascere dal contesto dell' intero tenore del Diploma di Carlo II., ogni volta che si volesse dare al medesimo, com' ei dice, quella interpetrazione, che il Fisco sostiene? Non è primieramente interpetrazione quella, di cui si trat-

(1) *D. pag. 76., e 77. della Relazion di Bruno.*

si tratta, ma chiara, ed espresa volontà dell' anzidetto Sovrano: e per secondo, come ognuno ben vede, non contiene la medesima contraddizione alcuna. E lontana parimente da quelle inverisimilitudini, e da quelle macchie d' ingiustizia accennate dal Difensore de' Certosini, qualora, secondo egli crede, si dovesse contro la sua idea interpetrare. Era indubitatamente quel Monarca pieno di rettitudine; sicchè potea colla suprema sua potestà, venendo da' Certosini richiesto ad accordar loro la grazia della sua conferma, riducendosi ciò ad un di lui atto libero, e volontario, apponerci quelle leggi, e riserve, che stimava opportune. Una tale sua potestà fu anche regolata dalla giustizia: imperocchè, nulla ostando il decreto del 1544., come ho detto nel Capo I. fino alla *pag.*8., potendo chiamare a scrutinio quelle Carte di concessioni, e conferme, che se gli diedero in nome de'Certosini ad intendere per vere, e sussistenti nella supplica presentatagli, quandochè effettivamente erano, e sono apocrife, ed insussistenti, secondo ho finora dimostrato, e niente potendo il Sovrano rilevare di certezza da quella copia, che solamente se gli esibì della Carta attribuita all' Imperador Carlo V., in cui si portava inserita l' altra dell' Imperador Federigo II., tanto maggiormente, ch' era, come dissi, una copia informe; ciò però non ostante con liberalità non udita condiscese ad esaudirli. Onde con somma ragione, in accordar loro tal grazia, si spiegò con dire: *Nos vero, præfata petitione benigne suscepta, eidem Monasterio, Monachis, & Conventui S.Stephani de Bosco libenter modo, quo infra, duximus annuendum* (1). E fu tale cotesta benignità del Re Carlo II., che i Certosini medesimi, quantunque la conoscessero accompagnata dalle suddette condizioni, e riserve, la stimarono ad esso loro molto profittevole, avendo stimato di essersi poste in salvo colla medesima quelle pretese largizioni, che in virtù delle precedenti favolose Carte avrebbero altrimenti, ponendosi ad esame, incontrato un evidente naufragio. Quindi ciascuno di essi a due mani, come suol dirsi, stimò espediente, accettandosi quel Diploma, proccurarne con sommo impegno l'*Esecutoria*, sino a far spiegare nella medesima, che sebbene spedita si osservasse un anno, e mesi quattro dopo la data dell' anzidetto Privilegio di quel Monarca, erasi però l' istesso presentato in tempo opportuno: *Non obstante lapsu termini a die datæ dicti præinserti Privilegii, stante, quod fuit in tempore præsentatum* (2).

Potea il Re Carlo II., richiesto per la conferma de' pretesi antecedenti Privilegj, apporre alla medesima quelle condizioni, che riputava opportune, e perchè.

Le riserbe contenute nel Diploma del Re Carlo II. furon accettate dalla Certosa di S. Stefano.

Tut-

(1) *Pag. 76. della Relazion di Bruno.*
(2) *Fol. 365., & a t. proc. an. 1717. cum tit.* Atti fra l' Università, e Cittadini della Serra colli RR. PP. Certosini &c.

Tutto ciò basterebbe per chiudere totalmente la bocca ai Certosi-
25 ni, affin di renderli avvertiti una volta per sempre, che avendo poi ricusato adempiere quanto nel Diploma veniva loro ingiunto, ed avendo fatto uso del medesimo in questa Causa, non solo sarebbero tenuti a soddisfare tutt' i pagamenti dell' Adoe da quel tempo finora decorsi, e le altre feudali prestazioni, che prescrisse il Re nel menzionato suo Diploma, qualora fermo rimaner dovesse a di loro vantaggio, e così continuare in appresso; ma parimente riflettere, che, attente le Leggi de' feudi, abbiasi a dichiarare di esser la Certosa decaduta dal possesso de' beni conceduti, con doversi incorporare alla Regia Corte una coi frutti, e proventi finora percepiti.

Pene incorse a a' Certosini di S. Stefano per la inosservanza di quanto prescrisse il Re Carlo II. nel suo Diploma.

E' stabilito per Dritto comune de' Feudi nel *Cap.* 1. §. *Est &*
26 *alia* tit. *Quæ fuit prima causa benef. amit.*, che il Vassallo, il quale ricusa prestare il giuramento di fedeltà al Padrone diretto del Feudo, resti privo del medesimo. Nella stessa pena inciampa, se fra l'anno, e il giorno, dal Dritto feudale stabiliti dover decorrere dalla morte del Padron diretto per rispetto al di lui successore, o da quel tempo, in cui taluno è succeduto nel feudo per la morte del suo Predecessore, tralasci in qualità di feudatario chiedere la rinovazion dell' investitura, come stabilito ritrovasi nello stesso *Cap.* 1. nel principio di esso, oltra del Capitolo nel Regno nostro del Re Roberto, *Apud Fogiam* sotto del *tit. Quid fiet mortuo Barone*. Nè diversamente avviene, secondo ci avvertisce *Matteo Vesembecio* nel suo trattato feudale al *cap.* 15. nel *num.* 7. *Si requisitus servitia præstare cesser, Cap. Imperialem §. firmiter de prohib. Feud. alien. per Frider. Cap.* 1. §. *sed non est alia, Quæ fuit prima causa &c.* Le parole dell' anzidetto Paragrafo sono: *Sed non est alia justior causa beneficii auferendi, quam si id, propter quod beneficium datum fuerit, hoc servitium facere recusaverit, quia beneficium amittit*. Or che diremo nel caso nostro, in cui, dopo essersi parimente accettato quanto avea col suo Diploma prescritto il Re Carlo II., onde se ne proccurò con anzietà in questo Regno l'*Esecutoria*, voltata la medaglia, come suol dirsi, ad oggetto di non soggiacere alla legge imposta da quel Sovrano, si studiò la maniera di tutto occultare al Fisco col non fare quel Privilegio registrare ne' Quinternioni, e così restasse voto il fine del Sovrano medesimo: *Ut de præmissis omnibus plena notitia habeatur* (1), ed andassero per conseguenza in fumo tutti quei Dritti, e prestazioni feudali, che come Principe si avea riser-

(1) *D. pag.* 77. *della Relazion di Bruno*.

riservate? Non soggiace questa Causa a quello si pratica nel Tribunale della Regia Camera su le ordinarie risulte fiscali contra di quei Baroni possessori de' Feudi, a riguardo de' quali si ritrova scoverto il Fisco per più rilevj decorsi, e non pagati, o di Adoe non soddisfatte: ma trattandosi di un positivo reato commesso, ad oggetto di negare al Sovrano quei Dritti, e prestazioni feudali, che si riserbò non solo per se, ma anche per gli Successori Monarchi in questo Regno, entrano i termini della perdita degli averi in pena del delitto commesso, siccome trovasi stabilito specialmente nel detto *Cap. I.* §. *sed non est alia* tit. *Quæ fuit prima causa &c.*, a cui non contraddicendo le Leggi del nostro Regno, resta in piedi la sua determinazione, *L. Præcipimus* nel fine *Cod. de appellat.*, *L. Sancimus*, *Cod. de Testam.*

Questi sono stati i gravi motivi, che hanno spinto l'odierno degno 27 Avvocato della Certosa ad escogitare tante riflessioni, per ischermirne di essi il colpo, quante ne ho finora confutate, e specialmente quella di doversi colla Dottrina del *Reg. de Ponte*, e del Consiglier *Giuseppe di Rosa* riputare la riserba della fedeltà, e de' Dritti, e delle prestazioni feudali apposta nel Diploma del Re Carlo II., come una semplice clausola di stilo di Cancellaria; avendo ancora creduto confermarlo coll' esempio di un Privilegio dallo stesso Monarca spedito a beneficio del Conte Giovanni Cerbelloni, per lo titolo di Duca. Io veramente non dovrei quì altro soggiugnere in difesa dell' Assunto fiscale, non essendo affatto applicabili alla Causa presente, come ho dimostrato, così questa, come tante altre di lui investigazioni. Ma, affin di rendere in tutto soddisfatto di risposta il mio dotto Contradittore, comincerò dall' esempio del Privilegio del titolo di Duca. Questo, se vero fosse, non dinoterebbe, per la riserba di fedeltà, e di qualunque servizio, o sia Adoa, come ei dice ritrovarsi nel medesimo apposta, che fosse la medesima una clausola ivi inserita di puro, e semplice stilo di Cancellaria, perciò niente operativa in quel caso, in cui non si trattava di Feudo, ma di un semplice titolo conferito di Duca. Si ricordi il degno Difensore della Certosa di quello, che ci lasciò specialmente scritto il *Card. de Luca* nell' Opera intitolata *Il Dottor volgare* nel *Lib.* 1. de' Feudi al *cap.* 2. nel *n.*2. Ivi assolutamente insegna, che i Titoli, i quali si concedono, chiamansi Feudi onorarj. Onde, ancorchè non possa dirsi, che simili Titoli sien soggetti a quelle feudali prestazioni, alle quali sono sottoposti quei, che posseggono veri feudi; non è però, ch' essendo semplici Feudatarj di onore, potrebbe sembrare non con-

Niente conduce alla Causa presente l' asserito Privilegio del titolo di Duca, che si vuol conferito dal Re Carlo II. al Conte Cerbelloni.

congrua l'anzidetta riserba, se si ritrovasse apposta ne'Diplomi da essi ottenuti. Fanno costoro la figura di Feudatarj, per la quale hanno insito nelle di loro persone un vincolo più speciale di fedeltà, che gli altri Sudditi, e un obbligo maggiore di questi nel dover servire al Sovrano anche colle proprie sustanze nelle urgenze dello Stato. E ottimamente andrebbe annessa parimente l'altra riserva, che non s'intenda con tali concessioni lesa la ragion del Terzo nelle particolari sue prerogative. Ma dov'è cotesto Privilegio conceduto al Conte Giovanni Cerbelloni, che l'Avvocato della Certosa afferma essere negli atti della presente Causa, senza però individuarne il Processo, nè il foglio? Io per me gli dico, che negli atti, per quanto hò potuto istruirmi, non s'incontra vestigio alcuno del medesimo, e perciò resta il suo raziocinio, anche per questo motivo, un argomento, che non tiene appoggio alcuno di fatto.

Non riuscì felice il Consigliero Giuseppe di Rosa *nelle Cause, per le quali sostenne, esser la riserva delle prestazioni, e de' dritti feudali, solita incontrarsi ne' Diplomi, una semplice clausola di Stilo di Cancelleria.*

Passiamo di grazia all'esame di quel comune sentimento de' DD. 28 contra l'Assunto fiscale allegato, cioè, che la riserva di fedeltà, e delle prestazioni, e de'Dritti feudali sia una semplice clausola di stilo di Cancelleria, la quale ritrovandosi descritta ne' Privilegj, contenga la tacita condizione, se l'Adoa, o altra simigliante prestazion feudale realmente si debba. Egli l'Avvocato de'Certosini ci addita, che dopo il *Reggente de Ponte* così abbia sostenuto il Consiglier *Giuseppe di Rosa* nella *consult.* 30. al *n.* 49. Ed io per renderlo anche di una convenevole risposta soddisfatto, entrerò brevemente all'esame di questa sua proposizione coll'istesso Consiglier *Giuseppe di Rosa*, e gli farò toccar colle mani, che un sì ragguardevole Scrittore, ancorchè diffusamente trattato avesse di questo Punto, non solo in detta *consult.* 30., ma anche nella *consult.* 12. per difesa de' suoi Clienti, oltra degli altri Articoli, che in quelle cause dottamente promosse, sappiamo nondimanco, ch' ebbe un esito per lui infelice. Cominceremo dalla *consult.* 12., ove l'Autore ci rapporta la pretension fiscale per la tassa, e pel pagamento dell'Adoa, o sia del donativo per lo Casale di Casolla Valenzana. Fece egli delle molte obbiezioni al Fisco, tra le quali una fu di non poter essere questo Casale, come situato nel Territorio di Aversa, soggetto a simile contribuzione, per ispeciale Privilegio, di cui nel *num.* 30. allegò la testimonianza di *Paride de Puteo de reintegrat. Feudi*. L'altra fu di opporre, come ivi si legge, il possesso centenario, o sia immemorabile dell' immunità da tale peso, e con ciò pretese fondare un Privilegio particolare, così conceduto a'Possessori dopo l'anno 1529., *quo fuit a Regia Curia venditum Petro Jacobo de Afflicto, ut Fiscus asserit*, ed affer-

mò

mò in oltre di correre la fama del Privilegio suddetto, *quam in termino, quatenus opus esset, fundabimus*. La opposizione finalmente, che regiſtrò nel *num.69.*, fu l'imprendere di non giovare al Fiſco il ritrovarſi nell' ultimo Privilegio, ſu di cui contendeaſi, apposta la clauſola del feudale ſervizio, *quia hæ clausulæ non apponuntur de certa Principis scientia, & voluntate, sed sunt de stilo concessionis*, col di più, che ſoggiugne. Ma contuttochè aveſſe formata per la ſteſſa cauſa l'altra *Consultazione*, la quale è la XIII., l'eſito nondimeno colla deciſione fu contrario a' ſuoi intraprendimenti, com' egli ſteſſo ci fa ſapere nel fine di detta *Consultazione*.

L'altra Cauſa, di cui fa menzione nella *Consult.* 30. lo ſteſso *Giu-* 29 *seppe di Rosa*, conſiſtea, ſiccome avvertiſce al *num.* 1., in due punti dal Fiſco promoſſi contra del Duca di Monteleone. Il primo era, *fuisse usque ab anno* 1558. *concessas ejus Prædecessoribus Jurisdictiones Portulaniæ, Ponderum, & Mensurarum, ac secundarum Causarum in omnibus ipsius Terris cum clausula* ſub contingenti feudali ſervitio, & adoha: *verùm postea non fuisse prædictas Jurisdictiones descriptas in Cedulario, nec taxatas pro solutione adohæ, nec unquam illam solvisse &c.* Fra le Terre dobbiam dire, che vi foſsero quelle, che l'Autore medeſimo venne a ſpiegare nel *num.2.*, allora che deſcrivendo l'altro Punto Fiſcale, ci fa ſentire: *Secundo loco asserit, in anno* 1508. *fuisse Illustrem tunc temporis Comitem Montis Leonis descriptum in Cedulario Baronum illius anni, uti possessorem Terrarum Montis Leonis, Burrelli, Rosarni, Misiani, Mottæfilocastri, & Joppoli cum taxa adohæ certæ quantitatis, adjecta clausula* citra præjudicium informationis capiendæ. *Quæ informatio, ut dicit, nunquam fuit capta, quòd, si ea capta fuisset, supponit adoham dictarum Terrarum futuram fuisse multo majoris quantitatis &c.*

Dopo eſserſi il *de Rosa* impegnato a rimuovere queſta ſeconda 30 pretenſion fiſcale, paſsa indi verſo il fine del *num.* 39. a confutar l'altra, *quam*, egli dice, *primam in ordine proposuimus, in quo Fiscus petit adoham pro jurisdictionibus Portulaniæ, & Syclæ, ac pro secundis Causis concessis in anno* 1558., *nec taxatam ab eo tempore*. Sveglia ſu queſto punto coll'acume del ſuo ingegno tante oppoſizioni al Fiſco, quante ſe ne leggono dal *num.* 40. ſino al *num.* 52., e tra queſte nel *num.* 49. ſoſtiene, di non doverſi attendere la clauſola *sub contingenti feudali servitio, sive adoha*, come apposta, ſecondo egli conſidera, di ſtilo della Cancelleria: ma vedendo egli ſteſso fragile una tal ſua propoſizione, ſoggiugne: *Secundò hæc clausula dicit* ſub contingenti feudali ſervitio, ſeu adoha taxanda. *At quæ taxatio*

fieri

fieri potest in proventibus incertis, & qui penes Regem non percipiebantur, sed nascuntur ex industria Possessoris? Unde remanet inanis reservatio adohæ, cum non possit taxari.

E quantunque presso del medesimo Autore così in detta *Consult.* 31-30., come nella seguente non incontriamo, quale stata fosse la finale decisione su la riferita controversia; la ricaviamo però dal Cedolario del 1639. nel 1695. della Provincia di Calabria ultra. Ivi, descrivendosi tutti i Feudi allora posseduti dalla Duchessa di Monteleone D. Giovanna Pignatelli, si osservano tra di essi i già individuati dal Consiglier *de Rosa* in detto *num.* 2., e così cotesti, come gli altri ritrovansi tassati per le accennate Giuridizioni di Portolania, e Zecca: e la Terra di Motta Filocastro vien tassata anche per la Giurisdizione delle seconde Cause, della quale è decorata, secondo parimente vengono per la stessa Giuridizione tassati altri luoghi, che la godono. E queste tasse continuano ne' Cedolarj susseguenti, secondo la fede, che ne ha formata il Razionale D. Giovanni Bruno (1). E se non ritroviamo tassata similmente la Terra di Joppoli in un tale documento, dobbiam dire ciò avvenuto, perchè l'anzidetta Terra nella rubrica del decreto di termine dato dalla Regia Camera a 16. Aprile del 1652., e registrato dallo stesso Consiglier *de Rosa* nel fine della *Consult.* 31., si descrive posseduta in quel tempo non già dal Duca di Monteleone, ma da Orazio Mottola.

Nuova investigazione dell' Avvocato della Certosa, che da se medesima si confuta.

Non ebbe adunque l'Asunto del Consiglier *Giuseppe di Rosa*, 32 quantunque fornito di tante altre circostanze, così nell'una, come nell'altra Causa esito propizio per gli suoi Clienti: e molto meno potendolo sperare l'Avvocato della Certosa in riguardo al Diploma del Re Carlo II., come ben conosce nella presente Causa, per le dimostrazioni, come sovra, da me fatte, si è finalmente ridotto a far una creduta da lui vantaggiosa ritirata. Questa, siccome dissi, consiste in esporre nella *pag.* 44. della menzionata sua allegazione quel, che siegue. *Le Leggi del nostro Regno altro effetto non fanno nascere dalla non fatta registrazione, che la nullità del Privilegio. Dunque al più sarebbe nulla la Grazia del Re Carlo: ma poichè per essa nulla acquistò di nuovo la Certosa, non avendola fatta registrare, nulla perdè.* Con sua buona pace però io gli rispondo, che in vece di svilupparsi dall'intrigo, egli più ci resta. L'aver i Certosini accettato il Diploma del Re Carlo II., con farne anche spedire l'*Esecutoria*, fa sì, che avendo poi contravvenuto

P 2 al

(1) *Fol.* 226., & *a t. proc.* 2. *vol. anni* 1762. Atti seguenti de' ricorsi fatti &c.

al precetto della regiſtrazione, per celare al Fiſco le riſerve nello ſteſso Diploma contenute, ricuſando di riconoſcere quel Sovrano ne' Diritti, e nelle preſtazioni feudali a' medeſimi ingiunte, ſono incorſi in quelle pene, che ho già deſcritte. Nè intanto poſsono punto giovarſi di que' ſuppoſti precedenti Privilegj a quello dell'anzidetto Monarca, anche per la ragione, che riſultano tutti apocrifi, ed inſuſſiſtenti dall'eſame di eſſi fatto, ſpecialmente nel *Cap. I.* di queſta Scrittura: e nell'ipoteſi, che foſse vero il Diploma dell'Imperador Carlo V., queſto, come ivi ho dimoſtrato, niun giovamento alla Certoſa produſſe, non ſolo perchè ſpedito ſi oſserva *in forma communi*, ma anche per ritrovarſi da quel Monarca eſtorto *per falſi ſuggeſtionem*.

CA-

CAPO V.

In cui si dimostra di non sussistere il richiamo di restituzione in integrum *per la incorporazione ordinata colla sentenza degli* 8. *Agosto* 1758. *delle Giuridizioni di seconde Cause Civili, Criminali, e Miste su i menzionati cinque Casali a benefizio della Regia Corte una co' frutti, o sian proventi ritratti, da liquidarsi per rispetto alla quantità, e al tempo. E si appalesa nel punto stesso la Giustizia, che assiste al Regio Fisco, acciò nel rivedersi la detta Sentenza, si rivochi quella parte di essa, con cui restò assoluta la Certosa per le prime Cause della medesima natura; mancando il Fatto, e 'l Dritto in sostenerla.*

POichè a torto si dolgono i Certosini di S. Stefano del Bosco; d' esserli quel Monistero privato colla Sentenza del 1758. delle Giuridizioni di seconde Cause civili, criminali, e miste colla condanna a restituirne parimente i frutti, o sian proventi nel modo già detto nell' epigrafe di questo Capo: nè diversamente a' medesimi rincresce la domanda fiscale su le Giuridizioni di prime istanze; per giustificare una tal mia proposizione, ad oggetto di renderne i medesimi totalmente convinti, mi basterebbe raccordar loro, che nè i Diplomi, su de' quali si appoggiano, nè l' Asilo della prescrizione, a cui egualmente ricorrono, ad essi possan alcun Dritto in ciò somministrare, come ho fin ora sostenuto. Stimo nondimeno, per una maggio-

ranza di ragione in questa Causa, entrar nell' esame di altre particolari circostanze, accompagnandole anche col Diritto, o sia Comune, o sia quello del nostro Regno, giacchè la Storia della polizia così dell' uno, come dell' altro, pone sempre più in chiarissimo aspetto la verità del mio Assunto, niun profitto potendo la Certosa finalmente trarre dalla Carta del Re delle Spagne Carlo II., di cui ho ragionato nel Capo antecedente.

La Giuridizione è una delle supreme Regalie del Principe.

Ma pria di andare innanzi, uopo è di premettere alcune verità, che 2 serviranno di norma su quanto dovrò fondare. La prima si è, che la Giuridizione sovra de' Vassalli, e loro averi è una delle supreme Regalie del Principe talmente inseparabile dal suo Diadema, che se anche ad altri la co[m]unichi, affin di poterla esercitare, non s'intende a' medesimi conceduta, se non con quella subordinazione allo stesso Principe, la quale ne rende compatibile l'esercizio presso di un Privato. Di tutto ciò, che vien insegnato dalla Ragion pubblica, se tra i nostri Autori si ricerca un fedele compendio, può osservarsi quel, che scrisse il celebre Struvio nel suo Trat. *Syntagma Juris feudalis* al cap. 6. *de rebus, in quibus Feudum constituitur &c.*, ove con somma dottrina egli tratta di questo punto ne' suoi Aforismi, e nelle annotazioni formate su i medesimi. La seconda consiste in non doversi porre in controversia nella materia delle Regalie, che sotto le concessioni de' Principi non diconsi comprese giammai senza una speciale dichiarazione de' Concedenti. Onde il celebre Orazio Montano nel suo Trat. *de Regalibus* sotto la parola *Argentaria* al *num.* 5.

Le Regalie non s' intendono giammai accordate senza un espressa concessione, non ostante qualunque clausola pregnante.

3 avvertisce, di esser ciò tanto vero, che quantunque da un Sovrano conceduta a taluno si ritrovasse una Contea, non perciò dir si possa, di essersi accordate al medesimo anche le Regalie. *Concesso Comitatu*, ci fa sentire l' Autore, *Regalia non transire in Concessionarium: & si aliqua Regalia concessa sint, reliqua non dicentur concessa: quia stricte interpretanda est concessio Regalium. Sic Affl. docuit in Constitut.* In locis Demanii *Rubr.* 77. *num.* 6., *& citat Andr. Addit. Regner. Sentin. de Regalib. lib.* 1. *cap.* 5. *num.* 81. *Regalia non transire, etiam ex verbis generalibus, scilicet CUM OMNI JURE, QUOD PRINCEPS IBI HABET) & citat complures D.D. Hæc enim clausula est major, quam clausula CUM JURIBUS, ET PERTINENTIIS SUIS, ob dictionem illam, OMNI: & nihilominus non includit Regalia: multo minus includere debet clausula CUM JURIBUS, ET PERTINENTIIS SUIS. Et bene quidem: quia Regalia sunt specialia Regnantium annexa Coronæ ad decus Reipublicæ, Regner. Sentin. lib.* 1. *cap.* 1. *num.* 14., *& sic sunt majoris Dominii, distincta a cæteris bonis fiscalibus, quia Regi competunt pri-*

privative ad subditos, *Luc. de Penna in L. Quicumque num.* 2. *C. de Fund. Limitroph. lib.* 11.

Le stesse Carte Certosine attribuite al Conte, ed al Duca Ruggiero escludono la Giuridizione, o sia di prime, o di seconde Cause.

Or colla scorta di queste verità mi dica il Difensore della Certosa, dov'è il gravame alla medesima inferito colla divisata Sentenza degli 8. Agosto del 1758., avendo prescritta la incorporazione a pro della Regia Corte della Giuridizione delle seconde Cause civili, criminali, e miste su de' riferiti cinque Casali, colla condanna similmente de' frutti, e proventi da essa ritratti, da doversi liquidare *pro quantitate*, & *tempore*? Se egli vuol ricorrere ai favolosi Privilegj del Conte, e del Duca Ruggiero, da questi, anche nella finta ipotesi, che veri fossero, non potrà ricavarne giovamento alcuno: anzi dall'insegnamento di Orazio Montano, e degli Autori da lui rapportati osserva, quanto parimente sia giusta la domanda del Fisco in non doversi dar luogo alla Sentenza medesima per la Giuridizione di prime cause di ugual natura, accordata alla Certosa. La ragion è molto chiara, mentre non ritrovandosi ne' Diplomi suddetti fatta menzione alcuna di concedersi, nè anche in prima istanza, simili Giuridizioni; non può affatto quella dedursi dalle parole generali, di ritrovarsi quegli averi conceduti *cum juribus*, & *pertinentiis suis*, o da quelle altre contenute nel Diploma del 1094., ivi (1): & *omnibus juribus, quæ ego*, & *Curia mea habere hactenus consuevit*; ovvero dall' espresse finalmente nell'apocrifa Carta dello stesso Conte colla prodigiosa Epoca di due tempi, cioè del 1098., e 1099., ivi: *Et omnia in eadem*, & *de eadem terra facere*, *quæ ego facere potui*, *cum licebat* (2). Tutt'altro queste, e simili clausule dinotar potrebbero, se veri, e non inventati fossero quei Diplomi, che la Giuridizione anzidetta, attente le già descritte, e molto ben fondate Dottrine degli Autori, e specialmente nel caso, in cui ci troviamo, trattandosi di concessioni fatte ad un austero Anacoreta, qual era S.Bruno, ed a' suoi Compagni, che ritrovandosi nel primo fervore di osservanza del rigido loro Istituto, eransi intanati in quell' orrido Diserto della Calabria, per vivere in una perfetta solitudine, sì come ho dimostrato nel Capo precedente, non già per far da'Baroni, ed esercitar Giuridizione su de' Vassalli: onde cesserebbe quella disputa promossa da alcuni D.D., *num*, *concesso Castro*, *censeatur concessa Jurisdictio*. Significherebbero quelle spiegazioni, fin dove l'estension de'Luoghi conceduti giugnesse, e la libera, e piena facoltà conceduta di poter valersi della roba donata, come può farne uso ciascun Privato sovra de'suoi beni, per ragion del Dominio, che di quelli gode. In fatti così,

(1) *Pag.* 103. *della Relazion di Bruno*.
(2) *Pag.* 12. *di detta Relazione*.

così, e non altrimenti rimarrebbe ciò spiegato dal Conte medesimo, atteso che dopo le trascritte parole del sognato Privilegio del 1094. leggiamo immediatamente ivi soggiunto: *Ita ut nemo ibi aliquid, nisi Ecclesia Eremi habeat, sicut & nunc ibi nemo aliquid juris habuit, nisi ego* (1). L'istesso abbiamo dopo quelle altre: *Et omnia in eadem, & de eadem terra facere, quæ ego facere potui, cum licebat*: imperciocchè si prende a giustificare tal proposizione, dicendosi: *Nemini infra has divisas licebit aliquid suum proprium dicere, vel habere, cum omnibus, qui inibi possessiones habebant, voluntarium escambium dederim satis gratum, cui terras, cui denarios, quibusdam verò, quia Villani erant, perpetuas libertates, præter tenimentum tantùm, quod est Matris Ecclesiæ Militensium, & est juxta Gasparrinam* (2).

L'Imperador Federigo II., se non fosse apocrifo il suo Diploma, sarebbe stato il primo a concedere al Monistero di S. Stefano il Banco di Giustizia.

Tra le posteriori Carte poi di conferma, quantunque al pari favolose, come le antecedenti, da' Certosini, secondo dissi nel Capo I., ascritte a' Monarchi di questo Regno, la prima, in cui si comincia a parlare di Giuridizione, sarebbe quella dell' Imperador Federigo II. del 1224. Nella medesima, parlandosi de' Cisterciensi, che allora erano nel Monistero di S. Stefano del Bosco, ritroviam registrato: *Concedimus insuper eisdem Fratribus de Hominibus, & Vassallis eorum habere Bancum justitiæ in omnibus Terris, & Locis tam nostri Demanii, quam aliis ubicumque habuerint incolatum* (3). Da questo finto Diploma, che con mille dimostrazioni tale l'ho manifestato nel cit. *Cap. I.*, siccome nascerebbe, qualora vero fosse, la conferma di quanto finora ho detto, cioè, che in tutte le precedenti Carte di pretese largizioni, e conferme non mai s'incontra parola alcuna di Giuridizione, anche in prima istanza; così dovendo io quì prima confutare il gravame, come sovra, da' Certosini prodotto di restituzione *in integrum* per le seconde Cause, le quali credono ad esso loro appartenere, dico a' medesimi, niun profitto poterne essi trarre in ordine a questo Punto. Ella è Massima comunemente ricevuta per lo Dritto, ed ora non ammette più disputa, ch' essendo la concessione di seconde Cause una special prerogativa, che da' Sovrani non viene a tutti conceduta, si richiede, per ammettersi in beneficio di coloro, che godono della Giuridizione su de' proprj Vassalli, un espressa, ed individuata concessione. Mi arrossirei di ciò fondare con Dottrine: imperocchè sarebbe lo stesso di voler provare, che stando il Sole nel Meriggio, venga la Terra dalla luce adornata. E se

Nella Carta dell' Imperador Federigo II. non si parla di seconde Cause.

La concessione delle seconde Cause dee esser espressa per potersi dire a taluno accordata.

(1) *Pag.* 103. *della Relazione di Bruno.*
(2) *Pag.* 12. *della stessa Relazione.*
(3) *Pag.* 42. *nel fine, e pag.* 43. *della Relazion medesima.*

se la Certosa non rimane da tale mia proposizione persuasa, non la richiamo ad osservare gli anzidetti Autori, i quali trattandosi di Regalie, insegnano di non potersi già mai intender comprese nelle concessioni de' Sovrani, se non solamente, allor quando si faccia special menzione delle medesime; ma le pongo avanti tutti quei DD., che individualmente parlano delle seconde Cause, e con essi il celebre *Giuseppe di Rosa* più volte citato dal suo Avvocato. Questo Giureconsulto nella Lezione 3. de' suoi Preludj feudali, scrivendo ivi in senso di verità, *& non inserviendo causæ* per la difesa di qualche suo Cliente, dopo aver rapportato specialmente al *num.* 3. numero grande di quei Scrittori, che ciò insegnano, chiarissime dal *num.* 4. in poi ne assegna le ragioni, avvertendo, ciò aver luogo, *etiamsi cum omnimoda Jurisdictione, ac mero, & mixto Imperio concessio fiat, ut supra citati tradunt*. Le so in oltre presente lo stile inconcusso de' Tribunali, che guidati da una tal verità, non ammettono i Baroni del Regno a poter far uso della Giuridizione di seconde Cause, senza dimostrarne la concessione espressa: nè in tempo, che il Re Cattolico governava questo Regno, fu altramente a' Magistrati con particolare ordine suo prescritto.

Le Carte del Conte di Arena, e del Re Ferdinando suo Padre sono apocrife.

5 Molto meno può finalmente ricorrere la Certosa di S.Stefano per sostener la sua impresa, alla Carta, che da essa viene attribuita nel 1484. a Ferdinando Conte di Arena, figliuolo naturale del Re Ferdinando I. di Aragona, o all'altra, che ascrive nel 1491. al medesimo Sovrano: mentre coteste Carte, quanto sieno insussistenti, ed apocrife, l'ho già con chiarezza uguale, per così dire, alla luce del Sole dimostrato nel Capo I. dalla *pag.* 81. sino alla *pag.* 92. Riuscirebbe intanto quì di molto tedio il ripeterne le cagioni, come riuscirebbe ugualmente rincrescevole a' Signori, che debbon giudicare in questa Causa, se io di nuovo fondar volessi, che non possano similmente i Certosini di S.Stefano giovarsi, per rispetto a questo punto, del benefizio della prescrizione, non essendo un tale asilo ad esso loro corrispondente, ogni volta che in vece di questo rifugio, il quale altro non dinoterebbe, che un Titolo presunto, han creduto di giustificar le loro idee con Titoli espressi, ma poi scoverti al tutto favolosi. Ciò si rinviene con ragioni molto stabili fondato ne' precedenti Capi, e spezialmente nel Capo II.

Non può far uso l. Certosa di S. Stefano del beneficio della prescrizione.

Ingiusto fu dunque il richiamo della Certosa dalla sentenza per le seconde Cause.

6 Resta dunque fuor d'ogni esitazione, che ingiusto sia il richiamo dalla Certosa prodotto ne' termini di restituzione *in integrum* contra della Sentenza profferita nel 1758., per quella parte della medesima, con cui, sebbene creduto si fosse giusto

il

il possedimento de' cinque Casali presso di quel Monistero, ingiusto nondimeno si riputò il voler godere il medesimo della Giurisdizione delle seconde Cause, o sian civili, o criminali, o miste, col mero, e misto Impero; onde si ordinò l'incorporazione in pro del Regio Fisco una co' frutti, e proventi ritratti da liquidarsi *pro quantitate, & tempore*.

Giusto è il richiamo del Fisco dalla medesima Sentenza, per la Giuridizione delle prime Cause.

Ma che diremo, ed eccoci all'altra parte dell'Assunto fiscale, ma 7 che diremo, ripeto, se dimostrerò, che lo stesso abbiasi nella revisione, che ora pende della Sentenza suddetta, ad ordinare per le prime Cause, o sian civili, o criminali, o miste? Non solamente resterà sempre più confermato, come del tutto insussistente, il gravame proposto dalla Certosa per le seconde Cause; ma si riconoscerà parimente quanto sia di giustizia fornita la domanda del Fisco per le prime. Nella sentenza fu la Giuridizione delle prime Cause, o sian civili, o criminali, o miste, accordata a'Certosini di S.Stefano, sull'appoggio, come io vado a raccorre dalla Sentenza medesima, di essersi allora riputato legittimo il possesso di quei cinque Casali, accompagnato, se non per tutti e cinque dalle concessioni, che i Certosini colle di loro Carte vantavano, almeno dalla durata di più Secoli nel godimento di tutti essi: onde si disse, *Et demum respectu aliorum deductorum, & contentorum in istantia Regii Fisci, ac Relatione magnifici Rationalis D. Joannis Bruno absolvatur Venerabilis Cartusia ab impetitis pro parte Regii Fisci, & Denunciantium* (1). Quindi sul creduto principio di esser legittimo l'acquisto de' cinque Casali, che sono in controversia, si adottò per vera l'opinione di taluni, e la quale prima erasi anche seguita dal Tribunale della stessa Regia Camera presso del *Regg. Revertera* nella *decis.* 391. su la Causa della medesima Certosa col Principe di Squillace, per la Giuridizione de'Casali di *Montauro*, e *Gasparrina*, cioè, *quòd, concesso Castro, censeatur concessa Jurisdictio*. E quantunque in ordine alla Giuridizione criminale, per chiarissime ragioni, come or ora dimostrerò, una tale, ancorchè astratta proposizione, affatto non reggesse; sciolse però, come io suppongo, presso quei Ministri, che giudicarono in detto anno 1758., ogn'intrigo la Grazia del Re Alfonzo I. d'Aragona, al quale replicatasi la supplica di confermare in pro di tutti i Baroni del Regno il mero, e misto Impero, si compiacque il Monarca dichiarare, che aderiva.

Motivi, che spinsero, come si crede, il Tribunale nel 1758. ad assolvere per la Giuridizione di prima istanza la Certosa.

Si dimostra la insussistenza de' motivi anzidetti.

Ma dovendosi ora una tale sentenza rivedere, son sicuro, che 8 la ragion del Fisco sarà presso del Magistrato di tanto peso, onde, esaminando io il suo merito, riconoscerà senza alcuna esitazio- ne

(1) *Fol.* 291., *& a t. in fine Proc.* 1. *Vol. an.* 1751.

ne, di non potersi la divisata Giudicatura in conto alcuno sostenere. Manca in primo luogo la base del legittimo acquisto de' riferiti cinque Casali, come dissi nel Capo I., per l'apocrifa natura specialmente delle concessioni, e nel Capo III.: nè possono i Certosini di S. Stefano giovarsi del beneficio della prescrizione, conforme ho nel Cap. II. esposto. Chi dunque non sarà per avvedersi da queste due premesse, che vada a crollare del tutto la macchina Certosina? Come mai potrà adattarsi la disputa, *An, concesso Castro, censeatur concessa Jurisdictio*, quando si riconosce in niun conto sussistere la concession di quei Casali, nè potersi supplire di essi l'acquisto legittimo col beneficio della prescrizione? Ostacolo poi alcuno non viene questo mio ragionamento a ricevere dalla menzionata decisione del *Revertera*: atteso che per la Giuridizione su de' Casali di Montauro, e Gasparrina, allora contesa dal Principe di Squillace alla Certosa di S. Stefano, punto non cadde alcuna disputa, in tempo di decidere una tal controversia, fu la verità, o insussistenza de' Diplomi, ne' quali leggeasi la donazione di detti due Casali, secondo ho posto in chiaro nel *Cap. I.* alla *pag. 69.*, *e 70.*, e nel *Cap. II.* dalla *pag.* 109. al *num.* 36. fino alla *pag.* 111. *num.* 39. Sicchè entra la Massima, *Quod non fuit discussum, non fuit decisum*.

Non osta la decisione 391. del Revertera.

9 Noi ora siamo in un formale Giudizio di *Petitorio*, in cui principalmente si tratta della verità, o insussistenza delle Carte Certosine: e perciò ben dissi, che volendosi ammettere l'opinione, *quòd, concesso Castro, censeatur concessa Jurisdictio* (sentimento per altro del tutto escluso, come dissi, dal famoso Orazio Montano nel *cit.* luogo cogli Autori, ch' egli rapporta in conferma della sua Dottrina), non ha base, dove poggiarsi nella causa presente, o si voglia attendere la non verità de' Privilegj per rispetto all' acquisto di detti cinque Casali, o si voglia riguardare la solenne circostanza, di non potersi giovare la Certosa del beneficio della prescrizione. Entra dunque più tosto la proposizione, *quòd, usurpato Castro, censeatur quoque usurpata Jurisdictio*. Coteste usurpazioni sono così chiare, che anche le medesime Carte Certosine, foggiate affin di dare ad intendere per giusti i Titoli de' loro pretesi acquisti, le dimostrano, come avviene specialmente per gli due Casali di Spatola, e Serra (Punto essenzialissimo, di cui ho trattato nel Cap. III.).

Giudizio, in cui noi ci troviamo.

10 Nè per gli veri, e legittimi Possessori de' Feudi cammina indistintamente l'opinion di coloro, i quali volendosi attendere, sostennero, *quòd, concesso Castro, censeatur concessa Jurisdictio*, così se riguardasi la regola del Dritto comune, come quella del nostro

Come s'intende la proposizione presso quei, che furon di sentimento, quòd, concesso Castro, censeatur concessa Jurisdictio.

Re-

Regnó . In ordine alla prima, ritroviamo presso de' DD. usata la distinzione , se la Giuridizione sia unita al Castello , di cui si tratta, o separata: imperocchè nel primo caso dicono, che s' intenda conceduta , come annessa, ed accessoria al medesimo Luogo, non così nel secondo; ma vi si richiegga un espressa concessione . Cosi insegnarono *Andrea d'Isernia* nel *Cap. I.* al *num.* 3. *tit. de Capit.*, *qui Cur. vend.*, ed ivi *Bald.* al *num.* 5., *Zas. de feud. p.* 4. *num.* 20., *Vult. lib.* 1. *de feud. cap.* 5. *num.* 5., *Rosent. de Feud. cap.* 5. *concl.* 6., *De Ponte decis. Suprem. Cons. Collat.* 2. *num.* 42., & *sequ.*, *Tap. decis.* 10. *Sac. Cons. num.* 13., ed altri.

Quando, e quale Giuridizione possa dirsi unita, ed annessa ad un Casale, o Terra, che si conceda.

11 Allora però dicesi unita, ed annessa la Giuridizione al Casale, o Terra, che sia, quando in tali Luoghi è stato solito quella esercitarsi per mezzo de' proprj Magistrati ivi addetti dal Padron diretto, non già però da' Magistrati di qualche altro Luogo superiore , a cui la Terra , o il Casale sia subordinato , come spiegano i medesimi Feudisti . Ma poichè a qualunque Castello, o Terra insita suol essere una certa specie di Giurisdizione, che infima si chiama, e la quale anticamente, attento il Diritto comune , esercitavasi da' minori Magistrati , i quali appellavansi Difensori de' Luoghi , e questa consistea nella cognizion delle Cause civili con qualche participazion del misto Impero; Quindi presso di più Autori è corso il sentimento, che una tal spezie di Giuridizione s' intenda compresa nella concession di qualche Terra , o Castello , come quella , che la considerano sempre annessa a' Luoghi medesimi, ed inseparabile da essi. Tale è tra gli altri il sentimento di *Bartolo* nella *L. si quando Cod. de bon. vacant.*, di *Marino Frec.* nel suo Trat. *de Subfeud. lib.* 2. *authorit.* 13. *num.* 8., 9. , e di *Bammac.* nel tit. *Si de Feu. defun. Milit. q.* 7. *num.* 107., & *seq.*

Se anche le concessioni, che si portano fatte a S. Bruno, favolose non fossero, giammai potrebbe dirsi nelle medesime compresa la Giuridizione, o si attenda la volontà del Conte Ruggiero, o di S. Bruno, che si vuole essere stato il Concessionario.

12 Fermiamoci quì per un momento, e fingiamo anche per un momento vere quelle concessioni de' cinque Casali, che i Certosini vantano fatte dal Conte Ruggiero a S. Bruno , le quali io finora ho dimostrato esser per tutto favolose : ed osserviamo , se le presunzioni , che spinsero i suddetti DD. ad insegnare, che abbiasi ad intendere, *Concesso Castro* , parimente conceduta quella Giurisdizione, la quale ne' casi anzidetti han dinotato, sieno applicabili al caso di S. Bruno ? Non ha dubbio , che il sentimento di cotesti Autori presuppone una scambievole volontà del Concedente, e del Concessionario, di tramandarsi a costui col feudo la Giuridizione suddetta, atteso che , cessando questo mutuo volere, va in senso degli stessi DD. a svanire il di loro Assunto, *quia præsumptio cedit veritati* . Non si rende incompatibile nel

Drit-

Dritto, che a taluno si conceda il Feudo, ritenendo il Padrone diretto la Giuridizione sul medesimo, o che ad altra Persona separatamente la conceda.

13 Ciò premesso, domando io, se l'Istituto Certosino, allora di fresco nato, ammettea in quei tempi del suo primo fervore Signorie, ed acquisti di Giuridizioni? La descrizione, che ne fa il *Cluniacense* da me rapportata nel Capo I. alla *pag.*25., *e* 26. ai *num.* 52., *e* 53. ci assicura, che sarebbe un denigrare l'esimia Santità dell'anzidetto Istituto l'ammettere in quel tempo simili stravaganze: nè diversamente ragionar si può, avendosi in considerazione quanto specialmente ho esposto intorno alla rigida Disciplina di questo Patriarca, e de'suoi Compagni nel *Cap. III.* dalla *pag.* 139. *num.* 18. fino alla *pag.*141. Ben si sa, che S. Bruno, e i di lui Seguaci, dopo la partenza di Roma, affin di viver lontani da ogni ambizione degli Uomini, e macerar se medesimi con austera penitenza secondo il di loro proposito, andaronsi ad intanare in quell'Eremo della Calabria, per vivere in una perfetta solitudine tutti a Dio dediti nella contemplazione, ed affatto alieni dagl'intrighi del Mondo. Egli l'istesso Patriarca così ci fa sentire in una sua Lettera scritta a Rodulfo il Verde, Preposito della Chiesa di Rems, esortandolo ad imitare una simile maniera di vivere: *In finibus autem Calabriæ cum Fratribus religiosis, & aliquot bene eruditis Eremum incolo, ab hominum habitatione satis undique remotum*. Poco dopo: *Quam* (contemplationem) *tu frater cariſſime utinam unice diligeres, ut ejus amplexibus fotus divino caleres amore*. Soggiugne poco appresso: *Fuge ergo frater mi, fuge has molestias, & miserias omnes, & transfer te a tempestate huius mundi in tutam, & quietam portus stationem*, come può osservarsi presso di Giovanni Launojo nella sua Differt. *De vera causa secessus Sancti Brunonis in Eremum* al *Cap. I.* coll'Epigrafe I. *Testimonium Sancti Brunonis Cartusianorum Institutoris*.

14 In questo rincontro adunque di fatti così permanenti, e di quanto il medesimo Patriarca S. Bruno col modello del suo rigoroso Istituto esortava al Preposito di Rems, chi può aver lo spirito di affermare, che nel tempo stesso eseguisse questo Fondatore dell'Ordine Certosino tutto l'opposto, o sotto un mantello di affettata eroica Santità proccurasse di andar acquistando Feudi, e Giurisdizioni, per dominare i Vassalli? Dunque bisogna senza dubbio conchiudere, che nè il Conte Ruggiero, sapendo la stabile maniera del vivere di sì ragguardevole Anacoreta per la santimonia, si sarebbe mosso a fargli una tale concessione, tentan-

do di frastornarlo; e molto meno della volontà di S. Bruno sarebbe stato di accettarla, ogni volta che con un tale acquisto, venendosi ad invischiare negli affari del secolo, sarebbesi in quei primi fervori l'Istituto dell'Ordine, di cui era il Fondatore, in un baleno cangiato, passando dalla quiete della solitudine in un tumulto, non potendosi far di meno di sentire quei ricorsi continui, che da' Vassalli si fanno a' Baroni, e l' Eremo si sarebbe mutato in una speciosa Signoria.

Questo, che si è detto, molto più ha luogo per la Giuridizione criminale.

Che avremmo poi a dire per rispetto alla Giuridizione crimi- 15 nale, ed al mero Impero, se gli affari di questa indole, venendo, attento il Dritto comune, spediti da' maggiori Magistrati, cioè da' Presidi delle Provincie, non solean perciò tali Regalie venir comprese anche in pro di Persone laiche, ed abili ad esercitarla, allora quando si rinvenisse fatta la concession di un Castello, o di altro Luogo a taluna di esse: giacchè non trattavasi di Dritti annessi a' Luoghi medesimi, e 'l solito costume non era, che, pria di concedersi, venissero esercitate simili facoltà da' proprj Magistrati degli stessi Luoghi conceduti, come avvertisce Andrea d'Isernia nel *tit. Quæ sint Regalia* sotto la parola *Potestas constituendorum Magistratuum*. Quindi 'l celebre Struvio *Syntagmate Juris Feudalis cap. 6. de rebus, in quibus Feud. constit.* nella sua annotazione all' Aforismo 18. *num. 4. Sed quæritur*, ci avvertisce, *an in genere, Castro, e. g., in feudum dato cum jurisdictione, intelligatur quoque concessa Jurisdictio superior? Quod negandum: licet enim Jurisdictionis appellatio, præsertim secundum usum hodiernum, videatur esse generalis, quia tamen singularis illa species Jurisdictionis, scilicet criminalis, ob magis graves, & arduas, quas continet, causas, specialem requirit concessionem, Conf. Arist. 4. Pol. 14., ideo Jurisdictionis appellatione in dubio solum videtur concessa inferior.*

Si esamina su ciò il Dritto Civile.

Si esamina la pulizia delle Leggi del nostro Regno.

Non altrimenti si osservava, per l'antica sua pulizia, anche nel Regno 16 nostro: atteso che, quantunque in vece di quei minori Magistrati, i quali, attento il Dritto comune, chiamavansi Difensori de' Luoghi, per esser destinati ad esercitar ne' medesimi la infima Giuridizione, si fossero i Bajuli situati, conforme insegna il lodato *Andrea d'Isernia* nella Costit. *Officiorum*, e fosse stata maggiore la di loro Giuridizione, secondo lo stesso Autore ci addita nella Costit. *Locorum Bajuli*, non solo conoscendo delle Cause civili, ma anche de' furti minimi, de' danni dati, de' pesi, e delle misure, ed altre cause più leggiere, giusta l'avviso del Re Guglielmo in detta Costit., e nell'altra *Ad Officium Bajulorum*, ed era presso di essi l'esercizio del misto Impero, siccome dichiarasi nella Costit. *Magistri Camerarii*; nulladimeno a rispetto delle cause criminali, e

che

che apparteneansi al mero Impero, non era di essi la ispezione, ma de' Giustizieri. Di ciò tratta la Costit. di Federigo *Justitiarii nomen*, *& normam* sotto il *tit. de Officio Justitiariatus*. Furon costoro in luogo de' Presidi delle Provincie costituiti, su di che abbiamo due altre Costituzioni del Regno, l'una, che comincia *Justitiarii per Provincias*, e l'altra *Præsides*.

Onde nè anche per sogno poteasi imprendere, *quòd*, *concesso* 17 *Castro*, *censeretur concessa Jurisdictio criminalis cum mero Imperio*, secondo l'insegnamento di *Afflitto* nella Costit. del Regno, *Ea quæ ad speciale decus* al *num.* 17., *e* 19., il che vien parimente riferito da *Bammac.* nel *Cap. in generali tit. Si de Feu. defun. Milit. conten. fuer. inter Dom.*, *& Agnat. num.* 111. Intanto l'Imperador Federigo, tutto ciò contestando nell' accennata sua *Costit.*, *Ea*, *quæ ad speciale decus*, punisce colla pubblicazione delle loro Terre quei Prelati, Conti, Baroni, ed altri, che ardissero di esercitare il mero Imperio sovra de' proprj Vassalli. *Ea*, *quæ ad speciale decus*, *& merum Imperium Celsitudinis nostræ spectare noscuntur*, *per præsumptiones illicitas volumus a nemine usurpari*. *Hoc igitur piæ nostræ Majestatis edicto*, *in perpetuum valituro*, *firmiter inhibemus Prælatis Ecclesiarum*, *Comitibus*, *Baronibus*, *& Militibus*, *Locorum Universitatibus*, *ne Justitiaritatus Officium in Terris suis exercere audeant*, *vel gerendum alicui demandare*. *Sed Magistris Justitiariis*, *ab Excellentia nostra statutis*, *intendant*. *Contra præsentem autem prohibitionem nostri culminis satagentes*, *tam statuentes Justitiarios*, *quam statutos*, *totius Terræ suæ publicatione mulctamus*.

L' Imperador Federigo II., vietando a' Baroni nel Regno nostro di esercitare il mero Impero, dichiarò esser usurpazioni quelle, che si commetteano in ordine a ciò presso di taluni, i quali credevano avere tale Dritto.

Fu tanto generale questa Costituzione, che nel suo *tit.* leggiamo: 18 *Quòd nullus Prælatus*, *Comes*, *Baro officium Justitiarii gerat*. Laonde il celebre feudista *Giuseppe di Rosa* nella lezione 2. de' suoi preludj feudali al *num.* 15., mosso non già da passione contratta in difendere qualche suo Cliente, ma da quello spirito di ragione, che lo guidava in così dover insegnare dalla Cattedra, ci avvertisce. *Et hinc patet vera ratio ejusdem Constitutionis*, Ea, quæ ad decus, *dum prohibuit*, *ne Barones exercerent merum Imperium : non enim fuit novi juris inductiva*, *nec Barones privavit mero Imperio*, *quasi illud antea habuissent; sed declaravit illos nunquam habuisse*, *& prohibuit*, *ne illud usurparent*, *ut patet ex verbis*, *quibus utitur*, *ibi*: Per præsumptiones illicitas volumus a nemine usurpari. *Usurpabant verò*, *ex quo illis concessum dici non poterat*, *tamquam Castris*, *seu locis concessis non cohærens*. *Idcirco ij*, *qui scripserunt*, *concesso Castro*, *censeri etiam concessum merum Imperium*, *& Jurisdictionem criminalem*, *si quidem sunt Doctores exteri*, *qui loquuntur de*

La serenissima Casa di Aragona fu quella, che cominciò indistintamente a concedere la Giuridizione criminale, e 'l mero Impero a' Feudatarj.

iure communi, accipiendi sunt juxta superiorem distinctionem, quando scilicet criminalis Jurisdictio Castro cohaeret. Si vero sunt Regnicolae nostri, ut sunt Reg. de Ponte d. decis. 2., Reg. Tappia d. decis. 10., & alii supra citati, intelligendi sunt de concessionibus factis post tempora Regum de Serenissima Domo Aragonia, qui ceperunt Jurisdictionem criminalem, & merum Imperium Baronibus indistincte communicare.

Vengano quì dunque i Certosini, e riflettano, se possa aversi più 19 l'ardire d'intraprendere, che quel Banco di giustizia, il quale si finge conceduto dall'Imperador Federigo II. al Monistero di S. Stefano coll'apocrifo Diploma del 1224., allora che veniva da Cistercienси abitato (1), contener potesse più della semplice Giuridizione, che nel Regno veniva da' Bajuli esercitata, se vera fosse la concessione suddetta? Già, come abbiamo osservato, fu tanto lontano cotesto Principe dal voler permettere, che i Possessori de' Luoghi, o fossero Ecclesiastici, o Secolari, esercitar potessero la Giuridizion criminale col mero Impero, che anzi chiamando usurpazioni di tali Regalie simili pretensioni, le quali forse presso alcuni de'medesimi annidate si ritrovavano, espressamente proibisce nella cit. Costit. *Ea, quae ad speciale decus*, di potersi in avvenire far uso da esso loro di un tale esercizio, sotto la pena della pubblicazione delle Terre dagli stessi possedute. Reca intanto a me della maraviglia, come il dotto Avvocato della Certosa, per isfuggire questo colpo, abbia creduto poter sostenere, che sotto 'l Banco di giustizia, il quale si legge di aver l'Imperador Federigo II. conceduto, dovesse venir compresa la Giuridizion criminale, come una specie contenuta nel genere. Io per me, con sua buona pace, gli rispondo, che non ha base, ove poggiarsi una tal proposizione, ancorchè per un momento si volesse ammettere per vero il suddetto Diploma.

Che intese l' Imperador Federigo II. di accordare al Monistero di S. Stefano del Bosco, concedendogli il Banco di Giustizia.

Non ha luogo la interpetrazione dell'Avvocato della Certosa, e perchè.

Io accordo al Difensore de' Certosini, nè posso porre in disputa, 20 che sotto 'l Genere di Giustizia possano venir comprese le Giuridizioni così delle Cause civili, come delle criminali, e miste: ma che Federigo, in concedendo il Banco di giustizia, avesse tutto inteso di comprendere, questo è quello, che gli nego, così per la chiara intenzione, e volontà di quel Sovrano nella menzionata Costituzione in aver prescritto, che da niuno de' Possessori si potesse esercitare il mero Impero, onde, anche se fossimo nel dubbio, dovrebbe tal sua figurata concessione ricever la spiega dalla medesima sua Legge solennemen-

(1) *Pag. 42., e 43. della Relazion di Bruno.*

mente promulgata, come finalmente, perchè Banco di giustizia si chiama ancora quello, in cui il Giudice abbia la limitata facoltà di esercitare la sola Giuridizione civile. Basta, che si eserciti qualunque benchè limitata Giuridizione da un Giudice in qualche Luogo, per dirsi, che abbia il Banco di giustizia. *Bancus*, ci avvertisce il Dufresne, *etiam obtinuit in Italia pro Foro, aut Tribunali Judicum:* Banco, Seggio del Giudice, *Tribunal. Extant enim plures Sententiæ, seu Judicata aliquot Judicum Cumarum, & aliarum Urbium in Italia in veteri Regesto Cameræ computorum Parisiens. quæ sic clauduntur: Lecta, lata . . . & pronunciata fuit hæc sententia . . . per D. Potestatem . . . sedentem in Banco pro Tribunali an. 1386. Alia an. 1365. Lata, & in his scriptis sententialiter pronuntiata fuit ista sententia per Dom. Potestatem sedentem in Palatio communis Novariæ ad Bancum juris solitum &c.*

Banco di Giustizia si chiama quel Luogo, in cui da un Giudice, o sia Magistrato si esercita Giuridizione, benchè limitata in quanto all'indole delle cause.

21 Ma, affinchè resti totalmente ravveduto il degno Difensore de' Certosini, che questo nome di Banco di giustizia siesi applicato anche alla Giuridizion Bajulare, legga il Diploma del Re Carlo I. d'Angiò ricavato dal suo Registro nel Reale Archivio della Zecca, indirizzato *Magistro Procuratori, & Portulano Calabriæ* sul punto della liquidazione delle rendite della Terra di Squillace, di Soverato, e Satriano, ed ivi riscontrerà, che tra 'l altro venga annoverata *Bajulatio cum Banco justitiæ* (1). E verso il fine, parlandosi di detta Terra di Soverato, abbiamo le seguenti parole: *Tempore vero factæ inquisitionis valebant membra Bajulationis ipsius Terræ Suberati quantitatem subscriptam, videlicet Bancus justitiæ uncias quinque, olivæ uncias decem &c.* (2).

Banco di Giustizia si appella anche la Giuridizion Bajulare.

22 Fu così gelosa la Giuridizione criminale col mero Imperio non solo presso l'Imperador Federigo II., motivo per cui nè pubblicò la divisata penale Costituzione, ma anche presso de' successivi Regnanti, dimodochè ritroviamo in un Privilegio del Re Carlo I. d'Angiò dell'anno 1269., nè pure aver voluto in ciò dispensare a pro di Carlo II. di lui figlio nella Concessione, che gli fece del Principato di Salerno con tanti Luoghi, e Terre in quello descritti. *Retentis insuper nobis* (son le parole del Diploma) *Causis criminalibus, pro quibus corporalis pœna mortis videlicet, vel amissionis membrorum, aut exilii debebit inferri in omnibus, & singulis Terris, & Locis ipsis*. E solo, per un particolare onore, e dignità dello stesso figlio, n'eccettuò la Città di Salerno, che volendola per suoi particolari fini politici con un

La Giuridizion criminale col mero Imperio non solo fu guardata con somma gelosia dall' Imperador Federigo II., ma anche da' successivi Regnanti.

(1) *Fol. 140. Proc. 2. Vol. an. 1762. Atti seg.*
(2) *Fol. 141. a t. in fine d. Proc.*

un maggior riguardo a colui subordinata, permise il poter nella medesima esercitare col mero Imperio la suddetta Giuridizione: *Excepto in Salerno, quam Civitatem sibi concessimus cum Stratigoria Civitatis ipsius, exercenda ibidem, prout exerceri hactenus consuevit* (1).

Nè diversamente si condusse Filippo figlio del menzionato Carlo 23 II., allora quando conceder volle a sua Moglie, durante la di lei vita, la Terra, o sia Castello di Genosa, e i Casali appellati la Terza, e Girofalco del suo Principato di Taranto: poichè l'intera Giuridizion criminale fu ritenuta, come leggesi nel Diploma di conferma fatto da Carlo II. di Angiò nel 1308. su la stessa concessione (2).

Il Re Alfonso I. d'Aragona fu quello, che cominciò a concedere il mero Impero.

Quindi molto bene avvertisce al nostro proposito il menzionato 24 *Giuseppe di Rosa* nell' additata lezione 2. de' suoi Preludj feudali al *cit. num.*15., *e* 16.: *Idcirco ij, qui scripserunt, concesso Castro, censeri etiam concessum merum Imperium, & Jurisdictionem criminalem, si quidem sunt DD. exteri, qui loquuntur de jure communi, accipiendi sunt juxta superiorem distinctionem, quando scilicet criminalis Jurisdictio Castro cohæret: si vero sunt Regnicolæ nostri, ut sunt Reg. de Ponte d. decis.*2., *Reg. Tapp. d. decis.* 10., *& alii supra citati, intelligendi sunt de concessionibus factis post tempora Regum de Serenissima Domo Aragonia, qui ceperunt Jurisdictionem Criminalem, & merum Imperium Baronibus indistincte communicare. Alphonsus etenim I. cepit concedere Baronibus merum Imperium, ut bene cum Afflicto in Constit.* Contigit 13. *notabili, & Grammat. in vot.* 28. *observavit D. Reg. Fab. Galeota in decis. ad controv.* 53. *art.* 3. *nu.*22., *& seq.* Ed in vero tra i Capitoli delle Grazie concedute alla Città di Napoli dal Re Alfonso I. nel 1442. ritroviamo, che al Capitolo 9., in cui si chiedea la conferma a tutti i Baroni del mero, e misto Impero, quantunque si fosse da cotesto Sovrano la prima volta rescritto: *Placet Regiæ Majestati, observari facere Privilegia Jurisdictionum concessarum*; tuttavolta però successivamente, a nuove richieste de' Feudatarj, si compiacque di aderire ad una tal domanda, come ritroviamo registrato ne' medesimi Capitoli colle seguenti parole: *Item super capitulo, per eos sub dicto* 28. *die Februarii oblato, ubi per eosdem supplicatum fuerat de confirmatione meri, & misti Imperii omnium Baronum, dicta Regia Majestas, non obstante prima decretatione facta secunda Martii, respondit, & decrevit simpliciter*, quod placebat.

Capitoli dell' anzidetto Principe.

Dal

(1) *Fol.* 327. *ad* 331. *Proc.* 7. *Vol. an.* 1751.
(2) *Fol.* 332. *ad* 334. *eod. Proc.*

Dalle cose esaminate non adattabili si riscontrano i motivi, su de' quali si appoggiò la decisione 391. del Revertera.

25 Dal contesto di quanto ho premesso, siccome non adattabili si ravvisano di essere stati quei motivi, che spinsero nell'anno 1542. il Magistrato della Regia Camera nella *decis.391.* del *Revertera* a giudicar per la Giuridizione civile, criminale, e mista col mero, e misto Impero a pro della Certosa per gli due Casali appellati *Montauro*, e *Gasparrina*, appoggiandosi all'opinione, *Quòd, concesso Castro, censeatur concessa Jurisdictio*, quandochè nè il Conte Ruggiero, fingendosi vero il suo Diploma, allora non posto allo scrutinio per riguardo alla concessione di detti due Casali, aver potea sentimento di concedere a S.Bruno, come abbiam veduto, alcuna Giuridizione, e molto meno l'istesso Patriarca di accettarla: nè l'Imperador Federigo II., creduto da quei Ministri il *Barbarossa*, volendosi per un momento ammettere vera la sua Carta, che nè anche cadde in esame, col Banco di Giustizia conceduto, avrebbe avuto idea di accordare la Giuridizion criminale: così rendesi insussistente del pari la Sentenza del 1748., lasciando a beneficio della Certosa la Giuridizione di prime Cause civili, criminali, e miste, col mero, e misto Impero su de' cinque Casali, che sono in quistione. Anche nella finta ipotesi di esser vere le Carte Certosine, avrebbesi dovuto riflettere, che la Bajulare Giuridizione, la quale soltanto poteasi, e non altra, desumere dal Privilegio di Federigo, e la Criminale col mero Imperio, che solamente aver potea qualche apparenza di appoggio sul descritto secondo Capitolo del Re Alfonso I. di Aragona, almeno dir più non si poteano de' Certosini di S. Stefano per essere unitamente co' medesimi Luoghi da quelle decaduti, attenta la inosservanza delle condizioni, e riserbe apposte dal Monarca delle Spagne Carlo II. nel suo Diploma di conferma, seguita, come vantano i Certosini, nel *1666.*: il che ho dimostrato nel Capo IV.

Si esprimono i motivi, per gli quali non regge la Sentenza del 1758., in accordare la Giuridizione di prime cause col mero, e misto Impero alla Certosa, quando ordinar doveasi la incorporazione a pro della Regia Corte anche de' Luoghi, su de' quali tal Regalia si esercita dalla Certosa medesima.

26 In oltre doveasi considerare, che il Capitolo del Re Alfonso I., nell'aver confermato generalmente il mero Imperio a tutti i Baroni del Regno, non era applicabile a favore della Certosa per due potentissime ragioni, ancorchè non si fosse poi contravvenuto alle leggi prescritte dal Re Carlo II. nell'anzidetto suo Diploma del *1666.* La prima si è, che la menzionata Conferma del mero, e misto Imperio fatta dal Re Alfonso I. a' Baroni del Regno, non potea, nè può chiamarsi effettivamente tale, ogni volta che prima di essa non godeasi il mero Imperio, conforme dichiarato avea l'Imperador Federigo II. nella sua Costituzione *Ea, quæ ad speciale decus*, con imporre la pena della pubblicazion della Terra a chi avrebbe in appresso quello esercitato. Nè la osservanza, che riconosciamo presso agli altri Regnanti, dopo di cotesto Sovrano fu in ordine a ciò diversa: del che mi ritrovo

aver

aver già additato gli esempj . Fu dunque in realtà una novella Grazia, che non avendola il Re Alfonso I. d'Aragona antecedentemente, come quì si è dimostrato, voluta concedere, finalmente, importunato, si mosse ad accordare a'Baroni medesimi. Onde, per la costante Massima del Dritto si ha da intendere *in feudum* la riferita Concessione. Intanto ben dissi, che il Capitolo grazioso di cotesto Sovrano non fosse applicabile per la Certosa di S. Stefano, la quale ha sostenuto, e tuttavia con maraviglioso coraggio sostiene, che la Giuridizione civile, criminale, e mista col mero, e misto Impero sieno presso alla medesima per concessione in *allodio*; avendo preteso ciò di fondare, specialmente coi Diplomi del Conte di Arena, e del Re Ferdinando I. di Aragona: le quali Carte, siccome ho dimostrato nel Capo I., e quì ho di nuovo accennato, contengono una sfacciata impostura tessuta dal famoso Architetto di esse.

27 La seconda ragione, per cui si dimostra non adattabile il Capitolo del Re Alfonso alla presente Causa, consiste nell' esser molto chiaro, che la volontà del Sovrano, in concedere la detta Grazia, intese indirizzar la medesima a'veri, e legittimi Baroni del Regno, non già a coloro, i quali per usurpazioni prima fatte, si ritrovassero nel possedimento di Terre, Casali, o altri Luoghi con Vassallaggio, siccome si avvera nel caso nostro. Ed eccomi nella necessità di quì ripetere quello, che brevemente ho anche accennato nel principio di questo Capo. Tutte le Carte Certosine, delle quali ha creduto far uso in questa Causa il Monistero di S. Stefano del Bosco, per sostenere in suo pro il godimento di quei Luoghi, che sono in controversia, e delle contese Giuridizioni, si ravvisano certamente apocrife, e di niuna sussistenza (il che si è fondato nel Capo I. di questa mia Scrittura, e ne' Capi appresso, come l'occasion ha portato trattarsi delle medesime). Nè può giovarsi la Certosa del benefizio della prescrizione, per le ragioni, che mi ritrovo aver esposte nel Capo II.: anzi per quello, che si appartiene a' Casali di Spatola, e Serra ho manifestato nel Capo III., che se anche si volessero attendere le Carte anzidette, chiarissima risulta la usurpazione degli stessi due Casali, e della Giuridizione su di quel Vassallaggio. Sicchè ognuno ben vede, che cadendo tutta la macchina della difesa de' Certosini, così per gli Luoghi da esso loro posseduti, come per le Giuridizioni su de' medesimi, doveasi con detta Sentenza del 1758. ordinar la incorporazione a pro del Regio Fisco non solo della Giuridizione, quantunque di prime Cause, col mero, e misto Impero, ma anche de' Luoghi medesimi, colla condanna di tutti i frutti, ed

emo-

emolumenti ritratti. Nè punto ostacolo alcuno, come dissi, farebbe il Diploma di conferma del Re Carlo II.: imperciocchè, ammettendosi per vero, questo è quel Diploma, che, secondo dimostrai nel Capo IV., rende la Certosa di S. Stefano anche decaduta dal possesso di tali Averi, come quella, da cui essendosi prima accettate le leggi, e riserbe prescritte da cotesto Monarca nello stesso Diploma, per averne chiesta, ed ottenuta l' *Esecutoria* in questo Regno; si determinò poi di non voler soggiacere ai precetti del medesimo Sovrano, occultandone anche al Fisco la notizia, col non aver adempito a far registrare quel Privilegio, nè fra l'anno stabilito dal Re, nè in appresso ne' Quinternioni della Regia Camera della Sommaria. Attende dunque il Fisco quanto ha, come sovra, fondato, ora che dee rivedersi la Sentenza, di cui trattiamo, dalla somma integrità, e dottrina de' Signori, che debbono in questa Causa giudicare.

CAPO VI.

In cui si fonda non doversi deferire al richiamo di restituzione in integrum, *prodotto dalla Certosa, anche per gli Corpi giuridizionali di Zecca, Portolania, Catapania, Scannaggio, Bagliva, Piazza, e Dogana su i rammentati cinque Casali, per ritrovarsene ordinata colla sentenza degli* 8. *Agosto* 1758. *la incorporazione coi frutti raccolti dal giorno della domanda seguita nell' anno* 1751. *in beneficio della Regia Corte: anzi che abbiasi nella revision di detta sentenza ad ordinare non già dal* 1751. *la condanna de' frutti, ma dal tempo, in cui furono tali corpi usurpati.*

Motivi, sovra de' quali appoggia la Certosa il suo richiamo dalla Sentenza degli 8. Agosto 1758.

1 PRetende la Certosa di S. Stefano evitare questo colpo colla solita cantilena de' Diplomi, che vanta conseguiti, come avvertisce il magnifico Razionale D. Giovanni Bruno nella Conclusione di sua Relazione (1), lusingandosi la medesima ciò fondare, per riguardo de' Casali di Spatola, e Serra, su la pretesa Carta dell' Imperador Federigo II., ivi: *Concedimus itaque, & confirmamus ipsi Monasterio in perpetuum Eremum, in quo situm est Monasterium ipsum cum omnibus rationibus, tenimentis, & pertinentiis suis, & Casale Spatulæ cum cultura, quæ dicitur de Murruni* (2), oltre il Banco della Giustizia, che nella Carta medesima si legge conceduto. Suppone di vantaggio avvalorar tale sua idea

(1) *Pag.* 186. *della Relazion di Bruno.*
(2) *Pag.* 39. *della stessa Relazione.*

idea col sognato Diploma del Conte Ruggiero del 1093., dove, facendosi menzione del luogo di solitudine, prescelto da S. Bruno, e Compagni tra Stilo, ed Arena, s'incontrano le seguenti parole: *Hunc ergo Locum, & omnia undique adjacentia in spatium unius leugæ Deo, & Beatæ Mariæ, ac ipsis, eorumque successoribus in proprietatem, sicut nostra fuerunt, sub omni immunitate, atque libertate donavimus &c., ut nullus &c.* (1).

2 Per quanto si appartiene poi al Casale di Bivongi, riferisce l'istesso Razionale, allegarsi dalla Certosa il Privilegio dal P. Manfredi Certosino trascritto nella sua Opera, ed attribuito al Conte medesimo nel 1094., in cui parlandosi della concessione, che si pretende fatta a S. Bruno del Monistero di S. Maria di Arsafia, e dei due Casali appellati *Vinci*, e *Bivongi &c.*, si leggono poi queste parole: *Hæc omnia prænominata loca dono, & concedo pro eadem Ecclesia in dotem &c. cum omnibus rationibus, aquarum decursibus &c. Mineris æris, & ferri, & omnium metallorum, pascuis, & omnibus juribus, quæ Ego, et Curia mea habere hactenus consuevit, ita, ut nemo ibi aliquid, nisi Ecclesia Eremi, habeat, sicut et nunc ibi nemo aliquid juris habuit, nisi Ego* (2).

3 E per rispetto a' Casali di Montauro, e Gasparrina dice il Razionale Bruno (3), fondarsi la Certosa al prodigioso Diploma, per le due date di tempo, del Conte medesimo, cioè del 1098., e del 1099., in dove leggesi: *Cum omnibus pertinentiis eorumdem, sicut hic divisa apparebunt, videlicet a Terra Coxari, quæ est prope Crucem Curiati, et descendit inde ad tres Fontes, & sicut descendit Vallonus ec.*, ed indi, *Omnia enim ec.*, siccome osservasi dal tenore dello stesso Diploma (4).

Si risponde alle opposizioni Certosine.

4 A buon conto quì ripete la Certosa di S. Stefano quelle medesime espressive de' suoi favolosi Privilegj, delle quali ha fatto uso, per sostenere in suo beneficio le Giuridizioni di prime, e seconde Cause civili, criminali, e miste col mero, e misto Impero, come ho dimostrato nel Capo antecedente dal *num.* 2. fino, e per tutto il *num.* 3. dalla pag. 174. a 176. Sicchè basta, per confutar i suoi argomenti, rileggere ne' medesimi numeri quanto ivi da me si è risposto. Solo quì mi conviene ripetere; per conferma del mio Assunto, quel, che ci lasciò scritto il Giureconsulto *Orazio Montano* nel Tratt. *de Regalibus*, sotto la parola *Argentariæ*. *Concesso Comitatu*, egli colla profonda sua dottrina insegna, *Regalia non transire in Concessionarium; & si aliqua Regalia concessa sint, reli-*

Le Regalie non s' intendono mai a taluno accordate senza una espressa Concessione: anzi il ritrovarsene alcune concedute, non è pruova per la concessione dell' altre.

(1) *Pag.* 5. *num.* 4., *e pag.* 6., *e* 7. *di detta Relazione*.
(2) *Pag.* 102. *num.* 37., *e pag.* 103. *della menzionata Relazione*.
(3) *D. pag.* 186. *della citata Relazione*.
(4) *Pag.* 11., *e* 12. *della Relazione medesima*.

reliqua non dicentur concessa : quia stricte interpretanda est concessio Regalium. Sic Affl. docuit in Constitut. IN LOCIS DEMANII *Rubr. 77. num. 6., & citat Andr. Addit Regner. Sentin. de Regalib. lib. 1. cap. 5. num. 81., Regalia non transire, etiam ex verbis generalibus, scilicet* CUM OMNI JURE, QUOD PRINCEPS IBI HABET *: & citat complures D.D. Hæc enim clausula est major, quam clausula* CUM JURIBUS, ET PERTINENTIIS SUIS*, ob dictionem illam,* OMNI*: & nihilominus non includit Regalia: Multo minus includere debet clausula* CUM JURIBUS, ET PERTINENTIIS SUIS*. Et bene quidem: quia Regalia sunt specialia Regnantium annexa Coronæ ad decus Reipublicæ, Regner. Sentin. lib. 1. cap. 1. num. 14., & sic sunt majoris Dominii, distincta a cæteris bonis fiscalibus: quia Regi competunt privative ad subditos, Luc. de Penna in L. Quicumque num. 2. C. de Fund. Limitroph. lib. 11.*

Le trascritte parole de' Diplomi, se anche veri fossero, non potrebbero comprendere gli anzidetti Corpi Giurisdizionali.

5 Questo solo insegnamento, che per verità può chiamarsi la regola, con cui debbono guidarsi i Magistrati nel decidere sulla materia delle Regalie, allora che sorge la disputa sovra le concessioni delle medesime, basterebbe ad ismentire le doglienze de' Certosini, i quali sostengono non esser giusta la incorporazione ordinata coll'anzidetta Sentenza del 1758. de' riferiti corpi Giuridizionali a pro del Regio Fisco: e ciò anche nella finta ipotesi, che veri fossero i Diplomi, su de' quali, per le trascritte parole ne' medesimi contenute, si sono lusingati di poterne dare ad intendere il legittimo acquisto. Non è al certo taluno de' Corpi suddetti specificato nelle riferite Carte Certosine: sicchè non possono sottintendersi nelle suddette parole generali, come insegnano i rammentati Autori.

Non osterebbe al Fisco per tali Corpi il ritrovarsi conceduto il Banco di Giustizia nel Diploma di Federigo del 1224., se non fosse apocrifo.

Celebre esposizione, che fa il Consigliere Giuseppe di Rosa in conferma.

6 Nè la concessione del Banco di Giustizia, qualora vero fosse il Diploma dell' Imperador Federigo II. del 1224., avrebbe che fare colle narrate Regalie. Sentasi di grazia ciò, che su di tal proposito magistralmente ci ha lasciato scritto il Consiglier *Giuseppe di Rosa* nella Lezione 4., e 5. de' suoi Preludj feudali, in occasion d'introdursi a parlare della Portolania, e del Dritto de' pesi, e misure, cioè, se tai corpi s'intendano compresi in una qualche general concessione. Sottopone all' esame questo punto per ciò, che si appartiene ai pesi, e misure nella Lezione 4.: e distinguendo i rami di cotesto Corpo giuridizionale tra quei, che sono della privativa ispezione del Sovrano, e gli altri, che può ai suoi Sudditi comunicare, dopochè ci narra l'antica Pulizia del nostro Regno sin dai Re Normanni, per rispetto agli Officiali, che venivano destinati all'esercizio di una tal Regalia, volgendosi a risolvere indi il quesito, conchiude nel *num. 56., e 57.*,

Quod

Quòd hoc jus signandi pondera, & mensuras, & exigendi diritus pro signatura, nullo modo Baronibus concessum videri potest, quantumvis illis Jurisdictio civilis, aut criminalis cum mero, & mixto Imperio concessa sit: tum quia hoc jus, ut audistis, ad Magistros Rationales Regiæ Siclæ, tamquam Ministros Patrimonii, & ad Camerarios, sive Secretos ab ipsis constitutos, uti administratores redituum Regalium pertinebat, in quorum locum nullo modo dici potest, Barones successisse, & licet communiter dicatur, Barones in locum Bajulorum successisse (parla quì l'Autore di quei Bajuli, ch'eran destinati ad esercitare ne' Luoghi del Regio Demanio quella Giurisdizione, di cui ho parlato nel Capo antecedente), *quod nec minus est omnino verum, ut alibi tractabimus, fuit quoad Jurisdictionem, non vero quoad administrationem, sive curam Jurium Regiæ Curiæ, quæ Bajulis non ex natura proprii officii, sed ex locatione, vel commissione Camerariorum committebatur, quam poterant etiam aliis locare, vel committere, ut patet ex constitutione* Magistri Camerarii *in fine*; *tum quia* (ed ecco la ragion, che assorbisce) *hoc Jus non pertinet ad exercitium Jurisdictionis, vel Imperii, sed est jus Regale distinctum, quod reducitur ad Regale vectigalium: ideoque sub concessione Jurisdictionis, sive civilis, sive criminalis, & Imperii non comprehenditur, sicuti nec alia jura Regalia, Regiæ Curiæ debita, sub concessione Jurisdictionis, vel Imperii concessa dici possunt.*

Ed uniformandosi 'l detto Consiglier *Giuseppe di Rosa* colla regola 7 fondata da *Orazio Montano*, da me sopra trascritta, soggiugne: *Est enim concors omnium D.D. Sententia, sub concessione Castri cum Jurisdictione, & Imperio Regalia non venire, nisi specifice exprimantur*. E rapportando per pruova le autorità, *etiam*, son sue parole, *si dictum sit CUM OMNIMODA JURISDICTIONE, ET CUM OMNIBUS PERTINENTIIS, Afflict. in cap. un. Quæ sint Regalia verbo* Flumina *num.* 7., *Rosental. d. Concl.* 14., *Sixtin. Regner. de Regal. lib.*1. *cap.* 5. *num.* 92., *& seq., Bammacar. d. quæst.* 14., *qui alios referunt; cum pertinentiarum appellatione Regalia non veniant: imo, etiamsi dictum sit, CUM OMNI JURE, QUOD IBI CONCEDENS HABET, adhuc Regalia non veniunt, nisi exprimatur, Boss. de Regal. num.*27., *Roland. cit. consf.*42. *num.* 8. *lib.*2., *Natta consf.* 435. *num.* 26., *Reg. Tapp., qui alios refert in L. fin. par.* 1. *de Const. Princ. cap.* 2. *num.* 33., *Sixtin. d. cap.*5. *num.*81., *late Bammacar. d. cap.*14., *& Rosental. d. concl.* 14., *ubi infinitos affert, QUIA REGALIA NON COHÆRENT LOCO, SED PRINCIPI INHÆRENT, & probat Text. in Cap. Per translationem de Offic. Deleg.*

 Cre-

Niun giovamento possono trarre i Certosini dalla spiega, che successivamente fa il Consigliero Giuseppe di Rosa, *e perchè*.

Crederei, che dovrebbe ciò bastare a' Certosini di S. Stefano, af-
8 fin di ravvedersi, che supponendosi per un momento vere le di loro Carte, che chiamano Diplomi di concessioni ottenute, non sieno in istato di sperare la rivoca della Sentenza del 1758. per quella parte di essa, con cui si è ordinata la incorporazione di tutti gli anzidetti corpi Giuridizionali: anzi, che trovandosi nella medesima ordinata la condanna per gli frutti, ed emolumenti da essi raccolti fin dal tempo della Dinunzia, abbiasi in ciò a riformare; mentre la restituzione de' frutti, ed emolumenti deesi prescrivere fin dal giorno dell' usurpazione de' Corpi medesimi. Ma io, per essere con essi più cortese, non voglio tralasciare di esprimere quello, che l' istesso *Giuseppe di Rosa* nella detta lezione 4. al *num.*58. entra successivamente ad esaminare, non ostante l' insegnamento di *Orazio Montano* nel divisato luogo del suo Trat. *de Regalibus*.

Avea il *Montano* assolutamente fondato, *Concesso Comitatu, Regalia non*
9 *transire in Concessionarium: & si aliqua Regalia concessa sint, reliqua non dicentur concessa, quia strictè interpretanda est concessio Regalium* col di più da lui avvertito, come sovra: volle nondimeno il Consiglier *de Rosa* nel *cit. num.*58. con qualche dolcezza entrar in simile discettazione, ma nel seguente modo: *Quid autem, quando in concessione sunt expressa quædam Regalia, & postea adjiciuntur clausulæ generales? Et tunc*, ripiglia col dire, *licèt D.D. dicant, venire alia etiam Regalia, ut patet ex Bammacar., Sixtin., Rosental., & aliis, locis supra citatis; nihilominus est advertendum ad tria: primò, ut clausulæ generales debeant poni in dispositiva concessionis, alioquin nihil operarentur: secundò, ut non sufficiat dicere CUM OMNIBUS ALIIS PERTINENTIIS, ET INTEGRO STATU, quia hæc verba non augent concessionem, nisi circa expressa: sed oportet dicere, quod CONCEDUNTUR OMNIA, ET QUÆCUMQUE ALIA JURA, QUÆ IBI CONCEDENS HABET, NULLO PENITUS RESERVATO: tertiò, quòd ex vi horum verborum non continentur omnia Regalia, sed similia tantùm Regalibus expressis, vel illis minora, quæ tamen sunt ejusdem speciei Regalium concessorum, non autem diversa. Ita ex Afflict., Rolan., Natt., Roman., Peregrin., & aliis bene declarat Sixtin. d. cap.5. num. 86., & seq., & Andr. Kinchen. de Saxonico non provocandi jure, & Privilegio cap. 5. num. 31.*

Qual profitto adunque potrebbero i Certosini trarre da queste spie-
10 ghe, e limitazioni di *Giuseppe di Rosa* fondate nell' autorità de' Scrittori da lui allegati? Certamente niun giovamento dalle medesime sarebbero in istato di ricavare; poichè da' loro favolo-

si Di-

si Diplomi, nella finta ipotesi, che tali non fossero, niun particolare Corpo giuridizionale si ravviserebbe conceduto della stessa specie di quei, che sono in esame nel presente. Capo. *In Regalibus enim*, avvertisce l'istesso *Giuseppe di Rosa* nel fine del cit. *num.* 58., *de una specie ad aliam inferri non potest*, *Rolan. consf.* 1. *num.* 17., *Zasius consf.* 16. *num.* 64. *lib.* 2. *Ex quo vides* (prende a dire nel *num.* 59. il *de Rosa* nel suo caso del Dritto de' pesi, e misure), *non bene locutum esse Regentem Capyc. Latr. Consult.* 2., *& alios supra relatos, qui volebant, concessa Jurisdictione cum Banco Justitiæ, merp, mixtoque Imperio, quod certe de Regalibus est, & additis postea clausulis generalibus, ET CUM OMNIBUS ALIIS JURIBUS, venire hoc jus ponderum, & mensurarum: illa enim verba, ET CUM OMNIBUS ALIIS JURIBUS, poterunt quidem importare concessionem Regalium ejusdem speciei, quæ scilicet ad Jurisdictionem pertinent, non autem, quæ ad commodum, & utilitatem Principis, ut est Regale vectigalium, sub quo hoc jus ponderum, & mensurarum continetur. Licet enim Jurisdictio, & Imperium sint de Regalibus, non tamen sunt de iis, quæ ad Principis utilitatem, & pro Republica sustinenda deputata sunt, prout sunt alia jura pecuniaria ad Regiam Curiam spectantia. Jurisdictio enim, & Imperium per se ad solam subditorum gubernationem diriguntur, imo sunt communicabilia aliis absque eo, quod propterea illa Princeps amittat. Cum enim Princeps Jurisdictionem, & Imperium communicat aliis, non propterea ipse amittit: semper enim in eo remanet major potestas, & imperium, imo sunt necessario communicabilia, ob publicum Reipublicæ bonum: Non enim Princeps per se, sed per suos Ministros illa debet, & solet exercere, nec posset solus id facere. Jura vero pecuniaria omnino sunt diversa. Nam illa Princeps non potest communicare, quin ipse amittat, & semper communicantur cum Reipublicæ detrimento, uti tradunt D.D. in cap. Intellecto de jurejur. Ideoque de una specie ad aliam inferri non potest, ut proinde clausulæ generales in hoc nihil possint operari, nisi aliud ex forma verborum Privilegii appareret, quæ essent in casu occurrenti diligenter inspicienda.*

Si confuta con maestria dall' Autore il sentimento di Capecelatro, e di altri.

11 Passando poi questo Scrittore nella Lezione 5. ad esaminare, *An in generali concessione veniat jus Portulaniæ*, parla egli in primo luogo della Portolania per Mare sino al *num.* 28., e, per quanto sino a detto luogo pone in aspetto, *nihil igitur*, conchiude, *in hac Portulania Maris Barones, absque speciali concessione, prætendere possunt*:

12 Indi discorre l'Autore della Portolania per terra dal *num.* 29. fino al fine della medesima Lezione, ed avvertisce egli nel principio

 che

Lo stesso insegna il Consigliere Giuseppe di Rosa, *trattando del Corpo giuridizionale della Portolania.*

che questa consiste, *præsertim circa vias, & loca publica, ne ab aliis occupentur, neve in eis aliquid fiat, quod publico usui officiat, vel illa deteriora reddat, aut Privatis noceat: quod Officium perquam necessarium in Republica est. Etenim, ut bene advertit Mastrill. de Magistr. lib. 3. cap. 10. num. 274. debet Princeps, aut supremus Magistratus curare, ut in Republica inter Magistratus minores sint, qui viarum publicarum curam habeant.*

Descrive l'istesso Consiglier di *Rosa* la pulizia fin dal tempo de'Romani, che si riscontra usata in ordine a'Magistrati, i quali ebbero di mano in mano l'ispezione di quanto si appartenea ad un tale Officio: ma poi ci fa sentire nel *n.* 40., *Cæterum postea, ut supra quoque diximus, ceperunt Principes quædam ex iis, quæ usui publico prius erant deputata, & in nullius bonis esse dicebantur, peculiari quodam modo sibi appropriare sub nomine Regalium, sive Demaniorum Coronæ, inter quæ vias, & loca publica etiam connumerarunt, ut in tit. Quæ sint Regalia. Idcirco viæ, & loca publica non amplius, tanquam sub sola Principis protectione, sed tanquam quid illis reservatum, & de Principis Demanio considerata sunt, illorumque curam Princeps suscepit; & quod prius populare erat, proprium fecit, cepitque prohibere, ne quid in eis fiat, pœnas a contravenientibus exigendo, item & facultatem in casibus licitis ædificandi in eis concedere, diritus pro ea exigendo, quos in proprii Ærarii commodum applicavit: & hoc non amplius Judicibus ordinariis, ut antea, sed iis Officialibus commisit, qui aliorum Regalium curam gerunt.*

13

Quindi avvertisce, che nel Regno nostro, avendo l'Imperador Federigo istituito l'Officio di Maestro Proccuratore, o sia Portolano, con incaricarlo di custodire tutt'i Demanj, ed altre Regalie della Corona, cominciò il Mastro Portulano a conoscere di queste cose, ed invigilare, acciò le vie, e i Luoghi pubblici non si occupassero, condannando quei, che contravvenivano, e riscuotendo le pene a benefizio del Principe, come riflette il *Reggente Rovito* nella Pramm. 6. al tit. *Ne quid in loco publico*. E quantunque ciò dovesse intendersi delle vie pubbliche, poichè le medesime sono propriamente tra le Regalie, non così le vie, e i luoghi pubblici dentro della Città, coforme avvertiscono gli Autori dallo stesso *Giuseppe di Rosa* citati nel *num.* 41., dicendosi tali vie, e luoghi pubblici esser nel patrimonio della medesima Città; nulladimeno cominciò il Maestro Portulano ad intromettersi a poco a poco anche in questo: *Et hoc duplici ratione*, soggiugne lo stesso *Giuseppe di Rosa* nel *num.* 42. *Primò, quia licet illæ sint in patrimonio Civitatis, nihilominus adhuc sunt*

14

sub

sub Principis protectione, qui illarum curam gerit: imo potest, ut diximus, dare licentiam ædificandi in illis, & illas Privatis concedere. Ideoque potuit Portulanus a Principe constitutus illorum custodiam suscipere, & procurare, ne a Privatis occuparentur, & contravenientes mulctare. Secundo vero, quia licet hæc cura antiquitus ad Magistratus municipales ipsius Civitatis pertineret, id erat, quia tunc bi Magistratus municipales habebant exercitium Jurisdictionis, & mixti Imperii, ut supra diximus, sine quo non potuissent vias, & loca publica custodire, demoliendo ea, quæ publicum ipsarum usum impediebant, & contrafacientes mulctando. Cum vero in Regno omnis Magistratuum municipalium Jurisdictio sublata fuerit, & ad Regios Officiales translata per Constitut. Regni, Cum satis; *binc factum est, ut hæc locorum, & viarum publicarum custodia, & procuratio etiam intra Civitatem ad Magistrum Portulanum a Rege, pro tuitione horum locorum publicorum, constitutum transivit.*

Se poi l'opera, che si fa in qualche luogo pubblico, portando detri-
15 mento al pubblico uso, lo rechi anche talvolta ai Privati, e benchè ciò non sembrerebbe di essere principalmente dell' ispezione del Portolano, in quanto al provvedere su l'indennità de'Privati medesimi, appartenendosi per Diritto comune all' Interdetto del Pretore; tuttavia avvertisce l'istesso *Giuseppe di Rosa* nel *n.* 43., *e* 44., *Cum unum idemque opus esset, de quo cognosci deberet, an publico usui, & Privatis noceret; de una eademque re diversi Iudices cognoscerent contra* tit. C. de quibus rebus ad eundem Judicem eatur; *inde factum est, ut Magistro Portulano quoque commissum sit inspicere, an opus in publico loco positum, nedum publico usui, sed etiam Privatis præjudicium aliquod inferret, & uniuscujusque damno prospicere, ut propria omnis circa hanc rem cognitio ad Magistrum Portulanum spectet: nec alii Iudices se intromittant, nisi tantum Regia Camera in casu gravaminis. Cum enim Magistri Portulani officium ad Regalium conservationem fuerit introductum, Regiæ Cameræ subordinatum fuit. Itaque Magistri Portulani Officium consistit in cura viarum, & locorum publicorum, sive intra, sive extra Civitates, & Oppida, prohibendo, ne occuparentur, neve in iis opus aliquod fiat, quod vel usui publico, vel Privatorum juribus præjudicium afferat.*

E dopo aver spiegate le altre prerogative dell' Officio anzidetto, con-
16 chiude il Consiglier di *Rosa* nel *num.* 45.: *Ex dictis, Domini, apparet, hanc Portulaniam per terram nullo modo spectare ad Barones, absque speciali concessione, licet illis omnis Iurisdictio cum mero, & mixto Imperio concessa sit.*

Non han che fare la Giuridizione, il mero, e 'l misto Impero, co-

 gli

Il lazione certa a pro del Fisco dalle cose premesse.

17 gli altri Dritti, e Regalie del Principe, e specialmente con quei Dritti, che si appartengono *ad Regale Vectigalium*, siccome avvertisce il menzionato *Giuseppe di Rosa* in occasion del Corpo Giuridizionale della Zecca de' pesi, e delle misure, come ho quì rapportato al *num. 6.*, *e 9.* E se il Corpo della Portolania di Terra *prius populare erat*, secondo insegna questo Autore, le di cui parole ho trascritto al *num. 12.*, il Principe nondimeno *proprium fecit*. Onde dal Popolo essendo immediatamente a lui passato, esigendo la pena, e i diritti, *quos in proprii Ærarii commodum applicavit*, non è chi possa lusingarsi aver alcuna ragione su di questo medesimo Corpo, senza dimostrare di averne avuta una speciale concessione, appunto come si richiede in tutti gli altri Corpi giuridizionali, che si appartengono *ad Regale Vectigalium*, e i quali non mai si possono dir compresi sotto la Giuridizione col mero, e misto Impero a' Baroni accordata per lo governo de' Vassalli, attente le incontrastabili ragioni da me addotte nel *cit. num. 9.* colla dottrina di *Giuseppe di Rosa*.

I Certosini, vedendosi convinti dalla ragione pe' Corpi giuridizionali, cercano ricovero sotto della Platea, e della Prescrizione.

Rimanendo convinti i Certosini da quanto il menzionato Consi-
18 glier *Giuseppe di Rosa* nell' additate due Lezioni 4., e 5. de' suoi Preludj feudali ha esposto, di non potere sperare Giudicatura ad essi favorevole per ciascuno de'Corpi giuridizionali, de' quali colla Sentenza del 1758. si ritrova ordinata l'incorporazione a beneficio del Regio Fisco: mentre, se anche vere fossero le di loro Carte de' Privilegj, non potrebbero mai, e poi mai intendersi compresi nella generalità delle Concessioni descritte nelle Carte medesime; ricorrono finalmente alla rammentata Platea formata, com' essi vantano, dal Dottor Niccolangelo de Amectis, ed all' Asilo della prescrizione, credendo coll' una, e coll'altro ritrovar in ordine a questo punto soccorso. Or io ad un tale passo appunto stava i medesimi aspettando, che giugnessero. Per quanto si appartiene alla Platea, fondai già con chiare dimostrazioni nel Capo II. di questa mia Scrittura dalla *pag. 116.* al *num. 51.* sino alla *pag. 123.*, che un tale preteso documento, se fosse vero, e legittimo, avrebbe potuto giovare alla Certosa di S. Stefano in un Giudizio di semplice *Possessorio*, non già nel presente Giudizio di *Petitorio*, in cui ci ritroviamo, là dove i Titoli de' pretesi acquisti venendo in esame, doveasi, come si dee attendere la validità, o insussistenza de' medesimi: ma per quello, che dal contesto de' Fatti comparisce, non si possa alla medesima prestar fede alcuna, se anche fossimo ne' termini di semplice *Possessorio* per la prodigiosa apocrifa sua natura ivi contestata.

Risposta generale, che si dà in primo luogo a' Certosini per la Platea.

Ma io, per farla brieve, come suol dirsi, voglio questa volta

re-

19 restringermi a quella sola Particola di tale Platea, da cui suppongono i Certosini nascere in di loro favore le pruove dell' acquisto legittimo de' menzionati Corpi giuridizionali, che sono in controversia. Bisogna però, che essi mi dicano, se essendo cinque i Casali, sovra de' quali sono in possesso de' Corpi suddetti, debba io attendere una tale Particola, come trovasi descritta in una Fede contenuta nella Relazione del su Razionale Spada, e rapportata dal Razionale D. Giovanni Bruno (1), ovvero come si legge registrata nel documento di tal Platea esibito negli atti, e su di cui si formò la Perizia, conforme ho anche avvertito nel detto Capo II. dal *num.* 56. della *pag.* 119. fino, e per tutto il *num.* 62. della *pag.* 122., e 123. Se mi rispondono, doversi attendere quella Particola, di cui fece uso il Razionale Spada, questa contiene di possedere il Monistero, secondo costava da'Privilegj antichi, e moderni, da testimonj, confession de' Vassalli, ed altre legittime Scritture, tutti e cinque i Casali col Banco della Giustizia, cognizione di prime, e seconde Cause, mero, e misto Impero, *cum Vassallis, Vassallorumque reditibus, ET OMNIBUS ALIIS IURIBUS, ET IURISDICTIONIBUS TEMPORALIBUS, ET SPIRITUALIBUS, EMOLUMENTIS, ET PRÆROGATIVIS, ET CUM PLENITUDINE POTESTATIS SUPER DICTIS CASALIBUS, ET VASSALLIS*. Or, volendosi da tali parole generali desumere l'acquisto, e 'l possesso degli anzidetti particolari Corpi giuridizionali, io son costretto rispondere a'medesimi, che una tal Particola di Platea sia manifestamente apocrifa, e falsa. Il motivo evidente si è, poichè dovendo esser uno l'original Documento della Platea, non dovrebbe questa copia, o sia fede, in cui si trascrivono le parole della Particola di essa, esser contraria, com'è, all' altra Particola di Platea, della quale si sono gli stessi Certosini valuti nella presente Causa, chiedendone, come dissi, il confronto col preteso Originale da esso loro esibito, e la Perizia: su di che furon esauditi. In questa non si fa parola alcuna de' Casali appellati *Bivongi*, *Montauro*, e *Gasparrina*, che sono tre de' cinque dalla Certosa posseduti; ma semplicemente si parla de' soli due Casali *Spatola*, e *Serra*. E ravvisandosi nella medesima, in quanto al suo tenore, una positiva diversità da quello si legge nella precedente Particola, di cui abbiamo ragionato; ci si osserva in oltre farsi parola non in termini generali, come nell' altra osservammo, ma con distinzione di più particolari Corpi giuridizionali, che si descrivono a pro di quel Monistero ne' riferiti due Casali: *Cum Bajulationi-*

Si confuta in secondo luogo la Platea secondo lo stesso suo tenore, non solo per gli diversi aspetti, che in una causa più, che in un altra si è pensato darle, ma anche per lo esposto nella medesima, o si attenda l' una, o l'altra Particola di essa ne' Processi esibita.

bus

(1) *Pag.* 93. *num.* 29., e *pag.* 94. *della Relazion di Bruno*.

bus (son le parole), *Catapaniis*, *Scandagiis*, *Dohanis : sed in Casale Serræ Scandagium tantùm non extat &c.*, *& cum omnibus aliis juribus*, *jurisdictionibus temporalibus*, *&c. spiritualibus*, *emolumentis*, *& prerogativis &c.* (1).

Se poi mi si dirà, che di questa Particola di Platea, di cui si 20 chiese, e si ottenne per parte della Certosa il confronto colla Perizia, debbasi tener ragione in questa Causa, e non dell'altra, come sovra trascritta; oltrechè una tal proposizione viene senza dubbio a confermare la falsità, come dissi, dell' antecedente altra particola: onde non rimane più controversia sul punto di non appartenersi alla Certosa di S.Stefano alcun Corpo giuridizionale sovra de' riferiti tre Casali chiamati Bivongi, Montauro, e Gasparrina, anzi sempre più si riconosce la non verità della Concessione de' Casali medesimi, già bastantemente fondata nel Capo I., resta per altro principio senza alcuna esitazione anche smentita questa seconda Particola della Platea, quantunque usasse un parlar più gastigato, riducendosi a due soli Casali, cioè *Spatola*, e *Serra*.

Il motivo di tal mio ragionare nasce dall' esser certa, conforme ho 21 dimostrato nel Capo III., la usurpazione di detti due Casali, anche attenti i Diplomi, su de' quali si è creduto dalla Certosa radicare di essi l'acquisto. Sicchè mentisce indubitatamente quel Niccolangelo de Amectis, se pur vero sia, che ne fu l' Autore, allora quando vuol dare ad intendere in detta Particola quanto io qui trascrivo: *Item dictum Monasterium tenet*, *& possidet in sui Dominio*, *& potestate*, *prout nobis constat legitime per Privilegia*, *& Instrumenta antiqua*, *& moderna*, *& per Testes*, *& per confessionem Vassallorum*, *& alias legitimas Scripturas*, *& ab antiquissimis temporibus tenuit*, *& possedit*, *& usque ad præsens possidet duo Casalia sita*, *& posita intus dictum tenimentum superius confinatum*, *unum nuncupatum* la Serra, *aliud nominatum* Spatula *cum infrascriptis Vassallis*, *quorum nomina*, *& cognomina inferius describuntur*, *cum Banco justitiæ*, *cum cognitione primarum*, *& secundarum causarum omnium criminalium*, *civilium*, *& mistarum*, *cum plena Jurisdictione*, *cum mero*, *& misto Imperio*, *& gladii potestate*, *& criminis clandestini cognitione*, *cum potestate singulis annis creandi Capitaneos*, *&c. Assessores*, *cum Officio Actuariorum in dictis duobus Casalibus Serræ*, *& Spatulæ*, *CUM BAIULATIONIBUS*, *CATAPANIIS*, *SCANDAGIIS*, *DOHANIS* (*sed in Casale Serræ Scandagium tantum non extat*), *cum compositionibus*, *& pænis corporalibus*, *& pecuniariis*, *de jure impositis contra facinorosos*, *cum Vassallis*, *Vassallorumque*

(1) *Pag. 67. verso il fine*, *e pag. 68. della Relazion di Bruno*.

que reditibus, ET CUM OMNIBUS ALIIS JURIBUS, JURISDICTIONIBUS TEMPORALIBUS, ET SPIRITUALIBUS, EMOLUMENTIS, ET PRÆROGATIVIS &c. (1).

22 Si può dare più ridicola descrizione? E da quali fonti cotesto Fabro della Platea ottenuto avea le giustificazioni di tanti Dominj, e Dritti, quanti egli, per rispetto a' Casali di Spatola, e Serra, a pro de' Certosini di S. Stefano descrive? Meglio per lui sarebbe stato, affin di non incontrar il suo detto la taccia di una sfacciata impostura, lasciare il tutto sepolto nel silenzio, quando, per l'avidità del lucro, che sperava dalle sue fatiche, non avea il coraggio di attribuire il tutto da esso descritto a quella usurpazione, da me già dimostrata in detto Capo III., per quanto si appartiene alla concessione di detti due Casali, e nel Capo V. a riguardo della Giuridizione di prime, e seconde cause, mero, e misto Impero. Quali, di grazia, poteano essere quei legittimi Privilegj antichi, e moderni, donde gli costavano, secondo egli esprime in detta Particola di Platea, le anzidette Concessioni? Quali furono i documenti della stessa condizione, e qualità, ch' egli millanta in ordine al peso della pruova: sicchè lo spinsero senza alcuna esitazione a dichiarare di possedersi legittimamente da quel Monistero i suddetti due Casali *cum Bajulationibus*, *Catapaniis*, *Scandagiis*, *Dohanis &c.*, *& cum omnibus aliis Juribus*, *Jurisdictionibus*, *temporalibus*, *& spiritualibus &c.*, quando anche nella finta ipotesi di esser legittimo l'acquisto di detti due Casali, e degli altri tre, e di esser altresì vero sotto di tali acquisti, e concessioni il comprendersi la concession della Giuridizione col mero, e misto Impero, non mai si potrebbe lo stesso dire per le Regalie di altri particolari Corpi giuridizionali? Per Dritto è indubitata la Massima in questa materia, che senza un espressa special menzione di tali Corpi non possono dirsi contenuti nelle Concessioni generali, ancorchè fornite di clausole pregnanti, siccome ho antecedentemente posto in chiaro. Ben dissi adunque, che ne' termini anche di un Giudizio di semplice *Possessorio* a nulla giovar potrebbe ai Certosini di S. Stefano la Platea, incontrando tanti ostacoli, quanti fin ora ho descritti, e che insieme uniti riducono il tutto ad una solenne usurpazione.

La usurpazione già detta si conferma colla Storia di quanto avvenne in questo Regno per

23 In fatti la conferma di quanto ho detto, si riconosce coll' esempio avvenuto nel Dritto della Zecca de' pesi, e delle misure, uno de' Corpi giuridizionali, de' quali colla Sentenza del 1758. fu ordinata la

(1) *D. pag. 67. verso il fine, e pag. 68. della medesima Relazione.*

per lo Dritto della Zecca de' pesi, e delle misure.

la incorporazione (1). Ci fa memoria del fatto il magnifico Razionale D. Giovanni Bruno nella conclusione di sua Relazione (2) narrando quel, che avvenne in virtù delle Prammatiche II., e III. *De ponderibus, & mensuris*, pubblicate nell'anno 1609. Dalle medesime si rileva, che quantunque la rendita di un tale Corpo recasse di frutto annui ducati settantamila alla Regia Corte; l'estorsioni però, che praticavano i Commessarj deputati dal Tribunale della Regia Zecca, essendosi rese intolerabili, spinsero il Sovrano di quel tempo ad ordinarne l'abolizione, restando solo per la Città di Napoli, e pe' suoi Casali. Prescrisse nondimeno, che per potersi fare il *rimpiazzo* dell' anzidetta rendita, si vendessero le Zecche de' pesi, e delle misure alle altre Università del Regno, o a' Particolari. Varie Università furon quelle, che fecero compera di un tale Corpo giuridizionale: ma per le rimanenti restò non venduto. Onde si prese l'espediente di darlo in amministrazione alle Università medesime a ragione di grana venticinque, e cavallo uno, e mezzo a Fuoco: che poi nella situazion del Regno del 1612., secondo avvertisce l'istesso D. Giovanni Bruno, furon caricate per detta imposizione, o sia amministrazione. Quindi, riconosciutasi da lui ne' libri del Real Patrimonio la detta situazione del Regno del 1612., e specialmente nel libro di quella per la Provincia di Calabria ultra, in esso ritrovò ne' fogli, che addita, non solamente i rammentati due Casali *Spatola*, e *Serra*, ma anche i tre altri sovra descritti, caricati per detto Corpo nel modo, che siegue, cioè

Spatola, e Serra per fuochi 219. *fol.* 160.
Per la Zecca deve ———————— annui ducati 55. 2 ½
Bivongi per fuochi numero 124. *fol.* 11. deve, *ut supra* ———————— annui ducati 31. 15 ½
Gasparrina per fuochi numero 84. *fol.* 61. deve, *ut supra* ———————— annui ducati 21. 10 ½
Montauro per fuochi numero 100. *fol.* 87. deve, *ut supra* ———————— annui ducati 25. 12 ½

Sono ann. duc. 132.2.1 ½

Ciò premesso, fa il Razionala D. Giovanni Bruno così il suo ragionamento: *Prima del 1609. il suddetto Corpo giuridizionale di Zecca di pesi, e misure in dette cinque Terre era* penes Curiam: *la medesima Regia Corte ne ordina la vendita: non si ritrova a vendere, e lo dà in amministrazione all' istesse Uni-*

24

(1) *Fol.* 291. *a t. Proc.* 1. *Vol. an.* 1751.
(2) *Pag.* 188. *fino alla pag.* 190. *della Relazion di Bruno.*

versità, le quali ne portarono il peso fino all' anno 1648., *tempo in cui furono abolite tutte le quattordici Imposizioni, e furono imposti li carlini* 42. *a Fuoco. Come dunque si può dire, che la Zecca de' pesi, e misure fu compresa nelle citate concessioni, nelle quali se ne dovea fare espressa menzione, altrimenti* vetitum est Baronibus, & aliis Curiis, licet Regiis in ea procedere, *come si rileva dalla addizione alla rubrica* 8. de jure mensuræ *nelli Riti della Camera rapportati da Cesare Nicola Pisani nelli Riti primo, e secondo pag.* 390. *Onde crederei, senon erro, potersi con giustizia condannare la Real Certosa al pagamento del prezzo, suo interesse, e Tassa decorsa, ed in avvenire non solo per detto corpo giuridizionale di Zecca, ma anco degli altri di sovra riferiti, cioè Bagliva, Portolania, Catapania, Scannaggio, Piazza, e Dogana, per li quali milita l'istessa ragione, da quel tempo, che V.S., ed il Tribunale stimerà, mentre per la sola Zecca si vede l'usurpazione dal primo Settembre* 1648. *in avanti* (1).

Così opinò il Razionale D. Gio: Bruno a rispetto della condanna, 25 che pose in aspetto di dover soggiacere la Certosa, dopo aver egli dilucidato coi descritti altri fatti sempre più la usurpazion del Corpo della Zecca, e con essa anche additata l'altra de' restanti Corpi giuridizionali, che sono in contesa. Ma il Tribunale stimò giusto, e proprio di ordinarne la incorporazione in benefizio della Regia Corte con la detta Sentenza indi seguita nel 1758.

I Certosini medesimi hanno per lo passato riputata la Platea, come una favola in quanto ai particolari Corpi giuridizionali, che in questo Capo VI. si combattono.

Nè doveasi altrimenti decidere, giacchè oltre a quanto si è finora 26 dimostrato, mi nasce un altra riflessione, ed è quella, che i Certosini medesimi ne' tempi a noi rimoti ebbero per una favola quello, che si contiene nella menzionata Platea per rispetto ai divisati Corpi giuridizionali, o si attenda quella Particola di essa, che riguardando tutti e cinque i Casali (2), non hanno avuto lo spirito anche i moderni Religiosi di quel Monistero di farne uso, conforme dissi, nel presente Giudizio, in cui ci troviamo, o sia l'altra, che parla soltanto de' due Casali *Spatola*, e *Serra* (3). Fra i Corpi giuridizionali, che verrebbero in detta Platea generalmente compresi, senza dubbio sarebbe quello della Zecca de' pesi, e delle misure, che al presente cogli altri la Certosa contende al Fisco, dolendosi della sentenza del 1758. All'incontro, essendo stato sempre posseduto questo Corpo dalla Regia Corte, quindi in occasion delle riferite due Prammatiche sotto il tit. *de ponderi-*

(1) *D. pag.* 189. *nel fine, e pag.* 190. *della stessa Relazione.*
(2) *Pag.* 93. *num.* 29., *e pag.* 94. *della Relazion di Bruno.*
(3) *Pag.* 67. *verso il fine, e pag.* 68. *della medesima Relazione.*

deribus, & *mensuris* del *1609.* ritroviamo successivamente nella situazione del Regno del *1612.* caricati in pro della stessa Regia Corte tutti e cinque i Casali suddetti per la contribuzione, come sovra, della di loro rata, e 'l peso della quale continuò fino all' anno 1648.: e pur ciò non ostante di nulla si dolsero allora i Certosini.

Di grazia, se ne sarebbero stati quei Religiosi colle mani alla cin-
27 tola nel *1612.*, osservando detti cinque Casali caricati, e tassati per detto Corpo di Zecca de' pesi, e delle misure a beneficio della Regia Corte, con farsene a proporzion del numero de' fuochi di ciascun di essi il pagamento alla medesima, qualora fosse stato proprio di quel Monistero il suddetto Corpo, contentandosi di rimanerne spogliato? Sarebbero al certo ricorsi, e adducendo quella redintegrazione, e Platea de' beni, e Dritti giuridizionali, che ora si vanta esser seguita nel 1534. precedente ordine dell' Imperador Carlo V., avrebbero chiesto, di non esser privati di un tale Diritto: nè avrebbero tollerato, in pregiudizio del proprio Monistero, di restar privi della rendita di tale Corpo fino al 1648., sempre e quando non fosse stata una mera invenzione quanto per detti particolari Corpi giuridizionali si ritrovava in detta Platea a loro pro descritto: e ciò almeno pe' due Casali di Spatola, e Serra, secondo quella Particola di Platea, di cui han fatto uso nella presente Causa. Stiedero essi però in silenzio: onde dobbiam conchiudere, che effettivamente falsa era l' anzidetta descrizione nella Platea contenuta.

La condanna de' frutti, ed emolumenti ritratti da' Corpi Giuridizionali contenuta nella Sentenza, dee correre dal giorno della usurpazione de' Corpi medesimi.

Ma poichè nel detto anno 1648. furono dalla Regia Corte abo-
28 lite tutte le quattordici Imposizioni, tra le quali era quella della Zecca, e furono imposti i carlini 42. a fuoco, si colse allora il tempo di usurparsi anche il Corpo suddetto della Zecca. E se per una tale usurpazione il Razionale D. Giovanni Bruno addita il principio dal dì 1. Settembre 1648. in appresso, rimettendosi in quanto all' origine dell' usurpazione degli altri Corpi, nella stessa Platea compresi, a quel, che avrebbe stimato il Tribunale; io quì conchiudo, che debba almeno quest' altra considerarsi dal 1533., o 1534. in poi: mentre sotto di questa Epoca da' Certosini si vanta formata la stessa Platea. Sicchè la condanna per rispetto ai frutti, ed emolumenti finora dalla Certosa raccolti, se per ciò, che riflette al Corpo giuridizionale della Zecca, considero di giustizia, che in grado di revisione di detta Sentenza del 1758. abbiasi la medesima a riformare, ogni volta che le sue rendite riscosse debbonsi dal giorno della usurpazione di questo Corpo; ugualmente sarà giusto, che per gli altri Corpi giuridizionali già descritti

sia

sia obbligata la Certosa restituire al Regio Fisco que' frutti, ed emolumenti raccolti almeno dal tempo, in cui si porta formata la Platea suddetta per tutti e cinque i Casali, o si attenda l'una, o l'altra Particola di essa, che si riferiscono ad un medesimo tempo del 1533. nel 1534. (1).

Si ripete quì la insussistenza delle Carte Certosine per le Concessioni, e Conferme de' Luoghi sovra de' quali si sono usurpati i particolari Corpi giurisdizionali.

29 Resta sempre più la Giustizia del mio Assunto dimostrata, qualora si voglia porre mente a quanto si è da me situato in chiarissimo aspetto ne' Capi I., III., e IV. di questa mia Scrittura. Se il tutto regge a martello, come abbiam veduto in ordine ai divisati corpi Giuridizionali, ancorchè si volessero per un momento considerar, come vere le Concessioni de' Luoghi, sovra de' quali si sono usurpati, e della Giuridizione col mero, e misto Impero, che si pretende accordata, non potendosi dire già mai gli altri Corpi giuridizionali nelle medesime compresi: atteso che, trattandosi di Regalie, richiesta si sarebbe una speciale, ed espressa Concessione de' Corpi stessi, che sono in disputa, nulla suffragando a' Certosini di S. Stefano, per gli motivi già esposti, anche quella Platea, di cui si è creduto far tanta pompa; che diremo, quando le Concessioni de' Luoghi, che sono in controversia, e le Conferme sono tutte apocrife, ed insussistenti anche in quanto alla pretesa Giuridizione, ed in istato da non poterne ricevere giovamento alcuno la Certosa, quantunque ammetter si volessero le Carte attribuite all'Imperador Carlo V. nel 1530., ed al Re delle Spagne Carlo II. nel 1666., siccome ho esposto in detti Capi?

Non giova per tali Corpi giurisdizionali allegar la prescrizione.

30 Risultando dunque per ogni parte la Giustizia, che assiste al Regio Fisco, reca nausea il sentirsi di nuovo da' Certosini allegar per sostegno del rimedio prodotto di restituzione *in integrum* i termini di prescrizione, per rispetto a' menzionati particolari Corpi giuridizionali. L'Asilo della prescrizione altro non dinotando, che un Titolo presunto dell' acquisto, non è mai applicabile a quei casi, ne' quali il Possessore ha preteso giustificare il suo Dominio con Titoli particolari, ed espressi, conforme ho fondato nel Capo II.: onde sempre e quando si ritrova aver già fatto uso di detti Titoli particolari, che poi si sono scoverti insussistenti, ed apocrifi, riducendosi il principio del suo acquisto ad una vera usurpazione, continuata poi col possesso, non è più in sua balìa di farsi scudo colla prescrizione anzidetta. Così appunto è avvenuto nella Causa presente, come ivi ho detto, e quì ripeto in brieve. Sono state tante le manifatture usate da tempo in tempo, affin di sostener quegli acquisti, i quali si sono pretesi dare ad intendere per legittimi, come anche quì, esami-

Altre manifatture usate, per assodare gli Averi de' Certosini per rispetto ai cinque Casali, che sono in disputa.

S nan-

(1) *Pag. 48. n. 17., e Pag. 93. n. 29. della Relazion di Bruno.*

nando la menzionata Platea, ho proseguito a dimostrare, che rimanendosi, ciò non ostante, sempre col dubbio di non bastar quelle, si meditò ancora presso gli atti del 1717. tra le più volte rammentate Copie in istampa de' sognati Diplomi, e della riferita Platea autenticate nel fine dell' ammasso di esse con quella ridicola Estratta di Notajo, della quale ho parlato nel Capo I. alla *pag.*48., *e* 49. *num.* 100., *e* 101., far inserire due pretesi istrumenti, l'uno colla data de'23. Ottobre del 1642., e l'altro de'24. Novembre dello stesso anno. Nel primo si porta, che l'Università della Serra, e nel secondo, che l'Università di Spatola, precedente pubblico parlamento, dichiarato avessero, che tutti i Vassalli de' menzionati cinque Casali eran tenuti a pro di quel Monistero di S. Stefano, come *angarj*, e *perangarj*, alle contribuzioni in essi descritte, e delle quali fa in breve la narrativa il Razionale D.Giovanni Bruno in detta sua Relazione (1).

Non giovano alla Certosa le due copie de' pretesi Istrumenti de' Cittadini di Spatola, *e* Serra.

Non si avvide però chi allora guidava i Certosini di S. Stefano, 31 che tali due copie informi niun profitto avrebbero dovuto produrre in pro de'medesimi, non solo, perchè accompagnate da quella Estratta, ma parimente, perchè volendosi dinotare colle stesse il possesso di quei cinque Casali, il Fisco non lo contende: dice però aver posto in chiaro da quanto fin ora si è dimostrato, che il possesso anzidetto ebbe origine molto prima, per la usurpazione, che de' medesimi si fece; e questo sia il motivo, per lo quale si debbano incorporare in beneficio della Regia Corte. Soggiugne in oltre, che qualora veri sieno detti due istrumenti, i medesimi confermario il suo Assunto, ed ecco la dimostrazione. Ciò, che si proccurò da'Regolatori di questo affare con sommo studio di ottenere per confessione de' soli Abitanti ne' Casali di Spatola, e Serra, chiaramente dimostra, che gli altri tre Casali erano di sentimento opposto, e che la confessione proccurata da'Cittadini di Spatola, e Serra o nacque da ignoranza dell' usurpazione delle loro Patrie, o fu, per timore incusso a'medesimi, estorta, ogni volta che, secondo ho manifestato nel Capo III., ad una favola si riduce la concessione de' medesimi due Casali, anche riguardandosi quei Diplomi ascritti da' Certosini al Conte, ed al Duca Ruggiero, da' quali principalmente han creduto ritrarre il legittimo acquisto di essi.

Passiamo avanti. Essendosi nel 1751. introdotta nel Tribunale della 32 Regia Camera, per la dinunzia fatta da Domenico Giancotti, e Santo Timpano, la presente Causa, che ci ritroviamo per le mani, uscì successivamente alla luce un altra invenzione, tramata

ta

(1) *Pag.* 74. *num.* 21., *e pag.* 75. *della Relazion di Bruno.*

ta per giustificare le pretensioni Certosine in ordine al possedimento di detti cinque Casali, e che si ritrovassero alla Certosa di S. Stefano conceduti in *allodio*, con essersi nel tempo stesso meditato far comparire per vero l'apocrifo Diploma del Re Ferdinando I. di Aragona, foggiato coll' Epoca del 1491., quel Diploma, io ripeto, che da per tutto tramanda chiarissime le dimostrazioni, di essere un impostura. Si scovrì quest' altro Fatto in occasione del processo fabbricato contra il fu D.Camillo Mirenghi Archivario del grande Archivio della Regia Camera, D. Carlo Rei, Antonio Fortino, e Francesco Cesarano, inquisiti, come nella Rubrica dell' Informativo si porta, di falsità commesse a cagion de' loro impieghi: e ciò per la ricerca, la quale si fece delle Scritture, ch' erano in Casa dello stesso Fortino. Fra tali Scritture si ritrovò un foglio informe a modo di un *borro* preparato, come si ricava dall' occhio nel dorso di detto foglio, per la medesima Certosa, col ritrovarsi ivi notato, *Per il Sig. D.Giuseppe Giovannelli* (1). Questi era il Procuratore in quel tempo della Certosa di S.Stefano, come lo fu anche in appresso, e fin che visse nella presente Causa. Il Foglio è del tenor, che siegue.

Altra invenzione tramata nel corso del presente Giudizio per giustificare le pretensioni Certosine, per rispetto agli anzidetti cinque Casali, ed alla supposta qualità allodiale *di essi, proccurandosi nel tempo stesso far comparir vero l'apocrifo Diploma del Re Ferdinando I. di Aragona.*

Pro Venerabile Monasterio Sancti Stephani de Nemoris.

Magnifice vir, per lo Monasterio de Santo Stefano, & Brunone de 33 *lo Bosco è stato exposto in questa Regia Camera de la Summaria, che possedendo pacifice, & quiete ipso Monasterio exponente li Feudi di Spatola, Serra Moncbro Gasparrina, & Buunci absque onere feudali servitio per antiquissime concessioni, & confirmade lo Serenissimo Re Ferdinando Primo de felice recordatione, e che per vui se intende volere exigere la taxa del adoha de lo donativo ultimo loco imposto generaliter in Regno non obstante, che li possede senza peso feudale, & che perzio non sia molestato. Et vistosi per nui le concessioni, ut supra, & specifice la confirma facta da lo Serenissimo Re Ferdinando Primo de Aragonia lo anno* 1491. *in ipsa appare, che confirma, & quatenus opus de novo concede li sudetti Feudi a lo predetto Monasterio absque onere debendo Regiæ Curiæ vel feudali servitio, seu Adoha, ac etiam havendo riconosciuto lo Cedolario confecto lo anno* 1496. *per ordine de lo Serenissimo Re Ferdinando Secondo, che si conserva in questa Regia Camera appare in ipso che non vi sia stata facta taxa alcuna per detti Feudi per competere le intiere rendite a lo predetto Monasterio. Et volendo debite providere perczio vedicimo & ordinamo, che non debbiate molesta-*

Foglio, o sia Borro *ritrovato in casa di* Antonio Fortino *inquisito con altri di Falsità commesse nel Tribunale della Regia Camera.*

(1) *Fol.* 230. *ad* 231. *a s. Proc. de falsit. commis. intuitu eorum officiorum* contro i sud detti inquisiti.

re lo predetto Monasterio perchè li predetti Feudi li possede in allodium, & non in Feudum. Et deczio non farrite lo contrario per quanto &c. Datum &c. Die 29. mensis Martii 1539. Aug. de Francisco Loc. -- Antonius Brancale Rationalis -- Joannes Baptista Coronatus Magister actorum. Directa Thesauriero Calabriæ ulterioris Registrata in litterarum Adobe 8. 1538. *fol.* 39. (1).

Deposizione molto studiata, che fece il Proccuratore della Certosa D. Giuseppe Giovannelli.

L'anzidetta Scrittura fu con altre, come dissi, ritrovata in casa 34 di Antonio Fortino, uno de' menzionati inquisiti, nel dì 23. Giugno del 1756. coll'intervento di tre testimonj (2), vale a dire nel tempo appunto, in cui erasi nel fervore di agire nella presente Causa tra il Regio Fisco, e la Certosa. E poichè nel *borro* anzidetto si leggea dello stesso carattere, d'essersi quello formato per lo Proccuratore in quel tempo della Certosa D. Giuseppe Giovannelli, si passò ancora ad esaminare il medesimo, come seguì a' 14. Gennajo del 1757. E sebbene questi fatto avesse una deposizione molto studiata, affin di non recar colla medesima menomo pregiudizio alla Certosa sua Principale; non potè però far di meno di attestare, che ritrovandosi egli da più anni Proccuratore di quella, e trattandosi nel Tribunal della Regia Camera l'attuale tra l'altro, grave lite, per la Dinunzia fatta contro la riferita Certosa da due Naturali della Terra della Serra, per gli Feudi, che dalla medesima si posseggono, erasi in un giorno da lui portato Antonio Fortino, che facea l'Antiquario, dicendogli aver certe notizie di Scritture antiche, confacenti alla difesa del Monistero di S.Stefano; ma perchè egli sapea (notisi di grazia) la qualità della persona, gli rispose, che non avea bisogno di Scritture. Disse in oltre di essere questo Antonio Fortino quello stesso, innanzi di cui giurato avea di dire la verità. Si mostrò al Giovannelli il foglio suddetto, in cui era scritto nel dorso: *Per il Sig. D.Giuseppe Giovannelli*, e rispose, che il contenuto in quello toccava l'interesse del detto Monistero circa il possedere i suoi Feudi in *allodio*, ma non sapea da chi fosse stato scritto, per non essergli noto il carattere; e giudicava, che il contenuto nel medesimo foglio comprendesse le notizie, che voleva dargli l'accennato Antonio Fortino (3).

Si manifesta l'arte usata dal Giovannelli *nel deporre*.

Quanto fosse stata artificiosa una tal deposizione, ben si ravvisa 35 dal modo, con cui è tessuta. Nel foglio da me quì trascritto, e ritrovato in Casa del Fortino, osservandosi, come sovra notato

(1) *D. fol.* 230., & *a t. cit. Proc.*
(2) *Fol.* 243. *ad* 257. *a t. d. Proc. de Falsit. commiss.*
(3) *Fol.*270., & 271. *d. Proc.*

to nel dorso: *Per il Signor D. Giuseppe Giovannelli*, ciò fa vedere, che il Fortino avea il detto foglio preparato a di lui richiesta, non già, che improvvisamente gli fosse stato dal Fortino medesimo offerto. Ma vi è di più. A coloro, che richiesti a deporre il vero su di un medesimo Fatto, quando si studiano di celare la verità, Iddio ordinariamente permette, che giammai contestano, rispondendo su di quello, sono interrogati: anzi svariando nelle più essenziali circostanze, chiaramente dimostrano di aver mentito. Così osserviamo addivenuto negli atti di quel Processo criminale: perciocchè esaminatosi a' 28. Giugno del 1759., in presenza del Presidente Commessario, Antonio Fortino (il quale disse di essere traduttore de'Caratteri dagli antichi a' moderni), come Principale inquisito in se, e testimonio in quanto agli altri, e richiesto a dire, se conosceva D. Giuseppe Giovannelli, e se col medesimo trattato avesse qualche affare per la Certosa di S. Stefano, rispose, che conoscendo egli l'Avvocato, che allora difendea la Certosa, e da costui chiamato in sua casa, ivi ritrovò l'anzidetto Giovannelli: e che avendogli l'Avvocato stesso data incumbenza di praticare alcune diligenze per gli suddetti Feudi nominati *Serra*, *Spatula*, ed altri, se erano, o nò con peso feudale, egli il Fortino avendo a tal incarico adempiuto, gli diè la notizia di un Registro intitolato: *Taxis Focu-lariorum* dell' anno 1496., che disse trovarsi nel grande Archivio della Regia Camera, da cui ne ricavaron la notizia appartenente a detta Causa: e per quanto egli si ricordava, sapea, che se ne fecero far fede (1).

Deposizione, o sia confessione ricevuta avanti del Presidente Commessario di Antonio Fortino.

Per rispetto al foglio quì trascritto, e ritrovato in sua Casa, che 36 nel punto del di lui esame gli fu dimostrato, rispose di essere il medesimo, come osservava, un *borro* informe, e gli sembrava, che contenesse una Provvisione della Regia Camera per lo Monistero di S. Stefano del Bosco. Si ricordava benissimo, che 'l detto *borro* eragli stato consignato dallo stesso D. Giuseppe Giovannelli in presenza dell' Avvocato della Certosa, ed in Casa di questi, affin di ritrovare il Processo, donde erasi 'l detto *borro* ricavato: che colle diligenze da esso Fortino praticate diede egli la notizia d'un Registro esistente nel grande Archivio della Regia Camera intitolato: *Taxis Foculariorum &c.* nella *Camera prima*, *Litera L Scanzia* 4., in cui tra l'altro si contengono cose appartenenti a' Feudi di Spatola, Serra, ed altri sotto la Rubrica di Calabria, ma non conoscea il carattere, col

Illazioni chiarissime dalle deposizioni del Giovannelli, *e di* Antonio Fortino.

 qua-

(1) *Fol. 325. d. Proc. de Falsit. commiss.*

quale il menzionato foglio si rinveniva scritto (1).

Dalla enorme dissonanza, e contrarietà tra la deposizione del Gio-
37 vannelli, e l'altra di Antonio Fortino chi si ritroverà, che non dica francamente, che quel foglio casualmente scoverto in Casa di costui, inquisito insieme col fu D.Camillo Mirenghi Archivario del suddetto grande Archivio della Regia Camera, e con altri Rubricati in quel Processo *de falsit. commiss. intuitu eorum Officiorum* presso del fu Attuario Orsini, sia stato meditato appunto foggiarsi di pianta, per avvalorare le pretensioni della Certosa? Chi poi non dirà, che composto falsamente lo avesse il Fortino medesimo con dargli un aria di antichità nelle parole, colle quali si trova concepito; giacchè egli stesso il Fortino confessa nel principio della sua deposizione, essere la sua professione di tradurre i caratteri dagli antichi a' moderni (2): ed affin di prestarsi al detto foglio credenza, lo abbia fatto, come pratico delle antiche Memorie Camerali, ritrovar con frode registrato nel Vol. *Litterarum Adobæ* 8. 1538. *fol.* 39., per la corrispondenza, ch'era tra esso Fortino, e l'Archivario Camillo Mirenghi, come si ha dal suddetto Processo criminale, dove tutti e due specialmente vengono rubricati di delitto di falsità? Si sarebbe forse in altro caso incontrato il bisogno di trattare col medesimo Fortino, per rintracciar documenti a pro della Certosa, com'egli, per colorire il suo fallo, vuol dare ad intendere nella sua confessione; quando egli di altro non si dichiara nel principio di essa perito, se non di tradurre i caratteri dagli antichi a' moderni?

Con somma ragione adunque rilevo dagli atti della presente Cau-
38 sa, che si dee in grado di revisione della Sentenza del 1758. decidere tra il Regio Fisco, e la Certosa, d'essersi nell'anno 1760. dal Proccurator Fiscale del Real Patrimonio, coll'inerenza del Signor Cavalier Vargas, formata istanza, in cui, dandosi carico d'essere negli atti della suddetta inquisizione il menzionato foglio, e di ritrovarsi nel citato libro *Litterarum Adobæ* 8. 1538. nel *foglio* 39. esistente la citata Scrittura per corpo del delitto degl'Inquisiti, chiese commettersi la ricognizione della stessa, e successivamente dichiararsi apocrifa, e falsa, con farsene il necessario notamento nell'additato libro (3).

Il solo tenore della Scrittura, dipinta nel foglio trovato in casa di Antonio Fortino, la condanna per apocrifa, e falsa per più motivi, che si descrivono.

Una tale Scrittura però da se medesima, attento il solo suo teno-
39 re, si dichiara per apocrifa, e falsa, quale appunto dal Fisco si è considerata. Contiene, siccome abbiam osservato, nel trascritto suo *borro*, trovato in casa del Fortino, un ordine, che spedito si finge

(1) *Fol.* 229. *a t. ad* 230. *cit. Proc.*
(2) *Fol.* 321. *d. Proc.*
(3) *Fol.* 3., & *a t. Proc.* 2. *Vol. an.* 1760.

finge a' 29. Marzo del 1539., indirizzato al Tesoriero di Calabria *ultra*. Nel medesimo si prescrive di non molestarsi il Monistero di S. Stefano per esazione alcuna di tassa d'adoa a rispetto de' Feudi appellati *Spatola*, *Serra*, *Monobro* (o sia Montauro), *Gasparrina*, *e Bivongi*, com'esenti dal feudale servizio; poichè vedutesi le antiche Concessioni di quei Luoghi, e specialmente la Conferma fatta dal Serenissimo Re Ferdinando I. d'Aragona nel 1491., *in ipsa apparisce, che confirma, & quatenus opus de novo concede li suddetti Feudi a lo predetto Monasterio absque onere debendo Regiæ Curiæ, vel feudali servitio, seu adoha: ac etiam, avendo riconosciuto lo Cedolario confecto lo anno 1496. per ordine de lo Serenissimo Re Ferdinando II., che si conserva in questa Regia Camera, appare in ipso, che non vi sia stata facta taxa alcuna per detti Feudi, per competere le intiere rendite a lo predetto Monasterio* (1). La fede del Cedolare del 1496., quantunque riputar si debba parimente apocrifa, come formata dallo stesso D.Cammillo Mirenghi socio ne'delitti di falsità col menzionato Antonio Fortino, il quale, secondo abbiamo dalla sua confessione, dice averne egli dato i lumi a'Difensori della Certosa, pur ciò non ostante smentirebbe in parte l'ordine diretto all'accennato Tesoriero di Calabria *ultra*: atteso che nella fede medesima non si fa menoma parola del Casale di Bivongi, che in detto *borro* in vigore dello stesso Cedolare si legge ascritto al Monistero di S. Stefano (2). Il Privilegio poi del Re Ferdinando I. di Aragona, che si afferma nello stesso foglio, o sia *borro*, essersi avuto sotto gli occhi, per ispedirne l'ordine già menzionato, oltre d'aver io, e specialmente nel Capo I., dimostrato la manifesta favolosa qualità, ed impostura di un tal Diploma, nè pure per sogno contiene di essersi da quel Sovrano confermato in *allodio* il godimento di quei cinque Casali a pro del Monistero di S.Stefano. Solamente ivi si legge, che la Giuridizione delle prime, e seconde Cause, le quali si finsero possedersi dal Monistero, fosse di tal natura, anche per di lui conferma (3).

Niun onore fece intanto il Fortino a quel Luogotenente della Regia Camera, ch'egli inventò, di essere stato l'Autore dell'ordine contenuto in quel *borro*, allora che gli attribuì nella parte *dispositiva* dell'ordine stesso, di non saper distinguere tra Feudo, e Giuridizione su di esso; quando, se anche per un momento ammetter si volesse per vero il Diploma del Re Ferdinando, avrebbe

(1) *D. fol. 230. cit. Proc. de falsit. commis., & d. fol. 3. Proc. 2. vol. an. 1762.*
(2) *Fol. 283. a t. Proc. 1. Vol. an. 1751.*
(3) *Pag. 92. num. 28., e pag. 93. della Relazion di Bruno.*

be dovuto quel Miniſtro, come una coſa trita, ben ſapere, di non valer l'argomento dalla natura della Giuridizione alla natura del luogo, ſovra di cui ſi eſercita. E ſe la Certoſa di ciò deſidera, che io le additi qualche dottrina, volentieri a chi fa le ſue veci pongo in memoria dopo altri Autori il Cardinal *de Luca de Feud.* nel *diſc.* 62. al *num.* 7. *Quinimmo eſſo poſſunt diverſæ naturæ, quòd nempe Caſtrum ſit feudale, Iuriſdictio autem, fructus, & emolumenta ſint allodialia, ita, ut iſtorum ſit capax etiam ille, qui eſſet Dominii caſtri incapax.*

Si tocca di paſſaggio il merito della nuova preteſa Bolla prodotta, e che da' Certoſini ſi aſcrive ad Onorio III.

41 Con una ſomma infelicità dunque ſono riuſciti queſti altri maneggi, che finora ho narrato di eſſerſi uſati nella Cauſa, in cui ci ritroviamo, da quei, che regolando per l'addietro la Certoſa di S. Stefano, han creduto poterne trarre profitto. Nè altrimenti riuſcirebbe alla medeſima ſe prender mi voleſſi briga di entrar alla diſamina di una preteſa Bolla, in ſuo nome nell' anno ſcorſo proccurata eſibirſi negli atti, e che vien' attribuita al Pontefice Onorio III. a pro de' Ciſtercienſi in Dicembre del 1224., allora che ſi ritrovavano, come in eſſa ſi eſprime, in quel Moniſtero. Potrei tra l'altro dire, che una tale Bolla contraddice a quello, che allegano i Certoſini di S. Stefano, di eſſerſi in loro nome eſpoſto all'Imperador Carlo V. nel 1530., quando, rimeſſi nello ſteſſo Moniſtero, chieſero da quel Sovrano, com' eſſi affermano, di eſſere abilitati alla redintegrazione, ed a formar la Platea di que' beni, ch' erano di loro pertinenza, adducendone il motivo poſto in bocca di quel Monarca: *Poſtea, variis per tempora turbationibus ſubſecutis, Monachi prædicti Ordinis a domo prædicta, & bonorum ſuorum poſſeſſione reciderunt, intrudentibus ſcilicet in eadem Monachis Ciſtercienſibus, & aliis multis Commendatariis, qui domum prædictam tenuerunt, eodem tempore fuiſſe, tam per prædictos Monachos Ciſtercienſes, quàm per dictos Commendatarios multa bona dictæ domus illicitè alienata, diſtracta, ac illorum culpa, ſeu negligentia, vel impotentia diminuta, & occupata, præſertim per Potentes, ac per Terrarum Univerſitates, & alias Perſonas &c.* (1). All' incontro in queſta novella Carta, a cui ſi vuol dare il Carattere di Bolla, non ſolamente i Ciſtercienſi, a' quali s' indirizza, non ſi dinotano, come *intruſori* in detto Moniſtero, anzi ſi loda la ſituazione di eſſi nel medeſimo, *in quo divino eſtis obſequio mancipati* (2); ma ſi confeſſano di vantaggio zelantiſſimi nel cuſtodire gli Averi dello ſteſſo, onde eran ricorſi a quel Pontefice, affin di otte-

Nuove infelici riuſcite pe' Certoſini, che ſi cauſerebbero dal tenore di detta ſuppoſta Bolla, ſe foſſimo nello ſtato di eſaminarne il peſo.

nerne

(1) *Pag.* 50. *della Relazion di Bruno.*
(2) *Fol.* 236. *Proc.* 2. *Vol. Anni* 1752.

nerne con sua Carta similmente la fermezza del Dominio, e di evitarsi con ciò ogni futuro sospetto di contraddizione, o di alienazione de' beni. Siccome poi nella medesima si loda tanto il ritrovarsi i Cisterciensi, come dissi, in quel Monistero, così non si legge fatta menoma parola di S. Bruno, e che fosse stato ei l'occasione di quegli acquisti.

Quello però, che reca più maraviglia, si è, che di quel suntuo-
42 so, ma finto Privilegio di conferma dell' Imperador Federigo II. coll' Epoca del mese di Marzo dello stesso anno 1224., che da' Certosini si vuol formato a favore degli stessi Cisterciensi sette mesi prima dell' anzidetta pretesa Bolla, non si osserva nella stessa, di essersene fatta menzione alcuna; allora quando avrebbe dovuto premere a' Cisterciensi medesimi, a' quali si pretende una tale Carta del Pontefice diretta, di presentarglielo prima della spedizione di essa, come il più recente, ed affin di porre in sicurezza la di loro supplica, e per ottenere dal Pontefice quanto imploravano. Solamente si osserva per modo di *enunciativa* situato in bocca di Onorio, e non *ex certa scientia*, di aver fatta parola del Conte Ruggiero, e del Re Trancredi, come supposti Autori delle Concessioni (1); lasciandosi in oblìo tutti quegli altri Principi, e Monarchi di questo Regno, che vantano nella presente Causa i Certosini colle favolose di loro Carte, aver promulgato da tempo in tempo tanti Diplomi, per la fermezza de' loro acquisti, quanti ne ho descritti nel Capo I. Molto bene adunque ripeto, che quanto più per parte della Certosa di S. Stefano si tira innanzi colle nuove investigazioni, a cagion di situare contra del Regio Fisco i di loro intraprendimenti, tanto maggiormente risalta l'apocrisa qualità delle Carte, alle quali si appoggiano. Se poi si volesse fingere per un momento vera la Bolla, che si ascrive al menzionato Pontefice, niuna Causa particolare di certa scienza rilevandosi dalla medesima per fondamento di quanto in essa si descrive, e stabilisce, entrerebbe il Dritto a risolvere, di non potere alcun fondamento di pruova somministrare a' Certosini in sostegno delle loro pretensioni: imperocchè portando insita la clausola, *dummodo preces veritati nitantur*, e purchè quello, ch' erasi da' Cisterciensi rappresentato al Pontefice, sussistesse; ora, che siamo in un Giudizio di *Petitorio*, a nulla gioverebbe: poichè coll' esame de' Titoli si è riconosciuto il tutto ridursi, per la insussistenza di essi, ad usurpazioni da tempo in tempo fatte.

Ma dove il fervore della difesa per la Ragion fiscale mi ha trasspor-

(1) *D. fol. 36. ad 240. d. Proc.*

Non è in istato la Certosa di S. Stefano di poter far esaminare la Carta novellamente presentata, e la chiama Bolla di Onorio III.*, e perchè.*

43 sportato! Su di questa pretesa Bolla accompagnata da' Certosini con uno non giudiciario attestato, fatto in Roma, di Perizia in ordine alla millantata veracità di essa, si chiese nell'anno scorso il Regio *Exequatur* in nome de' Certosini medesimi. La Curia del Cappellan Maggiore, intesa della Causa pendente nel Tribunale della Regia Camera, stimò sentirmi su di una tal domanda, con rimettermi nel tempo stesso il memoriale, e le rammentate due Scritture. Stimai intanto esser mio dovere, di formare la seguente istanza: *Fiscus, expleto judicio in Regia Camera vertente inter eumdem, & Venerabilem Cartusiam S. Stephani de Nemore, suam explicabit instantiam* (1).

Conoscendosi per parte della Certosa medesima di esser molto ra-
44 gionata la istanza fiscale, onde riuscito era inutile tal suo primo tentativo, si pensò mutar linguaggio, con esporre nella Curia suddetta il suo Proccuratore, che per abbaglio avea egli prodotto il Diploma di Onorio III., chiedendone il Regio *Exequatur*. Quindi rinunciò ad una tal domanda, e fece istanza ordinarsi, che se gli restituisse la Bolla, e la Perizia: giacchè nel caso, che avesse dovuto presentarsi in giudizio, doveasi chiedere il Regio *Recipiatur*. La Curia nondimanco riputò cosa propria di nuovo sentirmi: ed io formai nuova istanza, *enunciatam praetensam Bullam detineri in eadem Curia ad finem &c.* (2).

Diede ciò motivo al Proccuratore della Certosa di ricorrere alla
45 Maestà del Re per la Segreteria di Stato, e degli Affari ecclesiastici; e si degnò la Maestà Sua ordinare alla Curia del Cappellan Maggiore, che desse gli ordini, e le provvidenze, che convenivano. Onde la Curia in vista di un nuovo ricorso del Proccuratore della Certosa, che domandava il Real Beneplacito, tanto sopra la Bolla, quanto sulla Perizia, per poterle presentare nella Regia Camera della Sommaria, stimò nel dì 22. Febbrajo del corrente anno, facendo del tutto la sua rappresentazione, umiliare il parere a sua Maestà per la Real Camera di S. Chiara, il quale fu, che tanto la suddetta Bolla, quanto la menzionata Perizia si ricevessero, affin di presentarsi nella Regia Camera della Sommaria, *per aversene quella ragione, che* de jure, *e che per giustizia si stimerà*. Nè diverso fu il decreto della Real Camera (3).

Si lusingò dunque la Certosa trarre profitto almeno da quel *Reci-*
46 *piatur* ottenuto sulle anzidette due Scritture, venendo abilitata a

po-

(1) *Fol. 228. a t. Proc. 2. Vol. an. 1752.*
(2) *D. fol. 228. in fine ad 229. a t. d. Proc.*
(3) *Fol. 230. ad 235. eod. Proc.*

poterle esibire presso gli atti della presente Causa. E ciò le diè motivo, che, siccome avvedutasi del primo suo trascorso in chiedere per rispetto alla vantata Bolla del 1224., dopo lo spazio di cinquecento sessantaquattro anni, il Regio *Exequatur*, riputato avea giusta la mia istanza nel dire: *Fiscus, expleto judicio, in Regia Camera vertente inter eumdem, & Venerabilem Cartusiam S. Stephani de Nemore, suam explicabit instantiam;* non così stimar si dovesse l'altra da me fatta, allora quando, essendosi chiesto semplicemente il Regio *Recipiatur*, aveva io replicato: *Fiscus instat, enunciatam prætensam Bullam detineri in eadem Curia ad finem &c.*

47 Ma, chi 'l crederebbe, la stessa Certosa mi rende giustizia per mezzo del suo Proccuratore in una particolare sua istanza, che ritrovo negli atti esibita a' 7. Maggio dell' anno corrente (1). Espose egli, che da Santo Timpano, uno de' due Denunzianti, eransi prodotte alcune nuove Scritture, o sien Diplomi, de' quali non dovea tenersi conto: atteso che la Causa ritrovandosi ne' termini di un rimedio straordinario, qual è la revisione della Sentenza del 1758. accordata dal Sovrano al Fisco; ragion volea, che la Sentenza medesima si rivedesse tra gli stessi confini, ne' quali erano gli atti prima di profferirsi, vale a dire, in vista delle sole Scritture, ch' erano allora ne' Processi. Quindi conchiuse, che i Diplomi novellamente prodotti non poteansi attendere in tempo di doversi la revision prescritta eseguire, ma conveniva sottoporli a nuovo termine, acciò la Certosa venisse abilitata a fare contra di essi la convenevole sua difesa (2). Dunque non fu astiosa quella mia seconda istanza, ogni volta che, dopo il tentativo usato in nome de' Certosini di chiedere il Regio *Exequatur* su la pretesa Bolla, da me colla prima istanza fiscale impedito, cercai alle nuove domande per lo Regio *Recipiatur*, far l'altra già detta, chiedendo doversi una tale Carta ritenere presso della Curia, appunto, perchè previdi volersi dalla Certosa con tal nuovo pretesto far uso della menzionata Scrittura, e dell' altra di Perizia nella causa presente, non ostante che dovesse questa decidersi ne' puri termini di revisione della Sentenza.

48 Quì non si tratta di pubbliche, e solenni Scritture estratte da' Reali Archivj di questo Regno, o da' Quinternioni della Regia Camera della Sommaria, come sono i Documenti esibiti da Santo Timpano: onde potendosi in ogni tempo esibire, non vale l'assun-

(1) *Fol.* 251. *d. Proc.* 2. *Vol. an.* 1762.
(2) *D. fol.* 151. *cit. Proc.*

l'assunto del Proccuratore della Certosa , il quale si lusingò di far la suddetta sua istanza di non doversi ammettere nella revision , che far si dee della Sentenza , e più tosto su di quelli darsi nuovo termine per lo motivo da lui additato; ma si tratta di una Scrittura, che si vuol dare ad intendere per Bolla di Onorio III. coll' Epoca del 1224., la quale vedendosi quì prodotta non prima dell' anno scorso, quanto è a dire, dopo cinque secoli, ed anni quarantaquattro di più della sua Data, oltre il non ravvisarsi avvalorata da Regio *Exequatur*, somministra al Magistrato chiare le pruove di essere apocrifa, come uscita da quella medesima Fucina, dalla quale si sono per l'addietro mandate fuora tante favolose Carte, quante da me si veggono esaminate in questa mia rozza Scrittura, e specialmente nel Capo I., dove si è manifestato, essere similmente una invenzione da'impostori tramata quella Bolla di Teodoro Mesimerio, che in questa altra, la quale ascriver si vuole ad Onorio III., si cita (1). Nè può darle menoma apparenza di sostegno quella mendicata non giudiciaria, ed illegittima Perizia, con cui si è creduto accompagnarla. Onde se la Real Camera di S. Chiara ha permesso col suo decreto, in vista della Relazione della Curia del Cappellan Maggiore, di riceversi nel Regno tali due Scritture, e di potersi esibire presso gli atti, *per aversene quella ragione*, come stimò consultare la Curia, *che* de jure, *e per giustizia si stimerà*, son sicuro anche per queste ultime mie considerazioni, che il Magistrato, in rivedere la Sentenza del 1758., non abbia a tener conto alcuno delle riferite due Scritture novellamente da' Certosini esibite.

CA-

(1) *Fol.* 230. *Proc.* 2. *Vol. Anni* 1762.

CAPO VII. ED ULTIMO.

In cui si dimostra, che i Feudi appellati Montepavone, e Sagginario si debbano colla revision della sentenza incorporare a beneficio della Regia Corte colle Giuridizioni: ed obbligarsi la Certosa di S. Stefano del Bosco alla restituzione de' frutti non legittimamente riscossi.

Giudizio, che introdusfero i Certosini nel 1552. nel Tribunale del S. C.

LA Storia in ordine a questi due Feudi, come ritrovansi tramandati alla Certosa di S. Stefano del Bosco, vien descritta 1 dal Razionale D. Giovanni Bruno nella Conclusione della più volte rammentata sua Relazione (1): la quale perchè ritrovasi presso ciascuno de' Signori Ministri, che debbono giudicare nella Causa, io non mi apparterò quì, in trascriverne i fatti, dal sistema tenuto dallo stesso Magnifico Razionale. Egli rappresenta, che nell'anno 1552. ricorsero al S. C. i Certosini di S. Stefano, e presentando una copia del Diploma per la concessione, che vantano, della Terra, o sia Casale di Arunco, fatta, conforme dissero, a quel Monistero dal Conte Ruggiero nel 1094., e i pretesi Documenti degli altri supposti Privilegj del 1098., 1212., e 1224., ove parimente si fa memoria di una tal concessione, esposero, che la Terra di Montepavone spettava a quella Certosa: mentre era la stessa, che Arunco, la quale col tratto del tempo avea mutato luogo, e denominazione; sicchè, avendo essi ottenuto il permesso di rintegrare il riferito Monistero ne' suoi beni, tra' quali si annoverava la menzionata Terra di Montepavone, o voglia dirsi Arunco, che allora si rinveniva in potere del Duca di Nocera, fecero istanza per la rilassazione di quella a loro beneficio (2).

Questa lite cominciò nell' anno 1552., ed ebbe il suo progresso 2 negli Atti fino al 1594., siccome da una allegazione di Gio: Domenico Tassone ha raccolto l' istesso Razionale D. Giovanni

T Bru-

(1) *Pag. 190. della Relazion di Bruno.*
(2) *D. pag. 190., e 191. dell' anzidetta Relazione.*

La lite introdotta da' Certosini contro al Duca di Nocera terminò con una transazione, e vendita fatta a' medesimi della Terra di Montepavone, *e del Feudo di* Sagginario.

Bruno, le di cui parole trascrive. Finalmente, secondo riferisce il medesimo Razionale coll' attestazione dell' Autore accennato, fu la causa nel 1602. transatta, mediante lo sborso di ducati quarantacinque mila pagati dalla Certosa a' Creditori con Assenso del Duca di Nocera, che rilasciò alla stessa così il menzionato Feudo di Montepavone, come quello di Sagginario. Cotesti feudi volendosi poi finalmente da' Certosini porre in testa di quel Monistero ne' libri del Cedolario, ne diedero supplica nel *1619.* al Vicerè di quel tempo, e dallo stesso, col pagamento di ducati ottomila a benefizio della Regia Corte, precedente Consulta della Regia Camera, si diè un tal permesso, accordando ad esso loro la domandata Giuridizione delle seconde cause (1). Notisi di grazia, che i Diplomi, de' quali intese far uso la Certosa di S. Stefano nell' introdurre il Giudizio nel S. C. per la rilassazione della Terra di Montepavone, sono quegli stessi, de' quali, per l'apocrifa loro natura, ho trattato nel Capo I. ne' numeri 45., 58., 103., e 115., ne' quali numeri comincia rispettivamente l' esame di ciascun di essi.

Furono i feudi suddetti da tempo in tempo posti a petizione de' Certosini in testa di varie Persone.

3 Soggiugne il Razionale Bruno, di aver nel libro del Registro di Consulte del Tribunale della Regia Camera dell' anno *1619.*, che si conserva nell' Archivio di quella Segreteria, incontrata nel *fogl.79.* la Consulta, di cui il Tassone fa parola. Quindi l'intero tenore della medesima trascrivendo in detta sua Relazione (2), dalla stessa rilevo, che, dopo fattasi la narrativa della lite per lo rilascio, come sovra, della Terra di Montepavone, o sia di Arunco, si rappresentò indi al Vicerè, che quella si estinse coll' accennata transazione, *in virtù della quale* (son parole della Consulta) *a' 28. di Gennaro 1602. il quond. D. Francesco Carafa Balio, e Tutore del moderno Duca di Nocera cesse, e vendè detta Terra di Montepavone al quon. Presidente Giacomo Saluzzo in nome, e parte del detto Monistero, insieme colli Feudi di Arunco, e Sanginaro, che vanno uniti con detta Terra, e con diversi Corpi di entrade, e Giuridizioni espresse in detto istrumento, che si pretendono spettare a' detti Feudi, per prezzo di ducati 45. mila pagati a' Creditori di detto Illustre Duca con Assenso: quali Feudi dopo ad istanza di detto Monistero furono posti in testa del Consigliero Gio: Battista Migliore, ed ultimamente IN FACCIA DI PIETRO PAOLO DE TUCCIO.*

Il detto Monistero nell' anno 1604. supplicò S. M. fusse restata servita

(1) *D. pag. 191. della medesima Relazione.*
(2) *Pag. 192., 193., e 194. della menzionata Relazione.*

4 *vita concedere, che detta Terra con detto Feudo incluso passassero nel dominio di detto Monistero, e di nuovo nell' anno* 1617. *fu supplicata per l' istesso, & precise del Feudo predetto di Sagenaro, come Feudo in capite, non compreso nella concessione fattali di detta Terra di Arunco, seu Montepavone, offerendo di pagare l'Adoe solite, e Rilevj ogni quindici anni; e per S. M. fu ordinato, che per V. E. se li facesse relazione col parere del Collaterale, e di questa Regia Camera, ed in conformità di detti Reali ordini ha comandato V. E., che questa Regia Camera ne li facesse Consulta in scriptis con voto* (1).

Consulta del Tribunale d..'a Camera su la domanda, che finalmente si fece dalla Certosa per la intestazione di detti feudi in suo beneficio, e di accordarsele su la Terra di Montepavone la Giuridizione delle seconde cause coll' offerta di duc. ottomila.

Intanto il Tribunale, per lo adempimento di quanto eragli stato incaricato, rappresentò al Vicerè, che essendosi trattato, e
5 discusso l' Affare, inteso il Regio Fisco; avea quel Monistero, per facilitar la concessione di un tale Assenso, offerto di servir la Maestà del Sovrano di quel tempo con ducati ottomila, purchè oltre alle Giuridizioni, e ragioni, che tenea, se gli concedesse anche in detta Terra la Giuridizione delle seconde Cause. *Per lo che* (son le proprie parole) *questa Regia Camera è di voto, che pagandosi detti ducati* 8000. *quì prontamente, d' applicarsi per sussidio in parte dello che si deve per la Regia Corte alla Soldatesca delli Presidj di Toscana per l'estrema necessità, in che si ritrova quella Milizia, note a V. E., dovendoseli sin ad oggi ducati..... S.M. si degni dispensare con detto Monastero, e concederli, che detti Feudi passino nel dominio, e si ponghino in testa sua, con detti pesi di pagare l'Adoi, e servizj consueti, con il Rilevio ogni quindeci anni; e che insieme se le concedano dette seconde cause, avendo riguardo alla strettezza de' tempi, ed alla pretensione, che ha tenuta detto Monistero, di esser Padrone di detti Feudi, ed averne titolo di concessione dal detto Conte Ruggiero, per li meriti, ed intercessione del Glorioso S. Bruno Fondatore del detto Monistero, e Religione, in quel tempo vivo, ed a molte altre cause considerate, e discusse in questo Tribunale. Ed acciò detto Monistero stia sicuro del pagamento, che fa al presente di detti ducati* 8000., *giacchè non voleva quelli pagare, finchè venisse l'Assenso da S.M., che se li faccia cautela, che goda d' adesso; e che detta Terra, Feudo, e seconde cause passino in suo dominio, e se descrivano in Cedolario in testa sua, con potestà di non poter essere ammosso da detta possessione, in caso, che S. M. non assentisse, se prima non li saranno restituiti detti ducati* 8000., *con interesse decorrendi dal dì del pagamento a ragione del* 7. *per* 100., *e che frattanto non se li*

Patti, che si convennero, come ritrvasi dalla Consulta.

T 2 *farà*

(1) *D. pag.* 192., *e* 193. *della Relazion di Bruno.*

farà detta restituzione effettuale, esso Monastero goda detta possessione, e non possa essere ammosso, nè levato da sua testa dal libro del Cedolario, come se troverà descritto, e nel detto caso detto Monistero sia tenuto pagare, e restituire alla Regia Corte tutti li frutti, entrate, e proventi per detto Monistero esatti, e perceputi dalla suddetta giurisdizione dà oggi, insino al di della restituzione si farà delli suddetti ducati 8000., *e non altrimenti: e che del tutto se li faccia Istromento per V. E.* (1).

Prima illazione, che forma il Razionale D. Giovanni Bruno; e come quella possa intendersi di aver luogo.

Dal contesto di questa Consulta, che porta la data de' 28. Giugno del *1619.*, dice il Razionale D. Giovanni Bruno rilevarsi in primo luogo, che essendosi la Regia Corte obbligata, qualora il Re non assentiva, di mantenere la Certosa nel possesso di detti Feudi, infinattantochè non le restituiva i ducati 8000. coll' interesse al 7. per 100., con esser la Certosa all' incontro tenuta restituire i frutti, e proventi, che pervenivano dalla Giuridizione delle seconde Cause; resti senza esitazione fondato, che questa Giuridizione si concedeva, come una cosa nuova, e non compresa nelle antecedenti Concessioni. Adduce di ciò il motivo: imperciocchè, se le seconde Cause si fossero comprese nelle prime Concessioni, non le avrebbe la Certosa domandate, e pagate nel *1619.* (2). Ma, con sua buona pace, io chiaramente ho fondato e per Fatto, e per Dritto nel Capo V., di non regger l'Assunto de'Certosini per la Giuridizione, che vantano, anche se volessimo restringerci alle prime Cause civili, criminali, e miste su i Casali da esso loro posseduti. E quantunque in detto Capo V. abbia ciò dimostrato per riguardo ai cinque Casali, cioè Spatola, Serra, Bivongi, Montauro, e Gasparrina, non concorre diversità di ragione per la Terra, o sia Casale di Arunco, indi chiamato, come la Certosa disse, Montepavone, sempre che volessimo per un momento ammettere per vera la Concessione del detto Casale, che dalla medesima si attribuisce al Conte Ruggiero col Diploma del 1094. Ma poichè un tal Diploma è ugualmente apocrifo, come tutte le altre Carte Certosine, siccome ho fondato nel Capo I., anche per tal motivo cessa ogni disputa. La illazione dunque fissata dal Razionale D. Giovanni Bruno per le seconde Cause potrebbe aver luogo a rispetto del Duca di Nocera, il quale ritrovandosi possessore della Terra di Montepavone, e del Feudo appellato Sagginario, goder dovea naturalmente della Giuridizione in que' tempi delle prime Cause; ma non godendo delle secon-

(1) *D. pag.* 193., *e* 194. *della Relazion di Bruno.*
(2) *D. pag.* 194. *della istessa Relazione.*

seconde, non potè colla transazione, e vendita del 1602. tramandare anche queste alla Certosa. Onde ciò fu di motivo alla medesima nella convenzione, che poi ebbe col Fisco, di chiederle, pagandone su la Terra di Montepavone il prezzo alla Regia Corte.

Il Real Assenso, che dovea impetrarsi, non mai sopravvenne.

7 Ma, per ritornare a quello, che continua a rappresentare colle sue riflessioni l'istesso Razionale, egli dice in secondo luogo, che rilevandosi dalla detta Consulta, di essersi espressamente stabilito, d'impetrare la Real approvazione di quanto si era convenuto col Viceré, precedente la Consulta medesima: atteso che l'autorità di far passare i Feudi dal Laico alla Chiesa era, com'è, solamente del Sovrano; avvertisce nel tempo medesimo, che avendo egli osservato i Repertorj de' Regj Quinternioni, in essi rinvenuto non avea indicato registro alcuno dell' Assenzo del Regnante di quel tempo sul riferito contratto (1).

Vesto il Razionale D. Gio: Bruno cogli appuramenti da lui fatti le cose esposte dal Tribunale della Regia Camera nella sua Consulta diretta al Viceré per lo passaggio de' menzionati Feudi dal Duca di Nocera a varie Persone in pro della Certosa: e finalmente la intestazione colle seconde Cause in suo beneficio fatta.

8 Passa oltre il Razionale Bruno, e dice in conferma di quanto avea riferito la Camera nella trascritta sua Consulta, che avendo egli riconosciuto lo spoglio del Cedolario di Calabria ultra del 1600. al 1608., in quello al foglio 47. ritrovava notato, di andare nel 1602. tassato per Montepavone D. Francesco Maria Carafa Duca di Nocera in ducati 43. 1. 12., in testa di cui dal Cedolario del 1549. incominciò a descriversi il Feudo nominato Sagginario con tassa di ducati 40. tt. 1. 4., che si continuò in testa de' suoi successori sino al 1559., siccome rendeasi chiaro dall' accennato spoglio (2).

9 Riferisce parimente di apparire dal menzionato Cedolario, che per istrumento de' 28. Gennaro 1602. con Regio Assenso de' 12. Febbrajo del 1604., D. Francesco Carafa Balio, e Tutore di D. Francesco Maria Carafa Duca di Nocera de' Pagani venduto avea all' Avvocato Fiscale della Regia Camera D. Giacomo Saluzzo la Terra di Montepavone colla Terra di Arunco, e Feudo di Sagginario: il quale D. Giacomo Saluzzo venne tassato per Montepavone in ducati 43. 1. 12., e per Sagginario in ducati 40. 1. 4., come dal Cedolario del 1604. al 1606., dove si notò, che con Regio Assenso de' 19. Aprile di detto anno 1606. di volontà del Monistero di S. Stefano il Saluzzo cedè, e trasferì a D. Gio: Battista Migliore i medesimi Feudi comprati negli anni antecedenti da lui per duc. 45. mila di danajo di quel Monistero: ma indi D. Gio: Battista Migliore a cagion del Regio Assenso spedito a' 19. di Novembre del 1612., per

(1) *Pag. 194., e 195. della Relazione di Bruno.*
(2) *D. pag. 195.*

per volontà dello stesso Monistero, cedè, e rinunciò i Feudi anzidetti a Pietro Paolo di Tuccio, il quale venne tassato in Cedolario colle medesime tasse. Quindi con decreto alla per fine della Regia Camera de' 12. Agosto 1619., precedente l'additata sua Consulta al Vicerè di quel tempo, e da colui approvata, fu prescritto di consegnarsi il possesso di que' Feudi colla Giuridizione di seconde Cause alla Certosa, con descriversi quelli in testa sua nel Regio Cedolario, come in fatti seguì, ed apparisce dal Cedolario di quella Provincia, che va dall' anno 1639. nel 1695. al foglio 114., ove tuttavia afferma l'istesso D. Giovanni Bruno, così ritrovarsi la intestazione (1).

Non essendo seguita la Real approvazione del passaggio de' menzionati Feudi in testa della Certosa, conveniva almeno alla medesima giustificare l'esistenza della linea di Pietro Paolo di Tuccio, per evitar la dichiarazione di essersi i Feudi suddetti aperti, e devoluti al Fisco.

Da quanto ha riferito il Razionale medesimo, risultando, com' 10 egli stesso rappresenta, di essere il tutto unisono alla suddetta Consulta del Tribunale, passa finalmente a far parola delle fiscali pretensioni, le quali spiega col dire, che non apparendo da' Regj Quinternioni, e da' Libri del Regio Cedolario, seguita fosse l'approvazion Reale: ne potendosi per tanto la Feudalità di Montepavone, e Sagginario riputar di essere, se non nella linea del menzionato Pietro Paolo di Tuccio, era nell' obbligo il Monistero di S. Stefano del Bosco dimostrare esistente la linea medesima, altrimenti non si potea impedire, i Feudi stessi dichiararsi aperti, e devoluti a beneficio della Regia Corte, e similmente condannarsi la Certosa alla restituzione de' frutti malamente riscossi dal giorno della estinzione di detta linea in poi (2).

Ma, chi 'l crederebbe! non solo dagli atti non si ravvisa, che i 11 Certosini curato avessero nella compilazion del termine dato nella Causa, pria di profferirsi la divisata Sentenza del 1758., di giustificar nel modo, come si conveniva, la esistenza della linea dell' accennato Pietro Paolo di Tuccio; ma nè anche si ebbe il pensiero di adempier almeno ciò prima della decisione con iscritture legittime. Solamente fu negli atti prodotta una Fede sotto la data de' 15. Novembre 1757. di un tal D. Domenico Cartulano, che s'intitola Vicario Curato, e Parroco della Chiesa di S. Biagio della Serra di Giuridizione, come in essa si esprime, ecclesiastica, e temporale della riferita Certosa, con cui si attesta, di essere nell' anno stesso ancor vivente Francesco Antonio Tuccio, discendente da Pietro Paolo, conforme disse costargli da' libri de' Battezzati, ne' quali erano notate le generazioni, che descrive fino ad esso Francesco Antonio (3).

Non

(1) *D. pag. 195., e 196. della Relazione medesima.*
(2) *D. pag. 196. della stessa Relazione.*
(3) *Fol. 248. Proc. 1. Vol. an. 1751.*

Per non aver la Certosa giustificato d'esser esistente tuttavia la linea di Pietro Paolo di Tuccio, fu abilitata colla sentenza di poter ciò adempiere fra un mese colla minaccia di Provvidenza nel caso opposto sul sequestro domandato dal Fisco.

12 Non ritrovandosi adunque, pria di profferirsi la menzionata Sentenza, che nacque agli 8. del mese di Agosto del 1758., giustificata la esistenza della linea di Pietro Paolo di Tuccio, poichè da niun valido, e legittimo documento quella veniva negli atti dimostrata, nè potendo la fede anzidetta, come ad ognuno è ben noto, supplire una tale pruova, avrebbesi dovuto colla Sentenza dichiarar già seguita la devoluzione a pro del Regio Fisco de' rammentati Feudi, o almeno di essi ordinarsi il sequestro: ma ciò non ostante fu prescritto: *Respectu verò Feudorum Montispavonis, & Saginarii Venerabilis Cartusia S. Stephani de Nemore infra mensem doceat de existentia lineæ quon. Petri Pauli Tuccio, alias providebitur super sequestro petito per Regium Fiscum* (1).

13 Quì sentiremo risponderci per parte della Certosa, che quanto per rispetto a ciò fu stabilito colla Sentenza, si ritrovi già adempiuto. Si sono a' 30. Marzo del corrente anno, ci si avvertisce da chi fa le veci della medesima, esibite negli atti della presente Causa due Copie estratte di due decreti di Preambolo fatti dalla G. C. della Vicaria, il primo a' 9. Maggio 1759., con cui si spedì il Preambolo del menzionato Pietro Paolo di Tuccio *ab intestato* per quanto si appartiene a' beni feudali nella Persona di Francesco Antonio di Tuccio, come suo *Abnepote*, figlio del fu Girolamo il giovane, il quale fu figlio del defunto Francesco di Tuccio, nato dal quond. Girolamo il vecchio, figlio primogenito di esso fu Pietro Paolo, e ciò per l'intermezze persone di esso loro, colla clausola bensì: *verum non alienet bona prædicta, donec, constito plenius de eorum morte, aliter fuerit provisum* (2).

La Certosa ora ha esibito due Copie di decreti di Preamboli spediti dalla G. C. della Vicaria: ma nè l'uno, nè l'altro giova alle sue idee, per la pruova, che ha desiderata fare della esistenza di detta linea.

14 A buon conto, io prendo a dire, con questo decreto giustificar si pretende fino a quel tempo, in cui fu dalla G. C. della Vicaria profferito, la esistenza della linea di Pietro Paolo di Tuccio, come colui, da chi nato sia Geronimo il vecchio, suo figlio primogenito, e che da costui venuto fosse alla luce Francesco di Tuccio Padre di Geronimo il giovane, dal quale si vuol nato Francesco Antonio Tuccio, che ha ottenuto il riferito decreto di Preambolo.

15 Il secondo decreto poi, di cui la fede osservasi negli atti presentata (3), ci fa sentire la Certosa, che intanto sia stato necessario spedirsi, in quantochè in fine essendo parimente morto Francesco Antonio di Tuccio, il quale ottenuto avea, come sovra, il decreto di Preambolo nella sua persona, era stato ne-

(1) *Fol.* 291. *a t. d. Proc.*
(2) *Fol.* 264. *Proc.* 2. *Vol. an.* 1762.
(3) *Fol.* 247. *d. Proc.*

cessario dichiararsi Giuseppe Tuccio suo figlio primogenito, di lui erede per gli Feudali, come apparir dice dallo stesso decreto de' 5. del passato mese di Marzo. Quindi si conchiude dal Difensore de' Certosini di S. Stefano, di non poter ora rimaner più disputa alcuna sulla esistenza della linea del fu Pietro Paolo di Tuccio, la quale dal Fisco si ponea in quistione. Non so però, con buona sua pace, come adotti una tal proposizione: mentre gli dico in primo luogo, non potersi de' suddetti due decreti tener conto alcuno, come quelli, che si sono proccurati clandestinamente strappare dalla G. C. della Vicaria, *Fisco inaudito, & non requisito*.

Sono nulli tutti gli Atti formati per la spedizione de' due Decreti de' Preamboli, come parimente i decreti medesimi, non essendo stato inteso il Fisco.

16 Non avrebbe al certo il Tribunale della G. C., se fosse stato avvertito, che quei decreti di Preambolo si tentavano di ottenere per la Causa appunto della Certosa col Regio Fisco, avuto il coraggio di porre mano alla spedizione de' medesimi. Solo si diè ad intendere a' Ministri della Vicaria, che per la morte del fu Pietro Paolo di Tuccio premeva al suo terzo Nipote Francesco Antonio dichiararsi di lui erede ne' Feudali, secondo apparisce dagli Atti originali del primo Decreto di questo Tribunale, dove se ne domandò a Novembre del 1758. la spedizione, la quale indi si ottene a' 9. Maggio del 1759. Nè in chiedersi il secondo a beneficio di Giuseppe Tuccio, siccome rilevasi dagli atti originali di esso, altrimenti si condussero i Difensori della Certosa, i quali senza dubbio esser dovettero i segreti Regolatori, per ottenersi così l'uno, come l'altro Decreto.

Se anche non si trattasse d' interesse del Regio Fisco, niun conto potrebbesi tenere de' due Decreti di Preamboli spediti, e perchè.

17 Quello però, che dee far ad ognuno il maggior senso, si è, che gli stessi Atti della spedizione di detti due Preamboli condannano l'Assunto de' Certosini, in aver creduto con essi giustificare la esistenza della linea di Pietro Paolo di Tuccio. Gli atti medesimi dimostrano, di non esser ciò vero. Quindi non potrebbesi tener conto alcuno di tali decreti, ancorchè non si trattasse di causa, che porta seco l'effettivo interesse del Regio Fisco, ma la disputa fosse tra private Persone.

18 Comincio a farne la dimostrazione cogli atti originali alla mano del primo decreto di Preambolo, ottenuto nella persona di Francesco Antonio Tucci *Abnepote* di Pietro Paolo, come di lui erede ne' Feudali, a' 9. Maggio del 1759. Ebbe la Certosa colla Sentenza degli 8. Agosto 1758. ingiunto l'ordine, che fra un mese provato avesse la esistenza della linea del menzionato Pietro Paolo. A Novembre dell' anno stesso fecesi il ricorso in nome del preteso Francesco Antonio suo discendente nella G. C. della Vicaria, domandandosi dichiarare di lui erede ne' Feudi: a' 16. dell'anzidetto mese si ordinò, prendersi su di una tal ri-

richiesta sommaria informazione, con doversi spedire le Provvisioni dirette alla Corte Locale, ed alle Regie Corti più vicine *in solidum*, come in fatti sotto lo stesso giorno furono spedite (1).

Condotta tenuta da Certosini per la spedizione del primo Decreto di Preambolo.

19 Doveasi però almeno per politica dalla Certosa non far esibire le *Commessionali* nella Corte Locale della Terra, o sia Casale della Serra: ma si oprò il contrario, colla idea di poterle riuscire con sicurezza far la pruova, come desiderava, essendo quel Governatore alla Certosa medesima tenuto, perchè dalla stessa provveduto di quel Governo: quandochè volendosi dimostrare su di ciò innocenza nel procedere, conveniva le *Commessionali* suddette presentare a qualcuna delle Regie Corti più vicine, poco importando, che i Naturali di quel Casale, i quali erano per esaminarsi, come Cittadini del medesimo Luogo, donde era derivato il fu Pietro Paolo Tuccio, condotti si fossero per l'esame in una delle medesime Corti Regie. Non ostante però la brevità del termine accordato dal Tribunal della Camera in detta Sentenza, per giustificare la esistenza della linea suddetta, con maraviglia si osserva, che non si diè principio all' esame de' testimonj in quella Corte del Casale della Serra, se non mesi quattro, e giorni diciotto dopo la spedizione delle suddette *Commessionali*, apparendo dagli atti, se pure sia vero, di non essersi esibite al Governatore, se non che a' 3. del mese di Aprile dell' anno appresso, giorno in cui cominciò poi l'esame, e terminò nel dì 4. dello stesso mese (2). Or chi non penserebbe, che tanto spazio di tempo (non ritrovandosi finalmente negli atti esaminati, che soli sette testimonj) si dovette appunto consumare per la renitenza di quei Naturali, benchè sottoposti alla medesima Certosa, in deporre ciò, che si desiderava.

Su quali pruove si appoggiò il Decreto anzidetto.

20 I testimonj poi, che si leggono esaminati, sono al numero di sette: e deponendo, Iddio sa come, per voce, e fama pubblica, che Pietro Paolo di Tuccio erasene fin da un Secolo, e più da questo Mondo passato all' altra vita, e descrivendo anche di pubblica voce, e fama la di lui discendenza nel modo appunto, che nel decreto di Preambolo si contiene, alcuni di essi finalmente dicono, di aver de' discendenti del medesimo conosciuto il Padre di Francesco Antonio Tucci terzo Nipote di Pietro Paolo, per nome Girolamo il giovine, ed erasene passato similmente all' altro Mondo da anni cinquanta in circa (3). E poi-

(1) *Fogl.* 1., e 5. degli Atti di tale spedizione di Preambolo presso del fu Attuario Froncillo.
(2) *Fogl.* 4. *ad* 12. *degli Atti suddetti*.
(3) *Fogl.* 6. *a* 12. *degli Atti medesimi*.

poichè uno di detti testimonj con altri di essi depósto avea, che lo vide *con proprj occhi sepellire*, *e morto*, *in Ecclesiastica sepoltura*, e lo avrebbe in ciò smentito l'età di anni cinquantaquattro in circa, che si pose nel principio della sua deposizione; si osserva la parola *cinquantaquattro* sporchissimamente accomodata in *sessantaquattro* (1).

Riflessioni sul tenore di detto primo Decreto di Preambolo.

21 Or con questa razza di esame, che vedeasi accompagnato da una fede di Battesimi fatta da D. Domenico Cartulano Vicario Curato Foraneo, com' egli si descrive, della Chiesa Madre di quel Casale antecedentemente negli Atti già esibita, per dinotare tal Discendenza (2), quando ognuno ben sa, che simili fedi provano l'età, e non la filiazione, passò la G. C. della Vicaria a spedire il suddetto primo decreto di Preambolo, enunciando i pretesi Antenati del riferito Francesco Antonio Tuccio, a cui beneficio quello indirizzava. Egli è vero, che si legge nel decreto apposta la clausola: *Verum non alienet bona prædicta*, *donec*, *constito plenius de eorum morte*, *aliter fuerit provisum* (3); ma senza turbar la memoria di quei due Ministri, che soscrissero il decreto suddetto, buono sarebbe stato, se in vece di spedir il Preambolo a pro di Francesco Antonio Tuccio coll' anzidetta spiega, avessero decretato, *melius instructo Processu providebitur*. Se loro non bastò, per certezza della morte di tutti gli Antenati di Francesco Antonio Tuccio, il menzionato esame de' sette testimonj, come potea bastare a' medesimi quella stessa pruova, per fondar sicuramente la filiazione, e la discendenza rispettivamente dal fu Pietro Paolo Tuccio fino alla persona di esso Francesco Antonio, che si asserisce di lui *Abnepote*, anzi da primogenito in primogenito?

Contraddizioni tra gli Atti del primo, e secondo Decreto di Preambolo.

22 Ma quel Francesco Antonio Tuccio, che col detto esame, e fede del Curato del Casale della Serra veniva dichiarato *Abnepote* di Pietro Paolo in un tratto sparì dagli occhi degli Uomini: anzi in chiedersi nella stessa G. C. il secondo enunciato decreto di Preambolo a' 10. Febbrajo 1768., si volle, che non mai fosse stato in essere, ed in suo luogo situossi Antonio Tuccio, il quale portandosi morto nel 1761., se ne fece chiedere il decreto di Preambolo ne' Feudali da Giuseppe Tucci (4). Fu accompagnata una tale istanza colla fede della morte di Antonio, seguita repentinamente in detto anno 1761. (5), e con un

(1) *Fogl.* 11. *degli Atti citati.*
(2) *Fogl.* 3. *degli Atti stessi del Preambolo.*
(3) *Fogl.* 13. *degli Atti suddetti*, *& fol.* 264. *Proc.* 2. *Vol. an.* 1762.
(4) *Fogl.* 1. *del Processo di Preambolo del fu D. Antonio Tucci* ab intestato *presso l' Attuario Menecillo.*
(5) *Fogl.* 3. *degli Atti suddetti.*

un' altra fede di un tal D.Stefano Lagamba Provicario Curato Foraneo della Serra, come si sottoscrive, in data de'4. Febbrajo dello stesso corrente anno, nella quale, oltre il Carattere di Parroco, si arroga quello di Giudice, formando con essa un decreto di Preambolo precedente a quello, che si aspettava profferirsi dal Tribunale della G. C. della Vicaria. Io non voglio tralasciare di trascriverla interamente, acciò se ne vegga la concertata affettazione, con cui, a richiesta della Certosa, dobbiam dire, che si formò.

Industria usata, con cui si proccurò una fede da Curato del Casale della Serra, nella quale fece da Parroco, e da Giudice.

Testor ego subscriptus Provicarius Curatus Foraneus hujus Parochia-
23 *lis Ecclesiæ Terræ Serræ sub titulo Sancti Blasii Episcopi, & Martyris Provinciæ Ulterioris Calabriæ, tacto pectore, more &c. Josephum Tucci Civem hujusmet Terræ esse primogenitum filium legitimum, & naturalem quon. Antonii Tucci (qui die vigesima quarta mensis Junii anni millesimi septingentesimi sexagesimi primi repentina morte correptus in domo, in communione S.Matris Ecclesiæ, animam Deo reddidit, & quia christianè vixit, ejus corpus intus Ecclesiam S. Mariæ septem Dolorum fuit sepultum, ut observatur in libro mortuorum ab anno 1742. ad 1764. fol. 206. a fronte, cui me &c.) hæredis per intermedias personas quon. Petri Pauli Tucci, utpote natum die decima secunda mensis Iunii anni millesimi septingentesimi vigesimi septimi, ut constat ex particula libri Baptizatorum ab anno 1705. ad annum 1728. v3. Salvatore Girolamo Giuseppe Bruno, figlio legittimo, e naturale di Mastro Antonio Tucci, e Catarina Pisano conjugi, è stato battezzato dal Rev. D. Antonio Fanzò, lo tenne al Sacro Fonte Lisabetta Timpano Mammana &c. D. Bruno Tucci Vicario Curato, prout videre est in eodem libro, cui me &c. In quorum fidem præsentem propria manu scripsi, & subscripsi, solitoque hujus Parochialis Ecclesiæ Sigillo munivi. Datum Serræ die 4. mensis Februarii 1768. – D. Stephanus Lagamba Provicarius Curatus Foraneus &c.* (1).

Ma contuttociò non riuscì felice alla Certosa di S. Stefano l'e-
24 same de'testimonj, i quali fecero le di loro deposizioni nella G. C. della Vicaria a' 27. dello stesso passato mese di Febbrajo. Questi furono due, ed interrogati risposero, che avean conosciuto benissimo il fu *D. Antonio Tucci*, il quale se ne passò all' altra vita nel 1761., ed essi lo videro morto, e portare a seppellire, con aver lasciato a se superstiti Giuseppe suo Figlio primogenito, e Girolamo suo figlio secondogenito (2).

Le pruove proccurate farsi negli Atti del secondo Decreto di Preambolo tirano a calci fra di esse, e si oppongono a quella fatta antecedentemente per ottenersi il già descritto primo Decreto.

A qua-

(1) *Fogl. 4. degli Atti suddetti.*
(2) *Fogl. 5., e dietro di esso nel cit. Proc.*

A quali dunque delle pruove, e fedi formate dobbiamo prestar cre-
25 denza in occasione de' menzionati due decreti di Preambolo spediti, affin di pruovar la sussistenza della linea del fu Pietro Paolo di Tuccio? Nel primo, che si formò nell' anno 1759., i documenti, e l'esame de' testimonj, che al medesimo precederono, portano per discendente, superstite al fu Pietro Paolo di Tuccio, Francesco Antonio di Tuccio suo terzo Nipote. Questo Francesco Antonio dagli atti del secondo decreto di Preambolo si rileva, che non fosse stato mai al Mondo, e che l'*Abnepote*, e Padre di Gioseppe Tucci fosse stato Antonio Tucci. Su la condizione poi dello Stato di cotesto Antonio Tucci, fintantochè visse, contraddicono i due testimonj esaminati negli Atti del secondo decreto di Preambolo alle due fedi prima del di loro esame ivi presentate: imperocchè nella fede della morte si descrive, *Magister Antonius Tucci vir Catherinæ Pisano*: e nell' altra, che ho interamente trascritta, inserendosi la fede del Battesimo di Giuseppe, si chiama parimente questi figlio legittimo, e naturale di *Mastro Antonio Tucci*, *e Caterina Pisano* (1): all' incontro i testimonj, come ho detto, chiamano il detto Giuseppe esser figlio del fu *D. Antonio Tucci*. Sicchè il povero Mastro Giuseppe Tucci, il quale nella proccura da lui formata in persona di D. Saverio Ferrucci Proccuratore della Certosa, a dimandar l'anzidetto decreto di Preambolo, ed in cui, per non sapere scrivere, fece il segno di croce (2), posto in ballo dalla Certosa a far la domanda di spedirsi in suo beneficio il decreto di Preambolo per la morte di suo Padre, è stato, ed è nell' infortunio di non sapere chi quegli stato fosse: mentre negli atti del primo decreto di Preambolo si vuole, che fosse stato Francesco Antonio Tucci: e negli Atti del secondo decreto si è preteso dimostrare, che fosse stato Antonio Tucci. Non sa poi la condizione di cotesto Antonio, se fosse *Mastro Antonio*, come si descrive in dette fedi, o *D. Antonio Tucci*, conforme si è deposto da' testimonj: anzi può dirsi, che non sa nè anche chi sia egli stesso, giacchè ritrovandosi colla qualità di Mastro Giuseppe, e di non saper ancora scrivere, se è nel dubbio per le fedi, e pruove, che si son formate, come sovra, se sia figlio di Francesco Antonio, o di Mastro Antonio Tucci, gli dà ribrezzo nel tempo stesso il credere, guardando la sua condizione, di poter esser figlio di quel D. Antonio, che han deposto i suddetti ultimi due testimonj di essere il defunto, di cui si trat-

(1) *Fogl.* 3., *e* 4. *del medesimo Proc.*
(2) *Fogl.* 2. *del menzionato Proc.*

trattava nella spedizione del suo decreto di Preambolo; e pur, ciò non ostante, con maraviglia si osserva negli atti spedito a di lui beneficio cotesto decreto a' 5. del passato mese di Marzo *ab intestato, quoad bona feudalia pro nunc* (1).

La Certosa non solo non ha provata la esistenza della Linea di PietroPaolo di Tuccio, ma ha giustificato l' apposto. Sicchè debbonsi i due Feudi già descritti dichiarare aperti, e devoluti al Regio Fisco.

26 Può dunque vantar più la Certosa di aver giustificata la esistenza della linea del fu Pietro Paolo di Tuccio con questi due maravigliosi decreti di Preambolo, i quali sono di tal condizione, come si è finora dimostrato, che se anche il Giudizio fosse tra private Persone, e non col Regio Fisco, nè richiesto, nè inteso, si dovrebbero riputare di niun momento? Ragion vuole adunque, che io conchiuda, che se la Certosa di S. Stefano abilitata colla Sentenza degli 8. Agosto 1758. a dimostrare tra un mese la esistenza della Linea del fu Pietro Paolo di Tuccio, non l'ha infino a questo punto eseguito, quantunque dal giorno di detta Sentenza fin al dì presente passati fossero anni dieci, e più: anzi ha fatto una pruova opposta; senza alcun dubbio debbasi in grado della revisione, che far si dee della Sentenza medesima, dichiarare col decreto, d'essersi i Feudi della Terra di Montepavone, e Sagginario aperti, e devoluti a beneficio della Regia Corte, e condannarsi quel Monistero di S. Stefano alla restituzione de' frutti non legittimamente raccolti dal giorno dell'estinzione di detta Linea in poi.

Epilogo delle Ragioni Fiscali per tutta la Causa, oltre la dimostrazione, per quai motivi siasi presentata una nuova istanza dal Fisco.

27 Ho terminato di scrivere su la Causa, e mi lusingo, che avendo la medesima distinta nel principio di questa mia debole Allegazione in sette Capi, tutto siasi non solo per quel, che riguarda il Fatto, ma anche per quanto si appartiene al Dritto, manifestato a pro del Regio Fisco; Dimostrati si sono insussistenti i Titoli, e Privilegj di conferme vantati da' Certosini, per fondar l'acquisto non solamente della pretesa Lega di due miglia di Territorio; ma parimente delle cinque Terre, o sian Casali, chiamati Spatola, Serra, Bivongi, Montauro, e Gasparrina. Quindi non può giovarsi la Certosa del possesso di più Secoli, che rappresenta essersi avuto da quel Monistero de' menzionati Luoghi, nè di alcune Carte Angioine, o di altri pretesi documenti, che ha creduto in suo vantaggio, e fin agli ultimi tempi (come ho detto nel Capo VI.) produrre: anzi questi conducono a far sempre più la pruova della usurpazione de' Luoghi medesimi.

28 Si è posto in chiaro, che alla usurpazion della Lega, la quale han preteso i Certosini essersi conceduta dal Conte Ruggiero a S. Bru-

(1) *Fogl. 6. dell' anzidetto Proc.*

Bruno, si trovi specialmente accompagnata l'altra de'riferiti due Casali *Spatola*, e *Serra*, come quelli, che, attento anche il tenore de' favolosi Diplomi dell' accennato Conte, e del Duca Ruggiero di lui nipote, non mai poterono essere del Dominio de' Certosini., opponendosi ad un tale acquisto così le parole degli stessi Diplomi, come la mente, e la intenzione del Conte, e del Duca Ruggiero, volendosi fingere di esserne stati gli Autori, siccome ho palesato, e specialmente nel Capo III. Sicchè il ritrovarsi (Iddio sa come) registrati nel Cedolario di Adoi de' Feudatarj del Regno i suddetti due Casali a pro della Chiesa di S.Stefano del Bosco dal 1508. fino al 1536., come dalla Fede del Magnifico Razionale D. Gio: Bruno, dalla Certosa negli Atti esibita, si rileva (1), niun giovamento le produce: poichè, dovendo un tal registro esser seguela della Concessione, questa in niun conto sussistendo, per quanto ho esposto dal Capo I. fino, e per tutto il Capo III., ed altrove in questa mia Scrittura, come non legittimo si condanna da se medesimo nel Giudizio di *Petitorio*, in cui ci troviamo. Ciò vien similmente contestato dal tenore, con cui tirando avanti vacilla il Registro medesimo; giacchè soggiugne il Razionale Bruno dopo l'anzidetta prima Epoca da lui notata: *In anno* 1549. *per totum annum* 1564. *non datur ratio*: nè ci addita cosa alcuna per lo tempo d' appresso, ancorchè nel ricorso dato dalla Certosa, per ottener detta fede, chiesto indefinitamente si fosse di attestarsi quello, che in ordine a questo Punto ne' Cedolarj posteriori si contenea (2). Si è da me giustificato parimente, che nè per la menzionata Lega, nè per gli cinque già detti Casali punto alla Certosa giovar possa il Privilegio attribuito al Monarca delle Spagne Carlo II. nel 1666., mentre, volendosi tener conto di un tal Diploma, tutto deesi dichiarar alla Regia Corte devoluto; non avendo i Certosini di S.Stefano, dopo l'accettazion di quello, adempiuto alle Leggi, e riserve nello stesso contenute.

29 Ho in oltre fondato, che dovendosi, a tenore de' Reali Ordini, esaminar di nuovo dal Tribunale della Camera la Causa in grado di revisione della Sentenza profferita nell' anno 1758., non solamente uopo sia di confermar la incorporazione ivi prescritta a pro del Regio Fisco delle Giuridizioni di seconde Cause civili, criminali, e miste, una co' frutti ritratti dal giorno della usurpazione di esse; ma similmente lo stesso convenga per giustizia decretarsi per le prime.

Per

(1) *Fol.* 252. & *a t. Proc.* 2. *Vol. anni* 1762.
(2) *D. fol.* 252. & *a t.*

Per quanto poi si appartiene a' particolari Corpi giuridizionali 30 della Zecca de' Pesi e delle Misure, della Portolania, Bagliva, Piazza, Scandaggio, Catapania, e Dogana, come usurpati su de' riferiti cinque Casali, credo aver oltramodo posto nel suo vero lume, di esser molto giusto il doversi confermare la incorporazione ordinata in beneficio della Regia Corte: e per ciò, che riguarda i frutti, e proventi de' Corpi medesimi, cosa ragionevol sia, che la condanna alla restituzione seguir debba non già dal tempo della Dinunzia, che nacque nel 1751., conforme si osserva determinato nella Sentenza, ma dal giorno della usurpazione di tali Corpi.

Resta in chiaro finalmente, che i Feudi appellati *Montepavone*, 31 e *Sagginario* si debbano colla revision della Sentenza dichiarare aperti, e devoluti al Fisco, una colle Giuridizioni; condannandosi anche la Certosa alla restituzione de' frutti non legittimamente riscossi dal giorno della estinzion della Linea del fu Pietro Paolo di Tuccio. Quindi altro a me non rimane, senonchè di sperare con sodissimo fondamento dalla somma integrità, e giustizia de'Signori, i quali debbono nella Causa presente giudicare, che in tutto venga nell'anzidetta revision della Sentenza deferito alle mie domande. E se queste tutte sono indirizzate ad ottenere la incorporazione de' menzionati Averi de' Certosini di S.Stefano insieme co'frutti raccolti a pro della Regia Corte, come acquisti appoggiati da quei Religiosi, per la maggior parte, a Concessioni, e Conferme dimostrate nel Capo I. apocrife, ed insussistenti; mi persuado, che non riuscirà di rincrescimento al Magistrato il sentire, che in una istanza novellamente per parte del Fisco fatta, e presentata negli Atti (1), siasi chiesto di non recarsi colla decisione, che far si dee in grado di revisione della menzionata Sentenza, alcun pregiudizio alla ragion fiscale per quegli altri Beni, Corpi, e Dritti contenuti nelle medesime Carte Certosine, come sono i Casali nominati *Vinci*, di *S.Maria*, di *Oliviano*, e di *S.Andrea*, oltre a tanti altri particolari Corpi, e Dritti, de' quali non si badò farne principalmente anche la richiesta nell' introdursi, e proseguirsi il Giudizio, che poi compilato produsse la già descritta Sentenza. Nascono questi altri Averi dalle stesse enunciate Carte di Concessioni, e Conferme: sicchè la ragion vuole, che se queste sono apocrife, ed insussistenti, siccome ho fondato particolarmente nel Capo I., debbano del pari considerarsi per tali, in riguardo a detti altri acquisti. Onde non può

(1) *Fol.* 258. *Proc.* 2. *Vol. an.* 1762.

può esser difforme la Giudicatura tra gli uni, e gli altri, e ciò anche per rispetto a' frutti ritratti, derivando il tutto da usurpazione, che si rileva da tempo in tempo fatta; e che non riceve, nè può ammettere alcun sostegno, a motivo di quanto ho esposto, non solamente in detto I. Capo, ma anche ne' seguenti sino al VI., giacchè il VII. ed ultimo Capo riguarda la ragion peculiare del Fisco per gli Feudi chiamati, come dissi, Montepavone, e Sagginario.

Napoli 12. Ottobre del 1768.